I SEMPLICISTI

(ANTROPOLOGI, PSICOLOGI E SOCIOLOGI)

DEL DIRITTO PENALE

SAGGIO CRITICO

DI

LUIGI LUCCHINI
Professore di Diritto e Proc. Penale nella Università
di Bologna

TORINO
UNIONE TIPOGRAFICO-EDITRICE
33 — VIA CARLO ALBERTO — 33

Maggio 1886

PREFAZIONE

Da qualche anno si è manifestata, specialmente in Italia, un' agitazione nelle discipline del Diritto penale, che non solo à interessato i cultori di questa scienza, ma impressionò benanco gli uomini del fòro ed attrasse l' attenzione degli studiosi di cose giuridiche e sociali ed il pubblico colto in generale.

Pronuba l' antropologia, col corteo delle scienze fisiche a cui essa attinge; auspice la sociologia, essa pure fiancheggiata da buon numero di scienze ausiliari, ed in prima linea dalla statistica; dicendosi informata al metodo della filosofia sperimentale e positiva, si annunciò una " nuova scuola „ o " scuola positiva „ del Diritto penale, in contrapposto a quella dominante in materia, che fu detta " scuola metafisica „ o " scuola classica „. I nuovi filosofi cominciarono dal dipingere con foschi colori l' aumento o la persistenza della criminalità, e poi ad accusarne le dottrine comuni e tradizionali per la remora inefficace e derisoria, che oppongono al delitto, ispirate, si disse, nelle loro formole astratte, a principî desunti da una vieta

metafisica, a tesi aprioristiche, a morboso sentimentalismo pei malfattori; e quindi a proclamare l'urgenza di mutar sistema, prendendo norma invece dall' esame positivo dei fatti, per poter efficacemente combattere i delinquenti, che affermarono uomini anormali, pazzi morali, selvaggi perduti nell' odierna civiltà. Di qui un complesso di assunti contrarî a quelli comunemente accolti, dalla negazione del libero arbitrio alla configurazione antropologica dell' uomo delinquente, dalla classificazione de' rei al principio repressivo dell' eliminazione, dal ritorno alle affannose cure preventive de' bassi tempi al ripristinamento dell' inquisizione processuale.

La " nuova scuola „ rapidamente si svolse, ed in breve volger di tempo ebbe tempî e cattedre, sacerdoti e proseliti, opere voluminose, opuscoli in quantità, organi propri periodici, congressi, conferenze e panegirici senza numero. Nè le mancarono gli strali della critica; ma parvero spuntarsi contro la corazza adamantina che le prestava il metodo positivo: ed ove toccarono, valsero piuttosto a farne apparire gli apostoli e fautori quali vittime del pregiudizio, dell' ignoranza o dell' intolleranza scientifica.

Molti invocavano in Italia e fuori un esame delle tesi propugnate dalla " scuola antropologica „ del diritto penale, che ne facesse una critica ampia e spregiudicata, per constatarne il fondamento o metterne in luce l' erroneità, dissipando quelle incertezze che sogliono destare nell' animo dei più le teoriche nuove. Le quali, da una parte, sollevano riluttanza pel sovvertimento dei principî prevalenti ed universalmente accolti; e, dall' altra,

ispirano simpatia per l' impromessa di orizzonti inesplorati e di arditi progressi.

Or io mi sono proposto appunto di vagliare i canoni precipui della " nuova scuola „, che non era ancor nota e già si era composto tutto un sistema di principî, di nozioni e di dottrine, giova dirlo, assai abilmente architettato, e che, massime se guardato da lontano, à tutto l' aspetto di un edificio scientifico dalle salde basi e dalle linee ben proporzionate ed armoniche. E tanto più questa nuova scienza tiene in rispetto, quando la si vede venir innanzi con grande apparato di mostre scientifiche, di erudizione in ogni ramo di umano sapere e d' altro ancora, di tavole, di calcoli, di cartogrammi, diagrammi e fotografie, di scoperte clamorose, di oracoli attinti all'antropologia, alla biologia, all' etnologia, alla psichiatria, alla sociologia e ad altre numerose discipline tutte moderne ed il cui nome soltanto impone alta riverenza, col corteggio di teschi e di cervelli umani, di compassi craniometrici e di dinamometri, di macchine elettriche e fotografiche, con tutto ciò insomma che può colpire l' imaginazione e che fa credere al possesso di una sapienza arcana ed allo stesso tempo desunta da ciò che tocca più da presso la vita, i fatti e i fenomeni umani e sociali.

La scienza giuridica dei delitti e delle pene, sebbene tutta moderna e coltivata in Italia con grande amore e successo, è certamente suscettibile, quanto altra mai, di un largo rinnovamento; ed anche in questo scritto ne farò intendere più volte la necessità. Ma in essa, come in ogni

altro ordine di fatti o di attività, fisica o intellettuale, il vero ed efficace progresso non può che subordinarsi ad un'opera di assidua ma graduale evoluzione, non foss'altro per omaggio ed in coerenza a quella suprema legge cosmica, ed egualmente umana e sociale, che non consente i rapidi sconvolgimenti, ma vuole un processo di trasformazione lenta e coordinata. E però si potrebbero già ritenere pregiudizialmente condannate quelle dottrine che di punto in bianco presumessero mutar la faccia alle istituzioni sociali ed alle cose di questo mondo. Tanto più dovrebbero in questo convenire coloro, che nelle vicende di tali istituzioni, come non ammettono nulla di assoluto e di immutabile, così nulla dovrebbero scorgervi di artificiale e non preordinato da circostanze e condizioni naturali, reali e necessarie.

Or se la scienza del diritto penale era, è, e sarà forse per un bel tratto ancora deficiente, errata in qualche sua parte, bisognevole di emende e di progresso, come tutte le cose umane, io ammetto benissimo che con un po' meno di apriorismo ed un po' più di osservazione sperimentale, si farebbe assai strada. Ma anche qui i novatori ànno esagerato di molto, come quando asserirono, con soverchia disinvoltura, esservi “ *evidente* scarsità di produzione scientifica nel diritto criminale, in Italia ed anche fuori, secondo i principî ed il metodo della scuola classica „, che forse non ebbe mai un periodo così fecondo come il presente; e basterebbe citare per l'Italia i nomi, a tacere del Carrara, che sembra ormai esaurito dalla tarda età, di Pessina, Zuppetta, Tolomei, Buccellati, Brusa, Paoli, Fulci,

Nocito, Faranda, Crivellari, Poletti, Barsanti, Mecacci, Grippo, Napodano, Stoppato, Impallomeni, De Mauro, ecc., e per l'estero, di Lucas, Molinier, Tissot, Haus, Berner, Geyer, Schwarze, Binding, Buri, Ullmann, Wächter, Mayer, Schütze, ecc. ecc. (sempre nei riguardi del solo diritto materiale), che attestano una grande e incessante operosità scientifica.

Del pari gratuitamente asserirono, cercando di gettare il ridicolo sulla ridetta " scuola classica ", che lo scopo pratico ch' essa si propone sia la *diminuzione delle pene* e l'abolizione di *molte* fra esse, " come nobile e generosa reazione contro l'empirismo feroce del medio-evo ", e per quello che fu chiamato " morboso sentimentalismo " in favore dei delinquenti. — Senza dubbio il progresso odierno della scienza à portato l'abolizione compiuta o iniziata, se non di molte, di alcune sanzioni penali, come la pena di morte, le pene infamanti e le pene corporali; e l'indirizzo delle legislazioni più reputate tende ad escludere certi inasprimenti delle pene detentive, ad abbreviare la durata delle pene temporanee, a ridurre sino a poche ore il loro minimo ed a sostituirvi persino, nei casi di estrema mitigazione, il confino, la sola assegnazione ad opere pubbliche e la semplice riprensione giudiziale. Ma, per non dir altro, convien attribuire ad ignoranza dei motivi addotti a conforto di tali riforme, l'aver anche solo supposto che i criminalisti " classici " le patrocinassero proprio per favorire i delinquenti, anzi, dovea soggiungersi, per solidarietà coi medesimi. Si potrà dire ch' essi s'ingannino a partito (certo non la pretenderanno ad infallibili!); ma è ben

noto che tali riforme essi propugnarono e propugnano nell' intento supremo, esclusivo, di rendere, anzi, più efficace il magistero repressivo, che l' *esperienza* dimostra non essere in rapporto diretto con l' asprezza e durata delle pene, ma con la loro ben adeguata proporzione e ragionevole severità. — E sono poi gli stessi " positivisti „ che osservano, esaminando la statistica francese, " non essere certo alla rilassatezza della penalità che si possa attribuire in Francia l' aumento della delinquenza „, che " se vi è codice penale in Europa che non pecchi di soverchia mitezza, questo è appunto il codice francese, che palesa assai fortemente il rigorismo dell' epoca in cui venne promulgato „; mentre si riconosce che " le variazioni legislative sopravvenute in quel paese specialmente nel 1832 e nel 1863, con le revisioni del codice penale, portarono una mitigazione di pene affatto parziale, e con lo scopo anzi e con l' effetto, secondo gli stessi rapporti annuali delle statistiche criminali, di rendere più ferma la repressione giudiziaria, col facilitare l' applicazione di pene meno esorbitanti, essendo legge psicologica costante la ripugnanza dei giudici, anche togati, alle pene eccessive e la loro preferenza ad assolvere, piuttosto, in molti casi „ (" Nuovi orizzonti „).

E dopo le esagerazioni sui difetti e sull' indirizzo della odierna scienza criminale, i novatori ànno esagerato, e quindi sono usciti di carreggiata, anche rispetto all' applicazione del metodo positivo allo studio dei delitti e delle pene. E ciò per due diversi modi: — in primo luogo, con assumere a base di quello studio tesi e postulati desunti dalle scienze più o meno naturali, come l' antropologia, la psichia-

tria, la psicologia, la biologia, che non si fondano sempre su fatti, e che i fatti sono ancor lungi assai dall'aver dimostrato veri e positivi; — in secondo luogo, con l'estendere così quello studio dei delitti, o meglio dei delinquenti, e delle pene, da farlo in gran parte trascendere dalle spettanze proprie del diritto penale, e versare in una enciclopedia, il cui carattere scientifico, a tacer d'altro, urta con l'indirizzo di specializzazione e disintegrazione che governa il serio ed efficace sviluppo dell'umano sapere.

Infeudando il diritto penale all'antropologia, parmi infatti che lo si farebbe cader nello stesso baratro nel quale minacciava di perdersi la psicologia infeudandosi alla fisiologia. Il celebrato successore di Claudio Bernard, Brown-Séquard, nel salire la cattedra, affermava che nella famosa fisiologia cerebrale " v'è tutto da rivedere „; e credo che saggiamente il Guicciardi citasse testè, come tuttora opportuno, l'ammonimento di Stuart Mill, che, " per imperfetta che sia la scienza psicologica, essa è molto più progredita della parte corrispondente della fisiologia „. Se il teorema dell'anima, sostanza purissima, una e semplice, e facoltà libera, secondo il vecchio spiritualismo scolastico, è omai irremissibilmente condannato, non meno condannato e quasi direi ridicolo è quello del pensiero secrezione del cervello, secondo il moderno materialismo empirico. Ormai la psicologia aspira anch'essa ad affrancarsi dalla fisiologia, come questa, notava bene il Fano, si affrancò dalle scienze fisiche e chimiche. Ufficî e rapporti, per così dire, di buon vicinato vi devono essere fra di loro, ma non confusione o asservimento, che ritarda e compromette lo sviluppo delle une e

delle altre. — E così parmi debba essere del diritto penale rispetto all' antropologia ed a tutte le scienze fisiche, morali e sociali, a cui necessariamente dovrà attingere per essere in grado di conoscere a dovere i proprî soggetti di studio; ma non confusione, non asservimento. E tanto più cautamente e discretamente devonsi a queste scienze chiedere lumi e soccorso, quanto più incerti, controversi e deficienti ne sieno i postulati, quanto meno progredite esse si addimostrino. — Quello che lo Stuart Mill e lo stesso Claudio Bernard dicevano della fisiologia, a più forte ragione può ripetersi dell' antropologia; rispetto alla quale oso credere che il diritto penale, allo stato odierno della scienza, sia molto più progredito. — E però io mi riserbo di porre in evidenza come siasi corso troppo a precipizio nell' affidare all' antropologia il cómpito di rinnovare il magistero punitivo, assumendo a soverchia dignità, per troppo logica correlazione, la persona del delinquente.

Il secondo vizio cardinale della " nuova scuola „ dipende da un' altra specie di confusione e di asservimento (quasi il primo non bastasse!), facendo trascendere lo studio dei delitti e delle pene oltre la sfera giuridica, per trasportarlo nel mare magno della sociologia. Anche qui si ripete quel fenomeno abbastanza curioso, ma esplicabilissimo, negli annali dell' umano sapere, che appena una branca nuova o rinnovata di esso accenna a singolare sviluppo e splendore, sebbene ancora non si tratti che dei primi bagliori, parecchie altre discipline attinenti ed affini vi si abbandonano a corpo perduto. Questo è avvenuto in passato, nelle discipline alle nostre affini, pel diritto romano e cano-

nico, per la storia, per la statistica, e più recentemente per la sociologia. E qui pure mi riserbo dimostrare come sia erroneo l'insegnare che il diritto penale costituisca un capitolo della sociologia. Di pene, delitti e delinquenti si occuperà senza dubbio la sociologia, come altresì la psicologia, la storia, la statistica, l'igiene, l'amministrazione; ma, sol perchè un soggetto si presta a più e diversi ordini di studî, non tutti questi concorrono a formare un'unica e medesima scienza. E non mi riescirà difficile dimostrare che, per altra guisa esagerando nelle sollecitudini preventive dei reati, allo stesso tempo che si esorbita dal campo proprio del diritto penale, si va a battere il capo nell'assurdo.

A premessa e assidua illustrazione di tutto questo rimescolamento scientifico è stata chiamata in soccorso la statistica, anch'essa eminente ausiliare del metodo positivo e sperimentale applicato alle nostre discipline, anch'essa però usata ed abusata e screditata appunto per l'abuso. Su di che altri ben più autorevoli di me ànno opportunamente richiamata l'attenzione degli studiosi. Ma frattanto alla statistica penale si è chiesto l'argomento che dovea produrre maggiore impressione sui profani, alimentando una troppo funesta tradizione che attribuisce all'Italia il famoso primato nella delinquenza. Si è cominciato cioè a gridare che la “ marea criminale „ sale, sale, che continuando di questo passo non si sa dove si andrà, che perciò urge provvedere, che tale incremento non può attribuirsi che all'inefficacia del sistema repressivo, troppo mite, troppo

ingenuo, troppo benevolo verso i delinquenti, e che in conseguenza unica via di salvezza non può aversi che nel mutar sistema. Quindi a mettere in ridicolo il criminalista " classico ", che studia i reati " enti astratti ", " col solo sussidio della logica astratta, e dei proprî sentimenti di uomo onesto, che si credettero, mentre non sono, eguali a quelli dei delinquenti "; che " à stabilito che il rimedio dei reati è la pena "; che tiene il delinquente in linea affatto secondaria, " come una volta l' ammalato era per il medico, e non è, per lui come per questi, che un soggetto di applicazione delle formole teoriche, astrattamente escogitate "; che " cura i delitti e non i delinquenti, precisamente come i medici di una volta " (" Nuovi orizzonti "). E perciò a contrapporre al criminalista " classico " il criminalista " positivo ", che " nel campo pratico si propone come scopo la diminuzione dei delitti, che sempre e troppo crescono e non diminuiscono, e nel campo teorico, appunto per raggiungere questo scopo pratico, si propone lo studio concreto del reato, non come astrazione giuridica ma come azione umana, come fatto naturale "; laonde studia principalmente il delinquente, che " non è un uomo normale, ma costituisce una classe speciale, che, per anormalità organiche e psichiche, rappresenta, in parte, nella società moderna le primitive razze selvaggie, presso cui le idee ed i sentimenti morali, quando pure esistono, sono allo stato embrionale " (Ibid.), e che perciò si deve risolutamente eliminare dal consorzio civile, per epurare e migliorare la razza.

Prima però che prendiamo in esame questi diversi

assunti, e quelli complementari, e i corollarî che ne discendono, è bene tranquillizzarsi alquanto intorno a quella premessa statistica della ormai celebre “ marea crescente „ della criminalità in Italia. Mi limito, per ora, a dire in Italia, poichè è naturale che cominciamo a ragionare delle condizioni e delle esigenze di casa nostra, lasciando che, per esempio, i birmani, i brasiliani, i mormoni, gli australiani, ecc., si occupino di quelle di casa loro. Ad onor del vero, adunque, sembra che negli anni 1878 e 1879, in quegli anni cioè in cui la “ nuova scuola „ faceva intendere i suoi primi vagiti, la criminalità italiana subisse qualche aumento. Ma, strano a dirsi!, come la “ nuova scuola „ procedeva innanzi, la criminalità accennava abbastanza esplicitamente a camminare indietro, e d'allora in poi non à più sostato in tale andamento a ritroso. Le cifre parlano troppo chiaro, e tutti se ne dovettero convincere: i rappresentanti del Pubblico Ministero nelle loro Orazioni inaugurali, le Relazioni statistiche ufficiali, i Ministri in pieno Parlamento. I soli a non volersi mostrar persuasi di questo movimento decrescente furono gli apostoli del “ positivismo „, ostinati a ripetere che la marea continuava a crescere.... La pertinacia, degna di miglior causa, si spinse sino a provocare una inchiesta della Commissione per la Statistica Giudiziaria; la quale però, udita la sapiente Relazione di quel maestro in materia che è il Bodio, dichiarava formalmente (seduta del 4 dicembre 1885) che la delinquenza “ nel suo complesso, e specialmente nei reati che più gravemente turbano la sicurezza sociale, accenna ad una *diminuzione* „.

Ed infatti nell' ultimo quinquennio, di cui si poterono spogliare e coordinare i dati, si ànno, rispetto alle denuncie e querele sulle quali provvidero gli ufficî del P. M., le seguenti cifre: 1880 = 290,432; '81 = 264,529; '82 = 263,019; '83 = 260,276; '84 = 244,357; — rispetto ai condannati, ogni 10,000 abitanti, dai tribunali: 1880 = manca; '81 = 23. 28; '82 = 21. 41; '83 = 20. 00; '84 = 19. 20; — dalle Corti d'assise: 1880 = 2. 74; '81 = 2. 70; '82 = 2. 11; '83 = 1. 97; '84 = 1. 83; — ed in cifre assolute, rispettivamente giudicati e condannati dalle Corti d'assise, furono: 1880 = 10,581 e 7,805; '81 = 10,364 e 7,684; '82 = 8,228 e 6,065; '83 = 8,127 e 5,702; '84 = 7,702 e 5,375. Più particolarmente esaminando la criminalità nelle sue più gravi *specie*, risulta il seguente movimento nelle denuncie e querele su cui provvidero gli ufficî del P. M., rispetto agli omicidî volontarî, alle grassazioni, ricatti, estorsioni e rapine ed ai furti qualificati:

	1880	1881	1882	1883	1884
	—	—	—	—	—
Omicidi qualificati	1,671	1,523	1,592	1,352	1,453
Id. semplici e ferimenti mortali	3,551	3,152	2,922	2,925	2,842
Grassaz. ecc. con omicidio	196	183	131	113	114
Id. senza omicidio	3,947	3,121	2,522	2,221	2,067
Furti qualificati	56,021	41,681	40,511	38,024	.....

In base alle quali cifre, relative ad un periodo così breve, a serie così limitate di reati, benchè di specie ben distinta ed i più gravi, senza istituire opportuni raffronti

con l'andamento di altri fatti che interessano la delinquenza, niuno dovrà alzare inni di trionfo per la criminalità debellata, pel progresso della moralità pubblica e della civiltà; ma esse giovano, almeno, a dimostrare come del pari niuno avrebbe dovuto neppur gridare al finimondo perchè in qualche anno anteriore le cifre erano invece cresciute, e peggio poi metter queste a carico di quegli intemerati " classici „ che ànno elaborato le leggi che ci governano. E pensare che coloro i quali ànno imaginato quest'accusa son quelli stessi che scrivono che " il sorgere, lo aumentare, il diminuire e lo scomparire dei reati dipende, in massima parte, da altre cagioni che non siano le pene sancite dai codici ed applicate dai magistrati „! — Ma di ciò, più innanzi.

La " nuova scuola „ à già cercato di parare il colpo, affrettandosi ad avvertire che, se anche il movimento ascendente della delinquenza non giustificasse i suoi postulati, questi da sè medesimi s'imporrebbero pel loro intrinseco valore. Se non che essi riposano ancora, in non piccola parte, sopra calcoli e deduzioni statistiche, che a me paiono egualmente plasmate sullo stesso tipo di quelle che ànno resa famosa la " marea crescente „ della criminalità italiana. E se così è, non sembrerà strano che un cultore, per quanto modesto, della statistica insorga, non già contro l'uso e l'applicazione di questa alle discipline giuridiche, per cui è fonte principale e più diretta del metodo sperimentale, ma contro l'abuso od il mal uso che se ne faccia e che ne compromette il credito, già

molto scosso appunto dalle esagerazioni, precipitazioni e intemperanze di coloro che, andando col metro in mano, direbbe il Pascale, si sono dimenticati di applicarlo anzitutto ai loro argomenti e ragionamenti.

E si sono dimenticati di fare questa applicazione soggettiva non solo nei riguardi della statistica, ma sì ancora in quelli dell'antropologia, della psicologia e della sociologia; ragione per cui non mi si accuserà di avversione a queste scienze, che anzi venero e rispetto, ed alle quali chiedo incessantemente assistenza, se vado combattendo coloro che o vogliono farle trascendere dalle naturali loro spettanze, o pretendono che dicano quello che assolutamente non possono dire.

Ed in particolare, rispetto all' antropologia, non mi si attribuirà la " stoltezza di sostenere che, volendo trattare questioni relative alle riforme penali e penitenziarie, si possa fare a meno di conoscerne uno dei principali fattori: l'uomo delinquente ". Non avverso, ripeto, l'antropologia, ma cerco di far luce intorno a quelle che a me paiono false sue applicazioni, a quelle che, sulla base di supposti suoi responsi, mi sembrano dottrine alquanto arrischiate e infondate. — Dal canto mio però mi permetto di osservare che sarebbe almeno una ingenuità il sostenere che, per studiare l'uomo delinquente, si dovesse cominciare, proprio nel mentre si confessa che gli elementi all' uopo bisognevoli sono deficienti, scarsi, incompleti, controversi, a fabbricare delle teorie, e non si potesse cooperare a questi studî se non facendo atto di omaggio alle medesime.

Non so neppure con quanta serietà si possa da taluno,

che pur riconosce la necessità di sottoporre a " scrupoloso controllo „ i fatti allegati dalla " nuova scuola „, far buon viso alle teorie che vi si sono fabbricate sopra, così a vapore, sebbene si avverta che " *in certo qual modo* si contrappongano alle teorie seguite fin ora „.

A me pare che, anche per guarentire più serio e libero l' esame dei fatti, sarebbe stato conveniente mettere a dormire le teorie, per isvegliarle soltanto quando i fatti medesimi fossero bene stabiliti e incontroversi. E ciò avrebbe dovuto apparire tanto più opportuno, in quanto l' esperienza medesima, cui pure dobbiamo il maggiore ossequio, à dimostrato la sterilità di uomini, sotto ogni aspetto eminenti, che, fautori, più o meno, di quelle teorie, vi ànno bensì portato il loro contributo letterario, ma non sono riesciti in parecchi anni in cui aveano il mestolo in mano a dare un efficace impulso, in un senso o nell' altro, a quelle istituzioni che più si attengono alla applicazione delle teorie medesime. Ciò che farebbe credere essere più concludenti i fatti delle parole, la pratica della teoria, per quanto apparentemente positiva.

Siccome però delle teorie non si può fare a meno, come non si può navigare senza bussola, mi sembrava più prudente l' attenersi, per ora, a quelle dominanti, finchè, almeno, non fossero collocate su terreno fermo e saldo le fondamenta del nuovo edificio. E frattanto, a confortarci meglio nella rassegnazione, non sarà inutile il sapere come non tanto sien poco salde queste fondamenta (su di che sembra non esservi dissenso neppure tra gli stessi uomini, sotto ogni aspetto eminenti, che si sono dati alle nuove teorie),

ma come sieno erronee, ed incoerenti queste medesime dottrine, con troppa fretta costruitevi sopra da coloro che forse erano meno solleciti di studiare e vagliare positivamente i fatti che di fabbricare le teorie.

A malincuore mi son deciso a questo ingrato lavoro critico, della cui necessità non sapea persuadermi, così mi sembravano chiaramente infondate le dottrine in discorso. Ma vi fui indotto dal vedere persone rispettabili per intelligenza e per sapere, che, pur non essendo ascritte alla " nuova scuola ", tuttavia si prestarono ad onorarla di qualche considerazione. E sebbene io attribuissi ciò a quello spirito di tolleranza, estimabilissimo, che tanto più largheggia quanto più i soggetti della polemica sono estranei alla sfera dei proprî studî speciali, e quanto più in questi si ammette, con mente illuminata, la più libera discussione; nondimeno mi parve doveroso in chi si consacrò assiduamente alle contrastate discipline di procedere a quell' esame ampio e spregiudicato delle nuove dottrine, che molti invocavano. Augurando però anche a me per un istante la loro benevola attenzione, io confido sopratutto che la lettura di queste pagine le invogli a leggere e meditar meglio quelle degli apostoli della " nuova scuola " — cosa che forse non ànno fatto sinora — e vado sicuro di non aver imbrattato inutilmente tanta carta, con l'intento di giovare non alla stabilità, ma al progresso della scienza.

Taluni altri tra coloro che o direttamente impugnarono queste dottrine, o ne avvertirono almeno le esagerazioni, soggiunsero o lasciarono intendere che pur qualcosa di vero vi si contenesse. Io però mi permetto di dubitare

che costoro o non abbiano nemmen'essi curato di andare a fondo delle dottrine in esame, o non si sentissero abbastanza forti in materia per poterne affrontare la discussione, ovvero fossero intimiditi o confusi dal rumore fattovi attorno, con tutti quegli strumenti di pubblicità che rendono famosa l'epoca nostra e che affratellano insieme l'arte e l'industria, la scienza e la politica, o fossero preoccupati dall'accusa di intolleranza con cui ogni improntitudine intellettuale suole schermirsi da una critica severa, o che infine temessero di essere tacciati d'ignoranti o di reazionarî, altri rimproveri che si fanno ai riluttanti alle novità troppo precipitate e improvvisate.

Quantunque però io sia stato fra i primi che ànno iniziato in Italia l'applicazione dell'ipotesi darwiniana coordinata al metodo induttivo-sperimentale nelle discipline giuridiche (*Filosofia del diritto e della politica sulle basi dell'evoluzione cosmica*, Verona 1873), e comunque non solo io vi consenta, ma anzi mi professi convinto della necessità di vivificare lo studio delle scienze morali-sociali con la diuturna osservazione dei fatti e con l'ausilio efficace delle altre scienze che intendono alla cognizione positiva e sperimentale dell'uomo e della società, sotto ogni aspetto; nondimeno, appunto perciò, dovea ribellarmi a quelle che a me parvero esagerazioni ed eccentricità di osservatori superficiali e di filosofi ben poco positivisti, i quali, abusando del metodo e dell'indirizzo odierno nella scienza, scambiano l'analogia con l'identità, invocano lo sterile dominio anzichè la feconda alleanza delle scienze

naturali, e precipitano alla sintesi quando appena ànno cominciata (se pur l'ànno cominciata) l'analisi.

Fu ben detto che " gli eccessi della demagogia sono le armi più pericolose per gli arrabbiati conservatori, così come le avventatezze e le impazienze di una falsa scienza sperimentale sono le armi più pericolose in mano degli ontologi e dei metafisici (Mantegazza) „. Ed è precisamente chi si professa discepolo del metodo sperimentale, rettamente inteso e seriamente applicato, che deve insorgere contro le affrettate induzioni e le cervellotiche deduzioni, le quali del positivismo non recano che l'insegna, anzi, come cercherò di dimostrare, danno dei punti alla metafisica più autentica e trascendentale.

Il mio discorso adunque non è mosso da pregiudizî di vecchia scolastica, da timorata ritrosia a seguire il movimento evolutivo della scienza, sulla base del metodo induttivo; ma s'ispira, invece, al fervido desiderio di contribuire al conseguimento di quel progresso, all'applicazione di quel metodo, respingendo le intemperanze che ne offuscano lo splendore.

Però non fanno al mio caso le querimonie dei " positivisti „ che io combatto, con cui, atteggiandosi a filosofi incompresi od a vittime dell'intolleranza scientifica, credono o si studiano far credere di non aver di fronte che avversarî pregiudicati o artifiziosi. — Non sarò io certo che rinfaccierò loro di demolire il codice penale e di patrocinare la causa dei birbanti, minando il concetto dell'umana responsabilità e moltiplicando le cause d'irresponsabilità. Tutt'altro: sono anzi pronto a riconoscere che la " nuova scuola „

raddoppierebbe, triplicherebbe i rigori repressivi (basta dire che impiccherebbe o manderebbe in galera persino i pazzi!). E credo sulla parola di uno de' suoi maggiori profeti, il quale ci assicura che, " finora, con una abnegazione, che non fu ammirata quanto meritava, i sostenitori della nuova scuola, almeno i medici periti, non ne vollero approfittare che a pro della giustizia punitiva, astenendosi, persino, d' intervenire quando il pronunciare la verità poteva essere di danno sociale „. — La quale abnegazione io invece, se non ammiro, tuttavia apprezzo come una prova del sacro zelo che accende il petto de' " positivisti „, sino a far loro obliare le più rudimentali esigenze di umanità e di civiltà; e solo mi permetterò di porre in dubbio che il loro terrorismo repressivo, come ogni specie di terrorismo, giovi agli scopi della penalità ed all' interesse di quella società per la cui ostentata difesa affermano d' immolare sinanco la scienza.

Nemmeno solleverò il campo a rumore, gridando allo scandalo per la negazione del libero arbitrio, e per la scossa recata alle dottrine spiritualistiche e religiose. Per buona ventura educai l'animo al rispetto dell' altrui coscienza, che reclama anch' essa un diritto di libertà e di tutela, come lo reclamano il pensiero e la personalità civile e politica, e quel patrimonio di sentimenti e di ideali che l' umana famiglia si è formato attraverso il lungo corso dei secoli; ma nello stesso tempo, e perciò stesso, serenamente tolsi a considerare la scienza come un punto franco, ove i sentimenti e la coscienza non penetrano che per essere sottoposti essi pure all' analisi ed allo scan-

daglio, anch' essi vantando un diritto che invoca libertà e tutela, e la cui indefinita espansione non tollera freni o pastoie.

La mia critica muove da ben altre sorgenti: come le mie argomentazioni non attingono a “ formole elaborate „ od a “ principî tolti ad imprestito ad una vieta metafisica „. Mi sono anzi studiato di seguire passo passo la dialettica de' miei contradittori, spesso non senza far violenza a me stesso, ma sempre nell' intento di collocarmi sullo stesso loro terreno, di combatterli con le stesse loro armi e di meglio agevolare quindi, se sarà possibile, la conversione di alcuni nobili intelletti, che, sedotti dall' apparisceenza del metodo, smarrirono la retta via e s' avvezzarono a non ragionare che con questa nuova foggia di dialettica.

Infine io non vado incontro alla “ nuova scuola „ come un seguace, più o meno ortodosso, di quella che, per dileggio, fu chiamata la “ scuola classica „ del giure penale. Pieno di riverenza per gli insigni rappresentanti delle dottrine tradizionali e prevalenti, non mi presto tuttavia ad un culto dommatico o ad una soggezione incondizionata, come si esige dai credenti in chiesa o dai soldati in caserma. Nella scienza non vi sono e non vi devono essere nè chiese nè caserme; e d' altronde è una gratuita asserzione che i giuristi delle discipline penali si sieno come chiusi in sinedrio e composto un *confiteor* di dommi e di formole, da recitarsi quali articoli di fede, fuori di cui non vi sarebbe salvezza, fuori di cui non esisterebbe che eresia. È giustizia invece riconoscere che in niun altro ramo, forse, della scienza giuridica si professano più liberamente le dot-

trine, si ammette più ampia la discussione, sono maggiori e più tollerati i dispareri. Laonde, se per " scuola classica „ s'intenda una " scuola giuridica „, che è quanto dire l'unica scuola ammissibile in materia che essenzialmente appartiene al diritto, certamente io ambisco e mi onoro di appartenervi. Se volesse invece cotal predicato affibbiarsi a quell'assieme, o meglio a quella parte delle dottrine dominanti che ancora non sono svincolate dai sillogismi della vecchia metafisica (badisi bene, della *vecchia* metafisica), ovvero ad un complesso di postulati professati dall'uno o dall'altro anche de' più autorevoli criminalisti, allora, dico, non regge più la solidarietà, ed io mi permetterei, senza atteggiarmi per nulla a rinnovatore o riformatore della scienza, di pensare con la mia testa e di reclamare la mia parte di libera opinione e di libero esame.

Io non posso quindi ammettere l'esistenza di due scuole, che nella soggetta materia sarebbero fra loro in antagonismo: quella che si vuol chiamare la " vecchia scuola „ o " scuola classica „, e quella che si gabella per " nuova scuola „ o " scuola positiva „; la prima che sarebbe da riporre, ben guardata e tappata, in un museo, la seconda che rappresenterebbe la nuova corrente ossigenata delle idee, il progresso della scienza e della civiltà; l'una, vecchia decrepita, imbelle, che perde il suo tempo a snocciolar formole e dipanar broccardi, bigotta, bisbetica, invasa da un isterico tenerume pei delinquenti, che si prendono giuoco di lei e fanno a chi più le fa; l'altra, invece, nel vigore dell'età, aitante e balda di vigoria, amazzone della civiltà, che, montata sul nobile e focoso destriero del positi-

vismo, con la lancia in resta e la stella della selezione sociale in fronte, carica la delinquenza, per debellarla e sterminarla; l'una la scuola del passato, l'altra la scuola dell'avvenire. — No: io non ammetto nè la realtà di queste imagini, nè la sussistenza di queste due scuole. Per me di scuole non ce ne può essere che una sola *in diritto penale:* la scuola, ossia la " scienza giuridica ". La quale non è nè vecchia nè giovane, nè bigotta nè atea, nè tenera pei delinquenti nè in collera con essi; la quale soltanto si propone lo studio dei reati per impedirne quanto più sia possibile la perpetrazione, apprestando *uno dei mezzi* all'uopo valevoli, cioè la minaccia, la commisurazione e l'applicazione ai delinquenti delle sanzioni penali; la quale à cominciato naturalmente bambina, ora sembra che siasi fatta più grandicella, e forse non à raggiunto ancora la maturità.

Per me quindi quest'altra " scuola ", che non è, non può e dichiara espressamente di non essere giuridica, non à senso comune. Sarebbe come dire che esistono due aritmetiche, due logiche, due statistiche. Vi sono bensì alcuni, anzi molti, che non riescono mai a fare una somma giusta, che non sanno connettere fra di loro due idee e che leggono al rovescio le cifre della statistica; ma costoro non potranno mai pretendere di creare un'aritmetica, una logica, una statistica a loro uso e consumo. Anche il diritto penale è uno studio di calcolo, di proporzione, di dialettica, e si risolve alla fine in una doppia partita sempre aperta di dare e di avere fra lo Stato e i cittadini; e quelli però che oggi pretendono creare una nuova scuola, ossia una

nuova scienza. sono precisamente coloro cui non torna il conto solo perchè ànno sbagliato l'operazione.

È ciò che mi propongo dimostrare (benchè ancora non sappia persuadermi della necessità di farlo), prendendo in esame, punto per punto, gli assunti dal cui complesso risulterebbe questa pretesa " nuova scuola „.

Ò quindi ancora fiducia di non essere posto nel limbo degli eclettici, che stanno tra il vecchio ed il nuovo, tra il passato e l'avvenire, che non sono nè carne nè pesce, che rappresentano la transizione da una ad altra dottrina. Fui bensì gabellato per tale, ma solo perchè vennero ad arte travisate le mie idee. — Non sono e non posso essere un eclettico, perchè non mi sono mai occupato a conciliare le dottrine dominanti con quelle che vi si vorrebbero sostituire. Se da quelle talora mi allontano, ciò non avviene mai perchè mi accosti a codeste, che respingo *tutte*, senza riserve, ritenendole tutte erronee.

Uno fra i giovani più intelligenti che si sono lasciati abbagliare dai miraggi antropologici, non dissimulandosi tuttavia i vizî della " scuola „, chiude così uno dei tanti compendî, più o meno sinottici, di quelle dottrine: " La nuova scuola à ancora, come dicemmo, *molto* cammino da compiere. Ma al disopra delle lacune o delle intemperanze di questo o quello sperimentalista permane e trionfa il *metodo* „ — Ora a me sembra, ripeto, che sia precisamente il *metodo* quello contro cui fa d'uopo reagire. Poichè il metodo seguito dalla " nuova scuola „ non à che le apparenze del metodo sperimentale. Il quale

non consiste già nel mettere insieme degli aneddoti (c'è una canzonetta che comincia " Carcere, vita mia cara, felice...... „, di cui ò contato trentatre riproduzioni, sopra quarantadue pubblicazioni, grandi e piccole, della " scuola „) e delle cifre purchessia, e nello sforzare e contorcere i fatti perchè corrispondano a idee preconcette. E fu bene osservato che " chi da pochi fatti osservati e da fortuite coincidenze ricava teorie, su cui pretende appoggiare una scienza nuova, non è di certo discepolo di quella scuola che ebbe a maestri suoi un Galileo ed un Redi „.

Facciamola pure questa scienza a base sperimentale, ossia induttiva; io ne sono e ne sarò uno de' più convinti propugnatori. Ma, in primo luogo, non pretendiamo di ridurla tutta " a teorie di numero, peso e misura „, che, come ben notava il Pascale, " non bastano a tutto, anzi non servono che a mostrarci un lato solo delle cose, e questo pure molto imperfettamente „, mentre ciò giustificherebbe il rammarico espresso dal medesimo Stuart-Mill, il quale in siffatto indirizzo unilaterale riconosceva " uno dei segni meno equivoci dell' abbassamento delle facoltà speculative dell' epoca „; ed in secondo luogo procediamo cauti nel fabbricar le teorie, che, dovendo naturalmente procedere per deduzione, ci faranno rientrare per la finestra quel che cercammo di cacciare dalla porta: massime poi quando noi siamo i primi a dichiarare, ad ogni tratto, nella evidente deficienza dei dati, che questi sono manchevoli, imperfetti, " non corrispondenti ai nostri desiderî „, pochi, che rappresentano soltanto i " primi approcci „ delle indagini sperimentali. — Ap-

punto perchè, invece, tra i *fatti* che interessano la vita individuale e sociale si sono trascurati alcuni che sembrano di prima importanza, quali, ad esempio, quelli che emanano dalla coscienza e dalla storia; appunto perchè si è stati più solleciti di creare teorie che di ben ordinare ed analizzare serenamente i fatti medesimi; appunto per questo è contro il *metodo* dei sedicenti positivisti che noi dobbiamo ribellarci, in nome e nell' interesse del vero metodo positivo.

Anzi io spenderò buona parte del mio discorso a porre in evidenza non tanto l' assurdità di certe dottrine e di certe tesi, la confutazione delle quali potea forse esaurirsi in brevi parole; quanto la vacuità, per ciò che mi permisi di ritenere, delle argomentazioni, dei raziocinî con cui si vennero suffragando, ed in cui consiste il più delle volte la originalità della nuova scienza e la supposta applicazione del metodo sperimentale. Gli è qui ove principalmente mi preme d' insistere, onde possiamo veramente apprezzare tutta questa " innovazione di metodo scientifico „: mentre il maggior danno recato alla scienza dalla " nuova scuola „ sta proprio nei vizî cardinali del metodo, come non è l' istruzione, ma la cattiva e scomposta istruzione che pregiudica la moralità pubblica, non è la libera concorrenza ma la concorrenza artificiosa e sleale che rovina l' industria.

Anche nella scienza suol accadere come nella politica: le minoranze non possono guardare tanto pel sottile circa il valore ed il carattere de' loro adepti. Nel drap-

pello quindi della " nuova scuola „ vi sono spiccate individualità e oscuri fantaccini, uomini di non comune ingegno e menti mediocri, scrittori valenti e pubblicisti da strapazzo. D' altronde, una volta preso l' aire delle " novità „, è naturale, che maestri e discepoli, facciano a chi più ne dice. E però l' accordo momentaneo e apparente non impedirebbe che domani scambievolmente si disdicessero.

Per questo ò creduto di dover restringere il mio studio, in questo scritto, a coloro ed alle opere di coloro che figurano e sono concordemente riconosciuti, gli uni per fondatori e pontefici, le altre per evangelo della " nuova scuola „. Non già quindi che fra' gregarî non si noverino scrittori e pensatori di vaglia (de' cui scritti pur cercai con ogni diligenza erudirmi), ma e perchè sarebbe difficile la scelta e perchè poi sono per lo più chiosatori o volgarizzatori di quel vangelo, le opinioni ed argomentazioni che io prenderò in esame, sono esclusivamente attinte (quando non faccia altra espressa menzione), e quanto più spesso mi è possibile testualmente riportate, dai tre volumi che s' intitolano " L' uomo delinquente „, " I nuovi orizzonti „ e " Criminologia „ — che ànno pure il vantaggio di essere quasi contemporaneamente e molto recentemente comparsi nella loro prima od ultima lezione. — Intorno al merito *obiettivo* dei quali scritti, emergerà dall' esame dei rispettivi assunti; e riguardo al merito *subiettivo*, mi limito soltanto a deplorare che uomini di mente elettissima, di vasta coltura e di grande operosità, dal generoso proposito di rinnovare la scienza giuridica ed accelerar troppo il progresso

della civiltà, siano stati sospinti a deviare rispettivamente da quegli studî di antropologia, psicologia e sociologia, ai quali avrebbero altrimenti recato splendido contributo.

Il titolo del presente scritto fluì spontaneo dal cadermi spesso sott' occhio la parola *semplice,* evidente, facile, od altro simile predicato, con cui usano i nuovi filosofi qualificare gli argomenti e ragionamenti loro, come se dicessero: idiota chi non l' intende! (la contai 60 volte nelle 140 pag. che compongono il 1° cap. dei " Nuovi orizzonti "). Ed è infatti nell' indole delle nuove dottrine di raffigurare molto semplici ed elementari i fenomeni ed i problemi presi a studiare, semplici ed elementari le soluzioni e conclusioni cui giungono. Direi anch' io essere *evidente* cotal modo di apprezzare le cose di questo mondo, quando le si guardano nella loro espressione superficiale o da un lato solo.

Il significato metaforico (senza ombra di malizia) del sostantivo, nello stesso tempo che corrisponde al predicato, è un omaggio reso al sistema dialettico della " nuova scuola ".

CAPO I.

Difesa sociale.

Il paradosso del punto di partenza preconizza il paradosso del punto di arrivo.

« Come il geologo e lo zoologo (si dice), volendo spiegare il perchè della presente configurazione terrestre o della fauna vivente, si condannerebbero ad un lavoro infecondo se si restringessero, come pure per molto tempo si è fatto dalle scuole classiche (!) della geologia e della biologia, al solo esame descrittivo delle forme attuali; e giungono invece a diradare sempre più le tenebre onde s' involge il mistero della vita, quando, sulle orme gloriose del Lyell e del Darwin, fissano i loro sguardi alle epoche preistoriche, da tanti millenni sepolte, ecc. . . . . . . ; allo stesso modo e per le stesse ragioni, il criminalista, che studia un lato della sociologia umana, non può più limitarsi alle ricerche descrittive, ond' era costituito il patrimonio delle scuole criminali classiche, sulla delinquenza o sulla penalità, quali si presentano oggi nella civile società e quali vi si osservano di sfuggita nel microcosmo storico; ma deve ricercare nelle manifestazioni più remote della vita i germi elementari e lontani di questo magistero penale, che ora ci offre una costituzione così complessa, e che si tratta appunto di regolare secondo le norme della vita. »

La fosforescenza di tale similitudine può per un momento abbagliare la mente, che tuttavia non à bisogno di molti sforzi per riacquistare la lucidezza. Basta infatti riflettere che la geologia e la zoologia ed ogni altra scienza naturale non si propongono che di scoprire il processo delle forze fisiche o vitali nelle loro manifestazioni attuali e permanenti, ossia descrivere ed esporre *ciò che è* in natura; laddove invece gli studi, che attengono alle discipline del magistero penale, dal punto di vista filosofico e speculativo, mirano a qualcosa di essenzialmente diverso, ossia a indurre o dedurre e spiegare *ciò che deve essere.*

Dell'assunto che considera il diritto di punire quale una pertinenza della sociologia m' intratterrò più innanzi. Frattanto gli è certo che, sociologia o non sociologia, i dottori della « nuova scuola », dissertando sul magistero repressivo, non intendono già restringere i loro studî a stabilire come e perchè la legislazione penale ed i suoi varî congegni rivestano quei dati caratteri, offrano quel dato sviluppo che oggidì si osservano (nel qual caso saremmo forse nel campo della sociologia, e approderebbe, sino ad un certo punto, l'argomento analogico del metodo prevalente nella geologia e nella zoologia); ma si propongono nientemeno che di abbattere tutto l'edificio che il lavoro assiduo di tanti secoli à innalzato, per farci sapere che tutti i savî ed i legislatori passati e presenti furono e sono altrettanti ignoranti o visionarî perseverando nel sistema fin qui seguìto, e per aprirci la mente a nuovi e inesplorati orizzonti.

Lo che, si chiami sociologia o diritto, mi sembra equivalere a qualcosa di ben diverso da ciò che assai più modestamente si propongono i naturalisti. La scienza di costoro è solo di osservazione e di *descrizione:* la scienza a cui aspirano quegli altri, ed in genere i filosofi della penalità, è invece di critica e di *speculazione.* Da quella parte non si va oltre il *presente,* mentre da questa si à di mira sopratutto l'*avvenire,* per quanto prossimo si prospetti o si debba prospettare.

E allora la similitudine e l'analogia non sono che giuochi di parole, non sono che le solite illusioni con cui la moderna filosofia trastulla la mente delle persone povere di spirito e bramose d'iniziarsi con poco sforzo ai misteri della scienza.

Sarà verissimo che, anche per iscoprire le leggi che *devono* governare la società civile, debba spingersi lo sguardo nelle età preistoriche e selvaggie, nella fauna, nella flora e magari nel firmamento; ma non gioverà punto a dimostrare la necessità di tale iperbolica perlustrazione l'inferirla dal metodo, estimatissimo e plausibilissimo, che seguono le scienze naturali.

Questa osservazione potrebbe in linea pregiudiziale dispensarmi dall'ingrato e monotono còmpito di confutare ogni altra argomentazione fondata sull'analogia metaforica tratta da tali scienze naturali: analogia che può servire benissimo, qualche volta, a rendere più perspicua l'espressione delle leggi sociali, guardate dal punto di vista cosmico, necessariamente unitario ed armonico; ma che non potrà mai sostituirsi alla ragione intima delle sociali istituzioni, che nel principio, egualmente cosmico, della perenne differenziazione, le subordina ad altre e molteplici cause ed influenze estranee o troppo recondite rispetto ai fenomeni dinamici o vitali preesistenti.

Dovendosi adunque « determinare la natura di una *funzione sociale (!)*, qual è il diritto di punire, e l'indirizzo suo nell'*avvenire* », fa d'uopo ricercare ben altro che i germi di relazione sociale fra i molluschi, i pesci o i batraci.

Poco tempo fa si prendeva in celia chi, esagerando il metodo storico, andasse investigando nella più remota antichità le traccie di istituti evidentemente nati e cresciuti in epoca prossima, e rimontasse poco meno che ad Adamo per fare la storia, metti caso, del pubblico ministero o della giurìa. — Ora si mira a ben altro: la genesi delle umane istituzioni, non solo presenti ma future, si vuol ripescare fra gli indiani dell'America del nord,

i fuegiani, i caraibi, i patagoni, gli eschimesi; ma che!, fra gli elefanti, gli sciacalli, i pescicani, i bisonti, le api; ma che ancora!, fra le piante carnivore e insettivore.

E tutto questo per farci sapere (vedete novità!) che « ogni essere vivente lotta per la propria esistenza; ed ogni atto quindi, che offende in esso le condizioni naturali dell' esistenza, nell'aspetto individuale o sociale, determina da parte sua una *reazione* direttamente o indirettamente *difensiva,* secondo che può valere ad evitare fin da ora le conseguenze dannose di quell' attacco, oppure, reprimendone l' autore, varrà ad evitarne la ripetizione futura ». E qui a ripetere in coro la commovente istoria dei protisti che si *difendono* con l' irritabilità (!), e delle api le quali cacciano od uccidono l'ape straniera che tenta od ardisce penetrar nell'alveare, e dei bisonti, dei cavalli e delle scimmie che unite in branco si difendono dalle nemiche aggressioni: per conchiudere che, « con *perfetta* analogia, fra gli uomini si ripete codesta evoluzione della reazione difensiva ».

Ora, prescindendo dalla eccezione pregiudiziale suaccennata, non può di certo contestarsi da veruno, nè sarò io che lo contesterò, essere ogni forma di reazione da individuo a individuo, da società a società, o da società a individuo, una espressione o modo di *difesa,* in senso lato. E così niuno si rifiuterà a riconoscere anche nel magistero penale, volgarmente considerato, una specie di reazione difensiva. Quindi non era punto necessario risalire ai bisonti, alle api ed ai protisti per farci strabiliare con la grande scoperta che ogni essere vivente è istintivamente tratto a difendere la propria esistenza. Il qual sistema di filosofia .... animale, mi fa ricordare quel tale predicatore che risaliva all' arca di Noè per dimostrare che l' uomo à bisogno di nutrirsi.

Se non che anche l' analogia si dice *perfetta* con soverchia precipitazione. Analogia, lo ripeto, ci deve essere necessariamente fra ogni fenomeno dell' universo, e così tra le manifestazioni della più elementare forza biologica e quelle della vita umana

e sociale, se fondata si possa ritenere, come io pure ritengo, l' ipotesi, che è l' ultimo postulato della scienza, quella cioè dell'unità e della evoluzione cosmica. Ma, ripeto pure, fra analogia e identità ci corre parecchio; ed il divario dipende da tutte quelle infinite forze vitali che si vanno successivamente svolgendo, che prima sono affatto latenti e inoperose, e che poi vengono determinando la continua, infinita disintegrazione degli enti e dei fenomeni. Se però si avesse a rimanere nel troppo *semplice* campo dell' analogia, la scienza ridurrebbesi a quel tale giuoco di società che consiste nel cercare i termini di paragone fra i soggetti più disparati, che una persona di spirito riesce sempre a trovare. — Qui pure non mancano gli uomini di spirito che gabbano il buon pubblico con l'analogia. Ma analogia perfetta, torno a dire, ossia identità, non vi è; imperocchè tutti gli esempi di reazione difensiva che si possono rintracciare negli animali, o sono da individuo a individuo, che è il caso più generale e costante, o sono da società (chiamiamola pure così) verso società o individui estranei a quella società. Per quanto io mi sappia, nè i protisti, nè le api, nè i cavalli, nè i bisonti, nè altre bestie riunite sotto una od altra forma di associazione, dettero mai saggio di una reazione collettiva organica e sistematica contro i loro compagni.... delinquenti. Se avvenga, nè sembra infrequente, che fra le bestie, fra gli stessi nostri animali domestici, cani, gatti, polli, ecc., siavi una reazione collettiva verso qualche membro protervo della razza, o si tratta di reagire verso individui disassociati, o di momentanee colluttazioni, o di quella vicenda di attrazioni e repulsioni causate dalla lotta universale per l'esistenza o dalle simpatie o antipatie individuali, di cui si trova analogo riscontro nella società umana, indipendentemente e contemporaneamente al magistero penale, che è cosa ben diversa e nell' essenza e nell' organismo.

L' analogia quindi corre sino ad un certo punto, finchè si tratta cioè di considerare la difesa da una aggressione *esterna,*

ma non quando si tratti di considerare la reazione sistematica opposta ad una *interna* aggressione.

E mi sembrano del pari argomenti frivoli quelli che si desumono, per sostenere l'identità fra la reazione interna e la esterna, dal trovarsi riunite originariamente nel capo-tribù le funzioni militari e giudiziarie, come riunite erano anche le funzioni sacerdotali, legislative ed esecutive (da cui dovrebbe indursi una suprema identità in tutto e per tutto), e dalle espressioni volgari di « spada della giustizia » per magistratura e di « nemico pubblico » per delinquente, che appunto non possono avere che un valore volgare, non scientifico, di metaforica analogia.

In secondo luogo, l'attribuire quel concetto di difesa al moto universale di reazione degli esseri viventi contro tutto ciò che può comprometterne l'esistenza e la migliore sussistenza, è arbitrario e prepostero. Difesa può dirsi, in senso lato, il *modo* esteriore e obiettivo con cui si esercita quella reazione; ma la *ragione* intima, essenziale, subiettiva di tale movimento revulsivo è il sentimento od istinto di *conservazione*. « Ogni essere vivente lotta per la propria esistenza ». Appunto: la lotta è il mezzo; la difesa, una delle forme che assume questa lotta. Ma *perchè* ogni essere lotta, reagisce, si difende? La risposta non può essere che una sola: lotta, reagisce, si difende, per *conservare* la propria esistenza, la propria integrità, le proprie spettanze, la propria individualità. Ed è precisamente questo sentimento o istinto di conservazione, radicato in ogni essere, diciamolo pure, dal protista alla scimmia, dal bruco all'uomo, che stimola e determina la lotta, sotto qualsiasi forma, e così anche sotto quella di reazione e di difesa.

Quindi, anche procedendo per analogia, non è la difesa che spiegherebbe l'essenza della reazione dell'individuo o della società contro l'aggressione individuale o collettiva, interna od esterna, ma il principio di conservazione.

I corollarî che discendono dalla diversità del principio di

derivazione sono di somma importanza e decisivi pel seguito delle dottrine. Ma per ora non voglio far questione se difesa o conservazione debbasi intitolare questo principio; tanto più che qua e là i nostri « positivisti » le scambiano alla leggera, quasi che equivalenti sieno i concetti che esse esprimono.

Ammettiamo dunque che *difesa* sia l'espressione del magistero punitivo; e come difesa, torno a ripetere, in senso lato, si concorda da tutti. Ma difesa *di chi* — o *di cosa* — e *contro chi* — o *cosa?*

Ecco il nodo della questione.

I « positivisti » non vanno tanto pel sottile, e neppure se la propongono la questione. Essi di punto in bianco aggiungono un predicato alla difesa, e quasi fosse un predicato-nato, implicito, ve l'appiccicano senz'altro, e dicono: « il ministero punitivo è una pura e *semplice* funzione di *difesa sociale* ».

Psicologicamente considerato questo assunto, è il risultato di un triplice equivoco: di ritenere, erroneamente, come già dimostrai, identica la reazione opposta mercè la guerra verso un nemico esterno con quella operata verso un delinquente interno; di aver confuso il soggetto con l'oggetto del diritto repressivo; di non saper distinguere la società umana in generale da quel particolare sodalizio civile e politico che si chiama Stato.

La identità fra la funzione militare e la funzione punitiva à naturalmente lasciato credere che quella stessa collettività assorbente, che s'impone sovrana nel combattere un nemico esterno, sia obiettivo a sè stessa nella lotta contro il delitto. A quanto già notai in contrario potrei aggiungere ancora, che non solo la fusione di quei due processi difensivi fu storicamente transitoria, ma che transitoria, contingente ed effimera è in sè stessa la funzione militare, che si è andata sempre più assottigliando, e che tutto fa credere, storia e ragione, essere destinata, in un tempo più o meno lontano, a scomparire dalla faccia

della terra: al contrario della penale, la quale invece si andò sempre più estendendo e consolidando, e che tutto fa credere imperitura e perpetua.

La seconda ragione di quel miraggio della difesa sociale sta nell'avere scorto la penalità amministrata da un potere di carattere sociale; comunque non si contrasti che originariamente essa fosse di pertinenza tutta individuale. E quindi si è detto, con quella facile e semplice dialettica, a taglio netto, che è una prerogativa della « nuova scuola »: — la società è depositaria del magistero di repressione, la pena è l'espressione di una difesa, dunque la pena à per obietto la difesa o conservazione della società.

Ora sembra a me che non occorra molto acume per comprendere che in ogni atto umano altra cosa è il soggetto, altra l'oggetto, e che soltanto l'odierno semplicismo scientifico possa confondere l'uno con l'altro, e scambiare l'uno per l'altro. Tuttavia sarà opportuno che, entrando anche nel merito della tesi, si metta in chiaro che il voler attribuire alla società il profitto e la destinazione del magistero punitivo sia *semplicemente* un non senso.

Già altri dimostrò come il principio in disputa urti col concetto essenziale e logico della difesa, che si attiene alla rappresentazione di un *pericolo* minacciato e futuro e non a quello di un *pregiudizio* compiuto e passato. Nè vale l'opporre (contraddicendo le seguenti dottrine penali) che la penalità, proponendosi di reagire contro alla ricaduta del delinquente ed al malesempio da esso ispirato, sia l'espressione di una difesa *differita;* poichè, anche ammesso persistente il concetto di difesa in provvidenze così lontane dall'attacco, e nella previsione della sua eventualità, quel che si mira a preservare non è cosa di spettanza sociale, nella normalità dei casi, ma di pertinenza individuale; e quindi si potrà dire abusivamente difesa, ma non mai difesa sociale. Tuttavia, anche a prescindere da ciò,

gli è proprio nell' intima sua essenza che il concetto della difesa sociale risulta erroneo.

Io credo aver buono in mano (lasciando in disparte tutti gli argomenti più o meno speciosi fin qui addotti ad impugnare la dottrina in esame) per ritenere che quanti riabboccarono a questa tesi stantìa, ad ogni tratto ricorrente negli annali della scienza penale, non abbiano abbastanza riflettuto al concetto che vi sta racchiuso. — È veramente seria, domando io, tale ostentata sollecitudine di difendere la società? À proprio mestieri la società, per conservarsi, consolidarsi e progredire, che noi ne puntelliamo l'edificio con gli strumenti, più o meno metafisicamente o antropologicamente camuffati, più o meno confacenti, della repressione?

Mi sembra che non manchino buone ragioni per dubitarne. E giovi infatti dare una scorsa alla storia. Essa ci ammaestra che per quante enormità ed iniquità gli uomini abbiano commesse, per quanti errori e disastri abbiano funestato l' uman genere, la società, presa nel suo complesso, non ne à mai sofferto, non à mai indietreggiato, neppure sostato. Nequizie di principi e di sacerdoti, depravazione di uomini e di popoli, costumi corrotti, guerre, servaggi, carneficine, il delitto spesso, non solo impunito, ma glorificato, tutto si può dire che la società abbia sperimentato; e nulla valse a scuoterne le salde fondamenta, e la civiltà proseguì (smentiti ormai gli ipotetici corsi e ricorsi) nel suo cammino trionfale. Immani stragi operarono la ferocia, l' ignoranza, il delitto; ma gli uomini, gli individui furono le vittime, non mai la società. Intiere città e popolazioni vennero sinanco distrutte; ma, ad attestare la vitalità sociale, in quello stesso posto ove sorgevano le città scomparse, i popoli divelti, altre città, altri popoli sorsero e si propagarono. Gli uomini infermano, deperiscono, muoiono; la società non soffre alcuna ingiuria nè dal tempo nè dagli eventi, non s' arresta, non s' indugia, non muore mai. — Talvolta sembra corrompersi,

imbarbarirsi, sfasciarsi in qualche parte o punto della terra; ma sono parziali scosse, che spostano semplicemente il moto progressivo della civiltà, per renderne altrove più rapido il corso o per affrettare quello altrove più lento, sempre avendo per risultato complessivo di promuovere o ristabilire l'equilibrio nelle forze vitali dell'aggregato sociale. — A che dunque affannarsi ad organizzare una difesa per la società, che non à mestieri di verun artificiale soccorso, ma che possiede in sè medesima la forza necessaria per la propria conservazione ed il proprio sviluppo?

Anzi, a voler considerare il delitto dal punto di vista sociale, sorge grave il dubbio se vi sia proprio tutto questo interesse a reprimerlo, o almeno se questo interesse sia costante e universale, dal punto di vista sociale. — Da una parte, il delitto emerge quale un fatto naturale, come qualsiasi altro, come le nascite, le morti, i commerci, le industrie, ecc.; regolato anch'esso dalle medesime leggi statistiche, che ne accertano la periodicità, la normale ricorrenza, che ne spiegano in gran parte le vicende e le oscillazioni. Così che verrebbe voglia di credere che il delitto sia preordinato e organizzato naturalmente nella società, come il movimento degli astri nel cielo. Gli odierni sociologi, che vanno a cercare le sorgenti delle leggi sociali fra le bestie, ed anche fra le piante (ciò che fa sperare risaliranno più in su ancora), attestano che il delitto, il furto, l'omicidio, lo stupro, credo anche la diffamazione, la falsa moneta, i brogli elettorali, ecc., sono altresì nei costumi degli animali inferiori; e tuttavia le rispettive razze e specie non ne soffrono, ad onta che a reprimere i delitti animaleschi non concorrano leggi e sanzioni penali. — D'altra parte, pensando ai grandi beneficî sociali che non rare volte discendono dai grandi delitti (ad esempio, il ratto delle Sabine, lo stupro di Lucrezia, l'eccidio di Cesare, la crocifissione di Cristo, lo sterminio dei primi cristiani, le ferocie dei barbari e dei saraceni, prima, e dei cattolici poi, le stragi dell'89 ed il pugnale dei

cospiratori d'ogni tempo), parrebbero allora quasi provvidenziali, dal punto di vista sociologico, la frode e la violenza, queste due manifestazioni patologiche dell'umana attività. — E guardata la cosa collettivamente, non sono forse feconde di sociali vantaggi tutte le sciagure, le calamità, i flagelli che colpiscono l'uman genere, per accennare alle maggiori, le epidemie, che diradano le popolazioni nelle classi più misere, le guerre, disastri e delitti internazionali al tempo stesso, che risolvono i dissidi dei popoli, o che ne affrettano la libertà e l'indipendenza?

La difesa sociale, sotto il nome di salute pubblica o di ragion di Stato, di santa Alleanza o di sacra Inquisizione, somministrò bensì il pretesto per spargere il terrore fra i popoli, immolare vittime senza numero alla crudeltà, all'ambizione, ed all'ignoranza od all'avarizia degli uomini; ed oggi ancora, quando non si trovano altre ragioni per puntellare il tarlato edificio del dispotismo politico, si ricorre all'argomento della pubblica sicurezza, dell'ordine di Varsavia: — ne è testimonianza il patibolo, che, per sorreggerlo ancora nella giustizia militare, si giustifica non già per la tutela dei soldati, che pur sono uomini degni di protezione, ma per le esigenze della disciplina dell'esercito: altra formola che il militarismo presta alla difesa sociale. Ma questa figura retorica della difesa sociale è messa là dunque a giustificare ogni abuso, ogni arbitrio, ogni assurdo che le passioni umane suggeriscano, velate sotto la maschera del pubblico bene!

Difesa sociale è quindi un assurdo, perchè la società, ente astratto da una parte, eterno e intangibile dall'altra, non à mestieri di alcuna difesa, che, più o meno artificialmente, gli uomini le apprestino.

Da ciò stesso deriva che la società non può considerarsi quale obiettivo del misfatto, che non la riguarda.

Nè gioverebbe l'opporre che per *società*, da cui si desume

quel predicato di *sociale*, s'intende non già tutto il consorzio umano, bensì questo o quel popolo determinato, con dati limiti di territorio, con caratteri proprî di costumi, di tradizioni, di ordinamento. Universale o speciale, l'umana consociazione sarà la condizione necessaria per cui si concepisce, l'ambiente in cui si estrinseca la penalità, ma non potrà mai costituire da sè e per sè il titolo del magistero repressivo. I limiti di territorio e di popolazione varranno a restringere l'orizzonte e a scemare di molto l'importanza degli studî sociologici, senza spostare affatto i rapporti che intercedono fra l'ente sociale e la delinquenza e la repressione. È troppo naturale che i caratteri del tutto si riflettano nelle singole parti.

Ma qui entra in campo il terzo assurdo nel quale incorre l'odierno empirismo: quello cioè di far tutta una cosa della società quale umano consorzio, sia pure con limiti di tempo, di spazio e di costumi, e di quel tale sodalizio particolare che s'intitola Stato. Che si operi questa confusione, lo dimostra l'assunto, per cui si proclama la grande trovata che il magistero penale, e quindi il diritto in generale e la politica, sono altrettante branche o ramificazioni della sociologia. Come poi questa confusione non debba assolutamente ammettersi, basterebbe a comprovarlo il considerare la diversa sfera di azione della società, umano consorzio, per quanto lo si voglia costringere in limiti di territorio e di popolazione, e dello Stato, sodalizio politico, per quanto lo si voglia estendere nei rapporti della federazione, delle alleanze fra più popoli e di tutto il diritto internazionale.

È un vizio comune agli odierni sociologi, dal sommo sacerdote Herbert Spencer agli ultimi accoliti suoi, quello di non saper distinguere l'ente e l'organismo dello Stato dall'ente e dall'organismo della Società o di una data umana società civile. Solo perchè esteriormente appaiono costituiti dallo stesso

nucleo di persone e da certi limiti comuni di territorio, avviene ad essi di scambiarli a vicenda, quasi che costituiscano una cosa medesima e indistinta. Epperò parlano di *società* che è offesa e aggredita dal reato, di interesse *sociale*, opposto all'interesse individuale, di reazione *sociale*, di *società* che punisce, e di quella conservazione o difesa *sociale*, di cui vado esplorando per ogni verso la vacuità. E così, aggirando sempre la questione della delinquenza e della penalità nei rapporti meramente sociali, sono stati più facilmente sedotti dall'indirizzo filosofico, che oggi è di moda, a ricercare fra le bestie i germi della criminalità, come, indubbiamente, vi si trovano i germi della socialità.

Se anche però gli animali inferiori si mostrano socievoli, nè lo sviluppo di questo istinto nè quello della loro intelligenza à loro consentito di dar vita neppure ad un germe di quell'altro sodalizio, che è un'evoluzione ulteriore dell'umano consorzio, ossia lo Stato. Il quale, per quanto rudimentale, s'incardina e coordina bensì ai rapporti generali della società, ma ne costituisce al tempo stesso un modo di essere particolare e separato. Laonde, per ciò solo che si avverta la sostanziale distinzione che intercede fra Stato e Società, e la pertinenza del diritto di punire a quello e non a questa, le indagini retrospettive nel campo della animalità sembrano ancora più frivole, e la tesi della difesa sociale non può risollevarsi che per ricadere in un più disastroso precipizio.

Io non ò mai saputo spiegarmi come si possa, non dirò in un articolo di giornale, ma in libri e scuole che ànno la pretesa di rompere il pane della scienza, come si possa, dico, non comprendere che altra cosa è la società, o consorzio umano in genere o in ispecie, altra cosa lo Stato.

Per avere una idea pratica della differenza che fra di essi intercede, ed al tempo stesso convincersi della necessità che l'una sia susseguita dall'altro, mi pare giovi e basti aver pre-

sente ciò che avviene in ogni associazione di uomini, formatasi, ad esempio, per dare vita ad un traffico o ad un' industria — che poi non rare volte fu ed è la genesi viva e reale di una società civile, in senso lato, di un popolo, di una nazione, e di uno Stato. — Più individui mettono in comune i loro capitali, la loro intelligenza o le loro braccia, e più o meno si organizzano per far capo a quella data produzione, che è lo scopo immediato della loro attività collettiva. Secondo le rispettive varie condizioni, originarie o acquisite, capacità e attitudini, il contributo di ciascuno sarà diverso; e avremo in corrispondenza diverse serie di organi e di funzioni: i capitalisti, gli azionisti, gli amministratori, i direttori, il personale di *concetto* e di ordine, i controllori, i capi-fabbrica, i meccanici, gli operai manuali e i garzoni di varie categorie; e poi il personale e le istituzioni ausiliari e complementari per la fornitura dei materiali greggi, pei mezzi di trasporto, ecc. ecc. Questa, in genere, è la società, della quale, se vi piace, potrete rintracciare un rudimento fra le bestie: e qui calza a pennello la ragione fondamentale della consociazione, ossia la *lotta per l' esistenza.*

Ma siccome appunto gli uomini, più o meno spontaneamente, non si associano pel gusto arcadico di *coesistere*, bensì per l' intento e bisogno pratico e positivo di *esistere*, e di sussistere e prosperare quanto meglio si possa, così è naturale che non si prestino a recare il loro contributo all' aggregato sociale se non a patto di riceverne un corrispettivo, che soddisfi alla legittima loro esigenza di campare la vita nel miglior modo possibile. Essi offrono per ricevere, contribuiscono per essere retribuiti: ecco la morale di ogni umano aggregato; dal più minuscolo sodalizio, a tutta l' umanità. E allora, all' integrazione succede e si accompagna la disintegrazione, all' intento collettivo di porre in essere quel dato prodotto o di con-concorrere allo sviluppo di quella data civiltà, va di conserva l' aspirazione in tutti i consociati e contribuenti di conseguire

la propria rispettiva quota nel risultato utile dell'opera comune. Ciascuno vuol guadagnarsi il suo pane quotidiano, in natura od in equipollenti. Dal capitalista all' uomo di fatica, dal principe all'ultimo proletario, sotto forma di dividendo, di lista civile, di stipendio o di salario, bene spesso anche sotto forma di altre rimunerazioni che alimentano la vita pel tramite psichico, ognuno chiede e vuole il suo compenso per l'opera prestata. D'onde un' altra sfera di attività, intesa a determinare le basi essenziali, le guarentigie fondamentali e formali di siffatte retribuzioni, le norme generali per cui possano stabilirsi con reciproca soddisfazione questi scambievoli rapporti di dare e di avere; d' onde insomma la necessità che gli stessi consociati, solidali nel contribuire, si rendano anche solidali nell'esigere. E quindi, nella società generale come nella associazione industriale, a tutte le discipline che intendono ad organizzare la integrazione dell' organismo collettivo per far capo a quel risultato o prodotto sociale che è la meta apparente e indiretta dell' aggregazione, succedono e si collegano quelle altre norme e discipline rivolte a regolare la disintegrazione dell' individuo, per assicurargli il profitto personale, che è lo scopo reale e diretto della consociazione. D'onde nuova sfera di rapporti e al tempo stesso di concorrenza, la cui ragione fondamentale fu ben chiamata la *lotta pel diritto.*

Chi non vede pertanto che il campo d'azione della società, ove si svolge la lotta per l'esistenza, è ben diverso dal campo d' azione dello Stato, ove si svolge la lotta pel diritto? Ideologicamente la società precede lo Stato e lo compenetra in sè stessa, ma questo se ne distingue essenzialmente pel fine suo specifico, pei suoi rapporti coi singoli, pel suo particolare organismo.

Così in seno alla umana società si ànno infiniti sodalizî che prendon vita, come sue emanazioni bensì, ma per assumere caratteri loro speciali e distinti. La religione, la scienza, i

traffici, sono per certo prodotti dell'organismo sociale, come un quadro, una statua, un edificio sono applicazioni e combinazioni di sostanze vegetali o minerali. Ma allo stesso modo che niun botanico o mineralogista presumerebbe rivendicare alla rispettiva scienza le arti della pittura, della scultura o dell'architettura, così mi sembra che dovrebbe far pietà colui che nel campo della società in genere volesse far rientrare i misteri del culto, i postulati scientifici e i congegni della mercatura. Analogo è il discorso che si deve fare per lo Stato, anch'esso emanazione della società, per avventura risultante dallo stesso nucleo di forze individuali, ma operante secondo un suo proprio e particolare indirizzo, con certi suoi speciali organi e congegni.

E qui viene in scena la questione dei rapporti che intercedono fra la sociologia e il diritto.

Una delle benemerenze, si dice, dei moderni « positivisti » è quella di richiamare il diritto nella sfera della sociologia, come un capitolo, una parte integrale di questa.

« La nostra giovane scuola à fatto un passo ardito; essa classifica la *scienza penale* nella sociologia. » — Molto ardito infatti; tanto ardito che a me sembra per l'appunto sia, al contrario, uno dei tanti e più formidabili spropositi che la « giovane scuola » abbia messo fuori.

È facile intendere come sieno venuti a questa conclusione coloro che tutti i fatti umani e sociali si pretesero ridurre al comun denominatore dell'animalità, più ancora, delle forze fisiche. Ma non mi pare meno facile ed elementare il comprendere come la sociologia stia al diritto nella stessa guisa che, mettiamo caso, l'economia pubblica sta al panificio o all'enologia. Senza dubbio il sociologo, ossia colui che studia i fenomeni sociali per iscrutarne le cause, le vicende, gli effetti, deve rivolgere il suo esame anche agli istituti giuridici, per avvertirne la virtualità, indagarne le movenze e le influenze nel-

l'organismo sociale; ma non sarà mai a lui che spetterà dar conto dell'essenza loro e delle ragioni intrinseche che ne spiegano e ne suffragano gli elementi e la nozione. Non farebbe sorridere quell'economista che nello studio del lavoro o dei salarî pretendesse insegnare a fare il pane od il vino? Entrambi questi prodotti sono necessarî alla sussistenza pubblica, che in fondo è la ragione primaria dell'economia, come il diritto è una (dirò correggendo una formola felice ma incompleta) delle forze specifiche dell'organismo sociale; ma nè è faccenda di pubblica economia l'impastar la farina od il premere le uve, nè può essere pertinenza del sociologo fissare i precetti delle servitù o dell'usucapione od altrimenti insegnarci in che possa consistere il falso in documenti o quando debbansi ammettere le letture al dibattimento.

Creazione tutta moderna, la sociologia è per certo una scienza di somma importanza, ed alla quale riverente io m' inchino. Ma appunto perchè scienza novella, e può dirsi ancora affatto rudimentale, non à saputo per anco fissare i limiti delle sue spettanze, ed anche per questo convien essere indulgenti verso coloro che la farebbero esorbitare in ingerenze che non le competono.

Per ampio tuttavia che se ne disegni il concetto, non mi sembra difficile il persuadersi che il suo ufficio vuol essere circoscritto ad un campo meramente descrittivo ed espositivo, e non mai speculativo. Pur facendo omaggio all' odierna filosofia naturalista o metaforica, parmi che la sociologia debba stare all' organismo sociale come la biologia sta all' organismo vitale in genere o la zoologia all' animale, l' anatomia e la psicologia umana a quello dell' uomo. Che direbbesi (prendendo a prestito un' analogia, ammissibile con le debite riserve) se l' anatomico od il fisiologo andassero invadendo il campo dell' igiene o della clinica? Nè per certo potrà dirsi che la clinica o l' igiene sieno capitoli e dipendenze della fisiologia e

dell' anatomia. Senza dubbio sarà, più che utile, necessario che l' igienista ed il clinico conoscano a dovere la struttura del corpo umano e le funzioni de' suoi organi: e alla stessa guisa importerà che un giurista non sia ignaro della sociologia: ma sarebbe suprema ingenuità il credere che, essendo maestro e donno in anatomia, per ciò solo si fosse maestro e donno in patologia od in clinica.

Mi permetto adunque di ritenere alquanto erronea l' asserzione che il diritto in genere, e tanto meno il diritto penale, faccia parte della sociologia. Sarebbe quanto dire, richiamando un paragone dianzi accennato, che la scultura fa parte della mineralogia o della psicologia. Il diritto rappresenta un prodotto della società, ma in un grado e in una forma di evoluzione ulteriore e speciale che sta fuori dallo studio del mero organismo sociale, come l' arte corrisponde ad una evoluzione speciale ed ulteriore della materia che plasma e del pensiero che la informa, staccandosi essenzialmente dalle discipline che contemplano direttamente quella e questo. Il sociologo dovrà seguire con assidua cura le espressioni e le vicende degli istituti giuridici, come il psicologo dovrà interessarsi delle manifestazioni e del magistero dell' arte, ma senza che perciò quegli la pretenda a giurista nè ad artista costui.

Per la stessa ragione non giungo a comprendere come e perchè possa dirsi che il diritto di punire sia una « funzione sociale »: e per giunta se ne meni vanto come di una peregrina scoperta. — Se per funzione sociale s' intenda un istituto od ordinamento che interessa la società, mi pare un pleonasmo e nulla affatto di peregrino. O che potrebbe forse essere una funzione astronomica o animale? E d' altronde, in questo senso, sono funzioni sociali anche l' ostetricia e la veterinaria. — Se poi per funzione sociale s' intenda un sistema di azioni o di forze che integra l' essenza dell' organismo e dell' ente sociale, allora torniamo da capo: la società è qualcosa di più gene-

rico e supremo, la cui compagine non à mestieri del nostro zelo, e che in sè stessa trova la forza naturale e necessaria per neutralizzare le improntitudini degli atomi ribelli. Ed in questa sua vitalità imperitura mostra una certa particolare caratteristica, parmi, che da sola dovrebbe sconsigliare dall' identificarne l' organismo con l' organismo di esseri che ànno vita sì breve e precaria.

D' onde si trarrebbe che in sociologia, quando mai si dovesse speculare il fondamento razionale del magistero repressivo, l' indagine dovrebbe *semplicemente* far capo ad un assunto affatto negativo, alla esclusione cioè di qualsiasi dinamica penale.

Se non che le conclusioni si equivalgono. Mossi dal preconcetto che la penalità debba esistere, e non imaginando neppure che abbia per obietto qualcosa di più concreto, attuale e pratico che non sia l' ente sociale astratto e indefinito, era naturale che una superficiale osservazione traesse ad attribuirle il còmpito di prendere sotto la sua tutela nientemeno che la conservazione della società. E così si è dato corpo ad una bolla di sapone, la cui equivalenza non à mestieri di spiegazioni.

Chiudo con un' ultima nota. — Campata così in aria la base del magistero repressivo, manca e deve naturalmente mancare qualsiasi criterio pratico e positivo per disciplinarlo. — Come, quando, quali saranno le norme repressive all' uopo occorrenti, per dar vita a questa famigerata difesa sociale? — La « nuova scuola », siccome vedremo poi, non indugia a risolvere *sociologicamente* la questione. — Ma frattanto non v' è dubbio che, in base alla difesa sociale, data, per esempio una certa religione, un determinato assetto civile, una forma di governo, ritenuti questi o quelli caposaldi dell' organismo e dell' ordine sociale, si debba perseguitare ad oltranza chiunque si manifesti ostile a quella credenza religiosa, a quel sistema civile, a quel

reggimento politico. La difesa sociale deve cominciare naturalmente col mettersi a servizio di ciò che costituisce la base attuale e concreta dell' organismo della società; e quindi si dovrebbe decapitare, od almeno mandare in galera a perpetuità chiunque facesse professione o propaganda di ateismo, di socialismo, di opinioni politiche contrarie alle dominanti; precisamente come s' è fatto per secoli e secoli contro i cristiani prima, gli eretici poi, i rei di lesa maestà sempre. Ma non c' è soltanto una credenza religiosa ed una forma di governo (che sono o possono essere presidi del diritto) da tutelare; c' è anche una libertà di coscienza, una libertà di pensiero, una libertà di discussione, ed una libertà di suffragio, che vogliono essere parimenti tutelate: libertà, ossia diritti primari e inviolabili, fondati nell' umana natura, e fecondati dal sangue di tanti martiri generosi, che l' antropologia della « nuova scuola » fa passare per matti, e che la difesa sociale conosce soltanto per averli immolati alla sua ferocia od al suo empirismo.

CAPO II.

Delitto e delinquente.

Quando cominciai ad ordinare a sistema i miei primi studì di diritto penale, uno fra i punti della scuola dominante a cui non sapea piegare la mia mente era questo: che il reato potesse costituire l'obiettivo essenziale di quel magistero. Ribelle per indole intellettuale alla vecchia metafisica, mi sembrava un assurdo aprioristico l'assegnare il posto primario, nella dinamica della penalità, alla nozione ideale del reato. E confesso che sino a poco tempo fa, per quanto anch'io mi studiassi di svolgere e di dare rilievo a tale nozione, era premuroso di premettere e non trascurava occasione di avvertire che non il reato ma il delinquente dovesse essere lo scopo essenziale delle discipline penali; che questo, ente reale e concreto, e non quello, ente ideale ed astratto, dovesse costituire la mira pratica della repressione.

Salì in cattedra la « nuova scuola », e per un istante mi compiacqui di udire raffermato da essa la medesima tesi, sebbene mi turbassero alquanto i corollarî che ne facea discendere, e principalmente quello di dover quindi detronizzare affatto la dottrina del reato, per sostituirvi quella del delinquente, dalla diagnosi di costui dovendosi desumere in conseguenza i criterî della penalità. E il corollario questa volta era logico. Antropo-

logicamente normale o anormale ch'esso sia, se il malfattore e non il misfatto è l'obiettivo del diritto di punire, tutta l'economia penale deve convergere anzitutto contro di lui, nel modo più adeguato che lo studio della sua natura, capacità, tendenza può suggerire. Il corollario, dico, mi turbò alquanto, non perchè mi vedessi come tratto fuori da un'ingenua credenza, dianzi coltivata, che il mondo dei delinquenti fosse fatto a imagine e sembianza della mia coscienza di uomo onesto, a cui mi compiacessi candidamente informare le mie scientifiche speculazioni; ma perchè mi assalì tosto la repugnanza che per siffatta guisa si giungesse a colpire più severamente, mettiamo caso, un ladro di polli che un ladro dell'onore, un bancarottiere che un assassino, e via dicendo. — Le conseguenze di una dottrina non ne devono infirmare il fondamento, ma giovano spesso a mettere in guardia contro la loro eventuale erroneità.

Mentre però stavo ripensando a' casi miei, stretto dalla logica, o ad accettare i corollarî della tesi sino allora propugnata, o a disconoscerla con grande rammarico, dopo tante cure che le avea prodigato, in buon punto mi venne sott'occhio il vangelo della nuova sapienza. E vi trovai, in base alla consueta dialettica metaforica, la ragione « positiva » della tesi, fatta consistere anche qui, come sempre, nell'analogia desunta dalle scienze fisiche. — Come nella medicina, fu osservato, « si venne a bandire dalla scienza l'antico indirizzo astratto, si lasciarono in disparte i morbi, e invece di curare le *malattie*, si curarono gli *ammalati* »; così nel diritto penale, che è « la patologia e clinica sociale », si deve farla finita coi vecchi barbogi criminalisti che ancora oggidì vorrebbero « curare i *delitti* e non i *delinquenti*, precisamente come i medici di una volta », e cominciare invece a studiare costoro « con tutti quei mezzi di studio che offre appunto il metodo positivo ».

Tale argomento, lo dico subito, fu per me una rivelazione, una rivelazione in doppio senso.

Digiuno di cognizioni tecniche in fatto di fisiche discipline, poco fidandomi del mio corto intendimento, che forse a torto strabiliava nell' apprendere quale curioso sistema seguisse la odierna medicina, mi son rivolto agli esperti in materia, per sapere se sia proprio vero che, teoricamente o praticamente, si premetta lo studio degli infermi a quello delle infermità. La risposta mi fece quasi vergognare della dimanda! — Infatti sembrava anche a me abbastanza strano, per lo meno, che un medico, per quanto seguace del metodo sperimentale, dovesse, dapprima, nello studio, far precedere la clinica alla patologia, e poi, quel che sarebbe peggio, nella stessa clinica e nella pratica, far precedere l'esame personale dell'ammalato alla diagnosi della malattia. D'altronde, non emerge davvero che l'odierno metodo sperimentale porti a stabilire i farmachi in diretto rapporto con gli ammalati e non con le malattie. S'è mai udito, per esempio, che si applichi un cataplasma a chi sia côlto dalla terzana, ovvero un purgante per guarire la gotta o il diabete? Quali si sieno le condizioni somatiche dell' infermo, tranne casi eccezionali o disperati, la medicina, per quanto sperimentale, suggerisce un dato farmaco, od una determinata serie di farmachi, fra i quali o si tratta soltanto di dose o di scelta ben limitata, nei riguardi dell' infermo. La medicina, per regola, è sempre quella che è trovata confacente per la malattia, di cui si tratta, e che prima di ogni altra cosa fa mestieri mettere in sodo. Chè se la scienza suole spesso variare la designazione dei rimedi, e non rare volte ingannarsi, ciò vuol dire soltanto che il metodo sperimentale è una bella e buona cosa; ma esso pure non è infallibile, ed appunto perchè non è tale, è mestieri di una lunga serie di prove e di riprove per giungere alla verità, nelle stesse discipline fisiche, in cui alla fin fine (diversamente da quel che avviene nelle nostre scienze morali) è questione di indagini che versano sul mondo sensibile, visibile, ponderabile, suscettivo di essere scandagliato con una infinità di strumenti e congegni,

che pongono in diretto rapporto la nostra intelligenza con le sue proprietà e fenomenalità.

Io non conosco che un sistema di cura medica, che pone da banda la considerazione obiettiva della malattia, per far luogo a rimedi enciclopedici, nella maggior parte goffamente propugnati, e che pur trovano i loro creduli clienti. Sono gli empirici, ancor tanto diffusi nella campagna, sono i dulcamara delle fiere, sono i Barry du Barry della quarta pagina dei giornali, che spacciano la revalenta arabica o le pillole Holloways buone per tutti gli ammalati, infallibili per tutti gli acciacchi. Ma i maestri della « nuova scuola » non alludono certo a costoro, neppur quando, come vedremo, trattandosi appunto di rimedi, mettono in tavola la loro brava panacea eliminativa, applicabile, secondo le dosi, a tutti i delinquenti. E d'altronde, la panacea empirica, se prescinde dallo specializzare le malattie, prescinde pure dal preoccuparsi degli ammalati.

L'analogia con le scienze mediche non corre anche per un'altra ragione. Il medico al letto dell'infermo non à presente che esso infermo, al quale è chiamato a prestare le proprie cure. Per lui non si tratta che di ridonar la salute, se gli riesce, a quel disgraziato che gli è venuto tra mani. — Nel caso invece del delinquente, la cosa muta aspetto. Chiamate pure patologia sociale, se vi aggrada, la criminalità; ma è una patologia *sui generis*, in ragione della quale il medico, teorico o pratico, trattatista o legislatore, non à mica presente soltanto il reo attuale, ma eziandio e più, talfiata, gli altri consociati e l'autorità dello Stato: i buoni consociati, che risentono lo sgomento conseguente al delitto; i cattivi o pericolanti, che possono trarre incentivo a delinquere per parte loro; l'autorità dello Stato, che si afferma col ministero della repressione. E nello stesso delinquente d'oggi il medico sociale non si limita a vedere un disgraziato che ne reclama le sollecitudini nel suo proprio interesse personale; ma, per quanto essenzialmente emen-

datrice e rigeneratrice si atteggi la sanzione penale, agisce e deve principalmente agire verso colui pel bene ed il meglio dei terzi.

A che prò allora e per qual titolo assumere come supremo obiettivo della penalità il delinquente, in luogo del reato?

Così avvenne che quella pretesa dimostrazione analogica, erronea per tutti i versi, mi traesse appunto a meditare sulla complessa moltiplicità dei motivi che inducono e costringono naturalmente lo Stato ad armarsi della potestà punitiva, complessa moltiplicità di motivi, che non troverebbe adeguata corrispondenza, se lo scopo massimo della repressione fosse la persona del delinquente.

Per esaurire l'analisi dell'addotta analogia, in un caso solo potrebbe paragonarsi la patologia alla criminalità, quando cioè si trattasse di una malattia contagiosa, di una pestilenza, di una epidemia. Ma (vedete combinazione)!, anche trattandosi di morbo epidemico, l'ufficio del sanitario potrà, anzi dovrà, rafforzarsi di premure cautelatrici altresì per i consociati sani, tuttavia la sua preoccupazione principale sarà sempre diretta ad ottenere la guarigione dell'infermo o degli infermi affidati alle sue cure. Se fosse diversamente, e se, per analogia inversa, fossero giustificabili le conclusioni della « nuova scuola », reclamanti lo esterminio degli infermi sociali (che è poi il riepilogo di questa proemiale dialettica) a vantaggio degli onesti e ad epurazione della società, in presenza di un'epidemia, ponete caso del colera, la prima cosa da farsi, in nome della difesa sociale, sarebbe di mettere a ferro e a fuoco tutti i colerosi; e vi assicuro io che sarebbe il rimedio preventivo per eccellenza!

Dunque l'analogia non è nè fondata nè seria. Anzi, essa giova, meglio considerata la cosa, a rafforzare la nostra convinzione in quel postulato delle dottrine più comunemente seguite, secondo cui l'obiettivo precipuo del magistero penale è il reato, non il delinquente.

La mia mente, avida di progresso e ribelle, come ò detto, alla pura metafisica, potea per un istante illudersi reputando mera astrazione questo obiettivo del reato. Ma la « nuova scuola » è venuta in buon punto a disingannarmi. Traendo alle sue naturali e logiche conseguenze la tesi contraria, mi à messo sotto gli occhi, da una parte, gli effetti ultimi che ne risulterebbero, e, dall'altra parte, mi à indotto a meglio ponderare, in tutta la sua estensione, l'ufficio che è chiamato a rendere il magistero repressivo. — Questo è il provvido servigio che sogliono rendere alla scienza coloro i quali, impossessatisi, per non saper di meglio, di una proposizione inesatta, equivoca o addirittura erronea, le vogliono dar vita e sviluppo, e magari, come nel caso concreto, porla a base di tutta una dottrina.

Sarebbe adunque e, per certo, molto *semplificato* il cómpito del legislatore penale, se non avesse avanti a sè che la persona del delinquente attuale. O dovesse essere tutto filantropico il suo istituto, o tutto rivolto invece a difendere la società, potrebbe davvero sbrigarsela a buon mercato: e massime nel secondo caso potrebbe profittare degli insegnamenti della « nuova scuola », che gli offre, come vedremo, uno specifico infallibile, una cura....... radicale dei delinquenti. Se non che, disgraziatamente, è destino delle cose di questo mondo, specie di quelle che riguardano le istituzioni sociali, di non prestarsi troppo facilmente alle soluzioni facili, semplici, spiccie, sul tipo della regola del tre. Questi benedetti problemi, anzi, più si studiano e più s'imbrogliano; queste sciagurate istituzioni sociali più si analizzano e più si presentano complesse, risultanti dal concorso di molteplici e svariati elementi. E v'è di peggio: col progredire delle cognizioni la scienza vede ogni giorno crescersi d'attorno la difficoltà e l'estensione delle indagini, quasi che la verità tendesse ad allontanarsi anzichè a lasciarsi cogliere da chi la va ricercando, mentre gli stessi congegni ed istituti sociali si vanno ogni giorno rendendo ognor più complicati e involuti.

Allorquando però risulti, come da niuno può contrastarsi, che la penalità, ponderate meglio le cose, è diretta non tanto contro il delinquente presente e concreto, quanto contro i delinquenti futuri e possibili; non solo a conseguire una repressione intimidatrice e preventiva, ma altresì ad esprimere una sanzione satisfatoria e moralizzatrice, o ch'io m'inganno della grossa, o che il volerle assegnare quale scopo immediato e primario la persona del delinquente, è un attestare quella superficialità e deficienza di studi in materia che indarno potrebbe essere supplita dall'audacia dell'ingegno.

E allora ritorna in campo, più luminoso che mai, il concetto del reato, non già come un' « astrazione », non già come una « formola convenzionale », attraverso la quale il reo si prospetta alla stregua dai sentimenti onesti di chi lo studia; ma considerando il reato, qual'è, una realtà concreta, una azione ed una lesione, un fatto dell'uomo ed una violazione del precetto e della legge, una infrazione ed uno sgomento sociale, in tutti i suoi elementi obiettivi e subiettivi, e quindi anche, implicitamente, in via principale o subordinata, a norma dei casi, secondo cioè le varie esigenze della repressione, nella moralità, nell'indole, nei caratteri organici e psichici del suo autore; come altresì, per opera del legislatore prima e del giudice poi, quale un fenomeno naturale che va coordinato alle diverse concause e contingenze dell'ambiente fisico, morale e sociale in mezzo a cui si manifesta. Laonde si tratta di ben altro che di « curare i delitti », come per celia fu detto, con l'assumere il delitto ad obiettivo essenziale del giure penale; laddove deve dirsi che per celia siensi i « positivisti » addossato il fardello di « *curare* i delinquenti ».

Tuttavia un concetto del reato, sia pure, invertendo le parti, subordinato al concetto del delinquente (che svilupperemo più innanzi), l'ànno anche i « positivisti »; e gioverà farne

la conoscenza, secondo il vangelo della « Criminologia », che ne à più specialmente trattato. Scopo della quale nozione si è però quello di predisporre la configurazione tipica del reo, come di un essere che si stacca essenzialmente, nella sua natura fisica e psichica, dalla comune degli uomini, e che perciò reclama, lui individualmente, il trattamento repressivo, ossia eliminativo.

I giuristi « ci ànno dato i caratteri dell'*azione punibile*, non del *delitto naturale* ». Ecco il nuovo verbo. — Ma in che consiste il « delitto naturale »? — Esso è « un'azione che viola le norme *sociali* di *suprema* importanza, e la cui *immoralità* è *universalmente* sentita ».

In verità codesta nozione pute alquanto di metafisica, specie quando la si trova messa lì così a bruciapelo, dommaticamente, senza base dimostrativa. Strana poi essa appare quando la si sottoponga a qualche analisi, e si ponga in raffronto con gli assunti cardinali dell'odierno « naturalismo ».

Consista pure l'essenza del reato in una violazione di norme sociali, o di condotta sociale: ma potrà mai farsi dipendere la sua proseguibilità dal grado d'*importanza* di queste norme? Può essere logico che la *quantità* in un fatto ne alteri, teoricamente, la *qualità*? — Dati i caratteri di un soggetto, nel loro concorso il soggetto esiste sempre; e soltanto le loro varie modalità e contingenze ne determineranno le diverse specie, famiglie ed individualità. Così, ad esempio, dati gli estremi che caratterizzano il vegetale o l'animale, tutti i soggetti che corrispondono a quelli estremi apparterranno alla flora, od alla fauna, dal musco della caverna al più superbo abete della foresta, dal protoplasma all'uomo. Non si farebbe sorridere uno zoologo, dicendogli che l'animale è un organismo semovente bensì, ma nel quale i caratteri della individualità assumono una speciale importanza? — E non sorridano i benevoli lettori del mio modo di argomentare, perchè io non faccio che seguire il sistema dialettico della « nuova scuola ».

La ricerca dell'*importanza*, adunque, porrebbe già nell'imbarazzo l'uomo positivo e pratico di migliore volontà; poichè una norma di condotta o sussiste o non sussiste; e, se sussiste, deve avere una importanza. Ma se poi si tratta di stabilire il grado *supremo* di questa importanza, allora l'affare si imbroglia parecchio, e anzichè un criterio *positivo* per sapere ove sia ed ove non sia un reato, non si offre che un apprezzamento tutto *soggettivo*, quale solo può esser quello che fissa il grado d'importanza d'una norma sociale. Chi dirà che norme di suprema importanza son quelle che riguardano la vita e l'integrità personale, chi quelle che concernono la religione, chi le altre che si riferiscono alla forma di governo, o alla famiglia, e via dicendo — secondo il punto di vista, il sentimento, le aspirazioni, il senso intimo di ciascuno.

In terzo luogo, « la condotta (nota Spencer) deve essere considerata nell'assieme di tutti gli adattamenti di atti e di scopi, dai più semplici ai più complessi, qualsiasi la loro speciale natura »; e lo stesso filosofo dimostra come dagli atti indifferenti si passi ai concludenti per gradi e impercettibilmente.

Infine, se delitto non si avesse che nella violazione delle norme di *suprema* importanza, e dato che questa supremazia potesse positivamente fissarsi e riconoscersi, cosa ne sarebbe di tutte quelle altre violazioni che, non concernendo norme di suprema importanza, non entrerebbero nella sfera dei delitti? Il falso monetario, il lenocinio, lo stellionato, la corruzione, ad esempio, ecc., che potrebbero non riguardar norme sociali di *suprema* importanza, entrebbero forse a far parte del magistero di polizia o dell'arte di buon governo? — Meno che non si potesse ottenere dai « positivisti » qualche concessione o transazione, e ammettere anche una « quasi suprema » importanza; per poi accontentarsi di una « grande » importanza, che sarebbe già qualche cosa; fino a che si giungesse a ritener sufficiente una importanza « apprezzabile »; e giù di lì dare

il ben servito al predicato; che agevolerebbe la via per mettere alla porta anche il sostantivo.....

Questa è però ancora una inezia. Il colmo del positivismo e della coerenza emerge nell'altro criterio, dell'« *immoralità universalmente* sentita ».

Non basta che vi sia la violazione di una norma sociale di suprema importanza; bisogna che tale violazione sia *immorale*: — più ancora: la immoralità deve essere *universalmente* sentita.

A dir vero, udir parlare d'*immoralità* chi non riconosce altre leggi fuori di quelle che governano l'animalità, chi nei rapporti sociali non iscorge che un meccanismo di azioni e di reazioni, che un conto corrente di dare e di avere, che una vicenda di selezione e di lotta per l'esistenza, a dir vero, non sembra credibile. Ma ogni meraviglia svanisce quando si sappia che per « morale » altro non s'intende che la prevalenza dei sentimenti altruistici sugli egoistici, sino ad arrivare all'ideale di una « morale assoluta », che sussisterebbe « quando in una società i sentimenti altruistici fossero affatto compenetrati negli egoistici sopraffacendoli e quasi sopprimendoli ».

Se non temessi di uscire dal soggetto, mi verrebbe voglia di rivedere un po' i conti a codesti pretesi « sentimenti altruistici », che l'ingegno dello Spencer à messo di moda, e che per la moda sono accettati così ad occhi chiusi. Mi limito soltanto a notare che qui si naviga, come al solito, in piena metafisica, chè, per quanto io mi sappia, i sentimenti *altruistici* non li à veduti o toccati nessuno, e non sono nullamente indotti o desunti da quella famosa osservazione sperimentale di fatto, che dovrebbe costituire il cardine fondamentale ed esclusivo della nuova scienza. Io non so vederci che puro e semplice apriorismo, al quale, per parte mia, non riesco ad acconciarmi; mentre da parte mia mi permetto di coltivare invece la opinione, per lo meno altrettanto rispettabile, che nell'uomo non esistano e non pos-

sano esistere che sentimenti egoistici: la pietà, la compassione, l'amore, la simpatia, la benevolenza, il patriottismo ed altri sentimenti che si gabellano per altruistici non sembrandomi che la espressione riflessa di sentimenti, di aspirazioni, di desideri la cui soddisfazione si concepisce e si agogna a tutto beneficio di istinti individuali man mano e successivamente elevati ed idealizzati. Prova ne sia che, per esempio, la pietà e la compassione si provano anche per le bestie, rivestendo però una espressione diversa secondo la diversa prossimità organica e psichica delle bestie all'uomo, cioè a dire, in corrispondenza alla più facile rappresentazione in esse dei nostri patimenti, dei nostri dolori, dei nostri guai.

Ammesso tuttavia che codesti sentimenti altruistici sussistano realmente, non vien fatto d'intendere come ad essi soltanto debbano coordinarsi le norme di condotta sociale. Perchè non dovranno i consociati scambievolmente rispettarsi anche riguardo a quei sentimenti che riflettono il proprio bene, senza mirare al bene altrui, ma senza neppure recar pregiudizio ai terzi, e che corrispondono ai bisogni fondamentali della loro natura?

Però gli stessi ripetitori delle dottrine spenceriane non s'accorgono che, mentre parlano di sentimenti altruistici, v'includono, inconsciamente, sentimenti che con l'ipotetico altruismo non ànno proprio che vedere. Ad esempio, il sentimento del pudore ed il sentimento religioso.

Ma, comunque altruistici, soggiungono, questi ed altri sentimenti non sarebbero fondamentali ed essenziali della natura umana.

Il sentimento del pudore, dicesi, ad esempio, « non à radici molto profonde », perchè « suol esser vinto dalla passione od anche da una semplice simpatia »; e, per darne la prova provata, ci si racconta qualmente « anche nelle migliori classi sociali, in cui le fanciulle si custodiscono con grandi precauzioni, le pareti delle loro virginee stanze (udite!) accolgono spesso

segreti tali da far impallidire i personaggi dello Zola ». Lo che fa credere come i nostri positivisti sappiano vestire, a tempo e luogo, anche i panni del Diavolo-zoppo; altrimenti non saprei spiegarmi in qual modo avessero potuto spinger l'occhio indiscreto fra le pareti delle virginee stanze: o almeno dovrebbe ritenersi poter la nuova scienza disporre di facoltà soprannaturali, di cui confesso non riescire affatto a rendermi ragione. Certamente non sembra che la mera esperienza personale, per quanto assidua, in base ai comuni e positivi mezzi d'indagine, potesse autorizzare lo scrittore a dire quel che à detto delle nostre povere fanciulle.

Deve sembrare alquanto gratuita anche l'asserzione che i sentimenti della famiglia e della patria, per sè stanti, « non costituiscano più il fondo della pubblica morale ». Ohimè, siam dunque precipitati così in basso che l'affetto coniugale, l'amore pei nostri figli, la venerazione pei nostri genitori, l'attaccamento al nostro paese non siano che vane larve, mobili arene, che lo scetticismo degli interessi materiali con un soffio disperde?

Eppure, tutti questi sentimenti, che ànno profonde radici nell'animo umano, così profonde che l'essere più incolto, più abbietto, più malvagio, quasi inconsapevolmente li subisce, gettando talora uno sprazzo di feconda luce in mezzo alle tenebre dell'intelletto ottuso o del senso morale pervertito, — così profonde che persino nella meretrice il pudore à le sue esigenze, che alla voce degli affetti famigliari e patriottici non suol essere sordo neppure il più indurito malfattore — tutti questi sentimenti, che sono, a parer mio, il più saldo cemento della civile convivenza, rimarrebbero nell'ombra di fronte a due altri sentimenti, che alla « nuova scuola » fa comodo di porre in prima linea, per fondarvi sopra l'edifizio della sua morale sociale. I quali due supremi sentimenti, i soli costanti ed universali, sarebbero quelli della benevolenza, pietà od *umanità*, e della giustizia o *probità*.

Or sembra a me invece che se esistono sentimenti variabili, relativi, contingenti, in ragione di tempo, di luogo, di razza, di educazione, di ambiente, di civiltà, persino da individuo ad individuo, quelli sono appunto che ànno tratto alla umanità, pietà o benevolenza, ed alla probità o giustizia. Coloro stessi che li vorrebbero assumere a cardini assoluti della moralità sociale, non si nascondono che tali sentimenti, o meglio idee, di giustizia e di pietà subiscono nella storia e nella etnografia siffatte vicende che presso un popolo ed in un'epoca ciò che passa per l'atto più umano e pietoso (come l'eccidio dei vecchi genitori nell'India) o più meritorio ed equo (come la prostituzione ospitaliera in Oriente), in epoca diversa e presso altro popolo ripugna e si detesta.

Meglio ancora, e facendo capo a cosa ben più verosimile e reale della famosa impudicizia delle virginee stanze, anche nell'epoca presente, mite e civile, non è un attrito diuturno ed universale delle passioni più improbe e malevoli, a prescindere pure dalla marea criminale, che si urtano e flagellano a vicenda, anche nelle più elevate sfere sociali, sollecite soltanto di evitare le brighe del bargello, in cui principalmente incappano i malaccorti, per torsi l'un l'altro il pan di bocca, per sedere un gradino più alto, insomma per gabbare il prossimo? Guai anzi se un po' di civico pudore, se i sentimenti di famiglia, di un ben meditato tornaconto, non rattenessero gli smodati appetiti, e se nel benessere degli altri non facessero riflettere le migliori guarentigie del proprio benessere!...

Ma ricado nella confutazione dei pretestati sentimenti altruistici — e me ne accorgo in tempo per non sbandarmi.

Dicevo, adunque, che voler ricondurre il concetto obiettivo del reato all'offesa dei sentimenti di umanità e di probità sarebbe come fabbricare sull'arena. E mi sembra che più infide si manifestino ancora queste fondamenta quando si legge che al sentimento offeso della *umanità* si riannoderebbero non solo

i reati di omicidio, di lesione personale, di abbandono, di sevizie, di violenze, ecc., ma quelli altresì d'incendio..., di guasti ferroviari..., di plagio..., di stupro, di ratto violento...., e persino d'ingiuria e diffamazione!... e di calunnia!...; mentre a quello di *probità* si riferirebbero, oltre i reati di furto, estorsione, rapina, truffa, falso, frode, ecc., ancora per altra via l'incendio e la diffamazione..., e poi la soppressione di stato, la sostituzione d'infante..., la bigamia!

Ora, poi, io non dico che il sentimento non entri per la sua parte nella dinamica dei rapporti sociali, e quindi nei calcoli e criterî del magistero penale. Ma, a parte il vizio di contraddizione, che spiegherò più innanzi, parmi che assumere il sentimento a criterio principale, essenziale, nella nozione del reato, assorgere cioè ad una fonte d'indole affatto soggettiva, derivativa ed astratta, tale che sfugge ad una analisi concreta e ad una disciplina pratica e positiva, quali si richiedono in questo prosaico mondo di uomini che mangiano, dormono e vestono panni, — parmi che ciò non debba far troppo onore ad una « scuola » che ostenta tanto dileggio per l'« ente astratto » dell'antica dottrina criminale.

Il sentimento, non così arbitrariamente definito e classificato, come abbiamo veduto, ma studiato nelle sue molteplici espressioni e manifestazioni, è un prezioso ausiliare, che, rappresentando le più intime aspirazioni degli uomini, non deve trascurarsi dallo statista e dal legislatore; ma non deve neppure e non può costituire il perno delle loro speculazioni e statuizioni, perchè nè segue sempre da vicino le reali esigenze della vita umana e sociale, nè si presta ad un calcolo esatto ed univoco di quelle esigenze.

Mi sembra però che possa benissimo ritorcersi in relazione ad ogni e qualsiasi sentimento quello che lo scrittore della « Criminologia » riferisce ai sentimenti di pudore, di religione, di patriottismo: « variano troppo nella loro intensità, e nel loro

modo di essere, perchè le azioni che li offendono siano sempre e dappertutto riprovate nel modo istesso » (e chi d'altronde le vorrebbe dappertutto e sempre riprovate nel modo *istesso?)*; e che « ciò toglie loro il carattere criminoso, appunto per la immensa varietà della loro importanza a seconda dei luoghi e dei tempi ».

Se, più in breve, e senza tanta metafisica di sentimenti, si fosse detto che ogni reato si risolve nell'una o nell'altra delle due modalità tipiche della violenza e della frode, pur ripetendo cosa vecchia, trita e ritrita, e pur essendo molto lontani dal definire l'essenza obiettiva del misfatto, si sarebbe stati nel vero.

Ma se poi, risalendo più in su dalla mera considerazione dei mezzi, si voglia, comunque sia, restringere la nozione del reato a quei soli fatti che rivestono un certo grado elevato d'immoralità e di repugnanza, sarà pur vero che si conterrà detta nozione nei giusti limiti di un *delitto naturale* (sebbene mi sembra che sia un illecito abbastanza naturale anche l'offendere il buon costume, il porre a soqquadro l'ordine delle famiglie, il manomettere il pubblico erario, l'esporre la patria ed i concittadini agli attacchi del nemico ed a disastri di guerra, ecc. ecc.), ma saremo del pari assai lontani dall'aver esaurito lo studio e la disciplina di tutte le altre innumerevoli azioni che pur reati si addimandano, e che sono suscettive di sanzione penale, talora gravissima ed estrema. — « S'intende facilmente (scrive l'autore della « Criminologia ») che se qualsiasi azione vietata e punibile si chiama delitto, la teoria da me esposta non sarebbe più accettabile. » Ma s'intende non meno facilmente che altro se non delitti o reati si possono chiamare e reputare tutte le azioni vietate e punibili, o, se non esse, punibili coloro che le commettono. Questi non saranno delitti naturali, bensì *delitti giuridici*, se così vi piace; ma appunto perchè noi siamo a parlare di *diritto*, e non di biologia o di sociologia o di che altro di eterogeneo, appunto per ciò troviamo logico e indispen-

sabile che nella scienza e nella legislazione che vi corrispondono sian compresi tutti i rapporti d' indole giuridica, e, nel caso nostro, tutti i fatti che la ragione e la legge divietano, e per cui, come sanzione conseguente al delitto, è comminata una pena.

Ed allora quella nozione sedicente *naturale* del reato, si risolve in una nozione *artificiale,* ossia erronea, parziale almeno, di esso, che potrà servire, forse, agli intenti della sociologia, ma non a quelli del diritto.

Ed allora vien meno anche per altra parte l' assunto che il magistero penale debba avere per suo obiettivo il delinquente e non il reato, che veramente compendia in sè la ragione del punire. Non sarà per la considerazione naturale, sibbene per quella giuridica del reato, vada pure; ma appunto perchè così a noi, *giuristi,* interessa riguardare il reato, dovremo questo ritenere lo scopo reale e concreto del *diritto* di punire.

Un' altra ragione, empiricamente percepita, può concorrere a disorientare il discernimento di taluno su tale questione di obiettività: il fatto, cioè, che poi la *pena,* nella sua concreta realtà, non si applica al reato ma al delinquente. — Ricordo anzi lo studio posto nell' ultima edizione del nostro disgraziato Progetto di codice penale perchè le sanzioni penali fossero espresse con riferimento immediato, non al reato, nelle singole sue specie o modalità, ma a colui che lo commette. Dire infatti: il tal *reato è punito* con la tal pena, è una impropriet à legislativa, un non senso. La pena si deve applicare al delinquente, e quindi a lui comminarla, non al reato, quì veramente ente astratto e impersonale. Il reo soltanto deve andare in prigione, *pel* reato commesso; e quindi si deve dire: *colui che commette* il tal reato *è punito* ecc. — Ma appunto così si rileva la differenza che intercede fra l' oggetto ed il soggetto passivo della penalità, fra l' organo della repressione e la sua funzione, fra l' ufficio del legislatore e quello del giudice. Il giudice applica

la pena, e questa colpisce direttamente il reo; ma la ragione di essa e il criterio precipuo della comminatoria legislativa attengono al reato, in tutti i suoi rapporti, giova ribadirlo, personali e impersonali, repressivi e preventivi, verso il reo e verso i consociati, di moralità salda o vacillante.

Infine, altro argomento pratico, e al tempo stesso pregiudiziale, dell' obiettività del diritto di punire si desume dalla ragione politico-sociale che lo reclama e legittima. I consociati, che direttamente o indirettamente subiscono il detrimento cagionato dalla delinquenza, si sgomentano alla notizia della sua perpetrazione, vedono compromesso il tranquillo godimento dei loro beni, e perciò domandano espressamente o tacitamente le provvidenze penali, per compensare quel detrimento, dissipare l' allarme e temperare il pericolo, non solo preoccupati del delitto commesso e di quelli che può ripetere un dato delinquente, ma del reato in genere che possa da chiunque commettersi in loro danno. Poco monta che sia Tizio o Sempronio il *reo;* quello che interessa si è di non essere offesi o molestati dal *reato,* qualunque ne sia l' autore.

Alla stessa conclusione dovrebbe logicamente giungersi considerando l' essenza del reato nell' offesa al senso morale. Il fatto, non il suo autore, sarà sempre quello che principalmente e immediatamente colpirà la suscettività psichica de' consociati.

Torna quindi in campo, ma a servizio di un assunto opposto, l' analogia tratta dalla patologia e dalla clinica medica. Lasciate in disparte le malattie ordinarie, che non si possono per nulla paragonare ai fatti delittuosi: quando si tratti di morbi epidemici, non è tanto colui che ne fu colto che preoccupa l' aggregato sociale, ma il morbo stesso di cui egli è l' insegna, e niuno à mai pensato di convergere ogni sforzo contro quello sventurato, per quanto un mal compreso egoismo individuale lo potesse consigliare. Anzi non si bada al pericolo che può correre tutto il sodalizio, pur di apprestargli le cure più assidue che

l'arte, l'umanità, ed un meglio inteso egoismo suggeriscono per trarlo in salvo.

Ma, a parte le analogie e le metafore, conchiudasi piuttosto che lo studio razionale e completo del reato, *giuridico*, s'intende, nei suoi elementi obiettivi e subiettivi, involge anche quello del delinquente. Laonde l'analisi, sebbene subordinata, che anche di questo si compie, quando pure altro non si facesse, rende puerile l'accusa messa innanzi a cuor leggero, che il delitto si rappresenti e definisca come un « ente astratto e convenzionale »; nello stesso tempo che si riafferma la teorica e pratica necessità di considerare il reato, ente reale e concreto, e non il reo, quale oggetto primario, essenziale ed esauriente del magistero penale.

CAPO III.

Libero arbitrio.

Si dice: « Il ragionamento, con cui il sentimento comune, la filosofia tradizionale, e con essi la scienza criminale classica giustificano la punibilità dell'uomo, per i reati da lui commessi, si riduce a questo: — L'uomo è dotato di libero arbitrio, di libertà morale; e quindi, se sceglie di fare il male, esso è imputabile e deve essere punito. E secondo che esso è o non è libero, oppure è più o meno libero, in questa scelta del male, è anche imputabile o no, oppure più o meno imputabile e punibile ». — Così i « Nuovi orizzonti ».

Ecco: una parte di questo ragionamento e di queste affermazioni è vera, l'altra no.

È vero che, secondo la filosofia, l'opinione ed il sentimento prevalenti, si ritiene che l'imputabilità, *astrattamente,* si fondi sull'ipotesi del libero arbitrio. Basta prendere in mano uno dei tanti trattati ortodossi, da Cremani a Pessina, per convincersene. Chiedetene al primo che capita infarinato di coltura giuridica, e vi risponderà senza esitare: certamente! l'uomo è imputabile di un'azione, e quindi di reato, in quanto egli possiede il libero arbitrio, in quanto egli si è determinato liberamente a commetterla. — Io non dirò qui se l'argomentazione di questa filosofia sia fondata, ovvero se riposi sopra un equivoco di lo-

gica e di riferenza. Mi restringo a notare che essa à il suffragio del comune sentire, di maniera che sembra un' eresia il professare un' opinione diversa. — Se la libertà morale non esistesse, si domanda, come potrebbe sussistere l' imputabilità di un reato? — Sembra che si tratti di un assioma, del quale torna perfettamente inutile ricercare la dimostrazione.

Ma non è conforme al vero la seconda proposizione: « E secondo che uno è o non è libero, oppure è più o meno libero, in questa scelta del male, è anche imputabile o no, oppure più o meno imputabile e punibile ». — Questa, veramente, dovrebbe essere la conseguenza logica della premessa, dell' assioma, che fonda la imputabilità sul libero arbitrio; ma *in realtà* non è.

Ò compulsato con indefessa cura gli annali giudiziari, ma non mi è accaduto di trovare che la convinzione di colpabilità si faccia positivamente dipendere, a rigore di analisi, dalla ricerca o dalla prova del libero arbitrio, non mi è mai accaduto di leggere fra i motivi di una sentenza di condanna un *considerando* diretto a dimostrare nel reo il concorso del libero volere.

Bene sta che talvolta, e non raramente, l' abilità capziosa di un difensore riesce a porre il pubblico ministero nel duro cimento di provare come il reo abbia agito *dolosamente*, con *animo pravo*, in *mala fede*. Ma, anche in tal caso, l' essenza di questo estremo soggettivo, più o meno richiesto nella fattispecie, non si attiene per nulla alla libertà del volere. Si tratta soltanto di un carattere, di un riferimento della intenzione o della disposizione morale dell' individuo.

V' è di più. — Non solo la pratica, bensì ancora la legge è muta in argomento. In parecchi casi la configurazione del reato vien subordinata, con vetusta superfluità, alla *scienza*, al *dolo*, all' *animo deliberato*, alla *volontà*, all' *intenzione*, ecc. Per quanto però io abbia rovistato vocabolari e trattati, il mio scrupolo di coscienza si mostrò sempre più infondato: si sono fatti i più

sottili apprezzamenti di codeste dizioni, ma non fuvvi alcuno che giungesse ad interpretarle, concretamente, nel senso di subordinarle alla ricerca del libero arbitrio. Nè di libero arbitrio o di altre frasi equipollenti trovo traccia nel nostro Codice.

Si obietterà: — e la *forza irresistibile?* —

Adagio. La forza irresistibile richiama senza dubbio al pensiero la questione del libero arbitrio, ma in pari tempo è molto lungi dal significarne, nello spirito della stessa legge, il contrapposto. — A prima giunta, infatti, si evince dall'art. 94 cod. pen., ove innanzi alla statuizione sulla *forza* vengono prevedute la pazzia ed il morboso furore, come si trovasse necessario contemplare espressamente le forme più caratteristiche di esclusione dell'ipotetico libero arbitrio, che altrimenti, è lecito arguire, non si sarebbero ritenute comprese nella formola generale della forza « a cui non si possa resistere ». — In secondo luogo, con questa formola abbastanza chiaramente si esprime la *causa* che determina l'azione, piuttosto che lo *stato* o modo di essere della volontà; di maniera che la dottrina e la giurisprudenza illustrative della legge sono concordi nel ritenere che vi sieno comprese tanto la violenza (fisica), quanto la coazione (morale). — In terzo luogo non mancano autorevoli giurisperiti i quali sostengono doversi la forza irresistibile intendere soltanto nel senso di un *costringimento giuridico*, legittimo, dal punto di vista soggettivo, indotto dalla coscienza della necessità ed urgenza del fatto per la conservazione dei proprî diritti, in conflitto, reale o supposto, coi diritti altrui; come nel caso di colui che ruba per sfamare sè od i suoi, di quegli che passa sul corpo altrui per salvarsi da un pericolo imminente e inevitabile (ciò che i teorici dicono *stato di necessità*); nel qual caso non occorre, per giustificar l'azione, oppugnare la sussistenza pratica del libero arbitrio. — In quarto luogo, è nota la lotta incessante de' giuristi sull'opportunità o meno di aggiungere al sostantivo *forza* il predicato *esterna*, con varia vicenda

introdotto e radiato nelle diverse edizioni del nostro Progetto di Codice penale: il concetto della quale aggiunta si coordina appunto alla precedente osservazione. — In quinto luogo è così poco frequente l'applicazione della ridetta formola scriminativa nella pratica forense, che vieppiù si evince come la coscienza degli uomini di toga sia molto aliena dall'attribuirle il largo significato in disputa. — Finalmente, in parecchi di quei casi medesimi nei quali i difensori la fanno valere, ed i giurati od i magistrati l'accolgono, essa suol suscitare siffatto clamore che le procurò la più sciagurata rinomanza: fama di scandalo, di ridicolo, fama di mezzana alle intemperanze degli avvocati, alle balordaggini dei giurati, all'impunità dei più volgari malfattori. Ed in questa critica non mi occorse mai di veder posto in discussione se il tale o tal altro delinquente, beneficato dalla forza irresistibile, possedesse o meno all'atto pratico la libertà del volere; ma stimatizzata invece la ingenuità dei giudici nell'ammettere la passione, od il vizio, o l'inversione del senso morale quale causa escludente: considerazioni che attestano come la coscienza dell'universale sia tutt'altro che imbevuta dalla metafisica che vorrebbe attribuirle la « nuova scuola » per far del chiasso per nulla, e sfondare una porta aperta.

Tutti i quali apprezzamenti intorno alla famigerata forza irresistibile non tolgono ch'essa sia una formola infelicissima; anzi ne raffermano il carattere equivoco, equivoca ed ibrida emanazione qual'essa è di un astratto principio dottrinale in antitesi con la concreta intelligenza pratica della imputabilità penale.

Un'altra considerazione parmi debba giovare a far comprendere come nel concetto pratico della responsabilità giuridica non entri per nulla il coefficente del libero arbitrio. Intendo riferirmi alle norme che regolano la validità dei negozî civili ed il fondamento delle relative obbligazioni. Qui la stessa legge esclude, non solo nella singolarità dei casi, ma anche nelle

sue più generali disposizioni, ogni presupposto di libertà morale. Si parla di consenso, di volontà, di scienza, od altro equipollente, ma non si richiede menomamente nè si è mai richiesto, per quanto mi sappia, la ricerca della libertà dell' arbitrio. — E se meno esplicita può sembrare, e non è, la legge penale, e se contrariamente assume, ma solo come principio astratto, una dottrina apparentemente diversa, ciò deve attribuirsi unicamente ai rapporti più intimi che intercedono fra la legge penale e la legge morale, fra la responsabilità soggettiva, nei riguardi etici, e la responsabilità obiettiva, nei riguardi politici.

Nè varrebbe opporre più specialmente la più esplicita disposizione del Codice toscano, che espressamente parla di « libertà di elezione ». Quasi tutte le considerazioni che ò fatte a proposito della forza irresistibile si possono ripetere a riguardo della non libertà di elezione. Anche qui non mancano scrittori e giudicati che interpretano la formola toscana nello stretto senso di stato di necessità, di legittima difesa; e, poichè in quel Codice le psicopatie non vi sono espresse, anche nel senso di queste. Ed anche per rapporto ad essa nè gli annali giudiziarî registrano iperboliche discussioni sulla sussistenza del libero arbitrio, nè la pratica abusò notevolmente, come altrimenti avrebbe facilmente potuto, della pericolosa formola, nè, ove pur si verificò l' abuso, mancarono gli strali della critica a censurare l' aberrante condiscendenza dei magistrati.

Non è dunque vero che, « secondo uno è o non è libero, oppure è più o meno libero, è anche imputabile o no, oppure più o meno imputabile e punibile ». — Questa seconda tesi è nella fantasia dei « nuovi maestri », ma non è mai stata nella coscienza dei legislatori, e meno ancora nella coscienza dei giurisperiti.

Vero è bensì il primo assunto, comunemente appreso e assiomaticamente insegnato, che, *in astratto,* la imputabilità penale si fondi sul presupposto del libero arbitrio.

Altri, prima che la « nuova scuola » sorgesse, s' erano affaticati a dimostrare che questo libero arbitrio è una illusione, un compiacente omaggio che noi rendiamo alla nostra vanità individuale. E in buona fede si illudevano che, per ritemprare a rigore positivo e giuridico il principio dell' imputabilità, occorresse sfatare con grande sfoggio di argomentazioni il libero arbitrio.

Ma a che pro spezzar lancie di raffinata *dialettica* contro il *sentimento* del libero arbitrio? Che i sentimenti si possono forse annichilire con le più sottili argomentazioni?

Esista o non esista questo libero arbitrio, la coscienza di esso costituisce per certo una speciale compiacenza dell' uomo, che non saprà mai rinunciarvi. Coloro stessi che lo impugnano, mal saprebbero rassegnarsi a reputare i loro assunti, le loro dottrine come il risultato di un processo fisio-psicologico loro particolare, conseguente ad una determinata serie di stimoli e di motivi, indotti e coordinati da peculiari condizioni organiche e dell' ambiente esterno, di cui perciò fosse molto discutibile il fondamento e la razionalità intrinseca.

Torna piuttosto opportuno ricercare la ragione per cui l'apprezzamento pratico, caso per caso, dell' imputabilità dei reati sia così discorde dalla teoria astratta, comunemente insegnata ed appresa, che riferisce il concetto generale dell' imputabilità al domma del libero arbitrio. Ed in questa bisogna non mi sembra malagevole dimostrare che la teoria riposa sopra una equivoca nozione, appunto, come dianzi accennava, della imputabilità. Per stabilire la quale i savî del diritto penale son caduti forse in certa confusione di idee e di riferenze, in cui pur troppo sogliono cadere bene spesso i cultori della filosofia giuridica. Per dir breve, non si è avvertita, a mio sommesso avviso, la linea che separa ben nettamente la sfera dell' etica, ossia del precetto morale, da quella del diritto, ossia del precetto civile.

Si è confuso il concetto di responsabilità verso *sè stesso*, individuo, da quello di responsabilità verso *gli altri*, consociati. Se ne è fatto un sol tutto, e quindi si è scambiato il criterio della moralità soggettiva con l'altro, ben diverso, della moralità obiettiva.

Finchè si tratta di prospettare le norme etiche individuali, gli è ben naturale che innanzi a quel tribunale intimo della propria condotta, che è la coscienza del singolo, si rappresentino gli atti della volontà come il prodotto di libere determinazioni; d'onde il sentimento della propria responsabilità, il rimorso, la resipiscenza, la soddisfazione della virtù, la condanna del vizio, sentimento che vibra, più o meno intenso, in gran parte anche de' più caparbi malfattori. Ma lo estendere, dai rapporti meramente individuali ai rapporti sociali, questo calcolo affatto soggettivo delle umane determinazioni, gli è, parmi, un confondere la sfera d'azione della legge morale, tutta interna e potestativa, con la sfera d'azione della legge civile, essenzialmente esterna e necessaria. Il tribunale della coscienza collettiva, che vaglia la condotta dei consociati, deve anzitutto apprezzare il carattere esterno del *fatto* ed esaminare soltanto il carattere della sua *causalità*, per sottoporlo a reazione meramente *fisica* (provvedimenti di buon governo), se prodotto da cause *fortuite* o congeneri, per sottoporlo a reazione *morale* (sanzioni penali), se prodotto da cause umane *volontarie*.

A me parve insomma che il conflitto evidente fra il principio astratto dell'imputabilità penale, fondata sul sentimento del libero arbitrio, e l'applicazione concreta dell'imputazione, coordinata alla sola ricerca della volontarietà del fatto, una volta avvertito e chiarito, dovesse importare un processo di differenziazione fra il concetto della responsabilità soggettiva e quello della responsabilità obiettiva. Il cui risultato doveva essere, dirimendo il conflitto, di rispettare innanzi al foro della coscienza etica il sentimento umanissimo del libero arbitrio, e

di consacrare scientificamente innanzi al foro della coscienza giuridica il solo fattore esternamente apprezzabile delle azioni umane nei rapporti sociali, che è la volontarietà del fatto.

È naturale, è necessario che la legge morale s' incardini sul sentimento del libero arbitrio; imperocchè la sua sanzione essendo costituita esclusivamente dai moniti della coscienza, questa non potrebbe farsi giudice della condotta senza il presupposto che la volontà sia libera, autonoma nelle proprie determinazioni. — Ma, nella valutazione civile dei fatti umani, la considerazione prevalente non essendo più fornita dall' elemento interno, morale, subiettivo, bensì dall' elemento esterno, fisico, obiettivo, gli è parimenti naturale e necessario che se ne sposti in conformità il fulcro, sostituendo al presupposto della libertà di elezione quello della *libertà di azione*, conservando soltanto come attributo il carattere di *volontaria*, per corrispondere soggettivamente al concetto della personalità umana ed obiettivamente alla efficacia morale-politica della sanzione penale.

Dal che emerge l' interesse puramente accademico, starei per dire arcadico, nei riguardi giuridici, della ostentata negazione del libero arbitrio, per la quale parmi che siasi inutilmente sprecato troppa carta e troppo inchiostro, massime da parte di chi, anche quì peccando d' incoerenza, si pose a combattere il *sentimento* del libero arbitrio, al tempo stesso che sul sentimento pretendeva fondare tutta la dinamica penale.

Qualora poi con mente serena e non preoccupata da preconcetti ci facciamo a prendere in esame gli argomenti addotti per combattere questo nemico imaginario del libero arbitrio, davvero che non è da rallegrarsi di una vittoria riportata dal positivismo sulla vecchia metafisica.

Eccone un saggio: « Il processo fisiopsicologico di ogni azione individuale si può ridurre a questo schema: I. Una fase

fisica, fuori del centro nervoso. che può avere il punto di partenza nel mondo esterno all'individuo o nel suo corpo stesso: per esempio, una vibrazione dell'aria o dell'etere, che viene a colpire la periferia del corpo, oppure un movimento in un organo del corpo stesso, lo stomaco, il fegato, ecc. II. Una fase fisiologica doppia, cioè prima una vibrazione centripeta lungo il nervo, la cui estremità periferica venne colpita dal movimento fisico, e che propaga al centro nervoso questo movimento e quella vibrazione; e poi un movimento centrifugo lungo il nervo, che propaga quella stessa vibrazione dal centro alla periferia. III. Ancora una fase fisica, che è il movimento muscolare, meccanico, l'azione esterna, effetto di quella corrente centrifuga. »

Per verità io non so se quei visionarî di metafisici abbiano mai architettato nulla di più cabalistico! Le vibrazioni dell'etere che vanno ad urtare lo stomaco od il fegato....., i movimenti centrifughi e centripeti *lungo* i nervi...., le correnti centrifughe che generano i movimenti muscolari *meccanici*....: e via! saranno fenomeni veri e reali, ma confessiamo che non ànno nulla da invidiare agli imperativi dell'*io* ed alle astrazioni del *non io*.

Ma il fisio-psicologo prosegue imperturbato: « Un uomo mi dirige una parola: movimento fisico dell'aria — corrente nervosa centripeta dall'orecchio al cervello — corrente nervosa centrifuga dal cervello al braccio — movimento del braccio stesso ».

Se questa scultoria dimostrazione non vi persuadesse, se nella vicenda di tali correnti e movimenti a stento ravvisaste l'ipotesi della sola attività fisiologica, tirate innanzi:

« Ora questo processo evolutivo fondamentale può avere due modalità: o nel momento in cui la *corrente nervosa centripeta* giunge al cervello, essa è avvertita, ed allora diviene *cosciente*, raggiungendo, come dice Sergi, la *fase psichica*, e

si rivela nella sensazione, nell' idea, nel sentimento, nello sforzo volontario; oppure non raggiunge questa manifestazione psichica, ed allora rimane nel dominio dell' *inconscio*, come semplice atto riflesso. In quest' ultimo caso, e più semplice, il processo evolutivo è, come ò detto ora, costituito da tre fasi, di cui una *doppia;* nel caso, invece, della manifestazione cosciente si aggiunge una *fase psichica*, che divide in due la *fase psicologica doppia*, ed allora si ànno questi cinque *stadi* del fenomeno complesso: movimento fisico esterno, iniziale — *corrente* fisiologica centripeta — manifestazione psichica — *corrente* fisiologica centrifuga — movimento fisico esterno, finale. »

Sarebbe facile l' obiettare, accettando per vera e provata la dimostrazione, molto elementare del resto, ch' essa non riguarda se non il processo meccanico, per così dire, del fenomeno psichico, ma non ce ne spiega l' essenza. Così, seguitando nella dialettica analogica, l'organismo fisio-psichico dell' uomo, come d' ogni altro animale, può paragonarsi ad una macchina qualsiasi; e quindi quest' altra sorprendente scoperta dell'odierno positivismo psico-fisiologico si risolverebbe nel riferire alla macchina umana il ragionamento che si farebbe per una qualsiasi macchina, ad esempio, per un orologio. — Come funziona un orologio? Le dita scorrono sulla corona dell' albero rimontatore e lo fanno girare (movimento fisico esterno, iniziale) — l' albero gira e comunica il movimento al tamburo cui è infissa la molla, che si carica (corrente fisiologica centripeta) — il bilanciere, col mezzo delle varie ruote, riceve l' impulso, e dal canto suo col mezzo del regolatore, ne stabilisce la misura corrispondente ai momenti del tempo (manifestazione psichica) — il movimento ritmico si propaga dalla ruota di scappamento ai diversi congegni, sino alle lancette della mostra (corrente fisiologica centrifuga) — le lancette girano sul quadrante e segnano successivamente le ore ed i minuti (movimento fisico esterno, finale).

Tutto questo sta bene; ma non è che l'esposizione superficiale del processo con cui funziona un orologio, come quell'altra non è che l'esposizione superficiale ed estrinseca del modo con cui procede (nel solo caso, che non è l'unico, dello stimolo esterno) la funzione fisio-psichica. Rimane a sapersi per qual guisa si ottiene in quella macchina, in questo apparato fisio-psichico, quella continuità di impulso e di movimento ritmico, questa manifestazione psichica; senza di che niuno sarebbe capace di fabbricare un orologio, niuno sarebbe in grado di spiegare il fenomeno psichico.

E allora il vero fisiologo, che non chiede alla scienza se non quello ch'essa può dare, della forza e dell'autorità, mettiamo caso, di Claudio Bernard, conchiude: « La materia, qualunque essa sia, è sempre, per sè stessa, spoglia di spontaneità e non genera nulla; essa non fa che esprimere con le sue proprietà l'*idea* di chi à creata la macchina che funziona. Di modo che la materia organizzata del cervello, che manifesta fenomeni di sensibilità e d'intelligenza propria dell'essere vivente, non à più coscienza del pensiero e dei fenomeni ch'esso esprime, di quello che la materia bruta d'una macchina inerte, d'un orologio per esempio, abbia coscienza dei movimenti che manifesta o dell'ora che indica; non più che i tipi stampati e la carta abbiano coscienza delle idee che recano impresse, ecc. Dire che il cervello secreta il pensiero, equivarrebbe a dire che l'orologio secreta l'ora o l'idea del tempo. »

Quindi, ammesso pure tutto il meccanismo metaforico delle fasi e delle correnti, centripete e centrifughe, semplici e doppie, la questione rimane sempre allo stato *quo ante:* — qual'è l'essenza, quali sono le leggi intrinseche del fenomeno psichico?

Però, anche nei riguardi della dimostrazione meccanica, è lecito domandare: esiste una prova veramente sperimentale di un tale processo? — Lo scrittore non risponde, o per tutta risposta, egli che non risparmia cura per mettere in fila

citazioni, più o meno autorevoli, a conforto de' suoi assunti, qui se la cava citando in nota il nome del Sergi, che è un antropologo distinto senza dubbio, ma niente affatto fisiologo, ch' io mi sappia. E allora è lecito dubitare che si tratti non altro che di una ingegnosa ipotesi, ben architettata per meccanica simmetria di congegni, e nulla più; della quale ipotesi la fisiologia, quella scienza bambina che tutti sanno, attenderà ancora un bel pezzo prima di dare adeguata spiegazione, se avrà mai virtù, o, meglio ancora, competenza di darla. — D' altronde, a che pro complicare il fenomeno della determinazione col fatto dell' azione? O che forse ogni atto volontario è preceduto dallo stimolo esterno?

Queste riflessioni le faccio, del resto, non già per impugnare la grande scoperta intorno alla funzione fisiologica dell' atto volontario, ma soltanto per mettere in evidenza quale nuova specie di metafisica (metafisica a rovescio, come ben nota il Gabba) ci si viene imbandendo, sotto l' orpello di positivismo scientifico.

Se non che in questa crociata contro il libero arbitrio si fa anche della metafisica dal suo diritto verso, della più bell' acqua. — Infatti, alla tesi della vecchia scolastica, che distingue e classifica con impareggiabile disinvoltura le facoltà dello spirito umano, memoria, intelligenza, volontà, ecc., come fa il chimico degli elementi che compongono una determinata sostanza, la « filosofia scientifica » oppone, al suo solito, una tesi d' integrazione, per cui « queste così dette facoltà altro non sono che astrazioni della nostra mente, non rispondenti ad un' entità per sè stante »; e, per rapporto alla volontà, « il lavoro psicofisiologico (!) della deliberazione mette capo da una parte ad uno stato di coscienza, la volizione, e dall' altra ad un insieme di movimenti od arresti di movimento ». E la dimostrazione di ciò? Al solito, una similitudine fuori di posto: « come il color rosso è un' astrazione di tutti i singoli e varî

colori rossi da noi veduti e riassunti in ciò che essi ànno di comune, senza che esista un colore rosso, per sè stante ».

La ipotesi del Ribot, lo dico subito, mi persuade meglio di quella tradizionale dei metafisici; ma, diciamolo francamente, si tratta soltanto di una osservazione introspettiva, anche questa, che ora ci conquide perchè si coordina meglio d'ogni altra all'attuale indirizzo della nostra speculazione mentale, non già che abbia un sostrato scientifico diverso da quello che ànno le ipotesi fin qui comunemente ammesse.

Ad ogni modo, se non esiste il colore rosso per sè stante, esiste indubbiamente il *colore*, in genere, come una *qualità* dei corpi opachi, tanto evidente che l'avverte anche un idiota; e allo stesso modo, se non esistono autonome e distinte la memoria, la volontà, la riflessione, ecc., ciò non importa la non esistenza della *facoltà*, mente, anima, intelligenza, o dicasi altrimenti, di cui quelle non sono che momenti o movimenti.

CAPO IV.

Responsabilità sociale.

È fra le caratteristiche della « nuova scuola » di intendere a rovescio le cose, o almeno di fraintendere il senso delle nozioni e frasi più comuni. Quei psichiatri che vedono dovunque fenomeni di patologia mentale, non esiterebbero a chiamarla, codesta, una specie di daltonismo: io mi limiterò ad appellarla un' *inversione ideologica.*

Ecco come stanno le cose. — Dato il benservito al libero arbitrio, i nostri « positivisti » sono iti in traccia di un nuovo criterio su cui fondare la penale imputabilità. Però, cammin facendo, smarrirono l'obietto delle loro ricerche, e, mentre davano la caccia all' imputabilità, accadde loro di trovarsi tra mani tutt' altro; e per quel tale fenomeno psicologico ora accennato non si accorsero dello scambio.

Siamo da capo con le analogie tratte dalle scienze naturali. Fu infatti osservato dai « Nuovi orizzonti » che in questo mondo, « dall' equilibrio planetario alla cristalizzazione dei minerali, dal primo e più semplice organizzarsi della materia all' esistenza individuale degli animali e dell' uomo, dalle relazioni sociali di un zoofito con la sua colonia a quelle di un uomo con la propria società, la vita è sempre e dappertutto una vicenda assidua, inesorabile di azioni e di reazioni corrispondenti ». — Bella scoperta! — Ma procediamo innanzi.

Al concetto di reazione corrisponde quello di sanzione. — Sta bene; quantunque l'antropologia e l'induzione sperimentale non vi abbiano che vedere.

L'ordine naturale (che non si comprende d'onde si desuma) distinguendosi in fisico, biologico e sociale, triplice è la sanzione che vi si coordina: fisica, biologica e sociale. Chi sporge troppo dalla finestra, cade e muore (sanzione fisica); — chi mangia troppo, si ammala e soffre (sanzione biologica); — chi (oh qui son necessarie parecchie ipotesi) urta un altro per istrada, si piglia del villano o delle busse; ovvero chi fa cattivi affari economici, cade nella miseria; ovvero chi colloca un banchetto ove non deve, è cacciato dai vigili; ovvero chi compie un atto senza osservare le norme di legge, vede l'atto colpito di nullità; ovvero chi cagiona colposamente un danno, è costretto al risarcimento; ovvero chi perde al giuoco, deve pagare; ovvero chi è affetto da pazzia, viene rinchiuso in un manicomio; ovvero, infine, chi uccide un viandante col veicolo, è condannato al carcere (sanzione sociale).

Sarebbe lecito chiedere da quale parte provengano le tre sfere dell'ordine naturale; come possa essenzialmente distinguersi l'ordine fisico dall'ordine biologico; perchè si lasci nell'ombra l'ordine morale o etico, che pur s'incardina in un fatto abbastanza certo e concreto, qual'è la coscienza individuale e collettiva. — Ma passi.

Dunque, ogni azione umana trova nel campo fisico, o in quello biologico, o in quello sociale, la sua reazione, ossia la sua sanzione, secondo che interessa o soltanto le forze materiali, o le funzioni della vita individuale, o i rapporti della società. — Questo è tanto ovvio, come è ovvio e imprescindibile che ogni effetto proceda da una causa, ed ogni causa produca un effetto.

Tuttavia, vien soggiunto, ripigliando l'aire dal terzo ordine di reazioni, tutte le forme di sanzione sociale « sono indipendenti

sempre dalla volontà dell'individuo agente ». Ciò essendo (!...), perchè, trattandosi di un ladro, di un omicida, di uno stupratore, di un bancarottiere, di un calunniatore, ossia di un vero delinquente, perchè in questo solo caso si introdurrà un elemento di *morale colpabilità*, « che è completamente ignoto e trascurato in ogni altra specie di sanzione »? — Però bisogna smetterla con questa ubbìa di *responsabilità morale* « contestata dalla psicologia positiva e impossibile a definirsi »; come è necessità uscire dai vieti orizzonti di una scienza « classica », che non vede oltre i confini della umanità civile e del campo giuridico-criminale. Non c'è bisogno di arrovellarsi tanto il cervello onde spiegare il perchè l'uomo sia responsabile, escluso il « libero arbitrio »: — dicasi che « l'uomo è sempre *responsabile* di ogni azione *antigiuridica*, da lui *compiuta*, soltanto perchè e finchè egli vive in società ». Quindi non si parli di una metafisica *responsabilità morale*, ma di una positiva *responsabilità sociale*, in corrispondenza alla quale reagirà la sanzione sociale, variabile secondo le « diverse circostanze dell'individuo agente, dell'*atto* compiuto e della società reagente ».

E codesta *responsabilità sociale* è come l'assisa sotto cui si devono allineare tutte le provvidenze dell'autorità sociale; chè la « nuova scuola » à la « grande benemerenza » di aver rivendicato al magistero della « difesa sociale dai delitti », ristretta dalla « scuola classica » nei gretti limiti della penalità, « tutti i differenti mezzi di preservazione di cui *la società* può disporre contro le azioni antigiuridiche ». Quindi, non più separazione tra prevenzione e repressione, fra diritto civile e diritto penale, ma un solo ed unico « sistema di provvedimenti difensivi, nei quali si concretano positivamente le varie forme di reazione sociale contro le azioni antisociali ».

Ritornerò più innanzi sul concetto atavistico di questa fusione o confusione di elementi e di uffici.

Esaminando frattanto il succedaneo positivista dell'imputa-

bilità morale, parmi chiaro che si tratti nient'altro, come già accennava, che di uno scambio d'idee.

Si può, infatti, ammettere quale un concetto di una *semplicità* ed elementarità preadamitica codesto, che tutta l'attività fisica, biologica e sociale consista in una dinamica di azioni e di reazioni, e che la società, ossia lo Stato, reagisca contro il malfattore per un motivo sostanzialmente analogo a quello per cui reagisce contro il pazzo molesto o pericoloso, o contro il debitore ricalcitrante. È altresì di una evidenza volgare che l'uomo risponda socialmente o civilmente, in qualsiasi modo, del suo fatto, per ciò solo che vive in società. E quindi, se non fosse tecnicamente erronea, od almeno equivoca, potrebbe anche accettarsi la frase di *responsabilità sociale*, che è soltanto una cattiva variante di quella comunemente usata di *responsabilità giuridica*, o meglio *civile* o *politica*: astraendo dalla ripugnanza (che come tale mi limito per ora ad avvertire) di riferirla al demente, all'infermo, al convenuto in un giudizio civile.

Non è il caso però di sapere perchè un cittadino sia *responsabile obiettivamente* delle sue azioni, ma perchè e come queste possano essergli *soggettivamente imputabili*. Dal primo punto di vista si determina ch'egli ne deve *render conto;* dal secondo punto di vista si deve ricercare per qual guisa gli si possano *mettere in conto.*

Nemmeno i « classici » più genuini possono contestare, e perciò saranno perfettamente d'accordo, che i delinquenti si chiamano a rispondere (responsabili) dei misfatti che commettono per detto e fatto dei rapporti sociali e giuridici da cui sono avvinti e che essi compromettono delinquendo; ma soggiungeranno poi che sussiste tale responsabilità, la quale importa la reazione o sanzione penale, in quanto si possano i rei convincere che quei tali fatti delittuosi, antigiuridici, antisociali, come voglia dirsi, sono *opera loro*, ossia sono stati da essi fisicamente *eseguiti* e liberamente *voluti*. E questo è appunto

il terreno — la imputabilità — su cui si incardina la responsabilità.

Cosa oppongono i « positivisti »?

I « positivisti », senz'accorgersene, naturalmente, mettono a fascio la imputabilità con la responsabilità, ossia deviano da quella a questa, e parlano di una assurda ed incoerente « responsabilità morale », a cui contrappongono una equivoca e proteiforme « responsabiiità sociale ».

Ma, di grazia, qual senso mai potrebbe avere *giuridicamente* la « morale responsabilità »? — Anche spaziando nel campo della metafisica e richiedendo come giuridicamente impreteribile il libero arbitrio, la più assoluta nozione che si voglia dare di questo non può condurre ad esigere una « morale responsabilità » nei rapporti giuridici. — Soltanto, assumendo la voce « morale » non nel senso contrapposto al fisico, ma nel senso correlativo di legge etica, ossia di norma di condotta umana soggettiva, si può e si suol dire che il tale è moralmente responsabile di un fatto, cioè che innanzi al tribunale della coscienza individuale ne deve render conto. Ma innanzi al tribunale della coscienza sociale (mi si passi un istante l'improprietà della frase) non si può parlare che di responsabilità sociale, ossia giuridica, o meglio politica.

Però l'inversione dei termini non potrebbe essere più palese. Non si tratta di sapere perchè il deliquente sia « responsabile » del suo delitto, su cui, salvo le espressioni, non cade controversia; sibbene se, per ritenerlo responsabile, debba esserne altresì « imputabile »; e quindi se la imputabilità, non la responsabilità, abbia ad essere non solo « fisica », su cui pare non siavi questione, ma altresì « morale ».

La responsabilità si riferisce all'effetto (di cui è da render conto), mentre l'imputabilità si riferisce alla causa (per mettere in conto l'effetto). Perciò domandasi: — perchè taluno sia responsabile di un reato (ossia di un effetto criminoso) basta che

ne sia « causa fisica » (imputabilità fisica), o ne deve anche essere « causa psichica » (imputabilità morale)?

Allora, lasciando sempre in disparte la questione del libero arbitrio, non occorre che riprendere in mano la casistica, un po' dozzinale, se vogliamo, dei « Nuovi orizzonti »; e, sulla loro stessa falsariga, fare il seguente ragionamento: — « Chi per *sbadataggine,* senza intenzione offensiva, urta *(sic)* un altro uomo, incontra una reazione di questo (s' intende) a parole o a fatti; e s' egli protesterà di non aver avuto *cattive intenzioni,* la reazione sarà mitigata ma non annullata; resterà sempre l' opinione poco favorevole a suo riguardo; tanto che, se egli è *sbadato per abitudine,* codesta opinione si diffonde e gli crea dintorno un' atmosfera isolante *(sic)* o gli procura continue umiliazioni, pur tralasciando (!) le conseguenze economiche, a cui può essere sottoposto ». = Ecco infatti un primo caso nel quale la reazione, sebbene non ancora giuridica, ma soltanto di pertinenza privata e potestativa, si impernia sull' elemento *morale* del fatto — intenzione, abitudine, sbadataggine — che ne segna il progressivo valore, tanto che se, invece, non si trattasse neppure di « sbadataggine » ma di semplice caso fortuito, niuna reazione *morale* farebbe seguito all' urto *(sic)* dell' uomo. — « Il commerciante, che, *non per malizia,* ma anzi per *buona fede* in altri, sottostà a rovesci di fortuna e fallisce; l' industriale che per sola iniziativa del *bene,* tenta una nuova fonte di ricchezze, non riesce, cade nella miseria e nell' abbandono. » = Fallimento e rovescio *onesto,* senza dolo nè colpa, non produce, è naturale, che un disastro *patrimoniale:* mettetevi un po' di negligenza o di malizia, ed eccoci subito nel campo della sanzione penale. — « Colui che, pur sempre in *buona fede,* occupa indebitamente l' altrui sfera di azione, pubblica o privata, è obbligato alla rimozione dello stato antigiuridico; come per es. l' occupazione illecita di suolo pubblico, ecc. » = Bella scoperta! Non è che ministero di polizia o di coercizione civile, che si

eserciterebbe del pari in confronto di una cosa o di un bruto « occupante indebitamente l'altrui sfera di azione ». Ma provate ad innestarvi un granello di *mala fede*; e anche quì interverrà il bargello. — Chi compie un atto, sempre in *buona fede*, ma in opposizione alle norme di legge, va incontro alla nullità di questo atto e deve sottostare a tutte le conseguenze, dannose per lui, « di questa nullità ». — Quì pure la reazione si sottrae al campo della penalità, appunto per quella benedetta *buona fede*. — « Chi reca ad altri un danno, *senza intenzione diretta*, e perfino senza l'opera propria, ma per il fatto di un suo figlio o dipendente od anche di un suo animale, è obbligato al pagamento di una somma, come risarcimento dei danni. » = Ora comincia a cascar l'asino. Non c'è *intenzione diretta*, ma c'è *intenzione indiretta*, cioè colpa, negligenza, imperizia, difetto di sorveglianza, ecc. Torniamo da capo alla « sbadataggine dell'urto », e la sanzione si arma un po' più sul serio. Non solo la legge civile interverrà con imporre il risarcimento a colui per *colpa* del quale avvenne il danno (art. 1151 cod. civ.), ma potrà interloquire anche il giudice criminale, se quella *colpa* rivesta certa determinata essenza od entità interessante il magistero repressivo (art. 554, 555, ecc. cod. pen.). — Passiamo sopra gli altri casi del giuocatore perdente, tenuto al pagamento dei debiti *d'onore* (inseparabile dalla *volontà*), e della povera recluta militare che per la propria *imbecillità* diventa lo zimbello della compagnia, per cui si fa un passo indietro nella scala delle sanzioni o reazioni sociali. — « Il povero *pazzo* che aggredisce un viandante, fosse pure con l'idea delirante di fargli del bene, è ucciso e ferito; e se anche egli esce per le vie, innocuo ma scandaloso, è privato della sua libertà e rinchiuso in un manicomio. » = Che vuol dir questo? Nel primo caso non è che reazione individuale; nel secondo caso è reazione sociale (passi sempre la frase), ma sotto forma di magistero amministrativo, non repressivo, appunto perchè l'agente

è non cosciente. — « Il cocchiere che, nell'esercizio della sua onesta professione, senza alcuna *intenzione malvagia*, uccide o ferisce il viandante, è condannato al carcere, che può essere la sua rovina materiale e morale. » — Adagio con questa draconiana condanna. Sinchè, almeno, non ci si elargisca un codice a base « positiva », sarà condannato al carcere il cocchiere che uccide un viandante anche se non l'abbia fatto con malvagia intenzione, ma per negligenza, disattenzione, incuria ecc., che è quella famosa sbadataggine o colpa o *intenzione indiretta*, che la legge colpisce, perchè anch'essa viola, mercè un fatto *volontario*, una norma di condotta civile, da cui deriva quel danno o quel pericolo che la legge è intesa a prevenire. Chè, se il cocchiere, o meglio il suo cocchio, avesse ucciso un viandante senza ombra di colpa, per mero caso, per forza maggiore, come dicono i civilisti, magari per tutta colpa del terzo, neppure il P. M. provvisto della eloquenza più « positivista » di questo mondo, riescirebbe ad ottenere legalmente la condanna dell' innocente auriga.

Ora dicasi, a lume di *semplice* buon senso, se in siffatte diverse forme di « sanzione *sociale* », quando veramente sociale o giuridica essa è, sussista proprio « questo *semplice* ma importantissimo fatto: *l' indipendenza, sempre, della sanzione stessa dalla volontà dell' individuo agente* »! — Pare invece a me che sia precisamente il contrario; che cioè la sanzione dipenda esclusivamente o, meglio, principalmente, dall'indagine della volontà dell' agente.

Si dirà: l'elemento morale fa variare la *qualità* della sanzione, ma sanzione o reazione c'è sempre, qualunque sia lo stato psichico dell' agente.

Sapevamcelo che sanzione o reazione c'è e ci deve essere sempre. Ogni azione produce la sua reazione, come ogni causa produce il suo effetto: è il solito ritornello. Ma si tratta invece e appunto di sapere se la causa produttiva di quell'effetto che

reclama quella data sanzione, che è la sanzione penale, debba o possa non essere una causa morale, ossia psichica, cosciente e volontaria.

Ritorniamo all' esempio del cocchiere. — Un cocchiere può esser causa apparente o reale della strage di un uomo, mettiamo caso, in tre ipotesi diverse: — o perchè i cavalli, spaventati da un petardo, gli àn presa la mano; — o perchè egli spavaldamente li spinse a carriera traverso le vie popolose di una città; — o perchè deliberatamente investì col veicolo una o più persone. Alle tre ipotesi, che pur fanno capo all' identico risultato lesivo ed antigiuridico, l' uccisione di un uomo, corrispondono tre diverse soluzioni giuridiche, dagli stessi « positivisti » per certo non contestate: — nella prima, abbiamo l' irresponsabilità del cocchiere: a chi è toccato è toccato, tranne il caso della responsabilità di un terzo; — nella seconda, egli è responsabile a titolo di colpa, cioè per la sua temerità di spingere a carriera i cavalli, ossia per quella tale violazione di norma civile che impone ai cocchieri, anche regolamentarmente, di andare al passo o al piccolo trotto entro le mura della città; — nella terza, la sua responsabilità sale a dismisura; dalla colpa si fa passaggio al dolo; la norma violata non è più quella che protegge mediatamente i diritti altrui, ma quella che immediatamente interessa la vita o l' integrità delle persone.

Come si fa, dunque, a non vedere che il magistero punitivo è intimamente legato all' elemento psichico, ossia all' elemento della volontà?

I nostri « positivisti » pongono singolare compiacenza nello spiegare alle turbe attonite come la *semplicità* delle loro deduzioni trovi pure riscontro nei dettati più comuni dell' opinione e della legge. E pur non repugnando di ricorrere all' anticaglia delle veglianti leggi, chiamano in causa il codice penale sardo, per mostrare che ivi persino è consacrato il concetto peregrino della « responsabilità sociale » indipendente dalla.... respon-

sabilità ossia dall'imputabilità morale. — « Quando infatti il codice penale sardo-italiano, ad esempio, nella sezione III del titolo X, libro II, punisce col carcere o con la multa « l' omicidio, le » ferite e percosse *involontarie* », evidentemente basa le sue sanzioni sopra un altro concetto da quello dell' elemento intenzionale e della .... responsabilità morale. » — Non si dirà che questo è il colmo dell' osservazione superficiale? Si prende quel disgraziato attributo di *involontario* alla lettera, per inferire che si puniscono reati commessi senza volontà. *Evidentemente* si è caduti in un equivoco inqualificabile. *Involontario* è l' *effetto,* l' omicidio, involontarie le ferite e percosse, ma *volontarî,* assolutamente volontarî devono essere stati i fatti che furono *causa* determinante l'omicidio od il ferimento, e dalla cui volontarietà, coordinata alla loro potenzialità lesiva, consegue che la strage o la lesione sia *moralmente imputabile* all' agente, e della medesima sia egli quindi tenuto responsabile. *Evidentemente* si tratta di reati *colposi,* di cui non è dubbia la incriminazione, pel concorso di tutti gli estremi costituenti reato, compreso l' estremo morale, e la cui entità è minore di quella dei reati dolosi, appunto per riguardo all' « elemento intenzionale », indispensabile però a integrare l' una e l' altra forma di delinquenza. Chè se nel fatto non sussistesse alcuna *colpa,* saremmo nel caso del cocchiere, il cui veicolo à casualmente investito il viandante, e che di niun reato può essere imputabile.

Laonde bisogna proprio dire, per non far loro torto, che il concetto formatosi dai « positivisti » intorno al problema della responsabilità sia così diverso dal nostro, precisamente per averlo considerato oltre il confine « delle società umane e civili », laggiù nelle « società animali e nelle tribù selvaggie », dove, forse, sarà possibile concepire, data l' esistenza e l' organismo di un magistero penale, la responsabilità di un ente non imputabile in tutta la integrità del suo essere. Mi rafferma in questa idea il rimprovero che si muove ai criminalisti « clas-

sici » di ostinarsi nel « limitare lo sguardo alla sola umanità civile »; rimprovero che non deve sorprendere chi sappia come appunto nell' altro campo questo privilegio fatto all' umanità civile di considerarla a sè stante e distintamente da tutti gli altri aggregati biologici, sia una bella e buona soperchieria metafisica, che non trova alcuna giustificazione nei fatti. Dato il principio dell' evoluzione, e dimostrata la successione genetica di tutti gli esseri, dal protoplasma all' uomo, ne viene di conseguenza che la società umana non possa distinguersi da ogni altro consorzio animale, dal banco di coralli all' alveare, al gregge, alla mandra, avendone comuni le basi e l' organismo.

Su di che non mi soffermerò, poichè a me preme, al contrario, di non sbandarmi e divagare oltre gli orizzonti naturali del mio soggetto. E più giova tenersi dappresso a questo, quando si consideri che i miei egregi contraddittori mostrarono di aver la vista così corta intorno alla realtà dei fatti che ci stanno vicini, mentre per l' appunto, sembrando loro troppo angusti i confini dell' umanità civile, andarono dottamente investigando fra mezzo alle società animali e selvaggie; dalle quali, con meravigliosa agilità dialettica, sogliono poi saltare a piè pari nell' umano consorzio del secolo di grazia decimonono, giudicando lo studio dell' evoluzione storica dell' umanità un trastullo di mera e inutile erudizione.

Ecco ancora il perchè tutto lo studio degli odierni « positivisti » si riduce ad un processo atavistico d' integrazione, risalendo via via la scala delle manifestazioni sociali, biologiche e fisiche, per arrestarsi là ove può cogliersi il germe rudimentale, se mai può essere, dei concetti ed istituti in esame. La quale ricerca embrionale non può certo fallire, se, come insegna la ipotesi oggidì più attendibile, l' unità, l' armonia e l' evoluzione sono leggi cosmiche fondamentali.

Un curioso e pur logico corollario di questo modo di filosofare si è che, in corrispondenza alle remote sorgenti cui si

fanno risalire i concetti delle umane istituzioni, si fa poi capo a conclusioni e postulati, che, a detta dei loro banditori medesimi, non possono attualmente aspirare a veruna applicazione, ma sono destinati ad attendere da un più remoto avvenire la loro fortuna. E pensando che così lontana ne possa essere l'applicazione, vien fatto di chiedere anco una volta perchè una tale scienza s'intitoli « positiva », vien fatto di mettere in serio dubbio se valga la pena di affaticare tanto la mente e sciupar tanto inchiostro per un futuro di là da venire, avi snaturati che vogliamo togliere ai nostri pronipoti il conforto di accudire anch'essi un po' alla loro ventura....

Ma torniamo, di grazia, a questa nostra povera umanità civile dell'oggi, che non à tempo di attendere la domane per provvedere a' casi suoi.

Dunque ai dì che corrono non è punto vero che nella disciplina delle varie forme di reazione sociale (passi sempre la frase) non entri per nulla l'elemento morale del fatto umano. Genericamente e superficialmente esso non vi à che vedere, perchè è l'*obiettività* dei fatti che provoca la reazione; laonde sono egualmente sollecitate le provvidenze sociali da un vulcano in eruzione, da un edificio pericolante, da una invasione di belve feroci o di coorti nemiche, dal propagarsi di una epidemia o di costumi corrotti, dal furore di un pazzo o dal misfatto di un delinquente. Ma specificamente e intrinsecamente, quale sarà il criterio che disintegrerà le diverse forme di reazione, se non sia fondato sulla considerazione *subiettiva* dell'azione?

Facciamo il caso, togliendo di peso anche questo dal vangelo dei « Nuovi orizzonti »: — « Un uomo è morto: fatto che determina una commozione nella società..... — Allora, quest'uomo è morto di malattia, oppure è stato ucciso? — Nel primo caso, il fatto non interessa l'ordine giuridico ..... — Nel secondo caso, il fatto può interessare l'ordine giuridico..... — Da chi e come fu ucciso quell'uomo? — Da un infortunio indi-

pendente dall'opera di altro uomo, ecc......, oppure fu ucciso in seguito all' opera di un altro uomo? — Nel primo caso siamo ancora nell' ordine estragiuridico......; nel secondo caso invece ci interessa e ci determina ad altre ricerche, in cui oltre l'atto entra in iscena l' agente. »

Dunque viene sempre in campo l' indagine *subiettiva!* Mentre, se il solo effetto lesivo, pregiudizievole, stimolasse la reazione sociale, farebbe d' uopo che la *società* ufficialmente intervenisse in ogni lutto umano, inferocendo contro le malattie, i fulmini, le frane, le valanghe, le fiere e le pestilenze. — Ma procediamo.

« L' uccisore, anzitutto (prosegue l' acuto pensatore), era in *condizioni psicologiche* normali o patologiche? Era sano di mente o pazzo? »

Vuolsi di più? — La questione era così naturale, che prese spontaneamente il volo. -- « Era sano di mente o pazzo? » — Udiamo la soluzione.

« Se era pazzo, ciò basta per determinare una *sanzione* difensiva sotto forma di mezzo *eliminativo.* »

Sanzione?! Al buon senso ripugna il concetto che vi è inerente. Mezzo *eliminativo?!* Adagio a' ma' passi. Nè in pratica avviene nè alcuno in teoria sosterrebbe che un povero alienato dovesse *eliminarsi,* anche se autore d' un omicidio, quando in seguito fosse completamente risanato! Tuttavia, per ora, tiriamo innanzi.

« Se era *sano di mente* (ecco il punto), quali sono i *motivi* che lo determinarono all' uccisione? Ecc. ecc. ecc. » — Non seguirò lo scrittore nella sommaria analisi dei motivi, legittimi o illegittimi, sociali od antisociali, attribuenti carattere giuridico o antigiuridico al fatto: frasario più o meno nuovo che copre una merce vecchia; e che perciò lascia il tempo che trova. — Quel che importa notare si è, adunque, che l' indagine sullo *stato mentale* dell' agente è ammessa (e

come potrebbe essere altrimenti?) dagli stessi « positivisti ». E questo basta a provare che eglino medesimi confessano la necessità di quell'indagine *psichico-soggettiva*, su cui appunto s'incardina la morale o psichica imputabilità. — E quando si dice *stato mentale* s'intende, naturalmente, riferirsi al momento dell'azione: laonde importa l'apprezzamento di tutte quelle altre contingenze (errore di fatto, ignoranza di diritto, ecc.) che, oltre alla pazzia, escludono la volontarietà del fatto. Per cui si ricade, sebbene con occhi bendati, in quelle aborrite panie del classicismo, che si volevano sfuggire all'ombra della..... responsabilità *sociale*, impugnando l'esistenza della...... *responsabilità* morale.

È bensì vero che per i « positivisti » equivale (sono essi che lo dicono) ad una « grande benemerenza » l'aver tolta ogni barriera fra pazzi e savi, come fra onesti e delinquenti, per considerare in unica e inscindibile funzione *sociale* il manicomio e l'ergastolo, una questione possessoria ed un furto, l'invalidazione di un matrimonio e uno stupro, i libri dello stato civile e l'assassinio. Ma di questo mi occuperò più avanti; bastandomi per ora notare che, comunque si consideri la parentela di queste varie discipline giuridiche, rimane per tutti fuori di discussione la diversità delle sanzioni o reazioni (continuando nel solito linguaggio) di cui esse dispongono.

E allora si torna a domandare: qual è il criterio che serve a distinguere la confacenza di queste diverse sanzioni?

Gli apostoli del nuovo verbo esplicitamente *non rispondono;* o rispondono tergiversando, in cerca di criterî, più o meno ammissibili, per disintegrare le varie sanzioni propriamente *penali* (la temibilità, l'indole, ecc). Però ànno già implicitamente risposto, col distinguere, come abbiamo veduto, molto bene e molto acutamente il pazzo dal savio, e con l'apprezzare i motivi della determinazione quale caposaldo della.... responsabilità.

Un' ultima considerazione, quantunque non reclamata dalla dialettica della « nuova scuola », ma che si coordina ad altro de' suoi postulati prediletti.

Fu ben detto che la pena, fra gli altri intenti primari, si propone quello di costituire un *motivo* repellente ai motivi criminosi. Ricondotta alle sue giuste proporzioni, la dottrina romagnosiana della *controspinta* è vera ed inoppugnabile: essa risponde all' ufficio essenzialmente preventivo della penalità. I « positivisti » non solo ammettono essi pure questo teorema, ma lo ricollegano al concetto medesimo di Romagnosi. — Or, domando io, quale efficacia psichicamente revulsiva avrebbe la pena, se non presupponesse nel delinquente e negli inclinati a delinquere, cui si rivolge ad una volta, la normale capacità di comprenderla e di subirne il magistero, ossia la facoltà psichica correlativa?

Dicano adunque, i « positivisti », responsabilità *sociale* finchè vogliono; ma con questa peregrina trovata, essi stessi lo dimostrano, non giungeranno mai ad escludere il presupposto della morale *imputabilità*. — E ciò senza contare la considerazione dei criteri complementari nella dinamica repressiva che taluni d' essi medesimi (e precisamente l' inventore della « responsabilità sociale ») pone innanzi in aggiunta a quello primario, secondo la « nuova scuola », della « temibilità » — di cui m' intratterrò più innanzi (capo IX) — fatti consistere nel *diritto violato* e nei *motivi determinanti* l' azione: violazione e motivi che non sono in verità concepibili senza riconoscere nell' elemento psichico un estremo indispensabile del reato, o, se meglio piaccia, dello stato di delinquente.

Però la tesi vera, scevra da ogni ombra metafisica, intuita dalla coscienza universale e consacrata, senza eccezione, dal precetto legislativo, è appunto che non si dà reato senza *violazione* della legge, senza *volontarietà* del fatto, nella quale volontarietà è soltanto possibile sindacare i *motivi determi-*

nanti. I « positivisti », questa tesi, se l'àn gettata dietro le spalle, combattendo il molino a vento del libero arbitrio, che ànno ingenuamente ritenuto come unico cardine possibile della..... responsabilità morale, impugnando « l'idea che la società punisca una *malvagia* volontà ». La tesi però si è imposta loro malgrado.

Tolta, ossia messa da parte, ogni questione di libera elezione nell'uomo, non iscompare in lui ogni morale imputabilità nei rapporti giuridico-sociali: e non c'è bisogno di sofisticare sul significato della penalità e sulla suscettività del sentimento comune. Il sentimento comune può e deve anzi riposarsi nella coscienza individuale del libero arbitrio, quale base della responsabilità soggettiva, come la ragion giuridica può e deve rimaner soddisfatta, nei riguardi della coscienza sociale, di una responsabilità che ci presteremo a dire sociale, ma derivante dalla *imputabilità morale*, che si fonda sull'estremo della volontarietà del fatto.

CAPO V.

Classificazione dei delinquenti.

Altro degli assunti fondamentali della « nuova scuola » è la classificazione dei delinquenti, per porla come base della qualità e della quantità della sanzione penale, in luogo della classificazione dei reati.

È un logico corollario dell' aver sostituito il delinquente al reato quale obiettivo primario del magistero penale.

Laonde del pari logicamente si estenderebbe al concetto ed ai fini di questa classificazione, la critica che ò fatta dell' erroneo concetto di quella obiettività.

Tuttavia voglio prescindere, per un istante, da siffatto richiamo, che mi dispenserebbe da un' ulteriore discussione, e amo meglio di vagliare l' assunto in sè stesso e le argomentazioni che lo sorreggono, anche perchè in tal modo avrò altra occasione di mettere in sodo la serietà scientifica delle dottrine in esame.

Che cosa è questa classificazione, e in che consiste?

Se chiedeste al primo che passa: — c' è modo di classificare gli uomini, distinguendoli in altrettante categorie, dal punto di vista fisico, morale o sociale? — vi risponderebbe senza molto pensarci: — certamente! non ci può essere dubbio. E a tenore della maggiore o minore cultura ch' ei possedesse, soggiungerebbe: — si possono distinguere e classificare secondo

il diverso temperamento: sanguigno, bilioso, nervoso, linfatico; — oppure, secondo l'età, il sesso, lo stato di mente; — oppure, secondo la religione professata, il grado di educazione, d'istruzione, di civiltà; — oppure ancora, secondo la copia dell'ingegno, la sensibilità morale, il grado sociale, ecc. ecc. — Così egli non esiterebbe molto a rispondere se gli si proponesse di distinguerli e classificarli sotto l'aspetto della moralità: — si possono distinguere e classificare in onesti per indole, onesti per proposito, onesti per occasione, sbadati o imprudenti, violenti e impetuosi o subdoli per carattere, malvagi; a parte i matti e gli imbecilli.

Certo che non occorre una grande sapienza per ideare queste classificazioni, che dal più al meno si potranno ritenere giustificabili. — Ora, non è molto dissimile la prodigiosa scoperta degli odierni antropologi nel classificare i delinquenti.

Prendete un direttore qualunque di prigioni; anzi prendete addirittura un secondino od un bargello, e chiedetegli che vi classifichi i detenuti od i malfattori dal punto di vista del loro carattere morale, e sarà pronto a rispondervi: — ve ne ànno di buona indole, che sono caduti in fallo per la fatalità delle circostanze; — vi son quelli, che nel fondo sono di ottima pasta, ma che possiedono tale suscettività di carattere che facilmente sono sospinti alle improntitudini o intemperanze; — vengono poi quelli altri, che per l'educazione o per l'ambiente o pel costume ànno indebolito il senso morale o l'ànno perduto, e che sono quasi inconsciamente tratti al vizio e al delitto; — vi sono ancora quelli, che per condizioni innate o acquisite presentano invertito il senso morale, e per essi il malfare è una seconda vita, è una necessità, un bisogno, una seconda natura.

E qui pure non ci sarebbe da inarcare le ciglia dallo stupore per analisi sì peregrina, che in diversa forma, e restringendo o allargando le varietà, potrebbe ripetere qualunque bargello o secondino.

Ebbene — chi lo crederebbe? — molta carta e molto inchiostro ànno consumato i « positivisti » per compiere questo meraviglioso lavoro di classificazione. Nè ancora si son messi d'accordo; perchè chi ne vuole due, chi tre, chi quattro, chi cinque, chi sei, ecc., delle categorie dei delinquenti; chi le chiama in un modo e chi in un altro; chi vuol fare dei delinquenti occasionali una classe sola e chi due; chi suggerisce una categoria distinta pei delinquenti abituali e chi no; taluno mette a base della classificazione il criterio dell' intelligenza, ed altri quello dell' istinto, o del senso morale, o del temperamento; ecc. ecc.

Io consento volentieri che « fra le diverse classificazioni proposte non vi sieno differenze nè sostanziali nè gravi »; e più volentieri ancora che tutte queste classificazioni sieno realmente vere, corrispondenti ai fatti. E come impugnarlo? — Quanto sono diversi i caratteri, i temperamenti, l' intelligenza, l' educazione, i costumi, i sentimenti, da ceto a ceto, da strato a strato, da uomo ad uomo, altrettanto devono essere diversi e suscettivi di distinzione gli uomini in generale ed i delinquenti in particolare.

Innanzi tutto però io domando: è una novità questa distinzione e classificazione? — A sentire i « positivisti » parrebbe che sì, poichè essi proclamano « la necessità di abbandonare il vecchio tipo unico ed astratto del delinquente ». Ma io casco dalle nuvole, massime dopo aver letto nei loro libri medesimi che giuristi « classici », della forza di Rossi, Ortolan, Carrara, Mittermaier, Wahlberg, Brusa, Starke, ecc., l' ànno avvertita; che dalla sapienza romana, dagli statuti italiani e dalla giurisprudenza intermedia dei pratici era ammessa e riconosciuta.

In secondo luogo domando: da quale fonte deriva, su quali fatti si appoggia questa classificazione? — Il più autentico « positivista » sarebbe imbarazzato a rispondermi. E infatti l' antropologia, per quanto empiricamente studiata, serve bensì di

bandiera alla medesima, ma in sostanza vi entra per ben poco. Ed io, che assiduamente ne vado interrogando gli oracoli, non ò saputo ancora trovar traccia di un preciso criterio *antropologico* che valga o che si creda valevole a distinguere un delinquente di occasione da uno abituale, o questo dall'istintivo. In nome anzi dell'antropologia si era cominciato a propugnare il concetto di un unico tipo di delinquente, come uomo anormale, in confronto al supposto, gratuitamente, unico tipo di delinquente, della scuola giuridica, come uomo normale. E fu soltanto per parare il colpo di una critica troppo facile a questa unità e generalità di tipo anormale (siccome avvertirò poi) che si rivolse il pensiero alla opportunità di una classificazione; la quale non impedì che l'antropologia continuasse a battere la campagna in cerca dell' « uomo delinquente » in ogni soggetto che le si parasse innanzi nelle carceri o nelle aule dei tribunali.

E però l'idea ed i criteri di una classificazione dei delinquenti, nelle varie lezioni che ò accennate, fluiscono da quelle stesse sorgenti speculative o di esperienza comune che le suggerirono a quanti ebbero ad occuparsi della materia, senza essere menomamente versati in antropologia, ad ogni uomo di buon senso e capace di analisi. Fu ben detto dagli stessi « positivisti » che si tratta di una « distinzione intuitiva », o meglio « empirica »; ed è perciò — se tali sono le sue basi — che manca di carattere scientifico. Appunto perchè « intuitiva », essa presenta il vizio notato dallo Spencer nei suoi « Principî di sociologia »: « In difetto di una sufficiente elaborazione, lo spirito opera una classificazione semplice e vaga secondo le rassomiglianze che si scorgono a prima vista, così rispetto agli oggetti come rispetto alle azioni; d'onde le nozioni grossolane, troppo semplici, e le specie troppo poco numerose per corrispondere ai fatti ».

Che poi la classificazione in parola, astrattamente inoppugnabile, sia *in concreto* arbitraria e cervellotica, lo attesta il

fatto che, come già dissi, quanti ne fecero soggetto dei loro studi, altrettante furono le proposte ventilate, senza che nessuno osasse qualificare erronee quelle degli altri; solo limitandosi a ritenere preferibile, naturalmente, la propria. Lo attesta il fatto che gli argomenti addotti per sostenerla si riducono a questi: il consenso generale nell'ammetterla; la convinzione personale delle diverse caratteristiche, secondo il proprio punto speciale di veduta.

In terzo luogo, ed è ciò che più interessa notare, non solo l'idea originaria di questa classificazione, ma i sistemi medesimi escogitati dagli odierni « positivisti » son fuori affatto del campo dell'antropologia, la quale, come è notato, non à offerto che l'occasione per riaffermarne ed esagerarne l'importanza. Ed invero, non è per caratteri antropologici che si distinguano l'una dall'altra le categorie, e neppure la categoria dei cosidetti delinquenti-nati da quelle in cui si vorrebbero distribuire gli altri delinquenti; imperocchè, se pure si scorgono prevalenti i caratteri antropologici, in quel modo che spiegherò poi, nella prima categoria, non difettano neppure nelle altre categorie, e per giunta i caratteri, sia pure in più, che si pretende riscontrare nella prima, son quelli stessi che, in eguale o minor numero, si riscontrano nelle altre.

È però strano, per lo meno, che s'intitoli dall'antropologia, un'analisi che con l'antropologia à così lontana parentela!

Ciò è tanto vero, anche nella sua esteriorità, che nei « Nuovi orizzonti », tutto quello che di antropologico si attiene a questa tesi della classificazione si compendia in *19 righe*, più una tabellina, in cui si dà il riassunto delle osservazioni *craniche* (quali?) eseguite su 353 detenuti di Pesaro e di Castelfranco-Emilia, in confronto a 711 soldati, si dice, delle *stesse provincie d'origine*. — Qui vogliam notare, fra parentesi, che è un po' dubbio, per chi sa come si compone la popolazione degli stabilimenti penali, che la massa di quei detenuti appar-

tenesse alle provincie rispettive dei luoghi di detenzione — osservazione che va forse ripetuta anche pei soldati. — Ma, a parte ciò, da quella tabellina si apprende che *una o due* anomalie si riscontrarono rispettivamente nel 47 %, nel 56 % e nel 51 % dei reclusi a Pesaro, battezzati per rei-nati, di quelli a Castelfranco, giudicati rei d'occasione, e dei soldati delle *stesse provincie d'origine:* analogia, dunque, abbastanza ragguardevole!

Fatto quindi un sol fascio dei delinquenti nati, incorreggibili e abituali, tutto il rimanente discorso si aggira, indovinate!, sulla statistica della recidiva, « che è la manifestazione *ultima* delle tendenze individuali, e quindi della diversa potenza criminosa nei delinquenti ».

Pur confessando che nella recidiva entrano cospicui i fattori sociali (senza tener conto delle influenze dell'ambiente carcerario, anche più notevoli e decisive, dato specialmente il sistema che ci governa); pur riconoscendo « le condizioni *meschine* in cui ci troviamo per la scarsità e poca sicurezza dei materiali »; è a codesta fonte che si attingono i criterî diagnostici dei delinquenti nati, incorreggibili e abituali, per comodità di discorso riuniti in unica falange!

Ma poi non si tratta nè punto nè poco di diagnosi. Si tratta soltanto (e vi pongo cura diligente a rilevarlo) di stabilire qualmente siavi un numero maggiore o minore di soggetti che ricadono nel delitto (almeno *legalmente* accertati), e specialmente (gli è troppo naturale!) nei delitti più comuni, il furto, l'oziosità e il vagabondaggio (!), la grassazione. Dopo di che, e dopo aver dogmaticamente affermato che « la recidiva costituisce la regola anzichè la eccezione », si à il coraggio di concludere: « La statistica dunque della recidiva generale e della recidiva nelle varie specie di reati riconferma indirettamente l'osservazione, che nella schiera totale di quelli che

commettono reati una parte soltanto presenta quelle anormalità individuali, che l'antropologia à rilevato ». La quale scoperta, a parte i rilievi dell'antropologia, è da annoverarsi fra le benemerenze della « nuova scuola ».

Per formarsi poi più esatto concetto dei lumi che si chiedono alla statistica della recidiva, onde confortare i pretesi dati antropologici, sono da registrarsi due fatti di sorprendente « positivismo ».

Il primo è di prendere in massa (al solito) tutta intera la cifra della recidiva, per dare a tutti i recidivisti il battesimo di delinquenti abituali (per via si sono smarriti i delinquenti nati e incorreggibili); — mentre si erano prima avvertite le cause sociali della recidiva; — mentre è ben noto come il computo della recidiva sia in parte artificiale, in base alle leggi veglianti; — e mentre è risaputo che il maggior numero dei recidivi (in Italia, per es. il 59. 17 % fra i condannati dalle Corti d'assise, stando alla Statistica uff. del 1882) è costituito da coloro che risulta essere *una sola volta* ricaduti in fallo, soventi di specie diversa, e spesso dopo lungo intervallo dalla prima condanna.

Il secondo fatto è il calcolo percentuale dei recidivi. Poichè i caratteri antropologico-criminali si sarebbero riscontrati in un contingente che sta fra il 40 ed il 50 % sulla massa dei delinquenti (non mi è riescito di sapere per quale via siasi determinato questo computo), era naturale che, istituendo il parallelo coi dati della recidiva, si dovesse trovare in questi, qualunque ne fosse il valore, un percentuale corrispondente. Nonostante però che si riconosca di non poter determinare « con precisione » una media, tuttavia, soggiungesi, « si può dire, per approssimazione, e rimanendo certo al disotto della realtà, che la recidiva in Europa *oscilla* generalmente intorno al 50 e 60 % ».

Come si fa a stabilire, sia pure *approssimativamente*, questa

media? Lo scrittore non lo dice, e, affèmia, gli sarebbe riescito ben malagevole il dirlo.

Infatti, due massime difficoltà, oltre la scarsezza, incompletezza e quasi impossibile comparazione dei dati, si parano innanzi: la sperequazione della recidiva in rapporto alla qualità ed entità dei reati; la media incostante che emerge, sin dove è possibile verificare, nei diversi Stati.

Per quanto concerne i reati, variabilissimi sono i dati in ordine alla qualità, alla entità dei medesimi e ad entrambe, insieme coordinate. In Italia, ad esempio, stando alle statistiche del '63 e del '70, in confronto alla media di 8 % recidivi fra i condannati dalle Corti d'assise, vediamo a capolinea l'evasione di detenuti (!) col 30 %, e subito dopo il furto, il falso in atti privati e passaporti col 13 %, e gli omicidi semplici quasi in fine alla scala col 3 %; mentre, sulla base della media generale di 13 % recidivi fra i condannati dai tribunali correzionali, al sommo stanno l'oziosità, il vagabondaggio e la mendicità col 35 %, la evasione di detenuti s'avvicina alla media col 15 %, il falso in atti privati scende al 5 % e giù giù il falso in passaporti (!) al 2 %: naturalmente (e come potrebbe avvenire altrimenti?) il furto e la grassazione occupano sempre un posto elevato. Prescindendo da ciò, e per non tener conto che delle cifre messe insieme nei « Nuovi orizzonti », lo stesso fenomeno di disquilibrio si palesa nei dati degli anni successivi: i reati contro la sicurezza dello Stato, ad esempio, col 60 %, quelli contro i pubblici ufficiali col 9, contro la pubblica tranquillità col 21, i reati commessi con la stampa col 20, fra i condannati dalle Corti d'assise, che offrono nel '77-'81 una media di 19 % recidivi; mentre fra i condannati dai tribunali, recidivi in media generale il 17 %, stanno sempre al sommo gli oziosi, vagabondi, ammoniti e sorvegliati col 41 %, e poi i ladruncoli campestri col 30, ed in basso assai gli omicidi con l'8. — O che davvero i delinquenti-nati sieno in maggioranza fra gli scellerati

autori di furto campestre, colpevoli di vagabondaggio o di oziosità, di falso in passaporti o di evasione dal carcere?! — Questo direbbe la statistica della recidiva; mentre il computo antropologico dei delinquenti abituali avrebbe per base le osservazioni che si sogliono eseguire sui ladri ed assassini, per lo più fra i condannati dalle Assise, e raramente sopra altri delinquenti.

Nè la statistica della Francia porge risultanze più omogenee e coordinate fra loro o con gli assunti antropologici. Ivi infatti (ragionando sempre sulle cifre illustrate dai « Nuovi orizzonti »), fra i condannati dalle Corti d'assise figura anzitutto la violenza contro pubblici ufficiali con l'85 %, e poco stante la bigamia col 50 (!), poi l'omicidio col percentuale abbastanza elevato del 39, lasciando più in basso la truffa domestica col 32 ed altri reati di lucro col 30 e col 28; laddove fra i condannati dai tribunali stanno pure al vertice le infrazioni poliziesche nientemeno che con una media che oscilla fra il 100 ed il 75 %, il furto sorpassa di poco la media col 45, ed i delitti rurali occupano l'ultimo posto col 12 %. — E torno ad avvertire che « finora gli antropologi criminalisti ànno ristrette le loro ricerche ad alcune specie soltanto di delinquenti, a quelli cioè che o più interessano per la maggiore brutalità, come gli assassini, o più frequenti si trovano nelle carceri, come i ladri ».

Un'altra difficoltà di non minore importanza è la grande differenza che intercede fra i vari paesi in relazione alle medie dei vari contingenti di recidiva. Per rimanere soltanto nei paesi di razza latina: l'Italia offre le percentuali del 25 (imputati correzionali) e del 17 (giudicati dalle Corti d'assise) nel 1884; la Francia le percentuali del 44 (imputati) e del 52 (accusati) secondo la Statistica del 1882; il Belgio 4 (nel correzionale) e 10 (nel criminale) secondo l'ultima Statistica 1876-80; la Spagna in complesso appena l'11, secondo la Statistica del 1884.

Dopo tutto ciò riesce piuttosto ostico un certo prospetto che trovo nei « Nuovi orizzonti », risultato di « alcune ricerche

statistiche », di cui non si accenna nè la fonte, nè l'epoca, nè il sistema riassuntivo. Il quale prospetto fa tutta una lega dei seguenti reati: — assassinio, omicidio, furto, associazione di malfattori, grassazione, incendio, vagabondaggio, truffa, falso —: per porre in comparazione le medie percentuali fra Italia, Francia e Belgio, distinte per giurisdizioni.

Avrei qualcosa a ridire su questa miscela di reati, e sul parallelo alquanto arrischiato che si è preteso istituire fra legislazioni le quali presentano non lievi divergenze sia nei riguardi dei titoli delittuosi, sia nella disciplina delle giurisdizioni. Mi basta soltanto osservare come vi si faccia emergere l'Italia col percentuale di 84 recidivi rispetto ai condannati criminali, mentre poco prima lo stesso scrittore ci avea fatto sapere che, stando alle ultime statistiche, il maggior contingente della recidiva criminale ci era dato, dopo i reati politici, dai furti col 32 %.

Nè le statistiche carcerarie italiane, che « segnano sempre recidive più alte delle statistiche giudiziarie », per ciò solo, forse, che, stante l'angustia degli stabilimenti, nell'assegnare si dà la preferenza ai recidivi, offrono risultati molto diversi. Nel 1879 si contava nei bagni il 14 % di recidivi, e nelle case di pena maschili il 33. — Laonde sembra strano che l'autore dei « Nuovi orizzonti » abbia potuto riscontrare nel bagno di Pesaro recidivi il 37 %, e nel carcere di Castelfranco nientemeno che il 60 %. Se il caso è vero, bisogna proprio dire che l'Amministrazione carceraria, per deferenza al visitatore, abbia raccolto a Pesaro ed a Castelfranco la schiuma dei malfattori del regno. Comunque sia, anche questa sarebbe una riprova che, dove il contingente delle cifre può dipendere da circostanze fittizie e transeunti, la statistica bisogna istituirla su larghe basi, e non impoverirne le fonti nei limiti angusti di uno o due stabilimenti penali.

Del resto, si accordi pure che la statistica complessiva di tutta Europa (compresa la Russia, l'Ungheria, la Turchia, la

Romania e il Montenegro, per quanto appare, inesplorati) ci offra il 50 od il 60 % di recidivi. Ma se in casa nostra essa non segua che una cifra che sta, al più, fra il 18 ed il 25 %, mi sembra che, per lo meno, le induzioni che si traggono da quel maggior percentuale non abbiano importanza rispetto ai rilievi di classificazione antropologica che più da vicino ci riguardano. Chi sa che estendendo le indagini statistiche agli estremi lembi dell' Asia e dell' America ed al centro dell' Oceania e dell' Africa, il percentuale dei recidivi non salga all' 80 od al 90; ma più ci discosteremo dal nostro paese, e più saranno incomparabili i dati numerici della recidiva con quelli dell' osservazione antropologica. E badiamo bene: i calcoli dei nostri antropologi si riferiscono quasi esclusivamente alla popolazione detenuta italiana. Meglio ancora: si riferiscono ai più gravi delinquenti, « assassini, omicidi e ladri », la maggior parte reclusi nei bagni: i quali bagni non danno, come abbiamo veduto, che il 14 % di recidivi.

E allora torno a domandare per qual guisa si giunga ad affermare che la statistica della recidiva collimi con la statistica dell' antropologia; dato e concesso che positive e indeclinabili sieno le risultanze dell' osservazione antropologica, e che le medesime abbiano un rapporto essenziale con la classificazione.

Se non che l' odierno sedicente sperimentalismo sta all' antropologia come l' alchimia alla chimica; ed è ciò che mi riserbo dimostrare, quanto più potrò brevemente, nel capitolo che segue.

Ad ogni modo, e dato pure che la recidiva in Europa, e più specialmente in Italia, a dispetto di tutte le statistiche ufficiali, sia del 50 al 60 %, è lecito sorridere all' induzione che se ne trae: abbiamo dunque dal 50 al 60 % di delinquenti *abituali* (i nati ed incorreggibili, come notai, si smarrirono per via). Se da questa massa si distolgano i recidivi di primo pelo, che, come ò pur rilevato, costituiscono il maggior contingente, e

poi gli oziosi, vagabondi, mendicanti, sospetti e sorvegliati, che rappresentano il più grosso nerbo di recidività, il cui stato e carattere di delinquenza è da mettersi molto in dubbio, la cui fittizia criminosità i signori positivisti conoscono quanto me, e che, ad ogni modo, si ammette universalmente ricadano sotto la sanzione della legge assai più per dato e fatto del sistema sociale, poliziesco, carcerario e giudiziario vigente, che per indole e demerito proprio, — davvero che il contingente viene così ad assottigliarsi da lasciare a disposizione degli antropologi un drappello molto esiguo e molto inferiore a quello che loro occorrerebbe per colorire il quadro de' loro assunti.

Ma io sono generoso, e, pur riservandomi di rivedere i conti delle partite antropologiche, ammetto che si possa calcolare la metà, oltre la metà di delinquenti abituali. Ammetto pure che tutti questi delinquenti abituali sieno segnati dallo stimmate antropologico, e che nessuno di quegli sciagurati possa scagionare il proprio organismo fisio-psicologico dalla tabe fatale del delitto. Chieggo tuttavia: — 1° la scienza è in grado di darmi le prove *positive* che un soggetto appartenga piuttosto ad una che ad altra delle categorie di delinquenti?; — 2° i caratteri particolari, dato che sussistano, di ciascuna categoria, sono così netti e rilevanti, da poter esattamente distinguere una categoria da un' altra?; — 3° essendo pur così bene rilevanti i caratteri antropologici delle categorie e dei soggetti, ne deriva la necessità o confacenza di assumere tale classificazione quale criterio primario ed essenziale nella dinamica repressiva?

« È un mero *pregiudizio* (leggo negli stessi « Nuovi orizzonti ») il credere che in natura esistano realmente quelle distinzioni precise che il linguaggio umano è obbligato ad usare, e che, ad esempio, nel nostro caso, vi sia differenza speciale fra l' uomo sano ed il pazzo, o non piuttosto una sfumatura continua ed indeterminata. » — Questo penso ancor io, sebbene l' antropo-

logia non ne porga veruna dimostrazione scientifica. Penso cioè che il Mausdley abbia perfetta ragione nell' asserire che non sono nè gli assolutamente pazzi nè gli assolutamente savî quelli che vanno per la maggiore; ma che il gran limbo della maggioranza umana sia rappresentato da quella ch' egli chiamò la « zona intermedia », non mica risultante dai soli « mattoidi » di qualche psichiatro, che in sostanza sono una varietà dei folli, ma da tutta la turba dei soggetti deboli di mente, o facili all' irritazione, o sommamente volubili nei pensieri o nei sentimenti, o strani nei desiderî e negli appetiti. Anzi giungerei a dire che difficilmente s' incontra uomo che, in qualche punto più o meno riposto della sua affettività, non presenti qualche deviazione, inversione od anomalia nel procacciarsi la soddisfazione di questo o quel bisogno, di questo o quel sentimento. A parte i soggetti non rari che in società passano col nome di « originali », non mi pare infondato quel detto popolare che attribuisce ad ogni uomo « un granello di pazzia ».

E allora si fa chiaro appunto non essere che « un mero pregiudizio il credere che in natura esistano realmente quelle distinzioni precise », secondo le quali si pretende poter classificare i delinquenti in quelle tre o quattro o cinque categorie su cui gli antropologi disputano con tanto calore, e con sì scarso corredo di criterî scientifici, senza riescire a mettersi d'accordo. Se fra gli uomini in generale non esistono principalmente che gradazioni impercettibili, che sfumature, a maggior ragione si riscontrerà questo tra coloro che un medesimo titolo, il misfatto, congiunge e affratella.

Non c' è mestieri di oracoli antropologici (ed infatti non c' entrano che per parata) per far intendere che esistono fra i delinquenti alienati mentali, pazzi morali e mattoidi; ma, di grazia, chi ce ne spiega, positivamente, i segni caratteristici e distintivi?

Vengono per taluno i « delinquenti nati, incorreggibili »,

« in cui si notano in modo più spiccato i caratteri speciali, rivelati dall' antropologia criminale ». Vedremo poi in che consista codesta *rivelazione*. Ma frattanto giova avvertire che per altri, ad esempio per « L' uomo delinquente », questa classe a sè di delinquenti non esiste: chè delinquenti nati e pazzi morali fanno tutt' uno. E seguono poi i « delinquenti abituali », che si vorrebbero caratterizzati, « *non tanto* per tendenza innata, quanto per una *propria* debolezza morale (dunque innata!) unita all' impulso delle circostanze e di un ambiente corrotto ».

Di questi ultimi però si possiede un concetto così poco distinto che, come già abbiamo veduto, sotto la loro bandiera passano tutte le precedenti categorie nel cosmorama statistico della recidiva: e poi, quando si tratta di stabilire le rispettive proporzioni numeriche, si fondono insieme le due ultime categorie, asserendo, sempre gratuitamente (almeno senza esporne la ragione), « che le due categorie dei delinquenti nati e dei delinquenti per abitudine acquisita *staranno* fra il 40 ed il 50 % ». Così, amalgamando per altra guisa, si è potuto affermare, con quel monosillabismo, che è altra fra le caratteristiche della odierna scienza « positiva », che le categorie dei delinquenti pazzi e di quelli per impeto di passione « rappresentano una cifra che, malgrado l' incertezza dei dati a questo proposito (altro che incertezza!), possiamo ritenere *oscillante* intorno al 5 % nel totale delle criminalità in genere ».

E son codeste le dottrine che si proclamano fondate sul metodo sperimentale? Ed è con calcoli ed apprezzamenti di questa natura che si pretende assumere a dignità di scienza la classificazione dei delinquenti?

Io non contesto che col progredire dell' antropologia, oggi ancor tanto meschinella, massime se sia rivolta a più severe e mature indagini, e con l' andare dei secoli, si possa giungere a distinguere, non dirò un delinquente nato da un delinquente formato, un delinquente per passione da un delinquente per

occasione, ma insomma un delinquente organicamente tale da un delinquente accidentale. Però mi sembra che da questo ideale siamo molto ma molto lontani. Laonde mi richieggo quale serietà scientifica abbia uno studio classificatore che, sinora, à fondamenta così incerte e sconnesse. E mi par conveniente di tenerci frattanto in una cauta aspettativa, tanto più opportuna, quanto sono infinitamente varî i saggi di classificazione che gli « antropologi » ci son venuti proponendo.

Se non che, volendo ancora largheggiare nella critica, sopravvengono argomenti che ci dispensano anche dall' aspettativa, e ci consigliano addirittura un giudizio sommario della classificazione in disputa.

Ma prima giovi esaurirne l' analisi. - Messi da parte i pazzi, che assurdamente, come dimostrerò, e in causa di quel daltonismo ideologico che ò fatto notare, si pongono in mazzo coi delinquenti, i quali pazzi, mentali o affettivi, la dottrina e la legge in massima di già contemplano ben distintamente; messi pure in disparte anche i delinquenti abituali, che legge e dottrina del pari sottopongono a speciale, per quanto vizioso e imperfetto, trattamento, sotto il titolo della recidiva, che per gli stessi positivisti poi è come la riprova del conto antropologico; posti almeno in quarantena anche i delinquenti-nati, di cui m' intratterrò nel prossimo capitolo; — rimangono le due categorie (per far omaggio alla classificazione più accreditata), delle quali la « nuova scuola » avrebbe fatto la grande scoperta: i delinquenti per passione e i delinquenti d' occasione.

Or che cosa sono questi delinquenti per passione o per occasione?

Eccone la nozione comparativa, che traggo di pianta dai « Nuovi orizzonti ».

« Ad ogni uomo, per quanto *puro* ed onesto, si presenta, in certe occasioni allettatrici, il pensiero fugace di un' azione

disonesta o delittuosa. Ma nell'uomo onesto, appunto perchè tale organicamente e moralmente, questa imagine tentatrice, che risveglia subito vivamente l'idea delle possibili conseguenze, *scivola* sul terso *acciaio* di una forte costituzione psichica e non lo intacca: nell'uomo meno forte e meno previdente esso (chi?) fa breccia (nel *terso* acciaio!), resiste (cosa?) alla repulsione del senso morale, non troppo *saldo*, e finisce per vincere (che spettacolo!), perchè, dice Victor Hugo, « di fronte al » dovere, dubitare vuol dire essere sconfitto » (vedere l'esemplificazione commovente in Nota). Il delinquente per passione poi è un uomo, « che, avendo forza sufficiente per resistere alle tentazioni comuni e poco energiche, non ne à abbastanza per resistere alle *tempeste* (che affare!) psicologiche, che talvolta arrivano a tal grado di veemenza (le tempeste), cui nessun uomo, per quanto forte, saprebbe resistere ».

Per esser giusti, se c'è dell'enigmatico in questa definizione, l'antropologia, poveretta, non vi à proprio la più lieve colpa. Essa non si potrebbe chiamar « moralmente responsabile » nè della purità dell'acciaio, nè della costituzione psichica, nè dell'imagine che scivola o che fa breccia, nè delle tempeste, nè meno quando, per chiarir meglio le cose, rispetto ai delinquenti d'occasione, si danno esempi di schietta monomania impulsiva, e, rispetto a quelli per passione, vien detto che si tratta di una *tempesta* psicologica a cui « nessun uomo, per quanto *forte*, saprebbe resistere ».

La nozione non guadagna in evidenza, come non guadagna in antropologia, quando si trovano inoltre contraddistinti i delinquenti per passione come quelli che « presentano il tipo della « forza irresistibile » — « individui di una vita precedente illibata, di *temperamento* sanguigno o nervoso e di una esagerata sensibilità, al contrario dei delinquenti nati ed abituali, ed ànno anzi talvolta un *temperamento* pazzesco ». — Se dunque sono tanto sensibili, non occorrerà una tempesta psicolo-

gica.... per far breccia. Se invece occorre una tempesta per farli agire, allora in che consiste la forza irresistibile? — E quanto ai delinquenti d'occasione leggo quest'altro parallelo: « Nel delinquente nato è un fatto che determina la *scarica* di una forza istintiva preesistente; nel delinquente d'occasione è un fatto, che fa crescere e *scoppiare* al tempo stesso un istinto criminoso ». Il divario consisterebbe adunque nella differenza che passa tra la *scarica* e lo *scoppio*, con l'amminnicolo correlativo a quest'ultimo di un crescere contemporaneo dell'istinto, nel primo caso paragonato ad un archibugio, nel secondo ad una mina, o giù di lì.

Or senza lo scoppiettio di tanti traslati, qui pure seguendo il sistema di analisi troppo semplice e greggia, si può facilmente ammettere che nella moltitudine dei delinquenti comuni, che non sono nè abituali, nè pazzi, ve n'à parecchi che sono indotti al reato da un subitaneo impulso degli affetti, che facilmente irrompono, pel carattere, per l'educazione, per le circostanze resi irrefrenabili. È questo d'altronde un fatto noto a chiunque, e che suggerì al legislatore, molto prima che gli « antropologi » nascessero, e ispirandosi a più retti e precisi criterî, la nozione dei reati « d'impeto », per attribuire ai loro autori uno speciale grado d'imputabilità e di responsabilità, ed anche una distinta commisurazione penale.

Ecco a cosa si riduce la tanto vantata novità della classificazione dei delinquenti: ad un semplice rimescolamento, mal riescito, di cose trite e ritrite; la cui appropriata analisi rimette ancora in evidenza la fallacia dell'accusa mossa ai vecchi criminalisti di non avere essi curato l'indagine soggettiva dei delinquenti; mentre poi nell'intonaco positivista non vi à vestigia dell'altrettanto vantato cemento antropologico.

Però, si soggiunge, la *benemerenza* della « nuova scuola » sta nell'assumere questa classificazione siccome base

essenziale della sanzione repressiva. È vano e ridicolo palliativo il valutare i caratteri differenziali al mero effetto di aumentare o diminuire di uno o due gradi la pena. A carattere, indole e suscettività diversi, devono corrispondere carattere, indole ed essenza diverse della sanzione repressiva: altrimenti questa riescirà aberrante od inefficace.

Torniamo da capo. Ma gli è con la diagnosi e coi criteri differenziali fin qui escogitati che si vuol stabilire questa classificazione come base primaria della penalità?

Via, confessiamo di nuovo che, almeno per ora, la scienza non è da tanto (e chi sa quando lo sarà!) da poter determinare, in un modo abbastanza esatto, come si richiederebbe all'uopo, a quale delle categorie, dato e concesso pure che la nozione ed il numero di queste fossero scientificamente accertati, possa appartenere un delinquente. Anche messa in disparte l'antropologia, e presi per buona moneta i concetti sinora posti innanzi, sarebbe un bell'imbroglio quello di scoprire nell'istinto una lamina di terso acciaio, ovvero un fucile, ovvero una mina caricata a polvere od a dinamite. E quindi mette conto, per ora, di apprezzare bensì l'indole e la suscettività del reo, ma in un modo subordinato, riservato, remissivo, come lo impone lo stato odierno delle cognizioni in materia, se vogliamo essere positivi davvero, e sopratutto pratici. Potrà darsi che in seguito, in un avvenire più o meno remoto, la scienza ci insegni a scoprire dalla conformità del cranio, dalla sporgenza degli zigomi, dalla dimensione del naso o degli orecchi, ovvero dal colore dell'iride, dell'epidermide o del pelo, la stoffa di un delinquente-nato, abituale, per passione o per occasione. Ma intanto, per quel poco o quasi nulla che ne sappiamo, è prudente non correre la cavallina e anticipare i postulati della scienza, tanto più che, come abbiamo veduto, e meglio vedremo poi, di veri criteri positivi, certi, antropologici o meno, non ne possediamo affatto.

Potremo frattanto vagheggiare (se non ce lo vietassero altre considerazioni) come un sogno dorato questo magistero classificatore, che sarebbe una specie di bacchetta magica per ottenere lo sterminio della delinquenza, ma al presente non è che un sogno, e dei sogni la scienza positiva, almeno io credo, non tiene conto, per ora.

Che bella cosa se non i soli delinquenti, ma tutti gli uomini potessero classificarsi con rigore scientifico e positivo secondo i rispettivi caratteri, le attitudini, le tendenze, ecc.! Il sistema della classificazione dovrebbe assumersi davvero come una panacea universale, ed applicarsi non solo nei riguardi della delinquenza, ma nei riguardi altresì di ogni altra attività e funzione sociale. Quanto sarebbe comodo, per esempio, il prevedere la condotta che terrà un commerciante, un industriale, un operaio, un professionista, un funzionario, nei rispettivi negozî, officine, esercizî, impieghi? Essendo noto che le faccende umane camminano a seconda della coscienza e moralità di chi vi accudisce, sarebbe davvero il caso d'innalzare un monumento a quei valentuomini che ci insegnassero a scoprire nel nostro fornitore, nel bottegaio, nell'artefice, nel professionista, nel funzionario la « forte costituzione psichica » che l' « imagine tentatrice » non « intacca », che resiste alle « tempeste psicologiche », l'istinto che non « si scarica » e non « scoppia », o che insomma non è affetto da « infermità morale ». Ma finchè la scienza non sia in grado di darci in mano il bandolo della matassa, non c'è figura retorica che valga a levarci dall' imbarazzo, e bisogna che ci contentiamo a lasciar che ognuno cui talenti apra bottega, a licenziare ogni studentello che ripeta a memoria le lezioni del maestro, a insediare negli ufficî pubblici chiunque risponda ai comuni requisiti d'idoneità che le leggi stabiliscono.

Ma poi, rispetto ai delinquenti, c'è di più, ossia c'è una questione pregiudiziale. — Anche ammesso che la scienza fosse

già in grado, o giungesse col tempo ad esserlo, di poter classificare i delinquenti in quelle quattro, cinque o sei categorie, come fanno il botanico con le piante e lo zoologo con gli animali, questo lavoro di classificazione non potrebbe avere che un risultato pratico molto subordinato, e non potrebbe mai assumersi quale criterio primario nella disciplina del magistero penale. Ritorna in campo la tesi circa l'obiettività di questo magistero. E se rimanga assodato (come sembrami aver sufficientemente chiarito) che il reato, non il delinquente, rappresenti tale obiettività, conviene ancora rassegnarsi a ricollocare al posto d'onore quella classificazione, a torto disconosciuta, dei delitti, conviene ripristinare quella tanto aborrita proporzione penale, che ci consiglia, prima di studiare l'ammalato, renderci edotti della malattia, prima di adeguare la pena secondo l'indole, i precedenti, la moralità del reo, di commisurarla alla qualità ed entità del delitto, per non urtare nell'aberrazione, per esempio, di mandar sulla forca un incorreggibile contravventore all'ammonizione o colpevole di pascolo abusivo, per quanto si palesi e dimostri il più autentico delinquente-nato, o di condannare all'ammenda od a qualche mese di confino il traditore della patria o l'assassino e stupratore, per quanto si attesti all'evidenza ch'egli è un reo d'occasione o per passione.

Vuolsi tuttavia notare che lo studio differenziale dei delinquenti, subordinato a quello dei reati, che a torto si dice tenuto in non cale dagli odierni criminalisti, non si limita per questi alla considerazione di tutte quelle cause escludenti o diminuenti, scusanti o attenuanti, qualificanti o aggravanti, che in rapporto alle condizioni di sesso, di età, di anomalie organiche o psichiche, congenite o acquisite, in rapporto alla condotta precedente, all'abitualità del delitto, all'influenza degli affetti, al carattere dei motivi, ecc., ecc., variano, in una me-

desima configurazione delittuosa, il grado d'imputazione e quindi di trattamento penale fra individuo e individuo; ma, secondo i più recenti postulati della scienza, costituisce uno dei criterî primari nella disciplina delle pene, sebbene sempre in concorrenza e coordinazione a quello del reato.

Sin dal 1866, quindi assai tempo prima che l'antropologia criminale iniziasse i suoi fasti, a proposta del Pessina, che non è certamente sospetto di averla fatta da profeta della « nuova scuola », la Commissione del nuovo Codice penale italiano (seduta del 25 marzo) poneva le basi delle due pene o serie di pene detentive parallele, secondo il concetto, più tardi raffermato (seduta del 16 dicembre 1867), « di dare un carattere correttivo alle pene destinate pei reati di malvagità, e quello di semplice privazione della libertà a quelle pei reati politici e di impeto ». Tal concetto e tale dualità di pene si mantennero e si svolsero nei Progetti successivi. Così le due serie penali vediamo figurare nello schema Vigliani ed in quello Senatorio del 1875. Così pure nel progetto Mancini: il quale però completava il sistema con una disposizione (art. 97) diretta ad autorizzare il giudice ad applicare l'una o l'altra delle pene parallele, secondo la qualità dell'impulso a delinquere. « Fu meritamente lodato (scriveva il Ministro nella sua Relazione) come pregio e progresso notevolissimo del Progetto Senatorio, l'avere stabilito due specie di pene carcerarie parallele, così pei crimini che pei delitti, la reclusione e la prigionia da una parte, la relegazione e la detenzione dall'altra. L'una specie di pene, ordinata con regime penitenziario, fu destinata alla repressione dei crimini e delitti commessi per impulso più malvagio, abbietto e disonorevole; l'altra specie, intesa come semplice privazione di libertà, fu destinata ai crimini e delitti commessi per impulso non malvagio e meno biasimevole per sè stesso. Questo criterio dell'impulso a delinquere, raccomandato vivamente dalla scienza moderna, e da

cui cerca di trarre il maggior profitto il presente Progetto, risponde ad un concetto altamente morale e civile della penalità e della giustizia sociale; e ad esso si vennero uniformando anche taluni altri dei Codici e progetti stranieri più reputati. Ma tale beneficio darebbe scarsi frutti, se il legislatore volesse applicare preventivamente, ed in modo fisso ed assoluto la specie di pena restrittiva della libertà ad ogni reato, giudicando la convenienza dell'applicazione dall'impulso da cui il maleficio suol derivare. Non rare volte può accadere che un reato, determinato ordinariamente da un pravo impulso, lo sia invece da un impulso scusabile ed anche generoso. Ora il legislatore non deve impedire che alla pena da esso prestabilita per quel reato, il giudice sostituisca l'altra che appartiene alla specie corrispondente all'impulso, il quale, per avventura, ne fu la vera causa. »

Il sistema delle pene parallele e la disposizione complementare or accennata rimasero ferme nello schema approvato dalla Camera nel 1877 ed in quello lasciato in corso di studio dallo Zanardelli; e giova riprodurre le parole con cui l'una e l'altra cosa venivano giustificate nella Relazione che lo stesso Ministro avea fatto abbozzare: « Le pene detentive ordinarie sono classificate nel nuovo Codice penale secondo un concetto più razionale che or non sia, secondo il concetto cioè dell'indole del delinquente desunta dall'impulso a delinquere..... Nella elaborazione del Progetto fu usato il più diligente studio per classificare i varî delitti secondo questo criterio intrinsecamente distintivo..... Che se, per avventura, questo studio non avesse in tutto corrisposto al suo fine, al difetto rimedierebbe in ogni caso la provvida facoltà che nel Progetto è consentita al giudice dall'articolo 31, di surrogare l'una specie di pena all'altra, secondo il diverso impulso a delinquere. »

La disposizione complementare (art. 31) veniva soppressa dal ministro Savelli, sembrandogli che, mercè la medesima,

« smentendo il principio fondamentale che informa tutto il progetto, che cioè la specie della pena sia subordinata alla natura del reato, gli togliesse ogni efficacia, e venisse a sostituire nelle sue applicazioni il variabile apprezzamento del giudice al criterio costante del legislatore, portando per effetto una disuguaglianza di trattamento degli imputati ». — Ma la soppressione durò breve ora, chè, venuto al Ministero il Pessina, era troppo naturale ch'egli, iniziatore del sistema della duplice pena parallela, la ristabilisse (art. 32); ed essa rimase nello schema riveduto dalla Commissione della Camera (art. 42). « La pratica delle aule della giustizia (scriveva egli nella Relazione che accompagna i suoi emendamenti) e lo studio del cuore umano ci ammaestrano che anche certi delitti i quali, a prima vista, sembrano non poter derivare che da impulso degradante (e nella maggior parte dei casi ànno infatti questa derivazione), possono anche venir commessi sotto la spinta di un impulso meno ignobile. E il legislatore, per quanto sia accurato nello sceverare i reati degni della pena della prigionia da quelli meritevoli della detenzione, non arriverà mai a raggiungere una perfezione neppure relativa, imperocchè trattasi (a parer mio) non tanto di giudicare della moralità del fatto, quanto della moralità del delinquente, e questo è ufficio che solo il giudice può disimpegnare di caso in caso. »

Tale sistema penale, tali norme di commisurazione, e le ragioni indotte a loro suffragio, mi sembra attestino abbastanza lo studio posto dagli odierni criminalisti (perdonerà l'esimio Savelli se non lo metto nel numero) nel tenere in conto, nella disciplina delle pene, la persona del reo, la sua natura, il suo carattere, la sua moralità, e non mica in astratto, a base di più o meno esatte presunzioni, ma, stante ancora la discrezionale facoltà attribuita al giudice, in concreto, nella peculiarità dei singoli casi e dei singoli individui.

Certo che la classificazione dei delinquenti dal punto di vista

dell' impulso, non è che un « barlume », di fronte alla classificazione vagheggiata dalla « nuova scuola ». Ma sinchè le fonti, gli argomenti, i criterî, da cui si pretende desumere quella famosa classificazione, son quelli che ò passati in esame, per verità c' è da credere che gli apostoli della sullodata « scuola » debbano ancora aspettare un bel pezzo la « luce limpida e fecondatrice delle nuove conclusioni dell' antropologia criminale ». E frattanto mi permetteranno di fare un apprezzamento ben diverso di questi che, con soverchia degnazione, essi chiamano « primi ed incerti bagliori » nella dottrina comune. — Il sistema delle pene parallele, in corrispondenza all' indole diversa de' reati e de' rei, non è infatti che lo sviluppo di un concetto da lungo tempo esistente nella legislazione e nella dottrina, del concetto che tempera la pena alla moralità del colpevole, avvisato dalla sapienza dei giurisperiti romani, ravvivato dal diritto canonico, sistematicamente disciplinato dalla scienza contemporanea, posto a base della odierna riforma penitenziaria. Più sicuri e positivi saranno senza dubbio i tagli netti, le sentenze monosillabiche della « nuova scuola », col fascino delle sue analogie e de' suoi traslati; ma frattanto sembra abbastanza certa e positiva la distinzione messa innanzi dei rei in base all' impulso a delinquere, che à il duplice vantaggio di coordinarsi alla nozione giuridica del reato, completandola, e di offrire, subiettivamente, un terreno pratico e concreto d' indagine, e, obiettivamente, una stregua ben confacente per la disciplina delle pene detentive.

Si rimprovera a quella distinzione di non avere che « un valore di sola differenza nel regime carcerario ». Ma è un rimprovero che volentieri ritorco, invertendone i termini, ai nostri « positivisti ».

Ebbi già occasione di notarlo altrove. Se appunto una classificazione soggettiva de' rei, più o meno confacente, à un valore, lo deve avere anzitutto nei riguardi dell' ordinamento della

pena, e quindi particolarmente della carceraria, che è, almeno per ora, la pena per eccellenza. E se il progresso delle istituzioni sociali, come della scienza e di ogni altro ramo di umana attività, deve procedere per evoluzione e non per rivoluzione, per gradi e non per salti (gli stessi positivisti dicono e ripetono di esserne convinti, ed ànno adoperata molta dialettica per convincerne, in certa occasione, i fautori del socialismo), perchè non restringere e convergere, ora per ora, tutti gli sforzi a propugnare la classificazione in disputa, più o meno positiva, nei congegni del regime penitenziario? Quì, dove c'è ancora bisogno di tanto progresso, qualunque sia l'ordine di idee da cui si muova, e poichè la prigione neanche i positivisti, neppure nei loro più remoti ideali, la vorrebbero abolita per la massa dei delinquenti, troverebbero dei germi, dei bagliori, dei barlumi promettenti luce più aperta, qui troverebbero fertile il terreno, pratiche le applicazioni, e con un po' meno di antropologia (di quella che oggidì passa per tale) e un po' più di buon senso e di buona volontà, si renderebbero veramente benemeriti della scienza, della sicurezza pubblica e della civiltà. Tanto più qui in quanto che per la classificazione dei soggetti sono già ben disposti gli animi, persino dei secondini, che abbiamo veduto come facilmente, in un modo o nell'altro, la intuiscano; in quanto non si troverebbe in urto con le dottrine dominanti intorno a quel detestabile ente astratto che si dice essere il reato, il cui rovescio non si potrebbe, oggi come oggi, conseguire se non mercè una rivoluzione, un rinnovamento *ab imis*, che è così contrario ai principî dell'evoluzione, lenta, per gradi; in quanto, finalmente, tutti quei vantati strumenti e risultati d'investigazione più o meno antropologica, riflettono ostinatamente il delinquente giudicato, condannato e imprigionato. Qui almeno dovevano cominciare a darle pratica attuazione, e potevano farlo senza tema di urtare le coscienze

timorate e senza il pericolo, che c' è, procedendo invece a salti, di rompersi il collo.

Io temo però, anzi ne son convinto, di predicare al deserto. Comprendo bene che in carcere avrebbe poca fortuna la « corrente ossigenata delle nuove idee »!

CAPO VI.

Tipo criminale: — analisi.

Interessante sarebbe riandare la storia, molto rapida del resto, per cui passò il concetto « antropologico » dei malfattori: ma io me la sbrigherò in brevi parole, tanto più che corro rischio di ripetere cose già dette.

L' « uomo delinquente » subì una evoluzione progressiva.... in senso inverso. Cominciò ad essere il tipo comune di ogni malfattore, ogni sforzo appuntandosi per dimostrare come le sue caratteristiche somatiche e psichiche lo distinguessero dall' uomo onesto, da un lato, e dal folle, dall' altro lato. — Ma, poichè tutti questi sforzi non approdavano, e, per quanto si cavillasse nell' osservazione, nel computo e nella induzione, attribuendo importanza antropologica alle circostanze più insignificanti, andava sempre più ingrossando il numero dei delinquenti ribelli al tipo, si fece un passo..... indietro; e si trovò opportuno di riconoscere come non tutti, ma una gran parte di essi rivelassero il suddetto tipo: e di là ebbe origine quella famosa classificazione, di cui ci siamo intrattenuti abbastanza. D' altro canto, siccome contemporaneamente andava svolgendosi nella psichiatria, sebbene non senza contrasti, un altro assunto, quello della cosidetta follia morale o mania ragionante, e per altra guisa si veniva, massime nella pratica peritale dei giudizî, a

sottrarre un numero sempre più cospicuo di soggetti imputabili, e quindi, per contraccolpo, di individui cui si potesse applicare la qualifica di delinquenti, ecco mutarsi la scena tutto ad un tratto: e quei più o meno autentici folli morali, la cui falange ingrossa ogni giorno, a disperazione del p. m. e dei giudici, con dubbio credito della scienza ed a scarsa edificazione del popolo, si vedono strappati dalla compagnia degli alienati di mente e posti in linea coi delinquenti, o se meglio vi piace, si fa di questi ultimi tutt' uno coi pazzi morali. E così, mentre di là si andava assottigliando la schiera dei delinquenti di razza, per fare posto ad altre due, tre o quattro classi di delinquenti... bastardi; di qua si compensa con la fusione dei pazzi morali, tanto più prudente e conveniente, in quanto che « uomini, al certo rispettabili per dottrina, siansi trovati discordi nel diagnostico di un delinquente e abbiano dichiarato criminali individui che *certamente* erano pazzi o mattoidi, come Guiteau, Meneselou, Verzeni, Prunier, Agnoletti, Lawson, Militello, Garayo, Passanante » (« Uomo delinquente »). — Bella rispettabilità, davvero! Essi anno conchiuso che costoro non erano pazzi, e noi diciamo che lo erano certamente.

Comunque sia, la fusione è veramente degna dell' odierna sapienza antropologica. « L'analogia e l' identità fra il pazzo morale ed il delinquente-nato pone in pace *per sempre* un dissidio ch' era continuo, fra moralisti, giuristi e psichiatri, anzi fra l' una e l' altra delle scuole psichiatriche. » — Ah, voi discutete, dissentite, vi accapigliate per decidere se il tale accusato sia o non sia pazzo, sia o non sia un volgare malfattore? Venite qua, stringetevi la mano; non v' accorgete che « per istrano caso », avete ragione tutt' e due? — il vostro soggetto non è soltanto pazzo, non è soltanto delinquente, è l' uno e l' altro insieme, è pazzo-morale e delinquente-nato. Ecco composto il dissidio!

Vedremo poi in che si risolva quella « analogia e identità »;

per ora notiamo solo il servizio che questa fusione avrebbe reso alla scienza psichiatrica da un lato, ed all' antropologia criminale dall' altro, *semplificando* la diagnosi del reo ed eliminando ogni eventuale screzio sull' apprezzamento della sua indole morale.

Frattanto è curioso a notarsi che gli stessi dati, gli stessi argomenti, le stesse risultanze che ci ànno presentato l' « Uomo delinquente » prima della fusione, ce ne porgono il ritratto, più o meno vivo e parlante, anche dopo che la fusione è avvenuta. Dati, argomenti e risultanze nel frattempo naturalmente crebbero e si moltiplicarono, ma la sostanza è rimasta quella medesima. Soltanto che al posto del capitolo, il quale ci dimostrava, come due e due fanno quattro, che il delinquente è un tipo affatto distinto e diverso da quello del pazzo morale, fu sostituito un capitolo nel quale si prova, come uno ed uno fanno due, che il pazzo morale fa il paio col delinquente, a cui da ultimo si regalò quell' attributo alquanto bizantino di *nato*. — Nè meno curioso si è l' avvertire come nello sviluppo delle dottrine si trovi bensì quà e là appiccicato al sostantivo quest' attributo, ma senza che ciò alteri menomamente l' imperturbabile dialettica.... sperimentale, che ripete in confronto al delinquente-nato lo stesso ordine di ricerche e di argomentazioni su quella stessa moltitudine incoerente di soggetti, come se si trattasse sempre del delinquente.... che à da nascere.

È vero che lo scrittore, a cui non fanno certo difetto le risorse più smaglianti dell' ingegno, cerca di giustificare il cambiamento di scena; e sono commoventi addirittura le espressioni di riconoscenza rivolte a coloro che convertirono alla nuova fede lui, che, « in mezzo a sì *completo* accordo di amici ed avversarî, era il solo a non esserne persuaso »; e più commovente ancora è il sapere come al primo equivoco, della distinzione, fosse tratto da quell' « orrore *istintivo* innanzi all' idea del pericolo sociale », che è altra delle caratteristiche beneme-

renze che distinguono la « nuova scuola ». Ma tutto ciò lascia per lo meno esitanti intorno alla fondatezza dell' uno e dell' altro assunto, così radicalmente fra loro in contraddizione, che da un anno all' altro si soppiantano a vicenda: e se la identità ora allegata non era balenata alla mente di chi « avea sott' occhi le molte prove che gli passarono tanto tempo, inutilmente, dinanzi », come potrà ora pretendersi che al volgo dei profani, rimproverato ieri di dura cervice e di ostinata prevenzione nel ritener ostica la configurazione tipica dell' « uomo delinquente », essenzialmente distinta da quella del pazzo, si pieghi oggi a riconoscere « impossibile il discernere le linee differenziali fra pazzia e reato »?

Vediamola però questa figura dell' « uomo delinquente », universale o speciale, sano o pazzo, quale ci viene scolpita dall' autore ossia dall' illustratore di esso, che potremo anche chiamare il grande-oriente dell' « antropologia criminale »; del quale è inutile che ponga in luce l' originalità e fecondità dell' ingegno, la copia vertiginosa delle cognizioni, l' operosità quasi fenomenale; come l' ardimento irruente e battagliero, proprio ad un tempo dei fanatici e degli apostoli.

L' assunto principale è adunque codesto, che il delinquente è un essere anormale, ammalato per arresto di sviluppo, ed insieme un fenomeno di atavismo, una riproduzione dell' uomo selvaggio.

Non si tratta già di sapere se fra i delinquenti, come fra tutti gli altri uomini che pur non commettono azioni prevedute dal codice penale, esistano nature organicamente e psichicamente plasmate o ridotte dall' educazione o dall' ambiente a tale che per esse il mondo delle sensazioni, dei bisogni, dei desiderî, degli appetiti, dei sentimenti sia addirittura capovolto; amino quello ch' è oggetto di odio per la comune degli uomini, e viceversa; si compiacciano di ciò che negli altri

eccita ripugnanza, avversione; rifuggano dalle soddisfazioni e dagli allettamenti di cui l'uomo in generale va assiduamente in cerca. La varietà immensa e infinita degli affetti e delle idee già ci rappresenta così diverso il modo di pensare e di sentire fra uomo e uomo che riescirebbe impossibile trovarne due soli che offrissero identità costante di pensiero e di sentimento, come non sarebbe possibile trovare due cose, nemmeno due molecole identiche. Da queste diversità nei particolari non è lungo il tratto a quella che si dice *eccentricità*, senza per nulla o quasi urtare in una od altra forma di pazzia. E poi vengono proprio, in assai minori proporzioni, coloro in cui il modo di sentire e di pensare è addirittura invertito: sfuggono la società invece di ricercarla, aborrono l'altro sesso, hanno in uggia le arti belle, specialmente la musica, detestano il lavoro, la famiglia, i figli. — Chi oserebbe negare che tali esseri disgraziati non esistano? Niuna meraviglia pertanto che anche fra i delinquenti se ne trovino, in maggiore o minor numero, di quelli pei quali il delitto è una seconda natura, che non lo subiscono già pel concorso di determinate circostanze esterne e per debolezza individuale nel farvi fronte, ma perchè per essi rappresenta un bene agognato, un bisogno naturale da soddisfare, l'incarnazione dei loro appetiti e della loro indole. È ciò che si nota pure tra gli animali, fra gli elefanti, i cavalli, i cani, ecc., in mezzo a cui talvolta s'incontrano esempi di mostruosità morale, come tra gli animali e gli uomini si danno casi, più o meno frequenti, di mostruosità fisica.

Ma tutto questo è ed è stato sempre universalmente conosciuto ed ammesso, e non v'è bisogno di responsi della scienza a persuadersene. E quindi mi sembrò tempo sprecato il volerne dar la prova, e non solo con l'accumular esempi sopra esempi, non rare volte assai discutibili, di soggetti comuni criminali, ma eziandio presentandoci, a titolo di genesi delle tendenze criminose, altrettanti soggetti animali che analogamente

si comportano nella rispettiva razza, la maggior parte dei quali, dal ghepardo di Brehm alle mule di Espinas, dalla gatta che mangia i gattini ai papagalli che « *vuotano* il cervello » dei compagni, è assai dubbio se da condizioni congenite o da circostanze sopravvenute sieno stati indotti a.... delinquere.

Il perno della questione, da cui deriva il carattere tutto proprio ed originale dell'odierna antropologia, non istà, quindi, nel sapere se fra i delinquenti esistano questi esseri depravati e brutali, ricalcitranti ad ogni freno e ad ogni sentimento onesto, quali sono descritti anche troppo spesso nei romanzi e sul teatro; nè questo è l'assunto caratteristico della « nuova scuola », ma consiste bensì nel dimostrare: 1.° che, se non la maggioranza, poco meno della metà dei delinquenti appartiene a quella sciagurata schiera di predestinati al delitto; 2.° che tale predestinazione è determinata da condizioni organiche congenite non modificabili; 3.° che perciò l'esame antropologico del soggetto ci porge la prova di questo suo carattere di delinquente. — E ciò senza contare che il suddetto carattere antropologico non farebbe neppur difetto negli altri soggetti, sebbene non sieno rei-nati.

Si comprende agevolmente come tra il fatto dianzi avvertito e gli assunti ora accennati, che non senza fatica potei riassumere nel mare magno delle discettazioni antropologiche, corra un abisso. Ebbene, come lo colma la scienza dell'« Uomo delinquente »?

Non è facile venirne a capo. Tuttavia farò del mio meglio per riescirvi.

L'« antropologia criminale » (che più specialmente è studiata nella più autorevole incarnazione sua, ossia nel vangelo dell'« Uomo delinquente ») à preteso di chiamare in suo aiuto tutte le discipline biologiche e psicologiche per fotografare il tipo criminale, ed a torto fu accusata di restringere i suoi studî

alla sola craniologia. Ben è vero che a questa mostrò e lasciò credere di dare la prevalenza, e gliela dà in fatto, poichè se capita di avere per le mani un cranio a fronte sfuggente, o col muso prognato, o con gli zigomi sporgenti, o con le mandibole esagerate, o con assimmetrie facciali, la diagnosi è fatta, e si à un reo-nato genuino e convinto, senza tema di cadere in fallo. Ma è giustizia riconoscere che le indagini furono spinte più in là, anzi molto più in là, sino a studiare il rossore del volto, gli scarabocchi della scrittura e le canzonette del volgo.

Anzi è curioso che, col moltiplicarsi delle osservazioni e misurazioni craniche, le risultanze rendendosi sempre più negative (senza tener conto delle conclusioni negative in modo assoluto di antropologi e anatomici del valore di Mantegazza, Monti, Ten-Kate, Heger, ecc.), quelli stessi che si trovavano impegnati a sostenere il tipo criminale, si vedono costretti a conchiudere: « in complesso codeste indagini *non corrispondono* per l' importanza al *desiderio* ». E, notisi bene, l'esame si dice esteso a 350 teschi, ma in realtà verte sempre su poche diecine, quali per un verso quali per un altro, quali da un Tizio quali da un altro esaminate, e per giunta appartenenti a razze ed epoche le più lontane, e poi sommate insieme per averne quelle poche centinaia.

Egual sistema si è tenuto per determinare le anomalie craniche, il cui studio, dicono essi, « ci compensa a mille doppi » del precedente insuccesso, mentre in realtà lascia anch' esso il tempo che trova. Basta infatti dare uno sguardo alla tabella nella quale sono riassunte le risultanze molteplici dei molteplici osservatori, fra di loro discordanti e contradittorie, per comprendere la sterilità delle conclusioni a cui si giunge volendole insieme amalgamare per trarne un tutto armonico. Imaginarsi, per es., che lo sviluppo anormale dei denti della sapienza pel Lombroso emerge nel 57 % de' suoi esaminati, mentre il Lenhossek, che è il solo fra gli antropologi stranieri ad avvertirlo (!), lo trova

appena nell'8 %; la plagiocefalia ed assimmetria secondo l'Heger è nel 13 %, e invece secondo il Bordier nel 37; la famosa fronte sfuggente, che il Lombroso attribuisce al 33 %, passa inosservata per tutti gli altri, meno pel Corre, che la riduce alla proporzione del 5; e via dicendo. Eppoi qual fede si può prestare a questi dati, se lo stesso loro illustratore, alludendo ad uno dei capi d'indagine, viene a dire: « è *impossibile* che nei crani di Ten-Kate e Pawloski non esistesse la plagiocefalia almeno una volta »!

Del resto, esistenti o non esistenti, trattandosi nientemeno che di *sessanta* specie di anomalie, tutte relative al cranio, e per la maggior parte apprezzabili a discrezione dell'osservatore, specie per quelle che riguardano lo sviluppo o le dimensioni maggiori o minori, di forme, di traccie, ecc., si comprende bene come, frazionando quelle indagini in minuscoli contingenti di soggetti, con un po' di buona volontà, le risultanze possano corrispondere ai desideri. — E tutta questa faccenda delle anomalie craniche, forse perchè meno alla portata dei profani, si riassume in pochi tratti, inorganici, disgregati, in cui non soltanto sono esposti saltuariamente i dati relativi a quelle *sessanta* serie di indagini, ma si è preteso di giustificare le evidenti incoerenze fra i dati di un osservatore e quelli di un altro, per fare capo al confronto, più incoerente ancora e senza ordine sistematico, tra i crani dei delinquenti e quelli dei sani, dei pazzi, e dei selvaggi. A proposito dei quali ultimi, colgo volentieri l'occasione per una osservazione d'indole generale: che, cioè, quando si parla di selvaggi, per riferirsi alle razze umane che ànno preceduto la nostra attuale e civile, non si possono in iscambio portare innanzi, come suol farsi dagli odierni antropologi, gli uomini più o meno selvaggi dell'età presente, indiani, neri, cinesi, malesi, polinesi, ottentotti, australiani, boschimani, pelli-rosse, eschimesi, ecc. ecc., i quali presentano un processo di evoluzione loro particolare, rispetto, forse, a quelle mede-

sime origini umane, ma determinato da condizioni e circostanze che possono avere sensibilmente modificato il loro organismo. Così è che, paragonando tra loro le capacità craniche di questi pseudo-selvaggi, si trova che i cinesi e i malesi (?) l'ànno di 1300, mentre i negriti delle Filippine raggiungono 1420, e i botocudi nientemeno che 1470, superando cioè la capacità degli europei, che, secondo alcuni osservatori è 1400; nè infine mancano insigni antropologi, ricordati dal Calucci, che attribuiscono alle vere razze primitive e preistoriche una capacità cranica superiore a quella degli uomini odierni. — E poichè ò citato il Calucci, mi rimetto a lui per quanto egli saviamente rilevò (« Il giure penale e la freniatria »), sull'autorità, alla sua volta invocata, di scienziati eminenti, come il Le Hom e l' Huxley, rispetto alla ipotetica irregolarità cranica dell' uomo primitivo, che gli scarsi reperti paleontologici non provano affatto. Imaginarsi, ad esempio, che del famoso cranio di Engis l' Huxley disse, attesa la sua normalità, che potrebbe appartenere tanto ad un filosofo quanto ad un selvaggio!

E se le frammentarie e incoerenti risultanze dell' esame craniometrico sui teschi non suffragano all' uopo, qual valore scientifico avranno mai quelle ottenute applicando il metro ed il compasso alle teste vive? — Se anche l' Amadei non l' avesse notato, si comprende facilmente come la craniometria sul vivo debba riescire imperfettissima, per l' involucro carnoso, le appendici cartilaginose ed il capillizio, che si frappongono fra la scatola ossea e gli strumenti misuratori. Ma lo strano si è che i vivi porgono spesso dati opposti a quelli dei morti, o presentano anomalie, a cui si attribuisce una importanza non calcolata, per diversità di contingente, nell' esame di quelli. Così la capacità cranica non emergerebbe più anomala per difetto ma per eccesso, specie negli omicidi; l' altezza della fronte, che nei teschi era stata lasciata in disparte, viene assunta nei vivi ad alta dignità. Lo stesso dicasi della semicirconferenza anteriore e del

diametro mandibolare, che nei cranî morti si erano riconosciuti quasi inconcludenti; e la fronte sfuggente, all' incontro, sfugge e si dilegua, riducendosi al 9 %, dal 31 che era nei cranî nudi. Quanto alle cosidette anomalie, i dati si risolvono in una breve casistica, con prudente riserva di frequenti eccezioni in pro' dell' « aristocrazia del delitto »; e quanto al confronto coi normali e coi pazzi, pei primi si è costretti a riconoscere prevalenti sempre le influenze regionali (che mostrano, da sole, *variabilissime* le strutture craniche!), e pei secondi « emerge la curiosa e notevole differenza », che le anomalie nei pazzi sono in « proporzioni del quintuplo maggiori che nei delinquenti ». Se è vero, è un bel fatto; e notisi bene che anche nei pazzi le anomalie non raggiungono per niun osservatore la metà dei soggetti!

Ma non si tratta soltanto di scarsezza ed incoerenza di dati e di maggiore scarsezza nelle risultanze differenziali, che gli stessi antropologi della « nuova scuola » ben riconoscono, o di apprezzamento men benevolo e pregiudicato di questo o quel metafisico sulle deduzioni che se ne ricavano. Si tratta invece di risultanze impugnate o contradette da altri antropologi e anatomici, i quali, pur non essendo ascritti alla « scuola » suddetta, non sono tuttavia meno competenti ed autorevoli in materia. A parte le generiche ma esplicite dichiarazioni dell' insigne Presidente della Società antropologica italiana, che nega assolutamente ogni serietà alla configurazione tipica dei cranî criminali, come in generale del tipo antropologico dei delinquenti, e di altri reputati specialisti, ecco quà un anatomico italiano, il Monti, discepolo e assistente del Calori, e un antropologo straniero, l' Heger, Presidente della Società antropologica belga, i quali solennemente sconfessano anche le scarse risultanze allegate dai maestri della « nuova scuola », e non mercè vaghe asserzioni, ma con fatti e dati scrupolosamente accertati e raccolti. — Il Monti, esaminando e misurando novantadue teschi

di delinquenti, quasi tutti omicidiarî, esistenti nel museo anatomico di Bologna, trovò, per esempio, rispetto all' indice cefalico, « che il grado dei diversi tipi appartenenti ad individui di una medesima provincia (com' erano quelli dei teschi esaminati, e comparati ai teschi di individui sani e pazzi compaesani) *non cangia*, non ostante che essi appartengano o ad individui sani, o a pazzi, od a delinquenti »; che « l' assimmetria nei cranî dei malfattori è *meno frequente* che nei pazzi e nei sani »; che « la circonferenza verticale longitudinale è *presso a poco eguale* nei bolognesi, sien dessi sani, pazzi o delinquenti », e risultano *eguali* la circonferenza verticale trasversa fra delinquenti e pazzi e il diametro trasverso del grande foro occipitale. Quanto poi alla faccia, cui la nuova frenologia antropologica assegnerebbe la localizzazione emozionale, dopo aver notato che non vi sono differenze apprezzabili riguardo al famoso prognatismo, alla lunghezza della faccia stessa, alla non meno famosa obliquità delle orbite (che risulterebbe in proporzione della lunghezza del naso, — per cui « l' attitudine o la facilità di commetter delitti sarebbero causa di allungare il naso! »), alla lunghezza della porzione mascellare, e dopo aver ridotto ai giusti termini le pretese anomalie della faccia superiore (denti canini, mandibole, che peserebbero meno nei malfattori, al contrario di ciò che afferma il Manouvrier), giunge a questa grave ed anche, se vuolsi, intuitiva conclusione: — « nello studio comparativo dello scheletro della faccia dei malfattori non abbiamo trovato caratteri speciali, che si differenziano dagli altri, e per conseguenza quell' impronta di assassino, che si riscontra nel volto di questi individui, deve attribuirsi non allo scheletro, ma all' attitudine che assumono le *parti molli* della faccia, in seguito a continue e ree determinazioni della volontà » (« Sui cranî dei delinquenti », Bologna 1884).

L' Heger, alla sua volta, ci fa conoscere il risultato de' suoi diligenti studî sopra la bellezza di centotrentadue cranî, in gran

parte d' assassini giustiziati, dei musei di Bruxelles, Liegi e Gand, misurati e notomizzati per tutti i versi, coi sistemi e strumenti più perfezionati; e anch'essi ribelli al verbo della « nuova scuola ». I dati raccolti dall' Heger riconfermano che « l' indice cefalico non può servire a caratterizzare i delinquenti » ; che « l' occipite non presenta la *fossetta* che Lombroso dice avere sì spesso trovata negli assassini italiani »: che il diametro frontale « non offre *nulla di particolare* per ciò che concerne gli assassini »: che le dimensioni facciali, mascellari, zigomatiche, orbitali, rispondono ai caratteri della razza, e « non ànno *nulla* di comune con lo sviluppo enorme delle ossa zigomatiche, considerate da Lombroso come proprie degli assassini » ; e che, riassumendo, « i delinquenti non costituiscono affatto una varietà della specie : l' assassino brussellese somiglia assai più agli altri brussellesi non criminali che non somigli ad un qualsiasi cranio della serie degli assassini liegesi », emergendo dai dati comparativi « che i caratteri craniologici degli assassini dipendono anzi tutto dal tipo della razza a cui appartengono, e non formano quasi una classe a parte dell' umanità » (« Caractéres craniologiques etc. », Bruxelles 1881). — E l' Heger è una delle autorità spesso citate dall' « Uomo delinquente » !

Di fronte a tali risultanze, non ipotetiche, ma dirette, sperimentali e relative a serie abbastanza ragguardevoli ed *omogenee* di soggetti, ottenute da osservatori autorevoli e rispettabili sotto ogni rapporto, e soggette a facile controllo, come si reggono le risultanze opposte che si dicono ottenute dagli antropologi « teorici » ? — Gli uni o gli altri si devono dunque ingannare a partito, direbbe chiunque. Ma il Monti saviamente osserva, a proposito della sutura temporo-frontale, trovata in più nei malfattori, secondo Rauk, Calori e Gruber, in meno secondo Schlocker (!), e istituito il raffronto coi selvaggi: « Alcuni pensano che questa anomalia sia più frequente nelle razze colorate che nelle razze bianche, e difatti nella raccolta

dei teschi del Calori, in cinque crani di negri la si trova una volta, ossia il 20 %; ma chi si affida a voler trarre conclusioni sopra scarse raccolte, come appunto sopra le raccolte dei teschi di razze colorate, che son sempre scarse, deve di necessità trar dei giudizî erronei. Accade nei laboratorî anatomici che in tal anno una anomalia vi capiti spessissimo; passano molti altri anni invece senza che vi capiti più, oppure se si rinvenga avviene rarissime volte. Se uno avesse voluto giudicare della frequenza di essa anomalia in quell' anno, avrebbe trovato delle proporzioni per cento molto alte, se negli altri anni delle proporzioni molto basse. Dunque, nel voler giudicare della frequenza di una qualsiasi varietà anatomica si cade spesso in errore. » — La quale osservazione riporto volentieri per mettere in pace gli scienziati dissenzienti, e nello stesso tempo per mettere almeno in quarantena i dati degli antropologi « teorici ».

Un' altra osservazione, che va a colpire direttamente la craniologia, aggiunge l' Heger (che pure se ne mostra assiduo suo cultore): « Tutti i lavori attinenti alla craniometria presuppongono la convinzione di rapporti esistenti fra la conformazione del cranio, la struttura del cervello ed i fenomeni intellettuali »; ma « la realtà di tali rapporti, specie per ciò che concerne la forma del cranio, *non è ancora* scientificamente stabilita ». D' altronde, ammesso pure il processo fisio-psichico del cervello, per nulla dimostrato, « il valore reale del cervello non dipende nè dal suo peso, nè dal suo volume apparente, ma dalla qualità e dal numero da' suoi elementi veramente attivi, le cellule cerebrali ». E inoltre, convien porre mente « alla molteplicità de' fattori che concorrono in ogni atto intellettuale; la natura degli atti psichici non dipende soltanto dalla tessitura o dalla conformazione del cervello, ma eziandio da una folla di circostanze suscettibili di modificare l' attività delle cellule cerebrali; quali sono, in prima linea, la composizione del sangue ed il processo degli apparecchi terminali de' sensi ». — Recentemente lo stesso

Heger, rendendo conto del Congresso psichiatrico di Anversa (« La question de la criminalitè », Bruxelles 1885), ripeteva: « noi non abbiamo cessato d' affermare nelle nostre lezioni e di mostrare coi fatti che il grado d' intelligenza ed il valore delle facoltà morali dell' uomo dipendono da fattori che non possiamo essere in grado di apprezzare cubando un cranio o pesando un cervello ».

Questo pure avvertiva, col suo solito brio, il nostro Gabelli, dimostrando la poca serietà di attribuire importanza al contenente, il cranio, quando è ancora buio pesto intorno al contenuto, il cervello; notando inoltre come le grandi variazioni nella nozione dei reati da un' epoca all' altra e nella criminalità da un paese all' altro, le immoralità, violenze ed infamie commesse in alto e in basso da uomini di tutti i tempi, senza essere qualificati delinquenti e senza quindi cadere sotto la gramola antropologica, le forti oscillazioni nella delinquenza da un anno all' altro in un medesimo paese, ed altrettali considerazioni tolgano, pregiudizialmente, allo studio della struttura del cranio quella possibile concludenza che soltanto potrebbe fondarsi sopra una certa uniformità, costanza e coerenza del fenomeno criminoso. Le quali considerazioni valgono per tutte le ricerche d' indole organico-fisica, massime se coordinate al principio dell' eredità fisiologica; imperocchè non possa comprendersi il fatale rapporto fra l' organismo e la condotta umana quando si abbianno presenti, non divarî lievi, ma addirittura salti mortali nella criminalità da paese a paese, da periodo a periodo, e si possano nettamente assegnare le cause *estranee all' organismo*, che determinano le variazioni e le oscillazioni. « Il prof. Lombroso (conchiude il Gabelli su questo punto) deve scusarci. Egli professa con pienissima libertà l' opinione sua, e permetterà che facciano altrettanto gli altri. Più ci pensiamo, e più questa faccenda dei crani ci desta dubbi. In Italia si commettono sei o sette volte più omicidi che in Francia, e nove o dieci più che

in Germania. Bisognerebbe vedere se i crani celtici o i crani teutonici siano veramente così differenti dai nostri, ossia se il numero dei crani anomali in Italia sia tanto più grande che in questi altri paesi, come innegabilmente dovrebbe essere, una volta che fossero vere le sue teorie. Più ancora. Entro i confini d'Italia ci sono differenze enormi costanti nei reati più gravi da una regione all'altra. In certe Corti di appello del Mezzogiorno avvengono ogni anno dieci o undici volte più omicidì che in Lombardia. La provincia di Roma la supera persino di tredici volte. Non varrebbe la pena di esaminare, se i crani della provincia di Roma differiscano tanto da quelli della provincia di Bergamo, o di Milano? Ciò tanto più che nella provincia di Bergamo segnatamente abbondano i sordo-muti, i cretini, i matti, e a ogni passo vi s'incontrano teste così deformi da metter paura, e s'incontrano in luoghi dove si può senza nessun pericolo dormire colle porte aperte e andare per la strada di notte coll'oro in mano, mentre nella provincia di Roma è la più bella, più sana e robusta gente che si possa vedere al mondo, e proprio là fra quelle teste stupende, cercate per modelli dai pittori di tutta Europa, proprio là è necessario di badar bene alla borsa e alle costole e di stare sull'avviso. »

E qui, prima di chiudere anch'io, su quest'argomento del cranio, non voglio lasciar passare inosservata una delle tante disinvolte osservazioni con cui trovo illustrati gli assunti dell'« Uomo delinquente ». Si novera la brachicefalia fra le più salienti caratteristiche degli omicidiarî (il Bordier sostiene invece prevalente negli assassini francesi la dolicocefalia!); ed a comprovarlo si cita la provincia di Ravenna, « i cui abitanti ànno la brachicefalia più esagerata di tutto il resto d'Italia », e la cui popolazione « fornisce un *gran numero* di delinquenti ». Or io credo benissimo che i romagnoli siano gli italiani più brachicefali, ma devo soggiungere non essere punto vero che essi forniscano un gran numero di omicidî in proporzione, come

deve intendersi, al contingente fornito dalle altre provincie italiane. Con buona pace degli antropologi, che prestano troppo ossequio ai detti popolari e alle voci che corrono, fra cui, al tempo in cui ciò si scriveva, v'era pur questa che attribuiva a quella nobile popolazione una ferocia e una brutalità senza pari, devesi notare che la provincia di Ravenna (come rilevasi dalle Statistiche ufficiali e dal Discorso inaugurale dell'esimio Costa alla Corte di Bologna nell'anno 1885) nel 1884 offriva 1 solo omicidio qualificato assassinio ed 11 omicidi semplici o ferimenti seguiti da morte; e quindi, messe le cifre in rapporto alla popolazione, che è di 226,667, si à, rispetto agli omicidî qualificati, un'infinitesima frazione percentuale in confronto al 0.04 per 1,000 abitanti, che è la media del regno, e rispetto agli omicidî semplici si à il 0.04 in confronto alla media generale che è di 0.14. — Meno male che ulteriori indagini ci fanno sapere che la famosa brachicefalia prevalente negli omicidi si riscontrerebbe soltanto (vedi bizzarria craniologica!) in Piemonte, Lombardia ed Emilia, e non nelle altre regioni. E basta.

L'« anatomia patologica ed antropometrica del.... delitto (!!) » sarebbe esaurita, se non vi fosse intercalato un capitolino sulle « anomalie del cervello e dei visceri nei.... delinquenti ». Ma, conviene essere giusti: gli stessi osservatori fanno intendere l'inconcludenza dei reperti, sia in riguardo alla loro scarsezza e incoerenza, sia in rapporto al significato che si può loro attribuire (il peso del cervello studiato per solito negli impiccati, — la prevalenza di circonvoluzioni anomali, impugnata da Ferrier e da Giacomini, mentre « *forse* col tempo riescirà importante lo studio dello stato dei vasi cerebrali », — le risultanze contraddittorie sulle anomalie patologiche del cervello, sebbene piaccia ritenere « più esattamente scientifiche » quelle che meglio tornano, — le alterazioni delle membrane meningee « *in complesso* più frequenti nei criminali che nei pazzi »!, — la esiguità dei

dati, disparatissimi secondo i varî studiosi, spesso contraditorî, massime nei raffronti coi pazzi, rispetto alle affezioni cardiache, e che si riducono quasi a zero quelle del fegato, dello stomaco, dei genitali); lasciando poi pressochè insoluta la questione intorno all'indole congenita o acquisita delle condizioni patologiche, e più ancora alla qualità delle cause che possono aver influito a determinarle.

Questa è la parte che potrebbe dirsi strettamente scientifica del tema, quella cioè in cui predomina l'osservazione tecnica diretta sull'organismo umano. Da cui mi sembra risulti una cosa sola, che l'antropologia, cioè, non giunga proprio a dimostrare che la mancanza o l'ignoranza, se meglio piaccia, di caratteri determinati e costanti da cui potersi distinguere nettamente e antropologicamente un uomo delinquente da un uomo normale, come la scienza non è riescita ancora sin qui a distinguere, sempre nei riguardi antropologici, un savio da un pazzo (cosa che dovrebbe sembrare assai più facile), meno che rispetto a talune psicopatie (cretinismo, idiozia, imbecillità). Chè se pei folli qualche diretta espressione organica e anatomica si è potuta assodare, chi potrebbe impugnare che l'analogo riscontro di anomalie in *qualche* delinquente (poichè gli è nella casistica che certe anomalie sembrano meno indecise), ossia in alcuno ritenuto per tale, non collimi con la condizione psicopatica del soggetto, erroneamente giudicato sano di mente?

E se tali sono, senza dubbio, le risultanze di codesta indagine antropologica, per modo che gli stessi apostoli della fede « positivista » conchiudono che « i caratteri puramente antropologici non possono fornire che un criterio *sussidiario* per riconoscere il delinquente istintivo » (« Criminologia »), non sarebbe prudente temporeggiare alquanto nel lavoro d'induzione, prima di giungere a quelle famose dottrine che dovrebbero porre a soqquadro tutta la scienza del diritto penale?.....

Ma il fervore antropologico non s' arresta all' indagine anatomica e somatica. Dopo aver respinto come una calunnia la taccia di voler restaurare la frenologia, l'antropologia « teorica » è andata a cercare nelle sporgenze, nelle bozze, negli angoli, nelle curve, nelle dimensioni craniche gli indizî del suo uomo. E mentre protesta poi che Lavater e i suoi precursori e seguaci non sono che visionarî, va pur chiedendo al colore del pelo, della pelle, dell'iride, alla positura degli orecchi, del naso, dei denti, degli occhi, dei capelli, al modo di guardare, di ridere o di piangere quelle rivelazioni che il cranio, il cervello ed i visceri (ingrati!) non ànno voluto fornire. Ma tutto si riduce anche qui a qualche più o meno cervellotica descrizione di tipi, accompagnata dal ritratto di alcuni brutti ceffi, ormai onorati essi pure di ripetute edizioni (e ancora di più brutti se ne incontrano ogni giorno per le vie!), a cui fanno strano contrasto altre figure più o meno comuni ed anche geniali, ed all' enumerazione di alcune scarse percentuali di più scarse caratteristiche in un numero eziandio più scarso di soggetti (350 nelle serie maggiori, che giungono sino a 10 soli quando si tratta di verificare il naso torto a dritta o a manca). E tutto ciò senza aver « potuto fare il paragone con gli uomini onesti ». Dico male: il paragone una volta si è fatto, rispetto al colore dei capelli; e risultò, udite!, che « *in complesso* (magra conclusione), benchè *non pochi* sieno gli omicidi con capello biondo, la preponderanza fra essi è sempre dei neri: *forse* perchè la biondezza s' accompagna a meno robusta tempera del corpo, sicchè può dirsi che, come la statura (rimasta nella penna), il peso e l' ampiezza toracica, anche il pigmento prepondera in costoro ». Sulla quale relazione della *biondezza* del pelo è lecito dubitare assai, quando solo si porti la mente al tipo nordico: mentre sulla robusta tempera davvero non vi sarebbe a ridire, e si dovrebbe facilmente intendere, anche da un profano all' antropologia, che per am-

mazzare il prossimo non giova una tempera floscia e molle, un cuore da coniglio, un carattere timido e pauroso.

Al qual proposito ricorrono alla mente due pensieri: — il primo, che certamente ad ogni specie di attività criminosa deve corrispondere uno speciale temperamento, un' attitudine psicofisica, una predisposizione organica e morale correlativa, a cui eventualmente corrisponderanno, alla loro volta, dei connotati esterni (gracilità o robustezza, agilità o perspicacia, carattere sanguigno o linfatico, espressione fiera o bonaria del volto, trascuranza o ricercatezza del portamento, del parlare, del vestire, ecc. ecc.); — il secondo, che ogni forma di attività criminosa avendo l' equipollente contrapposto di attività onesta o relativamente onesta (l' omicidio, per es., con la milizia o la polizia, la frode con la scaltrezza commerciale, il delitto politico con l' arte di governo, il plagio con la scienza, ecc. ecc.), quelle medesime tempere, predisposizioni, attitudini e caratteristiche ricorreranno e dovranno ricorrere anche nei rappresentanti questa buona o lecita attività. E allora tali caratteristiche saranno indifferenti a fissare la natura criminosa del soggetto, tranne che la prova di tale sua natura emerga dal reato di cui è convinto; nel qual caso riesce nuovamente inutile interrogare l' oroscopo antropologico (salvo la questione della critica probatoria nel processo, di cui mi intratterrò più innanzi).

Nè si dica che al saggio del paragone (se la scarsezza dei raffronti consente ammetterne la serietà) il riscontro di quelle caratteristiche negli individui normali fallisca. Fallirà certamente sin quando al contingente degli esemplari di una data specialità criminosa non si contrapponga il contingente di altrettanti esemplari della analoga specialità non criminosa; mentre sinora, di fronte ad un certo numero di ladri o di assassini, si è venuto opponendo una massa incoerente di uomini normali.

Ma ritraggo il piede inorridito dallo scabroso sentiero di metafisica antropologica nel quale mi era avventurato; sebbene,

a proposito di ritratti di falsari e truffatori, trovi lo stesso « Uomo delinquente » che mi dà ragione, osservando che « molti avevano una fisonomia atteggiata a bonomia singolare, *che ricordava la clericale* (!), che nella triste *carriera* era, del resto, una condizione necessaria per non metter in guardia la vittima ». Oh! gli scaltri, che sin nell' utero materno (rei-nati) si sono assicurati la bonomia della faccia « per non mettere in guardia la vittima »!!

Del resto, chi non riconosce, anche senza essere antropologo nè figlio di antropologo, che non rare volte (badiamo bene anche qui di non esagerare, e gli esperti di tribunali e di carceri ne sanno qualche cosa) sulla faccia del delinquente, massime se abituale, detenuto e sbarbato, si legge il delitto, e non sulla faccia soltanto, ma in tutta la persona, nei gesti, nel parlare, nello sguardo, ecc.? come da simili connotati, atti e portamenti si conosce il soldato, l' operaio, l' artista, il prete, il facchino, il contadino, ecc., anche se non porta indosso le insegne del suo mestiere? — Ma giova anche soggiungere che tutti questi dati e connotati (quando non s' attengano a quelle generalità di carattere, temperamento, ecc., che i nostri antropologi si sono ben guardati dal mettere in sodo) possono e sogliono essere il risultato, l' *effetto* del genere di vita, di attività, di condotta, di ambiente, e non la causa o l' indizio concorrente delle rispettive tendenze e attitudini.

Però di questo gli antropologi non vogliono udire a discorrere; e quindi, con la solita sicumera, vi mettono innanzi il tipo dell'« uomo delinquente »: « In genere, *i più* fra i delinquenti ànno orecchie ad ansa, capelli abbondanti, scarsa la barba, seni frontali spiccati, mandibola enorme, mento quadro e sporgente, zigomi allargati, gesticolazione frequente, tipo insomma somigliante al mongolico e qualche volta al negroide ». — Poveri mongolici e negroidi, chi sa che buona pasta di gente saranno e più sarebbero se bene educati, al confronto di molti caucasei

che portano le orecchie, il mento, il naso e gli zigomi regolari, il pelo abbondante ed il gesto compassato! — Non importa per ora notare che quei *più* diventano più tardi *i meno;* giova invece registrare un' osservazione fatta più innanzi, a proposito di qualche centinaio di individui normali « addetti agli studî » (!), « esaminati o nella fotografia o dal vivo »: « cioè, che se nello studio dei criminali *vi sono dubbî,* ne occorrono peggio nello studio dei non criminali, perocchè anche fra essi non tutti sono onesti realmente (?), nè essi certo ce lo rivelano; cosicchè di molti si ànno tutti i caratteri *fisici,* ma non i *morali,* che *non si conoscono se non con* LUNGA *convivenza,* e quindi non si può concludere con assoluta certezza pel nostro problema ». — O io ò le traveggole, o dunque si sconfessa qui il magno assunto dei rapporti certi e necessarî tra il fisico ed il morale!...

L' antropologo però, che tiene sopratutto a guadagnare ascendente sulle masse, non si contenta di riferire i risultati delle proprie osservazioni ed impressioni; ma vuol metterne a parte anche il lettore. E dopo averne sorpresa l' imaginazione, fin nel frontespizio del libro, con quelle cinque o sei brutte faccie di cui ò già fatto cenno, è andato racimolando un bel gruzzolo di fotografie di delinquenti, di questo o di quel paese, autori di uno od altro reato, in varî atteggiamenti, e, mescolati e rimescolati, ce li presenta riprodotti e ridotti a piccole proporzioni in alcune tavole, perchè i profani stessi dicano se quelle non siano tavole parlanti dell' « uomo delinquente ».

Fu già osservato che anche la vista di quel caleidoscopio fotografico, dove pure non si saranno cercate con le molle le teste più insignificanti, produce un effetto perfettamente contrario a quello che si voleva ottenere; tanto sembrano regolari e geniali in gran numero, od altrimenti, per la maggior parte, indifferenti. Alla quale impressione l'antropologo naturalmente risponderà, scrollando le spalle, che ciò è frutto soltanto di prevenzione, di miopìa e di corto intendimento. — Vada per la miopìa, che, a

detta degli antropologi, sarebbe una caratteristica dell' uomo civile, mentre l'acuità visiva dovrebbe essere indizio di atavismo (!); vada anche pel corto intendimento. Ma quanto alla prevenzione, che potrebbe benissimo far velo all' intelletto, converrebbe che i primi a spogliarsene fossero gli antropologi medesimi. Quando, infatti, si vede far la diagnosi dell' uomo in base ad una fotografia, quando si vede rintracciare la dimensione delle mandibole in ritratti d' uomini che portano la barba (23 %), la scarsezza della medesima in faccie rase dal barbiere, l' occhio « sinistro e *fosco* », lo strabismo (parecchi ànno gli occhiali o gli occhi chiusi, « ad arte — si nota —, consci dell' importanza capitale di questo *indizio* »), la « fisonomia dolce, ma falsa »; quando si pretende di scoprire tutte queste ed altre belle cose nelle fotografie, mi sembra, dico, che ci voglia della buona volontà per venire ad una conclusione. Via, la cosa non è seria, e fa ricordare quei certi episodî dell'umana superstizione ed allucinazione, che anche oggidì non sono infrequenti, in cui non una nè due persone ma turbe di popolo *vedono* miracolose apparizioni di santi e di madonne.

È codesto un fenomeno psicologico abbastanza elementare, ma che non bisogna lasciar passare inosservato. L'animo educato ad un dato ordine d'idee, mosso da certe particolari vedute per lungo tempo carezzate, si trova naturalmente disposto a leggerne il riflesso in qualunque fatto e in qualunque cosa gli si pari innanzi. Per quanto l' intelligenza sia lucida e serena, ed anzi più la mente è acuta, e più essa cerca di rispecchiare nel mondo esterno il prediletto ideale. È una cura diuturna e minuziosa di cercarne ovunque la corrispondenza, è una ineffabile soddisfazione il persuadersi che tutto procede a seconda dei nostri desiderî. In tale disposizione di animo è troppo naturale che nella donna amata non iscorgiamo le piccole e grosse mende, che nelle cerimonie di quanti ci stanno attorno non vediamo che altrettante espressioni di

verace stima, che nelle vicende sociali e politiche ci raffiguriamo coordinarsi tutto a quell'ideale di assetto e di governo che sta in cima alle nostre aspirazioni, e via dicendo. Così avviene che noi volentieri ingrandiamo, senza accorgercene, quello che ci torna, impiccoliamo o neppure scorgiamo quel che non ci torna; ed i nostri sensi, già così fallibili nel percepire la qualità esterna delle cose, ci secondano a meraviglia, facendoci credere di udire, di vedere o di toccare ciò che realmente non esiste, o viceversa. Tutto ciò nella massima buona fede, e con la certezza morale di non ingannarci. L'esperienza dimostra non essere difficile che le preoccupazioni scientifiche dello studioso esercitino la loro influenza persino nella riproduzione e nel calcolo aritmetico delle cifre.

Perciò non deve far meraviglia se anche un cultore dell' « antropologia criminale » palpando crani, creda, per una illusione del tatto, di scoprir bernoccoli ove bernoccoli non esistono, o esplorando fotografie, per una illusione della vista, creda di veder l'occhio « sinistro e fosco » dove l'occhio invece sia dolce e tranquillo o semplicemente insignificante.

Ad ogni modo questa stessa diagnosi delle fotografie non porge ai medesimi antropologi risultati troppo soddisfacenti. Le più famose caratteristiche dell' « uomo delinquente », anche in questi ritratti « scelti *a caso* », sarebbero rappresentate da miserabili percentuali: orecchie ad ansa 18 %, fronte sfuggente 8 %, prognatismo 4 %, assimmetria facciale e fronte bassa e stretta 3 %! — ed il « carattere tipico », pel concorso di due o più anomalie fisionomiche, 23 %, in confronto al 16 % in cui si riscontra « la mancanza assoluta di ogni carattere *morboso* », sempre al riguardo di soggetti « scelti *a caso* ». Dunque la delinquenza può aversi anche senza il tipo criminale? E poichè il tipo criminale può darsi anche senza la delinquenza (« Uomo delinquente ») — comunque non s'intenda come fra i 213 su 400 normali, che diconsi esaminati, se ne

potessero accertare parecchi con « tendenze criminali » (della specie di quel « ricchissimo signore », il quale dichiarava « che, se fosse stato povero, sarebbe stato *ladro*, *assassino* anche »!...), a che pro allora la ricerca fisionomica? — Ma si dirà: è una riconferma dei dati atropometrici. Baie! perchè i dati craniologici ci darebbero nientemeno che il 58 % od almeno il 43 %. E allora, per una metà dei soggetti, mancherebbe la riconferma. — Si soggiungerà: il tipo caratterizza i rei-nati soltanto, e non gli altri. Neppure: perchè i dati antropometrici dovrebbero egualmente concordare. — E poi (questa è anche più curiosa!), classificando, non emerge con quali criterî, i soggetti delle 213 fotografie, si trova che nei delinquenti per passione il tipo criminale supera la media dianzi avvertita, toccando il 25 %, e di poco le sta al disotto persino in quelli che piace chiamare rei d'occasione (19 %). Dunque?...

E frattanto, facendo omaggio ai proverbi popolari, assunti dall' « antropologia criminale » all'altezza di degnità scientifiche, converrebbe *eliminare* col capestro o con la galera tutte le donne (in certi luoghi ce n'è a dovizia!) barbute e gli uomini imberbi, perchè « poca barba e niun colore, sotto il ciel non vi à peggiore ». — Auguriamoci però che ciò non avvenga per ora, in attesa che i nuovi magistrati-antropologi possano, non già l'assassino che à freddata la vittima, ma quegli che si dispone a farlo, scoprire e confondere con la divinazione di quel conte di X citato da Lavater, « che al solo veder la fisonomia stravolta (non si sa poi se a « tipo criminale ») di un amico, gli disse: tu mediti un assassinio; e lo sciagurato impallidì e confessò che era vero »!!

Ma sin qui non si tratta che di studio anatomico e antropometrico, benchè il primo quasi esclusivamente circoscritto a quella disgraziata scatola ossea che fa tanti brutti scherzi all'uman genere, ed il secondo, per converso, ampliato con le

illustrazioni fisionomiche di cui sopra. — Dall'esame somatico si passa all'esame psichico, sempre per trovare la successiva *conferma* del « tipo criminale »; ed anche di questo fa d'uopo intrattenerci.

Lungo sarebbe il cammino che dovremmo percorrere se volessimo passare in rassegna tutti i dati, gli assunti, gli apprezzamenti che si mettono innanzi, s'accumulano, s'intrecciano, si avvicendano, come una vera fantasmagoria, per farci comprendere qualmente tutto congiuri a smascherare il tipo di questi disgraziati delinquenti. Il tatuaggio, la sensibilità, la religione, l'intelligenza, l'istruzione, il gergo, la scrittura, la letteratura, sì, anche la letteratura, fanno le spese di questa diagnosi psichica, in cui non si sa se maggiore sia la fantasia dell'osservatore o l'ingegnosa abilità e versatilità del dialettico.

Se tutto questo studio biologico, più serenamente svolto, senza prevenzioni e senza preoccupazione di quei famigerati assunti, e sopratutto senza esagerate e precipitate induzioni, avesse di mira l'analisi psicologica del delinquente, o, meglio, della classe dei delinquenti, per conoscerne i costumi, il modo di pensare e di sentire, l'ambiente morale in cui respira, la suscettività penale e la capacità di emenda, riescirebbe la cosa più interessante del mondo. Il legislatore, l'uomo di governo, il funzionario di polizia, il cultore delle discipline penali e penitenziarie, vi dovrebbero apprendere molto, e la psicologia si renderebbe davvero benemerita, più che oggi non sia, di tutto quell'organismo di leggi e di istituzioni che intendono alla repressione ed alla prevenzione dei reati; senza dire del profitto che ne verrebbe a quello stesso ramo del sapere che scruta le funzioni ed i misteri della mente umana, in relazione alle cause e concause interne ed esterne che ne determinano l'attività. Per siffatto modo la biologia e la psi-

cologia, più direttamente nella scienza ed amministrazione delle prigioni, più indirettamente nei riguardi della penalità e della polizia, si dovrebbero considerare discipline ausiliari e complementari, da coltivarsi con amorevole cura.

Disgraziatamente quella benedetta tesi, che vuol per ogni dove trovare indizi che *confermino* gli indizi dell'anormalità, dell'arresto di sviluppo e dell'atavismo dell'uomo-delinquente, ci ritarda e compromette il valido soccorso che la psicologia, rettamente intesa e adoperata, dovrebbe apportare. E quest'affannosa ricerca dell' « uomo delinquente » à disorganizzato la scienza, e tolto ogni ponderata serenità all'osservazione, sottratta ad ogni buona norma sistematica, posta com'è a servizio di teoriche preconcette e paradossali.

E valga il vero: innanzi tutto è quasi sempre arbitrario ed equivoco, soventi affatto insufficiente il novero dei soggetti in esame, il più delle volte imprecisa la loro designazione. Ad esempio, pel tatuaggio, si mettono alla rinfusa soldati e borghesi, francesi e italiani, adulti e minorenni; si parla di detenuti, di minorenni reclusi, di delinquenti o carcerati in uno stabilimento, senza farci sapere cos'erano, se imputati, corriggendi o condannati, quei soldati detenuti, quei reclusi della Generala, quei « delinquenti di Bergamo », e fra i « criminali » si pongono in mazzo i detenuti nelle carceri giudiziarie e i minorenni; per la sensibilità fisica, si parla di 66 « criminali » senza dire di quale specie fossero e dove pescati, si espongono osservazioni algometriche su *cinque* individui, altrove si studia la visione in un certo numero di « criminali *giovanissimi* », si limita l'esame della reazione vasale ai minorenni ed alle prostitute e 19 sole sono le prove col nitrito d'amilo; lo studio sulla sensibilità affettiva si risolve in una mera casistica, e così dicasi riguardo alla religione, all'intelligenza, all'istruzione ed al gergo; per la scrittura, la confusione, la indeterminatezza e la scarsità dei soggetti si danno la mano; per la letteratura non si porge che un'antologia di canzonette popolari e carcerarie.

Ma poi, entrando nel merito degli argomenti, torna difficile intendere l' importanza « antropologica » attribuita al tatuaggio, quando si trova, ad esempio, variabilissimo il contingente di coloro che ne portano le traccie (1 ad 11 % nei soldati italiani, 40 % nei soldati francesi, 40 % nei minorenni della Generala, e poi appena il 6 % negli adulti delle prigioni di Pavia, Torino e Bergamo); quando non è possibile fare il raffronto con la popolazione libera (e dev' essere stato ben malagevole l' istituirlo anche rispetto a quella tutta speciale delle caserme!): o quando ci si fa sapere che in un ragguardevole convitto dello stesso Piemonte s' ebbero 20 collegiali che si tatuarono all' epoca della chiusura. Come si può sostenere che il tatuaggio abbia una qualsiasi relazione con la delinquenza, emergendo, d' altronde, ch' esso reca assai raramente l' impronta criminale? Come si fa ad assegnargli fra le cause che lo determinano la vendetta, mentre soltanto *una* volta se ne rinvenne il simbolo? E come infine non balenò neppure alla mente — trascurando di indagare il tempo nel quale il tatuaggio fu operato — che la causa primaria di esso, insieme all'ozio e all' imitazione, benissimo intravedute, sia la peculiarità della vita e dell'ambiente, che lo rendono appunto più frequente che altrove fra la gente di mare, fra i minatori ed i soldati?

A proposito del tatuaggio, mi permetto d' intercalare il risultato di alcuni miei studì compiuti in concorso del direttore e dei medici del manicomio di Siena, che gentilmente mi prestarono la loro valida cooperazione, e di parecchi laureandi di quella Università. Tali studì furono da me intrapresi (siccome feci a suo tempo conoscere) per mettermi in grado di poter direttamente apprezzare il fondamento dei dati che si vennero allegando, e che, ad un primo esame, aveano in me pure prodotta certa vaga impressione, la quale però, ad esame più maturo, si andò man mano dileguando, lasciandomi per giunta assai perplesso sulla serietà intrinseca della maggior parte delle indagini.

Le quali tuttavia rivestivano una importanza tutta speciale per una quadruplice ragione: — perchè riguardavano un contingente abbastanza cospicuo di soggetti (746 delinquenti dell' alta criminalità, 381 pazzi, 1,000 liberi e sani, presumibilmente, di tutte le età, di tutte le professioni, ed appartenenti anche a vari strati sociali); — perchè comprendevano la serie più completa di ricerche somatiche e psichiche che sia mai stata fatta (ad eccezione di quanto riflette gli esperimenti a base elettrica); — perchè la quasi totalità dei soggetti esaminati, delinquenti, pazzi, sani e liberi, apparteneva alle stesse provincie di origine e di dimora, quelle della Toscana; — perchè ciascuno dei soggetti esaminati era stato sottoposto a tutte le serie di ricerche compiute.

Frattanto, per dire del tatuaggio (uno dei pochi argomenti di attendibile e positiva investigazione), sopra i 746 delinquenti esaminati, ossia tutti quelli rinchiusi nei penitenziari toscani in aprile-luglio 1881, ne trovai 147 tatuati, il 19. 07 %: numero abbastanza ragguardevole e superiore a quello che l' « Uomo delinquente » avrebbe riscontrato nei suoi « detenuti » adulti di Bergamo, Torino e Pavia, ma che torna agevole spiegare ponendo mente al sistema cellulare di quei penitenziari. Il quale sistema, da una parte, non esclude l' assidua corrispondenza di rapporti fra i reclusi (com' ebbi direttamente a convincermi), e, dall' altra, favorisce i costumi indotti dai lunghi ozî e dalla vita isolata e concentrata (prova ne sia che il maggior numero di tatuati trovai a S. Gimignano, 35 su 149, cioè il 23. 48 %, dove non si sconta che il primo periodo, cellulare, della casa di forza, ed il minore a Lucca, 44 su 274, cioè il 16. 05 %, dove la quasi totalità sconta il secondo periodo, auburniano, della stessa pena). Or di questi 147 tatuati, 73, la metà, portavano simboli d'amore, 58, quasi l' altra metà, di religione, e gli altri pochi recavano simboli militari (6) e politici (2), 3 un ritratto d' uomo, 5 vari altri geroglifici. —

Dove sono, adunque, i rapporti del tatuaggio con l'indole criminale?! — Conservo, ben tratteggiati, i disegni di quei tatuaggi, e posso mostrarli a cui talentasse.

Volli istituire anche qualche raffronto con la età, al tempo del commesso reato, con la professione, in libertà, e con la provincia d'origine, per vedere se potea desumere qualche lume su quella famosa indole criminale. Ma il risultato può dirsi nullo. La serie dell'età in rapporto al tatuaggio corrisponde perfettamente a quella dell'età in rapporto alla delinquenza (da 16 a 20 anni — 14, da 20 a 25 — 33, da 25 a 30 — 37, da 30 a 35 — 23, da 35 a 40 — 14, da 40 a 45 — 16, da 45 a 50 — 6, da 50 a 55 — 4). Inconcludente parmi la ricerca della professione (42 contadini — 20 58 %, sul totale dei reclusi, 24 braccianti — 16. 1 %, 11 calzolai — 21. 15 %, 9 falegnami — 20 %, 7 panattieri — 31. 85 %, 7 muratori — 24. 14 %, 7 fabbri — 23. 33 %, 6 facchini — 27. 61 %, ecc.). Rispetto alla provincia d'origine c'è maggiore sperequazione (64 della provincia di Firenze — 26 %, 30 di quella di Arezzo — 27. 27 %, al confronto delle altre, che danno fra il 12 e il 14 %), che farebbe credere, forse, ad una influenza locale.

Feci anche uno scandaglio intorno alla qualità del reato commesso; e mi risultarono: 55 tatuati fra i condannati per omicidio (premeditato in 34, semplice in 21), 6 fra quelli per lesione personale grave, 4 fra quelli per violenza carnale, 1 per resistenza pubblica, 81 per furto (qualificato in 36, violento in 42, sacrilego in 3). Risultato anche questo abbastanza incoerente.

A che si riduce, quindi, l'indizio « antropologico » del tatuaggio?!

Non è poi privo d'interesse il sapere che anche fra i pazzi da me esaminati nel manicomio di Siena ne trovai tatuati 20 su 381, cioè il 5. 24 %: contingente tanto più rispettabile quando si consideri che, sia per lo stato mentale,

sia per la continua sorveglianza cui sono soggetti, non è a credersi avessero compiuta la operazione nella casa di salute; mentre poi la provincia di Siena non darebbe che 12. 9 % di tatuati fra' delinquenti. E dalle ricerche comparative istituite anche in loro riguardo, raccolsi dati analoghi a quelli offerti dai delinquenti, così rispetto all'età (3 fra i 20 e i 25 anni, 3 fra i 25 ed i 30, 5 fra i 30 e i 35, 3 fra i 35 e 40, 2 fra 40 e 45, 1 di 44, 1 di 56 ed 1 di 70 anni, al momento dell'ammissione al manicomio), come rispetto alla professione (9 contadini, 3 mendicanti, 2 mercanti, 2 impiegati, ecc.), e come e più riguardo ai simboli del tatuaggio (9 d'amore, 9 di religione, 1 militare ed 1 politico). — Le quali risultanze non comprendo come sieno tanto diverse da quelle del Lombroso, che scrive avere trovato nello stesso manicomio di Siena 11 tatuati sopra 500 ricoverati, con disegni mal riesciti ed incoerenti. D' altronde 500 pazzi maschi a Siena non vi sono mai stati, e al tempo in cui il Lombroso avrebbe visitato quel manicomio, durante la direzione del Livi, di poco sorpassavano i 400.

Avendo per mano gli scartafacci di quelle mie indagini, gettai l' occhio sopra un altro ordine di dati, anch' esso abbastanza attendibile e che mi riuscì facile spogliare e ordinare, quello relativo al colore del pelo, che già abbiamo veduto quanto poco conferisca alla configurazione del tipo. A questo proposito mi risultò che sopra 746 condannati esaminati 314 aveano il pelo nero, 337 castagno (scuro, ordinario o chiaro), 42 biondo, 15 rosso, gli altri pochi grigio o bianco. Ma, quel che più importa, la ripartizione dei colori non offriva alcun rapporto con la criminalità specifica dei condannati. Infatti, erano di pelo nero 74 condannati per omicidio premeditato (23. 56 %) — 69 per omicidio semplice (21. 97 %) — 73 per furto qualificato (23. 24 %) — 72 per furto violento (22. 92 %); erano di pelo castagno 77 condannati per omicidio premeditato (22. 84 %) — 91 per omi-

cidio semplice (37 %) — 64 per furto qualificato (18. 09 %) — 85 per furto violento (25. 22 %). — E chiudo la parentesi.

Anche per ciò che riguarda la sensibilità fisica si sono proprio andati a cercar col lumicino i fatti onde provare l'eccentricità, per difetto o per eccesso, dei delinquenti. L'assassino Desconobes, che si produce delle piaghe per non andare a Cajenna e i due omicidi rivali che si mordono, non mi sono sembrati fatti straordinari; e bisogna proprio che a Chatam esistesse qualche agente antropologo provocatore per trovarvi in un sol anno perpetrate 183 contusioni o ferite volontarie fra i detenuti, mentre in quattro anni (1877-80) se ne contarono, tra ferite, percosse, risse e detenzione d'armi, appena 308 in tutti gli stabilimenti penali, bagni e case di pena, del nostro paese, che ànno una popolazione di circa 31,000 detenuti, cioè una media di 77 per anno, ossia 2. 48 per mille. — Non parlo delle minuscole osservazioni sulla sensibilità generale di 5 ladri, 5 falsari, 5 grassatori e 5 truffatori, con analoghe deduzioni di percentuali, senza farci sapere l'età, la professione, il tempo della detenzione, le occupazioni in carcere, ecc., ossia le circostanze indispensabili a conoscersi per fissare la rispettiva suscettività specifica: considerazione che va ripetuta anche per tutte le altre esperienze, egualmente speciali o casistiche e disgregate, non escluse quelle sulla « visione », riuscite poi quasi negative. E ce ne porge testimonianza lo studio sul daltonismo, che per l'Holmgren dà le diverse percentuali di 2. 24 o di 3. 34 secondo che si tratti di marinai o di soldati, e pel Bono stesso di 3. 09 o di 3. 89 secondo che si tratti di studenti, della stessa età, o di operai.

Mentre però le esperienze « non diedero prova di ottusità al gusto e nemmeno all'odorato », e aspettiamo che « il tempo mostri nell'occhio dei criminali altre *singolari* anomalie » ; mentre l'osservazione dinamometrica si sa quanto

possa valere rispetto ad individui chiusi in carcere e soggetti al regime speciale della detenzione e naturalmente poco disposti a secondare lo zelo del perito, e d'altronde ci porge risultati dubbî assai e contraddittorî (Virgilio avrebbe trovato maggiore forza nei ladri che negli omicidi, a cui si è pronti ad obiettare, questa volta, che « ciò forse dipese dalle condizioni organiche anormali in cui si trovavano gli individui da lui studiati »!); messe da parte le speciose esagerazioni sul mancinismo (nella popolazione libera prendendosi per raffronto gli *operai); contentandosi* di « *sospettare* come la motilità sia spesso anomala » nei rei; aspettando di dare importanza allo studio dell'attività riflessa anche quando non si dimenticheranno i raffronti coi normali; — l'esperienza più caratteristica è quella che si riferisce al *rossore*. « Su 59 rei condannati, fra i 19 e 26 anni (dove, da quanto tempo, con quali precedenti, in quali circostanze?), esaminati per vedere se manifestassero arrossimento, quando rimproverati o fissati a lungo nel volto (come c'insegna Darwin!.....), non trovammo che 36, i quali arrossivano, 61 %; 3 impallidivano, 20 restavano senza mutamento nel volto. Di quei 36 solo 11 arrossivano alle guancie od anche alla fronte, 2 anche alle orecchie; 24 invece solamente alla guancia; *anzi uno di questi in una sola guancia.* »

Io, a dir la verità, rimango anzi sorpreso che tanti dei 59 rei condannati abbiano arrossito; più ancora che 3 impallidissero (strano contrasto!). Che poi 11 fra ladri, truffatori e feritori (gli omicidi non si sa come si comportino) arrossissero persino in fronte, col fissarli a lungo nel volto, è un fatto da far raccapricciare. E se si pensi che, insieme all'unico stupratore esaminato, che non arrossì, non arrossirono solo 9 su 36 ladri, mentre ben 7 su 13 feritori non arrossirono, vien voglia di credere poco fondata anche l'opinione comune, preambula all'antropologia, che attribuisce ai ladri faccia franca e spudorata più che ad ogni altra specie di rei.

Quanto a quel disgraziato che arrossiva in una sola guancia, è un fenomeno curioso da cui la fisiologia chi sa che diavolo di scoperte trarrà, col tempo: fatalità che uno soltanto presentasse questo fenomeno, che avrebbe, forse, portato tanta luce nell' « antropologia criminale ». La quale è andata frattanto studiando il rossore fra le....... prostitute, di cui « nessuna arrossisce nel chieder *loro* ragguagli sul cominciamento del brutto mestiere ».

Un altro posto cospicuo è riserbato allo sfigmografo ed al pletismografo, mediante i quali strumenti, del resto ingegnosissimi, possiamo calcolare e misurare, intermediario l'elettrico, le vibrazioni del sensorio eccitato da esterne rappresentazioni, come si calcolano e misurano le vibrazioni delle onde sonore. Ma, oltrechè sempre minime le osservazioni e spesso incoerenti le risultanze, è lecito domandare se può farsi un assegnamento non dirò sicuro, ma neppure approssimativo sulle impressioni che si possano produrre con rappresentazioni palesemente artificiali, precedute e accompagnate dagli apparati sperimentali e meccanici, in presenza di persone che ispirar devono o soggezione o diffidenza, e verso soggetti tratti dall'ambiente carcerario. Ci vuol altro che figure di donne ignude o la *vista* di un bicchier di vino o la scarica di una pistola o una testa da morto per commuovere, nel concorso di tali circostanze, un essere umano dotato di tempera abbastanza energica. E se taluno alla vista improvvisa di un pugnale si turba od alla musica in *sol minore* rimane indifferente, si grida troppo presto: « segno di viltà! ». — Del resto, anche qui gli stessi antropologi sono costretti a dire: « è difficile, per quanto queste esperienze siansi ripetute per tutto un anno, il poter dare una conclusione sicura; tante sono le cause che influiscono su codesta importante reazione vasale ».

Nulla di più serio o di più concludente ci si racconta rispetto alla sensibilità affettiva. Che la vita criminale e la vita

carceraria (siam sempre lì!) debbano modificare l'umano sentire, è cosa troppo evidente; ma da ciò al provare che il difetto di sensibilità sia congenito nei delinquenti, ci corre un bel tratto. E ci sfilano innanzi i soliti aneddoti più o meno piccanti di questo o quel miserabile malfattore (con analoghi disegni illustrativi), che fanno capo ai tanti e ricantati esempi di scetticismo innanzi al patibolo, e di frequenti omicidî in seguito ad esecuzioni capitali, che gli abolizionisti della pena di morte, i quali li ànno raccolti ed illustrati, saranno rimasti alquanto sorpresi di veder sfruttati dagli odierni terroristi del diritto penale per *confermare* il tipo dell'uomo delinquente, cui riserbano poi in primo rango l'eliminazione patibolare. La quale casistica argomentazione, se anche desunta da un fatto costante, e se fosse logica, dovrebbe farci riconoscere altrettanti uomini-delinquenti in tutti quei cristiani prima e liberi credenti poi, che sereni e talora festanti andavano incontro a orribile morte per entusiasmo di fede o fermezza di coscienza, a tutti quei valorosi campioni della libertà, di ogni tempo e di ogni nazione, che per la patria esposero od immolarono la vita sui campi delle più nobili e sante battaglie: uomini-delinquenti dovrebbero chiamarsi tutti i martiri generosi dell'onore e del dovere, i girondini dell''89, le nostre povere vittime dei vecchi dispotismi grandi e piccini, tutti i nostri prodi volontari, che giubilanti corsero a suggellare col sangue l'epopea della nostra redenzione. Ed è pur troppo vero — gli ultimi fasti « antropologici » ce l'attestarono — che la « nuova scuola » li gabella per matti o per delinquenti. È questo un nuovo titolo di benemerenza ch'essa si acquistò al cospetto della scienza, della patria e dell'umanità.

Del pari gratuito è l'argomento della insensibilità morale desunto dalla sproporzione della causa a delinquere, che innanzi tutto non è la regola, e poi non suol essere che apparente

sproporzione: il motivo dell'alterco, del primo sdegno, della suscettività offesa potendo essere lievissimo, ma soltanto come causa occasionale di quell' ulteriore attrito o dello scoppio di quell' odio latente che fu la vera causa determinante e immediata del misfatto.

Più gratuita ancora è la stessa argomentazione tratta dal *suicidio,* che si afferma, con la solita disinvoltura statistica, più frequente nella popolazione detenuta che nella libera; e non è vero se non computando questa come si faceva una volta a proposito dell' analfabetismo, cioè compresi gli infanti e i lattanti, e, nel caso nostro, confondendo i due sessi, che danno un contingente sì diverso alla criminalità. E se anche fosse più frequente, sono anche maggiori le cause che lo possono e che lo sogliono determinare nei delinquenti, e che, per la natura loro, appunto (vergogna, rimorso, timore della giustizia o della pena), dimostrerebbero, parmi, l' opposto, ossia la squisitezza del sentimento. Ò detto *dimostrerebbero,* se i suicidî carcerarî (10 o 12 per anno, in confronto a quelli dei soldati, che sono ormai 80 o 90 per anno, su un contingente che non giunge al doppio dei primi — a proposito della maggior frequenza!) non fossero un fatto molto eccezionale, e che appunto per la sua eccezionalità i cercatori dell' « uomo delinquente » poteano lasciar nella penna. E quì la smania di voler sfruttare quanto si pari innanzi in pro della prediletta tesi, trae a rintracciare persino un rapporto tra i suicidî (quei 10 o 12....) e le contravvenzioni alla disciplina carceraria; a ritenere il suicidio un provvido surrogato o antidoto dell' omicidio (se tutti gli omicidi si fossero suicidati!....) — ciò che farebbe credere, e non è, in base all' antagonismo che realmente *suol* notarsi fra l' uno e l' altro, che tutti o almeno in maggioranza i suicidi fossero predestinati delinquenti, e che la capacità criminosa di varie provincie sia identica —; a sostenere, per l' opposto, che l' omicidio talvolta non è che una forma artificiale di suicidio,

sulla fede di quel disgraziato di Passanante, a cui, per approfondirne la diagnosi, si crede sulla parola. — Del resto, su questa faccenda dei suicidî fra i delinquenti mi sembra che avrebbe dovuto gettare maggior luce, poichè son così rari, il sapere come siano più frequenti nelle *carceri giudiziarie* (14 nel 1882, sopra una popolazione di circa 35 mila detenuti, al confronto di 7 avvenuti negli stabilimenti penali, su una popolazione di circa 31 mila), nel *primo tempo* della detenzione (dei 7 suicidi del 1882 negli stabilimenti penali, 3 vi si trovavano da meno di un anno, 2 da meno di due anni, 1 da meno di tre, ed 1 solo da oltre sei anni) nelle prigioni rette a sistema *cellulare* (nel decennio 1870-1879 si contarono soli 33 suicidî nelle case di pena, due per ciascuno in 12 stabilimenti, tre nel penitenziario di Lucca e sei in quello di Volterra); e comprendere che a determinarli concorrono ben altre cause che quelle allegate in prima linea, della insensibilità o mancanza dell'istinto di conservazione, dell' imprevidenza o impazienza, di artificiale riabilitazione...., e persino del capriccio.

E infine non ò saputo rendermi ragione dell' inventario, più o meno specioso, degli affetti e delle passioni da cui sogliono essere animati i malfattori, talvolta nobili e indistruttibili, persino nelle prostitute, tal' altra, s' intende facilmente, e più spesso, depravati o mostruosi o instabili; non di rado, lo credo, ed anche il più delle volte (sebbene fra le poche prove addotte all' uopo mi abbia fatto sorridere la scritta di La Gala nella propria cella: « oggi, 24 marzo, La Gala apprese a far la calza »), la vanità sovrastante ad ogni altro sentimento (anche ammesso che non superi quella « dei letterati e delle donne galanti »!). — Ma a che giova il patetico racconto di quei dieci o dodici casi, più o meno autentici, e del resto verosimilissimi, di ostentato cinismo criminoso, cui si vuol dare il nome di « vanità del delitto », comprese le brocche illustrate di Fusil e la fotografia dei tre gabellati assassini di Ravenna, che il magistrato pro-

sciolse, ma che l'« antropologo *criminale* », pel solo fatto della fotografia, « il più terribile degli indizî », avrebbe fatto impiccare? Ed a che ancora gli altri dieci o dodici di feroce e sproporzionata vendetta, o di lussuria crudele e sanguinaria? C'è bisogno di evocar Galetto, Tortora, Mammone e Verzeni per far sapere, cosa a tutti nota, che fra i motivi della delinquenza vi è la « brutale malvagità », che le leggi da secoli contemplano? E se si ammette che tutto ciò (senza contare Robespierre, che « nacque — vedete fatalità! — nell'anno in cui si squartava Damiens »!) riconosce anche per causa « una *profonda* alterazione della psiche », a parte la questione se pazzi o delinquenti formino tutta una famiglia, con quale animo possono allegarsi questi esempî, per fortuna isolati, in mezzo alle migliaia e migliaia di rei che popolano le carceri?

Si dice che i delinquenti non sono suscettivi di resipiscenza, di rimorso; ma anche ciò si deduce dalla peculiarità di alcuni casi, che saranno anche parecchi, che niuno contesterà e che tuttavia nulla attesta che sieno la generalità. Se i delinquenti « sentissero, davvero, un po' di rimorso (scrive l'« Uomo delinquente »), se vedessero la giustizia della pena, pei primi confesserebbero il fatto, massime a persone benevole ed affatto estranee ai trattamenti che loro s' infliggono; pei primi sentirebbero il bisogno di espandersi, di giustificarsi innanzi al mondo, con quelle mille ed una ragioni, che trova sempre l'uomo per propria difesa; ma la tenace, ostinata negativa del proprio delitto, dimostra che essi non si pentono mai ». — Chi lo dice? Chi prova questa tenace ed ostinata negativa? — Lo stesso scrittore racconta di averne studiati 390 (dove, quando, quali?), « non risparmiando alcun mezzo per guadagnarne la confidenza », e ne trovò appena 7 « che ammettessero di aver commesso qualche delitto » senza contare *due* (due soli?!) « che apertamente se ne vantavano », mentre « tutti gli altri negavanlo recisamente, e parlavano dell'ingiustizia altrui, della ca-

lunnia, dell' invidia, onde furono vittime ». — Bisogna credere che quei 390 delinquenti o fossero tutti *giudicabili* o fossero molto intelligenti da intravedere che non aveano a fare con persona troppo benevola a loro riguardo, o che, come al solito, a quell'osservatore sien venuti tra mano dei soggetti di una natura tutta particolare, perchè sui 746 delinquenti da me esaminati (di cui ò fatto cenno a proposito del tatuaggio) non più di 272 negarono di aver commesso il delitto per cui erano stati condannati, mentre gli altri 474 lo confessarono, e fra questi, 326 allegando naturalmente delle giustificazioni, 148 senza riserva. E posso garantire che nè io nè i miei compagni d' indagine abbiam fatto nulla per guadagnarne la confidenza.

Quanto alle altre passioni, ognun sa come nei malviventi abbiano facile presa il vino ed il giuoco, Venere e Tersicore, senza che perciò sia lecito concludere tali passioni essere inseparabili dalla delinquenza, potendosi a mille citare i casi di delinquenti astemî e insensibili alle tentazioni di S. Antonio (non lo prova anche il pletismografo?...), e di dissoluti e crapuloni incapaci di ammazzare una mosca. Nè certo varrà a provare il contrario il sapere che a Torino, dieci anni or sono, si organizzò una banda al solo scopo di derubare bottiglie (!), e che le prostitute sono appassionate pel giuoco delle carte. Lo sa bene la polizia che la schiuma dei malviventi bazzica pei lupanari e per le taverne, e non glielo insegnò per certo l' antropologia.

Che dirò di quegli altri indizî tipici dell' « uomo delinquente » tratti dallo studio della religione, del gergo, della scrittura e della letteratura? — È agevole intendere che la religione, sinonimo, non pei soli delinquenti, di superstizione, sia un freno fragile e rilassato; ma gli è appunto perciò che la legge s' incarica di rafforzarlo con l' acre reattivo della pena.

E quanto al gergo, può mai dirsi una caratteristica del delinquente? O che forse non possediamo noi tutti, nelle assemblee, nei

clubs, nei varî strati sociali, nelle professioni, nel giornalismo, nella scienza, nella scienza medesima, un linguaggio speciale e convenzionale, un vero e proprio gergo, che in quei diversi ambienti è soltanto intelligibile, che possiede, come l'*argot* dei carcerati (meglio che dei delinquenti!), dei vocaboli universalmente usati ed altri che variano da paese a paese, da stagione a stagione? Meglio poi ancora si spiega il gergo dei *carcerati*, ponendo mente all'interesse di usarne nei riguardi della polizia (la dicono gli stessi antropologi « principalissima causa »), alla più stretta e assidua comunanza di vita e di costume, ai lunghi ozi e contatti.

Nè vi è dubbio che anche la scrittura risenta dell'indole dell'uomo; ma quest'indole è troppo proteiforme e la scrittura troppo dipendente da molteplici e variabili influenze, perchè si possa seriamente attribuirle uno stretto rapporto con una specifica attitudine dell'umano sentimento. Può ben ammettersi che un uomo di carattere fermo, aperto e deciso abbia una scrittura risoluta e slanciata; ma pensare che una tale scrittura possa indiziare un assassino od un incendiario, ecc., mi pare degno dei bei tempi della chiromanzia! Meno male che negli omicidi si trovarono due razze di scrittura: quella con le lettere allungate, gladiolate, la sbarra spiccata del *t*, e rabescate; quella con le lettere schiacciate, arrotondate e tremolanti. Meno male ancora che, cammin facendo, si osservò non essere infrequente che i caratteri si scambino, e che da ultimo si concluse avere la scrittura « importanza pochissima per sè », e che spicca confrontandola con quella dei pazzi. La qual cosa s'intende facilmente.

Quanto infine alla letteratura, diciamolo senza ambagi, quella filza di canzoni è riescita pel povero lettore una vera canzonatura! Già sono esse ben rare fra noi, a detta degli stessi assidui ricercatori; e poi, a leggere anche quei pochi versi qua e là racimolati, d'una cosa sola si può persuadersi e che a prima giunta non si sospetterebbe, che cioè anche nel fondo di quelli

sciagurati albergano sentimenti mesti e gentili. Volli fare una statistica di quelle riprodotte, non certo fra le più scolorite, nell' « Uomo delinquente », e su 29, riportate in tutto od in parte, ne trovai 5 esprimenti certa ostentazione del reato, 3 dispregio della pena, 4 odio o vendetta, mentre le altre 17 esprimono il cordoglio della prigionia o l' ingiustizia della condanna o l' amore o il ricordo affettuoso della madre o il pentimento del misfatto. E ben si nota esservene qualcuna « ricca di un profumo così soave che ti fa stupire in quelle bocche »; siccome non può disconoscersi, riportando altri componiment poetici, « come non solo non manchi ai delinquenti il senso estetico, ma come ne abbiano anzi più spesso dell' ordinario ». — Che volete di più? — E come si spiega poi che l' Italia, a vostro dire, abbia il famoso « primato della delinquenza », mentre, sempre a vostro dire, « si pregia, forse più di tutte le altre nazioni di Europa, per castità nelle lettere e nelle arti »?!

Lo stesso vizio di contraddizione caratterizza altre due argomentazioni, che del resto non ànno nulla a vedere con l'antropologia, da cui vorrebbe trarsi novello conforto alla tesi dell' esistenza tipica dell' « uomo delinquente », rispetto, cioè, all' intelligenza ed istruzione de' rei, e rispetto alla statistica della recidiva, che di bel nuovo ritorna in campo. — Se l' intelligenza nei delinquenti si dovesse *credere*, in mancanza d' altro, « inferiore al normale », nella media, come regge poi l' assunto degli stessi scrittori che « la criminalità cresce con l' istruzione », e che anzi « più i paesi sono *civili* (non sarà certamente il cretinismo che li renderà tali) si mostrano più ricchi di quote di recidivi »? Mentre poi è uno dei soliti dommi monosillabici che la delinquenza, o meglio l' immoralità, sia più frequente fra le classi meno intelligenti e colte, ciò che è contraddetto dalle stesse risultanze statistiche, studiate con calcoli di *proporzione;* nè può assumersi che sieno carat-

teristiche dei malfattori la pigrizia (il fatto solo che gli ammoniti per ozio non sono in gran maggioranza condannati che per contravvenzione all' ammonizione, basterebbe a provarlo — e se eludono la polizia che li sorveglia per altri reati commessi, bisogna che non siano imbecilli), la leggerezza di mente (dello stampo di colui che voleva ammazzare il Lombroso perchè si accingeva a misurargli il cranio....) o la imprevidenza, che è pur troppo e insieme provvidenzialmente un vizio comune a tutti gli uomini (le falde del Vesuvio, Szeghedino, Casamicciola, spaventosamente devastate, si ripopolano come per incanto: bufere e naufragi non trattengono i naviganti; le più pericolose industrie gli operai, i mille e diuturni pericoli tutti gli uomini in una infinità di cimenti, di negligenze, di spensieratezze), mentre i molti e molti rei che sfuggono all' azione della giustizia dovrebbero far intendere che l' intelligenza loro non fa difetto.

È del pari contraddittorio ed incoerente voler desumere dalla statistica della recidiva (già fatta valere, come abbiamo veduto, per la classificazione de' rei) una riprova dell' indole criminosa innata, mentre non si può non riconoscere dagli stessi antropologi che « le carceri sono causa *principalissima* della recidiva ». Ma anche prescindendo da ciò, a torto si pretende trovare nelle quote della recidiva la riprova dell' « antropologia *teorica* », a torto per una ragione elementare, pel variare cioè immensamente di tali quote da epoca ad epoca, da paese a paese. Quando si vede la recidiva nel Belgio, in Olanda, in Prussia salire al 70, all' 80 %, e via via discendere in Francia al 50, al 40, in Austria, in Svezia al 40, al 30, in Italia al 25, al 20, per giungere in Ispagna, in Russia al 18, fino in Grecia al 2 %; e per altra parte, quando si vede in Francia la recidiva salire dal 10 o 15 % in cinquant' anni al 40 o 50 %, e in Italia in vent' anni dal 10 o 12 % al 20 o 25 %, senza che sia lecito attribuire tale divario alla istituzione del casellario, che anche

in Francia funziona da meno di trent'anni; convien dire o che natura vien acconciando il cranio dell' « uomo delinquente » in un modo assai capriccioso e volubile, o che i dati della recidiva non ànno proprio che vedere con l'antropologia. E quando poi i nostri « antropologhi », gettando dietro le spalle questi enormi divarî, circoscrivono le loro superficiali osservazioni ai dati della recidiva nei paesi ove più infierisce, e ricorrono agli apprezzamenti chimerici di questo o quel secondino, di questo o quello scrittore (compreso il professor.... Tancredi!!), per poter ingrossar le cifre e la voce, e computando ogni grado e forma di recidiva, ogni sorta di reati, sin le infrazioni regolamentari carcerarie, per dare della bestia, del visionario e dell' ipocrita a quei sapienti e filantropi che propugnarono ed affermarono ottenute non infrequenti riabilitazioni, e per concludere, sulla fede dei soliti proverbì popolari, che i delinquenti son *tutti* incorreggibili, *tutti* recidivi (non i ladri soltanto, ma pure gli omicidi, su 410 dei quali Thomson trovò uno solo veramente pentito!); allora il paradosso non à più confini, e si comprende come l' « antropologia » inconsciamente sia tratta dalla febbre di perseguire i rei agli antichi amori, al concetto cioè del tipo antropologico in ogni delinquente, perdendo la memoria di tutte quelle ampie riserve che per l' incessante fallire dei dati si erano imposte agli stessi antropologi. D' onde nuova incoerenza e nuova contradizione.

Ma appunto nei costumi, nella vita dei delinquenti, nei fasti della storia penitenziaria vi sono eloquenti e numerosi fatti che provano come non sia assolutamente vero che in quelli si trovi comunemente spento o invertito il senso morale, cioè la coscienza del diritto. Lo stesso autore dell' « Uomo delinquente » narra della fede tra loro serbata, degli atti di filantropia e talvolta di eroismo da essi compiuti, delle usanze de' malfattori a Mosca e a Londra, di quella famosa legislazione improvvisata e attuata fra' galeotti nell' isola di Santo Stefano, abbandonati a sè stessi.

A un bel soggiungere, col suo ritornello favorito, che il carattere draconiano di quel codice ricordava la giustizia dei selvaggi (e che dovrebbe dirsi allora degli assunti draconiani della « nuova scuola »?); ma il fatto sta che, venuta l'occasione, sia pure in modo bizzarro ed anche brutale, que' galeotti attestarono d'un tratto l'esistenza in essi del sentimento giuridico, niente meno che mercè lo stabilimento di quelli istituti che sono soltanto l'opera di uomini progrediti nella civiltà. — Oh, ma non è che un'occasione temporanea, tornano a soggiungere, che li ispira, non è che « l'interesse diretto a far trionfare la giustizia »; togliete l'occasione e l'interesse, ed essi non sapranno neppure concepirla, la giustizia. Bella trovata! Tutto l'uman genere si associa, si organizza, concepisce ed attua la giustizia per interesse diretto a farla trionfare. Fate che una circostanza, una sommossa, una crise produca una momentanea dissoluzione, e vedrete che caos succederà, che moltiplicazione indefinita di prevaricatori e di malfattori: la storia non è scritta per nulla.

Nè per nulla è scritta la storia di quelle grandi epopee della umanità che sono l'incivilimento dell'America e dell'Australia. Chi direbbe che la fiorente civiltà di quei due immensi continenti riconosca per genesi la deportazione in massa dei più tristi malfattori inglesi? Non sciupo tempo a ricordarne le vicende. Mi basta notare quanto sia strano e curioso questo tipo dell'uomo delinquente, che si trasforma in poderoso campione di civiltà col formarsi una nuova patria, mentre nell'antica ripullula, direbbesi, per generazione spontanea, con la costanza delle medie, il malfattore del vecchio stampo.

E così siam giunti al termine di questa spettacolosa lanterna magica, attraverso la quale si vide passare e ripassare l'imagine antropologica dell' « uomo delinquente », ora sotto l'aspetto somatico, ora sotto quello psichico, sempre con l'intento di farcene vedere la mostruosità, ora del cranio, della faccia,

del pelo, degli arti, dei visceri, della sensibilità dolorifica, ora degli affetti, delle abitudini, degli appetiti, del linguaggio, della scrittura. Dal vorticoso intrecciarsi dei dati, dei fatti, delle induzioni, degli aneddoti, dei frizzi, potrebbe anche rassomigliarsi quest' opera ad una gran macchina pirotecnica, ricca di smaglianti e fosforescenti colori, piena di sorprese e di fantastici effetti, con meravigliose vedute di palagi e giardini e castelli.... in aria, con finte di battaglie e di burrasche, a cui non manchi la felice imitazione del rombo del cannone e del fragore del tuono. E non è infatti, come abbiamo potuto persuadercene, che un fuoco d' artificio abilmente ideato e condotto.

Per quanto siasi cercato di far piegar fatti e cifre a sostegno delle premesse, cifre e fatti non si prestarono che ad una cronaca disgregata e frammentaria. In ogni ordine di ricerche si dovette dagli stessi antropologi conchiudere che le risultanze non corrispondevano ai *desideri*, che le osservazioni erano ancora *scarse* e incipienti, che il *tempo* rivelerebbe ben altro. Lo strano poi si è che il corso delle indagini procede sempre a ritroso, dallo studio dei fatti più sperimentali e obiettivi agli apprezzamenti più astratti e subiettivi. D' onde naturalmente consegue che il risultato negativo delle prime indagini viepiù negativo emerga per effetto delle successive. Battuti nella craniologia anatomica, sarà infatti mai possibile che la craniologia sul vivo possa dar loro ragione? E con quale serietà potrà ricorrersi allo studio fisionomico delle fotografie, quando non corrisposero od almeno corrisposero insufficientemente le osservazioni antropometriche sul vivo? — Non è il caso di dire: l' una osservazione completa ed integra l' altra. Per affermare ciò converebbe che ciascuna alla sua volta, e sia pure in minima proporzione, fosse precisa e irrefragabile; almeno mi sembra che ciò si esiga da una scienza veramente seria e positiva. Avviene poi che in quel triplice ordine di ricerche, sedicenti antropometriche, le risultanze riescano, per coloro stessi che ce

le espongono, nel più desolante disaccordo: ad esempio, quella famosa fronte sfuggente che l'anatomia avrebbe rivelato nel 31 %, discende nientemeno nell'antropometria sui vivi che al 9 %, e più basso ancora, all'8 % nelle fotografie, che va a finire al 2 % per le femmine. E non parlo delle immense varietà di risultanze, spesso contradittorie, fra autore ed autore, parecchie delle quali ebbi già occasione di porre in evidenza.

CAPO VII.

Tipo criminale: — sintesi.

Dopo aver apprezzate per ciò che valgono le esperienze e deduzioni fatte a proposito di quello che si disse studio biologico e psicologico del delinquente e vagliate le sue ipotetiche caratteristiche, risultanti dall'esame della sensibilità e della affettività, del linguaggio e della scrittura, della religione e dell'istruzione (a cui non so come non siasi aggiunto anche lo studio della mimica e del suono della voce, del modo di camminare e del modo di vestire, e via dicendo), parmi debba alquanto sorprendere la balda sicumera con cui si pretende concludere: -- eccovi il tipo dell'uomo-delinquente, ossia di un uomo somaticamente e psichicamente diverso dagli altri uomini, congenitamente deforme ed anomalo nell'organismo e in tutte le manifestazioni della sua individualità, e ciò per degenerazione o arresto di sviluppo e insieme per atavismo.

Ammessa tuttavia per un istante la reale sussistenza delle caratteristiche o anomalie, corre sul labbro una obiezione generale assai grave. Che cioè l'osservazione sperimentale, la cui mercè esse sarebbero state constatate, non concerne quasi mai nè quella stessa scelta, nè quello stesso numero di soggetti esaminati, mentre ognuna delle suaccennate e più o meno fondate esperienze ed osservazioni riguarda un contingente, più o

meno esiguo, sempre diverso e le molte volte risultante anch'esso dalla somma di piccoli contingenti variamente studiati, e con varietà di sistemi, di strumenti e di concetti, per opera di diversi osservatori.

Tutte le ricerche somatiche e psichiche sono dirette bensì su quel contingente maggiore o minore di individui che portano lo stigma legale della delinquenza, ma senza giungere ad una conclusione che in quel novero incoerente di soggetti ci faccia conoscere e distinguere una da altra classe di rei, ovvero che tragga a stabilire la concorrenza delle pretese caratteristiche corrispondenti in un dato numero di soggetti esaminati. Così, per dare un esempio, lo studio antropometrico concerne alcune centinaia di carcerati, che non ànno che vedere con le poche dozzine di individui sottoposti agli esperimenti sfigmografici; la fisonomia risulta esplorata in condannati, delle più varie nazionalità, che sono affatto estranei ai dati sul tatuaggio, e di cui non si conoscono per nulla le particolarità del gergo o della scrittura; e niuno sa quali affetti e pensieri agitassero i cervelli di quei trecencinquanta crani che appartennero a delinquenti d'ogni razza e d'ogni specie, misurati coi sistemi e strumenti più diversi. — Laonde, ammesso pure che le frammentarie e disgregate osservazioni corrispondessero al vero, s'ignora assolutamente se in ciascuno dei soggetti esaminati, od almeno nella grande maggioranza, concorressero tutti, od almeno i più essenziali caratteri che dovrebbero contraddistinguere, a detta degli antropologi, il tipo criminale. Poichè parmi che, se un carattere tipico è la microcefalia, ed altro carattere la fronte sfuggente, ed altro ancora l'acuità della vista, ed altro l'arrossire da una sola guancia, e via dicendo, quando il delinquente sia pure microcefalo, ma porti una fronte dolcemente incurvata, ci veda poco ed arrossisca da entrambe le gote, non possa ritenersi una incarnazione del tipo. E se appunto quelle diverse indagini riguardano sempre soggetti diversi, chi

ci dirà che, riscontrato un carattere o più caratteri della stessa serie, ad essi vadano congiunti altri caratteri delle altre serie, pur ritenuti pertinenti al tipo in questione? Forse ci sarà in mezzo a quella congerie di individui misurati, pesati, elettrizzati, interrogati, ecc. qualcuno che presenterà molti od anche tutti i suaccennati caratteri, ma, se pur vi sia, costituirà una straordinaria eccezione che sfugge ad ogni apprezzamento sistematico. — Ora, se questi famosi caratteri variano da un soggetto ad un altro, se la loro pretesa sussistenza è il risultato di un contingente sempre diverso di soggetti che vi corrispondono, chi attesterà quando si abbia o quando non si abbia il tipo criminale?

E allora non è più l'uomo-delinquente ma la *massa* degli uomini-delinquenti che è studiata, in cui, per un verso o per l'altro, specie quando l'osservazione si limiti a pochi soggetti, debitamente prescelti, non sarà difficile, per le peculiarità della vita, dei trascorsi, dell'ambiente, ecc., trovare l'una o l'altra di parecchie delle ipotetiche anomalie, che d'altronde non fanno difetto neppure negli uomini cosidetti normali. Insisto su questo vizio di metodo, appunto perchè le anomalie che si pretendono più spiccate son quelle che riguardano non già il cranio ed altri organi del corpo, ma le manifestazioni psichiche.

Con un po' di buon volere, io credo (ora nella scienza si ragiona così!) che, se si prendessero a studiare antropologicamente i magistrati e gli avvocati, i preti ed i soldati, i barbieri ed i pizzicagnoli, in ciascuno di quei ceti sociali si troverebbe facilmente, cominciando dal cranio e dalla faccia, per terminare al gergo e alla scrittura, tanto che basti per stabilirne il tipo; e così avere l'uomo-leguleio, l'uomo-prete, l'uomo-soldato, l'uomo-pizzicagnolo, e via dicendo. Se gli antropologi si mettessero sul serio all'opera, noi avremmo ben presto una esilarante biblioteca antropologico-canonica, antropologico-militare, antropologico-salsamentaria, come abbiamo

già, ad edificazione della scienza del diritto, una biblioteca antropologico-giuridica (del resto poco antropologica, niente affatto giuridica).

D'altronde, qualora potesse pure ammettersi (cosa assurda e contradittoria) che qualche carattere fosse sufficiente a formare il tipo, anche se non accompagnato ed anzi contradetto dagli altri, i rispettivi contingenti, variabilissimi, sarebbero affatto ribelli ad un computo costante ed omogeneo. Lo stesso verbo antropologico se n'accorse, quando, al tirar delle somme, sebbene con quella fatuità di apprezzamenti e di calcolo, che è così famigliare all'odierna antropologia, ingenuamente rilevava che, a mo' d'esempio, i reperti fisionomici darebbero un tipo percentuale del 23, mentre quel terribile indizio della mandibola esagerata ci darebbe il 36, la mancanza di barba metterebbe in sodo il tipo nel 32, mentre la craniologia lo rivelerebbe nel 58, il tatuaggio deporrebbe a carico soltanto del 10 %, laddove la minore sensibilità generale si riscontrerebbe nel 67 %.

Ebbene: a che possono mai giovare quelle frammentarie e pur pretenziose osservazioni, quando, per ora, non si giunge a sapere se sopra 100 delinquenti siano 10 oppure 40, 20 oppure 60 coloro che portano l'impronta del tipo? Se si trattasse di mere disquisizioni accademiche ed astratte, meno male: ma si tratta di porle a base di tutto un sistema repressivo, che dovrebbe avere per supremo obietto nientemeno che la « difesa sociale »; e però parmi che la base sia poco solida e che la questione meriti un rinvio a tempo indeterminato.

Nè a comporre il dissidio fra le percentuali delle singole caratteristiche vale scientificamente la disinvoltura con cui si pretende istituirne un computo sintetico. « *Quindi* (conclude l'« Uomo delinquente », con uno dei soliti « tagli netti ») un calcolo che fissi questa quota di *rei-nati* al *di là* del 40 % *non mi pare arrischiato.* »

Torniamo così da capo ai calcoli di *approssimazione*, ai *pareri*, che preme soltanto non sembrino *arrischiati*. Dopo tanta ostentazione di scandagli, ognuno dei quali si chiudeva pure con un inno di trionfo alla scienza antropologica, si finisce, nella migliore delle ipotesi, con un computo *approssimativo* sulla *media* della *massa*.... — Ma si dimentica che la repressione ed il giudizio ànno concretamente per obiettivo un determinato e singolo individuo?

Siccome, dunque, le prove, o, meglio, gli indizî antropologici riguardano la massa e non gli individui, per comporre la questione si è inventata la dottrina del *cumulo degli indizî*. Se la massa offre, per quanto variabilissimi sieno i percentuali, i tali e tali caratteri tipici, vuol dire, si conchiuse, che gli individui che la compongono, quale per uno quale per altro, vi contribuiscono; *ergo* se, non uno solo, che sarebbe già qualche cosa, ma due o più di tali caratteri si trovano riuniti in uno stesso individuo, quegli è senz'altro il tipo del nostro uomo-delinquente.

È il ragionamento che ispirava una volta i sistema della prova giudiziale. Due testimonianze faceano piena prova; una sola, mezza prova; una deposizione di conquesto, un quarto di prova; quindi quattro conquesti una prova intera. — Così la dottrina del cumulo degli indizì antropologici: -- microcefalia e orecchie ad ansa; ovvero prognatismo e naso assimmetrico; ovvero plagiocefalia e pelo rosso; ovvero pelo raro, braccia lunghe e scrittura gladiolata; ovvero fronte piccola e stretta (guai se sfuggente), vista acuta e arrossimento da una guancia sola; ovvero mancinismo, passione per la tombola e linguaggio metaforico; ecc. ecc.: sono altrettanti esemplari autentici di uomo-delinquente, e ce n'avanza. — Ma io domando: è serio tutto ciò? è serio e scientifico prendere così in massa non solo i soggetti ma anche le pretese anomalie, senza neppur curarsi di tentarne, almeno, un apprezzamento, di indagarne il

significato, per attribuire ad esse, nel loro semplice e numerico concorso, un valore antropologico-psichico? — Perchè, se emerge, per esempio, che in un centinaio di delinquenti ve ne sono trenta, quaranta che ànno il naso per insù o tagliano il *t* con energia, al confronto di cento incensurati fra cui ve n'ànno solo dieci o dodici che presentano tali fenomeni, è lecito indurre dritto dritto che il taglio netto del *t* e il naso per insù sono caratteri particolari al tipo criminale?

Si à un bel dire che queste non sono che note musicali da cui non si pretende trarre un accordo se non vi si unisca quell'altra importante nota « dell'aver commesso un reato *o di esserne indiziato* ». Comprendo tutta la savia e prudente riserva di questa nota; ma, mentre con ciò si esautora la scienza antropologica in quella parte che sarebbe più provvidenziale e feconda, di sostituire cioè od almeno di rafforzare quelle vecchie e impotenti baldracche che sono l'odierna polizia inquirente e la critica probatoria giuridica (così scarse di successi e crivellate di sconfitte); d'altra parte si gira e non si risolve la questione. Sapevamcelo, sino ad un certo punto, che quei galeotti (se non quegli imputati) sono delinquenti: ma voi ci volete far sapere per giunta che i medesimi sono uomini diversi dagli altri uomini; e se la cosa fosse vera, l'accordo dovrebbe venir fuori dalle vostre note antropologiche e non da altro; e se l'accordo non esce, vuol dire che le note sono stuonate.

Per la qual cosa, il merito vero e reale dell'antropologia dovrebbe consistere nello smascherare il tipo dell'uomo-delinquente in chi ancora non à delinquito od il cui reato non fu ancora scoperto. Finchè per cavare l'accordo si à mestieri della nota giudiziale, potremo ancora una volta mettere in quarantena l'antropologia, visto e considerato che non la sola umanità o società in genere, così poco interessata nei nostri zeli repressivi, ma la stessa società civile in stretto senso cammina abbastanza bene e vede raddolcirsi i costumi e scemare la più triste crimi-

nalità anche coi sistemi penali vigenti, non antropologici, e per altra guisa progressivi.

Accettiamo tuttavia la tesi che richiede, per ottenere il concerto antropologico, il concorso della nota giudiziale, sebbene col riconoscere che « l'antropologia non può prevedere il *delitto*, ma deve aspettare che questo fatto decisivo si manifesti » (« Criminologia »), sia tolto a questa benemerita scienza di recarci quei maggiori servizî e beneficî che ragionevolmente le si potrebbero chiedere, qualora fosse in caso di constatare positivamente il carattere tipico del delinquente. — Ma si presenta tosto un quesito: quand'è che il delitto, questo fatto decisivo, risulterà costante? — I savî della « nuova scuola » sono abbastanza versati in diritto penale, per distinguere un imputato da un condannato, la condizione di un giudicabile, che è soltanto indiziato di aver commesso un misfatto, da quello di un giudicato, che viene convinto di averlo commesso. — Or quando si chiederebbe il concorso della nota giudiziale: nello stadio preparatorio del giudizio o nello stadio risolutivo di esso? O meglio: quand'è che le note antropologiche entrerebbero in funzione, per comporre l'accordo con la nota giudiziale?

Qualora si trattasse di reo meramente indiziato, si comprende agevolmente il servizio che gli indizî antropologici potrebbero ancora rendere, efficacemente contribuendo a stabilirne la convinzione; ma siccome (a parte ciò che vedremo discorrendo del processo) la « scienza » non esclude che le anomalie antropologiche concorrano anche in chi non è delinquente, si comprende agevolmente altresì quali insidie l'antropologia preparerebbe ai galantuomi.

Perchè dunque la dottrina antropologica potesse approdare, converrebbe, in primo luogo, ch'essa fosse in grado di offrirci non già degli *indizî* possibili o probabili, e quindi *arbitrari*, ma delle *prove* concrete, le sole che sarebbero scientifiche e

positive, del tipo; e, in secondo luogo, che potesse *positivamente* escludere l'eventualità di scambiare una birba per un uomo onesto, o viceversa: — altrimenti, in entrambi i casi, pur non occupandoci del malanno che toccherebbe all'innocente, dovendosi porre a carico dell'antropologia l'impunità di un colpevole.

Sembra però che l'antropologia si tenga anche qui, per ora, molto lontana da siffatti ideali: non solo, ma si guarda bene altresì dal farvi neppure una qualsiasi allusione.

Laonde viene in campo l'altro tentativo di accordo fra nota giudiziale e note antropologiche, quando cioè sia pronunciato il verdetto di colpabilità. Allora interverrebbe l'antropologo per sentenziare sul tipo, e, come Minos, che « giudica e manda secondo ch'avvinghia », assegnare, secondo i diversi caratteri, il delinquente a questa o quella categoria della celebrata classificazione, dato che fosse positivamente accolta e stabilita.

Ma è qui appunto e di nuovo dove il magistero antropologico si dilegua e ci lascia perfettamente in asso.

Chiunque direbbe che gli indizî antropologici dovessero fornire i criterî distintivi delle varie classi de' rei, o almeno i caratteri proprî di quella classe speciale e preminente che s'intitola de' rei-nati o istintivi; e la dottrina dell' « Uomo delinquente » lo farebbe presumere; e quella della « Criminologia » lo afferma senz'altro. Ma s'ingannerebbe a partito, perchè invece, innanzi tutto (lo abbiamo già veduto), i caratteri antropologici non appartengono ai soli delinquenti-nati, bensì ancora agli altri delinquenti, e persino agli uomini onesti; perchè, in secondo luogo (ed è ciò che rinnova la profonda sorpresa), il criterio identificatore del tipo si attinge a tutt'altro che alle famose note antropologiche.

Torno a notarlo: basta scorrere le varie e molteplici analisi, grandi e piccole, che si son fatte sui rei, e massime nell'opera dell' « Uomo delinquente », che tutte le compendia, per convin-

cersi che la ricerca del tipo e dei caratteri è indipendente dal collocamento del soggetto in una od altra delle ipotetiche classi. — Per solito il tipo suol prevalere in quelli che si chiamono rei-nati, ma non infrequentemente si afferma che o tutti o molti o i principali caratteri prevalgano in quelli appartenenti a classi diverse. Così, ad esempio, investigando il tipo nella fisonomia, emergerebbe che al medesimo corrisponde il 23 % dei rei-nati, e il 25 % di quelli per passione. — Ma di questo ci siamo già occupati discorrendo della classificazione.

Non si giunge però il più delle volte a rendersi ragione del perchè sieno reputati appartenere i soggetti in esame piuttosto ad una classe che ad un' altra, senza che guadagni in evidenza il tipo del delinquente-nato, del vero delinquente, del « *puro* delinquente », come in qualche punto ò letto. Trovo infatti nell'« Uomo delinquente » delle affermazioni come queste: — « Abbiamo perciò esaminati 66 criminali, dei quali 56 erano *certo* rei nati *od* abituali, ecc. »; — « delinquenti nati:.... l' Ale.... cattivo padre (!), benchè ricco, rubava ai proprî inquilini il vino nelle cantine »!!....; — « un reo d' occasione, od almeno che *appariva* tale »; — ed altrove sono distintamente rubricati i delinquenti che si dicono appartenere a questa od a quella ategoria, senza che si sappia d' onde ne sia desunto il carattere.

Qualche volta invece avviene di intendere la fonte a cui si attinge il criterio distintivo. Ma anche allora l' antropologia rimane estranea; ed è (incredibile a dirsi!) la qualità del reato che offre questo criterio. Così i delinquenti-nati si vedono per solito reclutati fra' grassatori e truffatori e borsaiuoli e ladri qualificati; mentre i rei per passione sarebbero quelli che uccidono per gelosia, per ira, in seguito a provocazione, anche se contrabbandieri; e quelli d' occasione sono *probabilmente* i cassieri che fuggono, i bancarottieri e i bigami, ecc. — Del pari la classificazione fatta dai « Nuovi orizzonti » rispetto ai reclusi del bagno di Pesaro e della casa di pena di Castelfranco, i primi

collocati fra i rei-nati, i secondi fra i rei d'occasione, non potrebbe giustificarsi che riportandosi al criterio della condanna, criminale per gli uni, correzionale per gli altri; ed ò già notato che le indagini antropologiche avrebbero dato un maggior contingente di anomalie craniche nei secondi che nei primi, e quelle statistiche un maggior numero, egualmente nei secondi, di recidivi!

Ma è poi ancora la statistica della recidiva che torna in campo ad offrire il precipuo criterio.... non antropologico del tipo. Prima eran tutti d'accordo nel desumere dalla recidiva la prova provata della delinquenza abituale, ed ora lo sono nel chiedere alla stessa il criterio fondamentale della delinquenza tipica. I dati della recidiva (della Francia, badiamo bene!) « valgono a completare e controllare col *suggello giuridico* il concetto del delinquente-nato, che certo al di fuori della *pretta* antropologia *teorica* non può considerarsi come tale finchè non abbia offerto una *ripetuta* recidiva, tanto più se si pensi che le sue anomalie anatomiche si possono trovare in quasi tutte le forme psichiatriche-degenerative, anzi anche nel cieco-nato e nel sordomuto, e le tendenze criminose sono *comuni* nella prima età e sotto speciali circostanze possono ripullulare anche nella vita dell'uomo medio ». — E così è un affaccendarsi nel dipingere a vivi colori le condizioni disastrose dei paesi che ne sono più infestati, e nell' insinuare diffidenza intorno ai dati minuscoli di paesi, come il nostro, in cui la recidiva figura troppo scarsa, perchè torni il conto del completamento e del controllo. Per tal modo, dopo aver affermato, con le solite esagerazioni e unilateralità, che la recidiva è rappresentata da un percentuale del 40 a 50 (altrove si dice che oscilla fra il 50 ed il 60), messi in disparte tutti i sedicenti dati craniologici, anatomici, fisionomici, biologici e psicologici, si conclude che « *non pare arrischiato* il fissare la quota de' rei-nati *al di là* del 40 % « (« Uomo delinquente »), ovvero che « *all' incirca* le due categorie dei

delinquenti nati E dei delinquenti per abitudine acquisita stanno fra il 40 ed il 50 % » (« Nuovi orizzonti »).

Ora io ammetto benissimo che le ricerche antropologiche sinora fatte non siano, tutt'al più, che « operazioni d'approccio » (« Nuovi orizzonti ») per iscoprire il tipo criminale — ciò che avrebbe dovuto, almeno, tenere in maggiore riserbo gli antropologi nel torturare la logica e la scienza per fabbricarvi sopra tutto quel po' di teoria, che suppone ben altre e più salde fondamenta —; ma parmi che il saltare poi a piè pari su questi altri ordini di criterî per classificare i delinquenti sia una contraddizione bella e buona, e un battere la ritirata in campo aperto. Con quali apprezzamenti arbitrarî si passa a presumere che questi o quelli siano delinquenti nati od occasionali, dopo tanti sforzi fatti per determinarne il carattere antropologico? A che pro tutte quelle indagini somatiche e psichiche, se poi la natura del reo vuol desumersi dalle circostanze del fatto? Quale interesse rimane di tali indagini, allorchè le supposte risultanze che si dicono ottenute sono posposte alla cifre legali della recidiva? — O che si tratta di equipollenza e di conferma scambievole, se le une dicono 15 o 20 e le altre 40 o 50?

Convengo perfettamente che quella della « nuova scuola » non sia che « pretta antropologia teorica », e accetto di buon grado la franca confessione, molto significante rispetto a chi si proponeva d'imbandirci una scienza tutta positiva e sperimentale. Tengo conto dell'altra preziosa considerazione, sfuggita non so come, che le presunte anomalie anatomiche si possano trovare « in quasi tutte le forme psichiche-degenerative » e che anzi « le tendenze criminose sieno comuni e nella prima età e nella vita dell'uomo medio ». Ma quando si va a rifugiarsi nella statistica della recidiva per supplire al difetto, all'insufficienza dei dati antropologici, e per ottenere, sforzandone i risultamenti, una più alta quota di supposti rei-nati *od*

abituali, convien proprio dire che si è perduta affatto la tramontana, e si merita di essere classificati, fra i ciechi-nati, psicologicamente.

Poche osservazioni, infatti, valgono a dimostrare abbastanza chiaramente (oltre a quello che più sopra notai, ragionando della classificazione in generale) quanto sia erroneo fondare sulla recidiva la presunzione del tipo criminale. Fu già osservato come il contingente dei recidivi varî immensamente da reato a reato, da età ad età, da epoca ad epoca, da paese a paese. Risultando, ad esempio, che i recidivi più frequenti e più ostinati sono i contravventori all'ammonizione ed alla sorveglianza di polizia (43 % secondo la più recente Statistica giudiziaria che ne porge la notizia, quella del 1876), a confronto dei rei di omicidio, che danno appena il 3. 43 % nel correzionale, e poco più del 5 nel criminale, sempre in base alla stessa fonte statistica; che la recidiva, nei maschi dà il massimo dai 20 ai 30 anni, 40 %, ed appena il 7 % fra i 50 ed i 60 (Stat. delle carceri pel 1882); che la recidiva correzionale in Francia era del 21 % nel periodo 1851-55 e fu del 44 nel 1882, la criminale era del 33 % nel 1851-55 e salì al 52 nel 1882, e in Italia da 16 % in complesso ch'erano i recidivi (tranne Roma) nel 1869, siam saliti nel 1884 al 24; che, ponendo a riscontro i diversi paesi, emergono tra la Francia, il Belgio, la Spagna e l'Italia quegli enormi divarî, che già ebbi occasione di constatare; che in uno stesso paese, ad esempio il nostro, balzano agli occhi non meno enormi sperequazioni da regione a regione, da provincia a provincia, quali ci fanno apprendere che, stando ai prospetti sommarî del 1884, i recidivi correzionali nell'Italia del nord sono il 35 %, ed i criminali il 23 %, mentre nell'Italia del sud i correzionali sono il 21 ed i criminali il 13, che a Bologna le percentuali salgono rispettivamente al 40 ed al 25, a Milano al 37 ed al 29, mentre a Firenze discendono al 19 ed al 4, a Catania al 12 ed al 6: —

quando ciò risulti, è lecito chiedere che diavolo di tipo criminale sarebbe codesto che così capricciosamente, sfidando la costanza e stabilità relativa di tutti i fenomeni della vita organica e biologica e sociologica, ed anche della criminalità, caracolla di quà e di là, in alto in basso, or andando di passo ed or di carriera, appunto come se niuna legge naturale ne regolasse i movimenti. Se la recidiva fosse l'espressione apparente ed efficiente della delinquenza congenita, guardando la volubilità di quelle risultanze statistiche, converrebbe credere che l'« uomo delinquente » fosse tanto più tipico quanto più artificiale e fittizia la delinquenza, che la mortalità devastasse i malfattori adolescenti, che l'eredità e la fecondità nei diversi tempi subissero delle straordinarie vicende, e che un paese più che l'altro fosse sproporzionatamente, e fuori da ogni influenza apprezzabile di ambiente, afflitto dalla lue criminale congenita — nel qual caso tutti, o quasi, gli esperimenti cumulati da uno ad altro paese sarebbero anche per questo verso affatto privi di valore comparativo scientifico.

Un'altra osservazione è questa: che, coordinando alla recidiva la diagnosi dell'« uomo delinquente », si disorienta ogni e qualunque apprezzamento antropologico; imperocchè è facile intendere che, da una parte, fra i recidivi legalmente constatati vi sarà un numero maggiore o minore di individui (gli antropologi stessi non lo negano) che ricaddero nel delitto per influenza di cause esterne, e specialmente del carcere medesimo, « che è la causa primaria della recidiva »; e, dall'altra parte, tutti quegli altri individui che attualmente non figurano recidivi, ed è ben naturale che non lo sieno per la *semplice* ragione che è, presumibilmente, la prima volta che delinquono, mentre niuno potrà dire (e non sembra che l'antropologia si creda in grado di dirlo) se non abbiano stoffa di recidivi futuri. E qualora volesse opporsi la scambievole compensazione fra l'un contingente e l'altro, ciò si potrebbe facilmente ammet-

tere, ma il risultato sarebbe apprezzabile nei riguardi della massa, non mai dei singoli.

Ma v' è ben altro: àvvi cioè nella statistica della recidiva di che erudirsi per mettere in serio dubbio se non l' esistenza del tipo criminale, almeno una relativa frequenza, che possa attribuire alle condizioni organiche e in genere congenite del delinquente quell' ipotetica e fatale supremazia che si vien declamando, e quindi un qualsiasi valore positivo e concreto nei calcoli della criminalità e nella disciplina della repressione.

Abbiamo in prima un fenomeno, ormai avvertito da tutti gli statistici, e che fra noi notavano anni sono il Messedaglia (ne' suoi magistrali studi sulle Statistiche austriache) ed il Curcio (in quella sua ottima analisi della Statistica penale del 1869), che cioè « la densità della criminalità soggettiva cresce in ragione inversa della sua estensione », o, più esattamente, che, *spesso*, l' estensione della più grave delinquenza sta in ragione inversa della sua intensità. Prova ne siano le cifre non à guari riferite ad esempio della sperequazione nella recidiva fra le diverse provincie italiane, che si presenta appunto più intensa, talora, là ove la criminalità è meno estesa, e viceversa. Così i distretti di Torino, Milano, Venezia, Bologna e Parma-Modena offrono un numero di recidivi, in complesso, duplo di quello dato dai distretti di Napoli, Trani, Palermo, Catania e Messina, il cui termometro criminale segna un grado assai più elevato. — Ed a questo proposito faccio tesoro di quanto ultimamente notava il Liszt (che pur passa tra i fautori, con beneficio d'inventario, della « nuova scuola ») nello studio suo recentissimo intorno alla distribuzione geografica della criminalità in Germania (« Arch. de l' anthr. crim. », 1886), che cioè il rapporto principale e più certo ed evidente è quello che intercede fra la criminalità e la *miseria*. — Lo che parmi autorizzi a ritenere che la causa primaria determinante o la delinquenza o la recidiva sia

estranea alle disposizioni interne, individuali dei delinquenti, se le vicende delle loro gesta criminose sottostanno a leggi e rapporti che attengono essenzialmente alla massa, ai luoghi, all'ambiente e ad altre circostanze esterne.

Secondo fatto, anch'esso abbastanza notorio, e che vedo ribadito nella Relazione che accompagna l'ultimo volume della Statistica carceraria (1881-82): « piccolissimo è sempre il numero dei minorenni recidivi ». Invero, nell' '81 trovo appena il 12 % e nell' '82 il 6 % fra i maschi recidivi in reati comuni, e del pari appena il 7 nell' '81 e l' 8 nell' '82 recidivi in oziosità o vagabondaggio, che, dopo il furto, è la delinquenza caratteristica della minorennità. — Questo a proposito del difetto di senso morale nei fanciulli, *ergo* sinonimo di pazzia morale, *ergo* equivalente di delinquenza congenita! E non aggiungo altro.

Terzo fatto. Dovrebbe aver già posti in serio pensiero gli antropologi la circostanza, da niuno ignorata, che il sesso muliebre dà, generalmente, un tenuissimo contributo alla criminalità: in Italia si aggira appena intorno all'8 %. — Dunque natura fa delle predilezioni antropologiche per la metà del genere umano, non innestandovi il germe criminale che in una misura immensamente minore di quello che fa con l'altra metà. Che se per giustificazione si adduca la diversa vita, il diverso ambiente, le diverse occasioni in cui si trova la donna, torna agevole replicare che, dunque, la *causa determinante* al delitto non è di dentro ma di fuori; tanto è vero che, se in qualche parte abbonda più che altrove la delinquenza femminile, non è malagevole darne la spiegazione riportandosi a costumi eccezionali, come, ad esempio, notava il Procuratore del re a Castrovillari, che lo scorso anno ci facea sapere qualmente laggiù le donne « non apprendono la virtù domestica, non si educano per la famiglia, ma per l'agricoltura, e di conseguenza sono le rivali, non che le compagne dell'uomo, e gli disputano il lavoro ». — Ove ciò non bastasse, il contingente della reci-

diva fra le donne è pure scarsissimo, non già in relazione con la recidiva mascolina, ma con la criminalità, già scarsa, e quindi potrebbe dirsi concentrata, dello stesso sesso. Le statistiche italiane non soddisfacendo che in modo imperfetto e induttivo alla ricerca, ricorro alle francesi; e trovo nel volume di quel *Compte général* pel 1882: « Fu notato innanzi che i due quinti, 39 %, dei maschi liberati nel 1880 dalle case centrali furono di bel nuovo condannati dall' epoca della loro liberazione sino al 31 dicembre 1882. Per le femmine, la cifra proporzionale non raggiunge il quarto, non essendo che del 24 % (273 recidiviste su 1, 128 liberate). » — E sono poi interessanti le notizie che seguono, d' onde si apprende che anche questa percentuale varia secondo i diversi stabilimenti penali da cui le donne furono liberate, ciò che prima era stato notato anche pei maschi, e ciò che raffermerebbe la sagace osservazione fatta dal Curcio nel 1871, a proposito della minore recidività in generale della donna, « se questo fenomeno, anzichè essere una conseguenza della costituzione fisica e morale della donna, non sia per avventura una conseguenza del sistema carcerario » — e sarebbe una delle circostanze esterne!

Un quarto fatto involgerebbe una serie di corollarî dei precedenti, in quanto cioè si sappia che, mentre fra i maschi, come si è veduto, la recidiva prepondera nell' età giovanile (da 20 a 30 anni), tra le femmine è più abbondante nell' età avanzata (dai 40 ai 50 anni); in quanto si rilevi che il maggior contingente è dato dagli orfani in generale (dal 60 al 70 % nel 1881-82, secondo la statistica degli stabilimenti penali), ed in particolare dagli orfani di entrambi i genitori (fra il 34 ed il 39 %); ed in quanto emerga che la maggior recidiva, tanto pei maschi quanto per le femmine, vien data dai celibi o vedovi senza prole: « il che mostra, nota assennatamente il Relatore della Statistica carceraria 1881-82 (e ciò ormai sembra un fatto costante, confermato dalle cifre degli anni precedenti),

come il vincolo di una propria famiglia (moglie o figli) valga quale argine a commettere reati ». — Ma dunque la delinquenza congenita può essere « arginata », o non agisce, se non quando gli « argini », fanno difetto? — Siamo d'accordo.

Quinto fatto, e sarà l'ultimo, per ora. Fra la popolazione urbana prevalgono i recidivi, poichè ci risulta dalla Statistica carceraria del 1881-82 che, su cento recidivi, 48 appartenevano alla urbana e 52 alla rurale pei bagni, 54 alla urbana e 46 alla rurale per le case di pena; ed è noto quanto la popolazione rurale prevalga sulla urbana. — Ma l'accurata Statistica francese ci attesta un'altra circostanza anche più interessante, che del resto non sorprenderà nessuno, essere cioè il più elevato contingente di recidivi reclutato nei maggiori centri. Eccone le medie percentuali per l'anno 1882: Parigi (ogni 10,000 abitanti), 50 — tribunali di altre città con oltre 100,000 abitanti (id.), 33 — id. con abitanti da 50,000 a 100,000 (id.), 26 — id. id. da 30,000 a 50,000 (id.), 21 — id. con meno di 30,000 abitanti (id.), 16. — Dato adunque per vero e sussistente il tipo criminale, con l'analogo controllo della recidiva, conviene supporre una legge, che potremo chiamare d'« incoerenza antropologica », in base alla quale dovrebbesi ritenere che la densità della popolazione, operando come agente fisico, plasmi i cranî, allunghi il naso e le orecchie, faccia crescere il pelo sulla fronte, e imprima insomma tutti quegli altri caratteri tipici che fanno riconoscere a vista d'occhio, anche sulle fotografie, massime se il soggetto non abbia l'accortezza di tenere gli occhi chiusi, lo stigma della delinquenza.

La critica alla dottrina dell'« uomo-delinquente » non sarebbe poi esaurita se non vagliasse le ipotesi con cui si crede dare adeguata spiegazione delle addotte anomalie, che ne costituirebbero la individualità tipica; ed allo stesso tempo ne renderebbero *intuitivamente* più perspicua la sussistenza e la ve-

rosimiglianza. Come già emerse, le *ipotesi* son due, altrettanto assurde quanto ingegnosamente trovate: la prima, che le predette anomalie corrispondono ad un arresto di sviluppo, d'onde una morbosa inversione del senso etico, ossia una forma di follia morale; la seconda, ch'esse costituiscono una degenerazione organico-psichica per influenza atavistica, d'onde un ritorno all'età e attività selvaggia. Dove più l'una o più l'altra causa si manifesti non si dice, ma scambiandole e intrecciandole a vicenda, si fondono e confondono, alternandosi il duplice assunto dell'identità coi selvaggi e coi pazzi morali — il ritornello obbligato di ogni serie di osservazioni.

Per ciò che riguarda l'atavismo, parmi almeno ozioso per ora lo scendere a considerare tecnicamente se quei caratteri attribuiti con tanta disinvoltura, come abbiamo veduto, ai delinquenti trovino veramente riscontro negli ipotetici uomini selvaggi, sia nei riguardi fisici, massime craniologici — così iperbolici nei primi e contestati nei secondi —, sia nei riguardi morali, rispetto a cui abbiamo potuto constatarne tutta l'inconcludenza. Mi permetto soltanto di richiamare anche quì gli antropologi ad un po' di coerenza, che fa tanto bene nelle cose di questo mondo.

Per venire a concludere che il delitto è nient'altro che atavismo, essi ànno cominciato, come già più volte ò avuto occasione di ricordare, a mostrarcene la genesi nelle piante, sicuro, nelle piante, e poi negli animali, per passare ai selvaggi, e poi ai fanciulli, e quindi agli adulti, che si rimetterebbero in circolo coi selvaggi. Ma non ànno essi riflettuto che, con questa escursione cosmica sull'origine del delitto, ànno appunto preparato da sè stesso la confutazione dei loro assunti? Se nelle piante e negli animali e nei selvaggi e nei fanciulli preesistesse come fatto normale e consueto il delitto, ossia un equipollente di esso, la causa del medesimo non potrebbe essere del pari che normale e connaturale alle condizioni pro-

prie e comuni dell'organismo e dell'ambiente. — Il delitto, si dice, è una eccezione, è una anormalità nell'uomo civile, ma è un portato ordinario, è il costume di quelle tali piante, di quella tale razza animale, ed in germe è il carattere costante della puerizia umana, bugiarda, falsa, iraconda, violenta, stordita, volubile, impressiva; dunque il delitto è un fenomeno di regresso atavistico. — Ma no: questo è un paradosso. O dunque allora tutta l'umanità selvaggia sarebbe un immane e collettivo fenomeno di atavismo animalesco; e gli animali.... delinquenti dovrebbero ricercare l'atavismo nella botanica, e le piante.... non saprei neppur dove! — Peggio poi quando si tirano in campo i bambini.

È vero ed era universalmente noto, anche avanti che l'antropologia criminale venisse al mondo, come i bambini, « *prima dell'educazione*, ignorino la distinzione fra il vizio e la virtù, rubino, battano, mentano senza il più piccolo riguardo »; laonde benissimo « ci spieghiamo come tanta parte dei figli *abbandonati*, orfani ed esposti, si diano al male, ci spieghiamo la grande precocità al delitto ». Ma appunto perciò (continuo a far mie le parole dell' « Uomo delinquente ») « comprendiamo come il carattere più odioso del reo...., la malvagità senza causa, la prava, brutale malvagità sia una continuazione dell'opera infantile, uno stato di *infanzia prolungata*; come la delinquenza possa anche manifestarsi pel solo fatto di una *prava educazione* che non ponga freno, ma secondi le male tendenze congenite ».

Alla buon'ora: accettiamo la « infanzia prolungata », che associata alle attitudini specifiche dell'organismo o della psiche e secondata dalle circostanze e dall'ambiente e dalle occasioni produce delitto e delinquente. Ma, appunto così, atavismo, selvaggi e tipo criminale se ne vanno quietamente in fumo. Se è vero, come non può dubitarsi, che il fanciullo mostri le inclinazioni tutte che predispongono all'immoralità, al mal costume, al delitto; dunque in potenza tutti gli uomini sono delinquenti!

E se quell'indole, quelle tendenze andassero accompagnate dai caratteri tipici del delinquente, tutti i fanciulli ne dovrebbero essere contaminati. Ma quando poi fra gli adulti tali caratteri non si riscontrano se non in coloro che la mancanza di buona educazione e delle altre benefiche cause concorrenti ànno trattenuto nello stato di « infanzia prolungata », dove se ne sono iti i caratteri antropologici degli altri che, più fortunati, crebbero e si svilupparono in circostanze favorevoli? Bisogna credere che l'educazione, l'ambiente, il buon esempio, il giuoco degli stimoli e dei riflessi abbiano la virtù, oltre che di correggere il carattere e coltivare il senso morale, anche di modificare il cranio, la faccia, la fisonomia, il colore del pelo, la lunghezza delle braccia, ecc.; a tacere delle altre caratteristiche inorganiche, che realmente subiscono l'influenza di quelle cause, e che forniscono indizi antropologici.... per modo di dire.

Quanto all'identità fra uomo delinquente tipico e pazzo morale (a cui testè si sarebbe assimilato anche l'epilettico), io non so quanto ci abbia guadagnato l'antropologia a propugnarla come ultimo postulato della scienza. Che possa essersi presentato per una comoda scappatoia, come già accennai, questo assunto identificatore, a comporre il vivo dissidio fra psichiatri e antropologi, io non contesto: ma che riesca con ciò più netta e limpida, o, dirò meglio, meno oscura ed equivoca, la figura tipica dell' « uomo delinquente », non mi sembra.

Infatti, a tutte le incertezze preesistenti e sopravvenute intorno ai caratteri individuali del delinquente si vengono accumulando quelle, e non poche, che riguardano il concetto, la natura e la diagnosi del pazzo morale. Parecchi, senza dubbio, degli screzi esistenti fra' psichiatri, quando si tratta di stabilire se questo o quel delinquente sia moralmente pazzo, verrebbero a scomparire, una volta che quella tale forma di pazzia s'intendesse implicita nell' « uomo delinquente », dap-

poichè non avrebbe più importanza appurare se un reo comune sia un pazzo morale, o se chi si pretende moralmente pazzo sia invece un volgare malfattore. — Gli è però importante notare che questa benedetta follia morale non è impugnata soltanto da molti giuristi, i quali, si sa, sono sempre con la testa nelle nuvole, ed ànno l'animo ingranchito nelle vecchie abitudini psichiche, che impediscono loro di afferrare i nuovi postulati della scienza. Essa è contradetta da non pochi e valorosi ed autorevoli cultori della psichiatria, i quali non ammettono la esistenza autonoma della pazzia morale, la cui dottrina il Mausdley, grande autore in materia, chiama una « nebulosa che attraversa l'orizzonte della psichiatria ». — In Italia soltanto, ove pure questi studî ànno preso singolare e ragguardevole sviluppo, io ò ben potuto contare tre correnti più o meno ostili a tale dottrina: quella che assolutamente non ammette tale forma nosologica (Bonfigli, Palmerini); quella che l'ammette bensì, ma non come una psicopatia autonoma e per sè stante, sebbene quale una specie di alienazione mentale (Morselli, Cacopardo, Bini, Grilli); la terza infine che le consente pure tale esistenza sua propria e distinta, ma quale « una forma clinica separabile soltanto pel *grado* e la *vastità* dei sintomi dal vizio comune, dalla malvagità volgare e dalla delinquenza » (Bonvecchiato). — Mi piace riportare le parole dette dal Morselli (non sospetto di metafisica) al 3.° Congresso freniatrico: « Ò cominciato le mie ricerche con la persuasione che la pazzia morale esisteva come forma distinta, e le ò proseguite senza trovar mai, nella mia pratica personale, un solo argomento in favore di essa. Eppure mi vi ero messo con le migliori disposizioni, e quando ebbi con Livi e con Bini il difficile incarico di determinare lo stato mentale del famoso Carlino Grandi, credetti in sulle prime che si trattasse di una pazzia morale: ma lo studio profondo dell'individuo mi fece conoscere che avevamo davanti a noi un imbecille, un frenastenico. La mia opinione

fu allora assai scossa; ma vennero poi i bellissimi lavori del dott. Bonfigli, ai quali non mi pare che si sia risposto ancora in modo definitivo, e credetti di pormi fin d' allora in un grande riserbo per riguardo a questa forma, che si diagnostica il più spesso molto leggermente e che non so quanto e come si distingua dalle altre forme di alienazione mentale. » — Quanto all' ultima opinione essa si accosta assai all' assunto della prelodata fusione, ma, s' io non m' inganno, è tanto fusoria che fa un sol fascio di delinquenti e di non delinquenti, di malattia e di vizio, e riduce la pazzia morale a questione di *quantità* e non di *qualità*. — Ed infine si mostrarono così vari e discordi gli avvisi in argomento, che nel Congresso freniatrico celebrato a Reggio-Emilia, ove accorsero in buon numero i più reputati specialisti della materia, non si potè venire a capo di una qualsiasi conclusione.

Così stando le cose, codesta alleanza dell' uomo delinquente col pazzo morale mi fa l' effetto, per stare in termini antropologici, di due individui male in gambe, per acciacchi o per vizî o per età, che a vicenda si vogliano sorreggere e mantenersi ritti, mentre niuno de' due à forza sufficiente per tenersi saldo. — Se non è pazzo morale è delinquente comune, se non è delinquente comune è pazzo morale, si conchiude: ma qual è il pazzo morale, qual è l' uomo delinquente?

Nè valgono meglio, supposto che sia palese e distinta la individualità disgraziata di questi due esseri, o il duplice carattere di un unico essere ancora più disgraziato, gli argomenti che si adducono per comprovarne l' identità. — Ed infatti si adduce che la pazzia morale è assai scarsa nei manicomi, mentre risulta assai frequente nelle carceri. E la prova? Si citano, pei primi, Adriani e Palmerini, che assicurano non averne trovato neppure un caso a Perugia ed a Siena, essi che non ammettono quella psicopatia: e, per le seconde, la cifra di 5. 2 % su 960 pazzi in 10 anni, in Italia, cifre che si asseriscono tolte da

una *Statistica decennale delle carceri* edita nel 1882, ma che io indarno cercai nell'unica Statistica decennale pubblicata nel 1880, dove gli affetti da malattia mentale, negli stabilimenti penali, nel decennio 1870-79 figurano in numero di soli 604, senza che mi sia riescito trovar notizia delle specie di pazzia di cui si dichiararono infermi. — Ò invece compulsato gli ultimi due volumi della Statistica delle carceri, che riguardano complessivamente gli anni 1877-82, e ò trovato sul totale degli alienati del sessennio, in numero di 333, negli stabilimenti penali, segnati 15 folli morali, ossia il 4. 5 %. — Qual meraviglia, del resto, che la pazzia morale si presenti più frequente fra i criminali impazziti che fra i folli comuni? Tanto più naturale sarà questo fatto, quanto meglio si stabilisca, da un lato, che la follia morale va congiunta ad una od altra forma d'infermità mentale, e, dall'altro lato, che, ove questo rapporto non abbia particolare e manifesta entità, essa corrisponda soltanto ad un grado più spiccato e sistematizzato di quella deviazione del senso morale, che niuno contesta riscontrarsi in taluni delinquenti. Qualunque sia insomma la diagnosi della pazzia morale, sarà per certo fra coloro che commettono azioni d'indole criminosa che se ne troveranno più agevolmente gli esemplari. Ma gli è lo stesso Nestore degli psichiatri italiani, il Verga, che, avvertendo come siano i « pazzi pericolosi facilmente *confondibili* coi delinquenti », ci ammonisce a non cadere in tale confusione; ben facile essendo, d'altronde, il convenire con lui che « la pazzia morale è il fondamento dei manicomi criminali, la prima dimostrazione della loro necessità ».

Quanto ai dati antropologici, le risultanze si possono così riassumere: — *peso*, verificato o *presunto*, 15 su 37, minore del normale, all'inverso dei delinquenti: — *altezza*, non se ne parla; — *cranio*, « anche qui siamo ridotti a casi tanto scarsi che non bastano certo a darci un criterio sicuro d'analogia »; — *fisionomia*, zero: « bisogna ricordare (aurea osservazione,

fatta troppo tardi) quanto per la fisionomia conferisce, esempio il militare, il prete, il sagrestano *(sic)*, un dato indirizzo continuato fin dalla prima infanzia in mezzo ai compagni del male, che plasma la faccia, lo sguardo (la caratteristica per eccellenza dell' « uomo delinquente »!) ad una commne impronta, tanto più qui in cui la convivenza è protratta e coatta nei riformatori e nel carcere, a cui s'aggiunge l'atteggiamento speciale impresso dalle paure delle sorprese, dalle apprensioni di una vita che è fuor della legge » (parole testuali dell' « Uomo delinquente »!); — *analgesia*, sei o sette casi, alquanto dubbi, quasi tutti di delinquenti; — *tatto*, « ben poco si è studiato »; — *tatuaggio*, « nemmeno può dirsi escluso dai pazzi morali »; — *reazione vasale*, una sola osservazione; — *agilità* (!), in tre casi; — *sessualità*, precocità e pervertimento assicura Krafft-Ebing ricorrere nei pazzi morali, ma non risulta che ricorrano nei delinquenti; — *senso morale*, qui l'analogia si vorrebbe trovare incontestata, ma è in ciò appunto che si vuol far risiedere la malattia!...; — e poi segue una casistica più o meno attendibile, per dimostrar che nei pazzi morali vi è l'odio per l'odio, vi è affettività esagerata o pervertita, caratteristiche eccezionali nei delinquenti, e che si collegano per solito con vera alienazione mentale; la quale evidentemente ricorreva negli altri pochi casi addotti di eccessiva vanità; — *intelligenza*, Pritchard, Pinel, Nicolson, Mausdley, Tamassia la riconoscono integra e perfetta nei pazzi morali (e allora cosa sono quelli poco prima enumerati?), contro Zelle, Mac-Ferland, Gray, che la ritengono viziata o indebolita (chi ne vuole, si serva!), mentre per l' « Uomo delinquente » « la follia morale è un genere di cui il delitto è una specie, ed ecco come essa possa offrire delle *varianti* (tutto s'accomoda) che vanno fino a mostrare dei caratteri opposti a quelli segnati dai classici (?), e ve n'ànno in cui le varie forme o *almeno* alcuni sintomi delle *malattie mentali*, s'innestano sulla forma principale che

è la pazzia morale, come crittogame che vegetano su altre crittogame »....; — per la pigrizia, l'astuzia, la premeditazione, lo spirito di associazione, la vanità del delitto, si adducono altri esempî, o speciosi o inconcludenti, perchè infine si possono riferire a qualsiasi uomo o delinquente comune; — quanto all'*eziologia*, nient'altro si attesta che il contributo di tutte le età alla pazzia morale, l'influenza di tutte le cause, compresa la pazzia mentale, che figura per un bel contingente al confronto de' rei, compresa la « prava educazione » (?), che è « importantissima sopra tutto », e comprese ancora le emozioni psichiche, che furono accertate persino in 7 su 15 casi.

Si direbbe tuttavia e pregiudizialmente prepostera questa tesi di equivalenza fra l'ipotetico delinquente nato, ossia antropologicamente tipico, ed il pazzo morale, del quale non si è ancora fatta da nessuno, ch'io sappia, la diagnosi antropologica. Ed anzi la più recente casistica patologica e clinica in tema di pazzia morale porterebbe a credere, dando un po' ragione a tutti i freniatri teorici, ch'essa sia una psicopatia della natura la più versatile, dipendente dalle più diverse e disparate influenze e circostanze, organiche e psichiche, proprio come una crittogama che vegeti su altre crittogame patologiche. Per dare una idea della sua eccentricità, basta dire che il germe della pazzia morale si va a cacciare persino nell'utero; e l'organo della « nuova scuola (« Archivio di psichiatria ecc. ») ci raccontava da ultimo (fasc. 2.° del vol. VII), sulla fede di altri autorevoli periodici stranieri, che in più casi si *guarì* la pazzia *morale* con l'esportazione delle ovaie!

Quì però mi cade in acconcio di far tesoro di una recentissima « nota clinica » pubblicata dal precitato Morselli, nel 4.° fasc., anno XI, 1886, della pregiata « Rivista sperimentale di freniatria »; nella quale, con quella efficacia di stile che gli è propria, narra il pietoso caso di una giovane sposa, di costituzione neuropatica congenita, ma in cui non esisteva « nessun

carattere antropologico degenerativo, che anzi era prestante di forme, di un bel tipo biondo, sebbene piccola di statura e con abbondante sviluppo del tessuto adiposo ». Essa era costretta ad assistere ogni mattina all'operazione che faceva suo marito, nella stessa stanza coniugale, di tagliuzzare con le forbici carne fresca di fegato, di lingua, di trippe ed altro per l'alimento di un gran numero di fringuelli, merli e pappagalli ch' egli educava. Infastidita di questo spettacolo, lo pregò di smettere; ma indarno, non fu esaudita nemmeno durante i giorni del soprapparto e del puerperio. Il fastidio frattanto per la povera signora crebbe, crebbe ogni giorno, si trasformò in disgusto intollerabile; ed un mattino, venutele sott' occhio le disgraziate forbici, le balenò alla mente una orribile idea: la possibilità che con le medesime si potesse tagliare la lingua alla sua creatura, ch' essa stessa amorosamente allattava. E poi l' idea sì trasformò del pari, e le venne in mente di poterne essa stessa essere autrice; e l' idea si fece sempre più fissa, sempre più incalzante, senza lasciarle un istante di tregua: « appena il suo sguardo si posava su un paio qualsiasi di forbici, tosto la tremenda idea sgorgava limpida, intensamente colorita, assorbendo la sua attenzione, e provocando un istintivo ed invincibile sentimento di ansietà, col dubbio che presto o tardi essa avrebbe dovuto cedere all' impulso ». E ne era derivato un infinito malessere fisico, « una vera angoscia, con senso di stringimento allo scrobicolo, con battiti cardiaci, vampe calde alla testa, bisogno istintivo e quasi frenetico di attività motoria, insonnia ed inappetenza ». — Il saggio clinico, chiamato a curare l' inferma, non andò in cerca di decotti o d'empiastri, suggerì semplicemente alla signora di sospendere l'allattamento, separarsi dal bambino e andarsene in campagna; e così in breve fu perfettamente guarita.

Il Morselli ritiene questo un « caso rarissimo », e gli dà il nome di « paranoia rudimentale impulsiva ». Profano alla

frenetria, e per quanto a me sembri più matto il marito educatore di fringuelli che non la moglie, devo credere alla sua autorevole parola; come intendo benissimo che qui non si sarebbe potuto parlare di pazzia morale. Tuttavia parmi egualmente che con quest' ultima debba avere qualche parentela, se si ammette col Berger che le idee fisse o impulsive ànno un fondo neurastenico, o col Kraepelin, che sono una vera forma di « pazzia neurastenica ». E allora parmi che il caso in discorso, se veramente caso di pazzia, abbia una triplice importanza, e spieghi in primo luogo, come la pazzia impulsiva, data una disposizione neuropatica, possa essere determinata da una causa puramente morale; in secondo luogo, come si possano avere tali patemi senza nessun carattere degenerativo o antropologicamente anormale; in terzo luogo, ed è il corollario del primo, come sia efficace, al punto di ottenere la piena guarigione, la sola cura morale — onde il Morselli saviamente chiude il suo studio osservando che « nel più gran numero di questi casi occorre invertire la massima: *corpus sanum cum mente sana* ». — E si potrebbe ricavarne anche un altro corollario: che, se anche la delinquenza si accompagni talora ad una affezione impulsiva, neurastenica, questa non è di necessità congenita, ereditaria, accompagnata da caratteri antropologici degenerativi, inguaribile e non suscettiva di cura morale, quale potrebbe apprestarsi anche mercè la pena ordinaria.

Tirando la somma, io non ò per certo in animo di ritenere falsa e tanto meno inverosimile l' addotta identità dell' « uomo delinquente » col pazzo morale; anzi parmi che, vagliando diligentemente gli studî compiuti sinora su entrambi, se ne possa ricavare la profonda convinzione che essi sono fra di loro perfettamente identici... in tutto ciò che è indifferente alla loro specifica identificazione. Basterebbe a convincersene il non veder ricomparire nel quadro di comparazione quelle famose caratteristiche dell' « uomo delinquente » che sono, fra le altre, la

microcefalia e plagiocefalia, la fronte sfuggente, gli zigomi sporgenti, le orecchie ad ansa, il prognatismo, l'occhio sinistro e losco, le grosse mandibole, il pelo scarso o rosso, il mancinismo, le rivelazioni del pletismografo, il gergo, l'arrossimento in una sola guancia, la scrittura gladiolata, e consimili. Ed il silenzio serbato a questo proposito fa pensare, o che queste ultime caratteristiche non ànno la importanza decisiva che assumevasi per costituire il tipo criminale; o che si è corso troppo a precipizio nel rovesciare dall'oggi al domani l'assunto con pari ardore prima sostenuto, secondo il quale, invece, bisognava essere citrulli per non sorprendere a colpo d'occhio l'abisso che intercede fra il pazzo morale e l'« uomo delinquente ». Ond'io, trovandomi imbarazzato nella scelta fra quelle due versioni, preferisco abbracciare una terza opinione, che, cioè, più si studieranno in massa i presunti pazzi morali e l'ipotetico tipo criminale, e più si troveranno spiccati caratteri di analogia, fondati appunto dall'essere il più delle volte illusoria e chimerica la configurazione dell'uno e dell'altro.

Prima di abbandonare questa tesi della famosa identità, voglio accennare a due assunti molto autorevoli e palpitanti d'attualità, come suol dirsi, che riguardano, l'uno la pazzia morale, l'altro la delinquenza, che per avventura potrebbe essere quella congenita.

Avverte il nostro Verga, spiegando la classificazione seguita nel 3.° censimento dei pazzi in Italia (parafrasando, come suol fare, le sue precedenti Relazioni), che la pazzia morale « costituisce il ponte naturale per cui dalle frenopatie *congenite* si passa alle *acquisite* »; d'onde risulterebbe, adunque, che la pazzia morale è una frenopatia anfibia, mezzo congenita e mezzo acquisita, con la quale perciò mal s'accorderebbe la cosidetta « psicosi criminale ».

D'altro canto l'Heger (altra volta citato), presidente della Società d'antropologia di Bruxelles, riferendo il 5 ottobre 1885

innanzi alla medesima intorno ai lavori del Congresso di medicina mentale di Anversa, osservava: « Non vi fu alcuno, fra gli alienisti raccolti ad Anversa, che sostenesse tale opinione (dell' identità fra i pazzi e i delinquenti). Quella che invece ottenne unanime suffragio è *diametralmente contraria* a qualsiasi assimilazione teorica fra il criminale ed il pazzo. » — E riassumeva il discorso ivi tenuto dal Benedikt, che, dopo aver attribuito ai delinquenti una anormalità psichica affatto peculiare, cui diede il nome di « neurastenia » (con diagnosi tutta astratta e speculativa), soggiungeva: « La neurastenia morale deve essere distinta anche dalla pazzia morale: la prima è caratterizzata dal difetto dei fattori di resistenza, la seconda dall' impeto degli stimoli che non è equilibrato da una forza abbastanza normale di resistenza ». — Come si vede, anche il Benedikt à il suo bravo tipo da aggiungere alla collezione, che tuttavia, per quanto si coordini ad altre forme psicopatiche, e per quanto colorito con molta lirica psicologica, se non altro, à il merito di far causa a sè, sino ad un certo punto, e di non confondersi con la pazzia morale.

Ma sussista o non sussista tale identità, di tutta questa diagnosi fisica, psichica e giuridica dell' « uomo delinquente », di questa tanto decantata classificazione positiva de' rei, non ci rimane che una farragine incoerente di dati, che si contraddicono ed elidono a vicenda, per far luogo all' espressione inorganica di altrettante quantità negative.

Quello stesso vago intuito, che ci farebbe credere all' esistenza di alcune nature inesorabilmente predestinate dalla nascita al delitto, rimane profondamente scosso quando lo vediamo al cimento della critica scientifica; quando, da un lato, ci si narrano i costumi...... criminosi degli animali inferiori, e persino delle piante, e la glorificazione od almeno l' indifferenza e la pratica comune fra i selvaggi del delitto, che adunque è con-

naturale agli esseri viventi ed all'uomo, senza mestieri di accompagnarsi a peculiari anomalie di specie o di razza, di cui d'altronde non impedisce la conservazione ed il progresso; quando ci si dimostra che i fanciulli sono tutti e universalmente malvagi e disposti a delinquere, ciò che prova quindi che il senso morale non è congenito ma il prodotto dell'educazione e dell'ambiente, combinati, ma forse solo per la specie, con l'indirizzo dell'attività, con la struttura fisica e psichica dell'individuo; quando le più sottili indagini anatomiche, antropometriche, biologiche e psicologiche o non giungono, per confessione degli stessi osservatori, che a risultati nulli o contraddittori (cranio e visceri), ovvero alla constatazione di caratteristiche per sè stesse gratuite (scrittura, letterattura, religione) e che più verosimilmente sono determinate dal sistema di vita o dall'ambiente (fisonomia, sensibilità, tatuaggio, forza muscolare, reazione vasale); quando al seguito di tante ricerche ed osservazioni si vede questa pretesa scienza dell'« uomo delinquente » gettare all'onda quale inutile zavorra tutto l'arsenale degli strumenti e dati antropologici, ed afferrarsi come a tavole di salvezza alle fonti giuridico-statistiche per dedurne i criteri *approssimativi* della tanto ostentata classificazione monosillabica e dommatica de' rei. E allorchè, ad illustrazione di tutto ciò, si leggono affermazioni ed osservazioni bizantine del tenore di quelle in cui ci siamo imbattuti, ed altre non meno peregrine, come, ad esempio: — che sono scarsi i tatuati fra i falsari, perchè più accorti, — che un Tizio alle Assise di Torino ebbe un aggravamento di pena, perchè *durante la sentenza* alzava le spalle per anomalia di motilità, — che il capo si attiene all'intelligenza e la faccia all'affettività, — che la tenace negativa del delitto dimostra che i rei non si pentono mai; — allorchè si registrano fatti dello stampo di quello della leggendaria Voisin che sgozzò *2,500 feti* sul ventre d'una prostituta gravida; si noverano fra i tipi più studiati

ed esemplari individui neppure mai veduti di persona, come la Zerbini, dicendola confessa di un reato che mai confessò, e si vede ricorrere ad ogni tratto ai proverbî ed intercalari delle donniciuole come a fonti di dottrina; — le persone timorate e prudenti, se non chiuse, raccolte nella loro coscienza di uomini onesti, ànno ragione di sentirsi turbate e di provare un senso di diffidenza verso quello stessso vago intuito che le disponeva favorevolmente ad imbeversi delle dottrine antropologiche.

Le persone prudenti e timorate non abbandoneranno affatto l' opinione, troppo comune e genericamente fondata, che fra i delinquenti esistano quelle nature proterve ribelli ad ogni magistero educativo e repressivo, ma, dopo essersi erudite con profondo interessamento di tutti i conati più o meno scientifici onde diagnosticarle, un solo profitto ne avranno potuto trarre: di convincersi cioè dell' impossibilità, allo stato presente delle cognizioni e degli studî, di determinare se quelle tali nature sieno indotte da condizioni organiche e psichiche innate o da circostanze sopravvenute, interne ed esterne, e se in correlazione ed in conseguenza riesca possibile e verosimile constatarne l'espressione in caratteri esteriormente manifesti, sensibili e praticamente accertabili — tanto più dopo avere apprezzato nel loro intrinseco valore i dati statistici della recidiva.

Le stesse prelodate persone non saranno da rimproverarsi d' intolleranza, di miopia o di pusillanimità, se, ciò stante, sebbene comprese di tutto il dovuto rispetto per la scienza, allo stato odierno della medesima, propongono di rinviare ad un avvenire più o meno remoto la realizzazione dell' ideale antropologico, per fissare il tipo dell' « uomo delinquente » e la conseguente classificazione preventiva de' rei, — permettendosi solo di consigliare l' abbandono assoluto del criterio desunto dalla statistica della recidiva, che abbiamo veduto offrire appunto gli argomenti più positivi e sperimentali contro l' ipotesi della delinquenza congenita e del tipo criminale. Frattanto, non

avranno torto di maravigliarsi che sulle basi dei risultamenti sinora ottenuti (prescindendo pure dalla superficiale considerazione della recidiva), siasi preteso di edificare nientemeno che una « nuova scuola », tutto un sistema di istituti e di leggi, e che in base a mere « operazioni di approccio » (se pur sono tali!) siasi disposto in lungo ed in largo della formidabile fortezza come se già smantellata ed occupata essa fosse, snaturatamente passando a fil di spada quella povera scienza classica che con tanti stenti e secolari veglie l' à costruita.

Laonde, concludendo su questo punto, mi sembra fuor di dubbio delle due cose l' una: o che il tipo criminale sussista realmente, ma in così limitati, eccezionali casi, che non possa neppur lontanamente parlarsi di una influenza che il medesimo possa esercitare sulla compagine delle odierne discipline penali; o che i dati per constatarlo sieno essenzialmente manchevoli ed imperfetti, e quindi sia il caso di ripetere, almeno, col Presidente della Società belga d' antropologia: « Lasciamo per ora in disparte ogni discussione filosofica; è possibile che più tardi........ si possano raccogliere certe nozioni utili a edificare una teoria filosofica; ma essa deve essere la conclusione d' un lavoro complessivo e non l' introduzione di lavori parziali: noi crediamo che tutti debbano trovarsi d' accordo oggidì nell' aggiornare tali discussioni sterili, mentre dobbiamo estimare come prematuro e non giustificato ogni tentativo per avventurarci, noi, naturalisti, in questa via ».

CAPO VIII.

Prevenzione.

Prima di procedere all'esame del regime penale vero e proprio, che la « nuova scuola » propugna quale sintesi delle dottrine e dei presupposti che abbiamo passato in rassegna, e qual surrogato al sistema vigente di repressione, non sarà senza interesse aver contezza del concetto generale di prevenzione, che vi coordina.

L'occhio fisso nel miraggio della difesa sociale, col capo perduto nelle nuvole della sociologia, non è a far le meraviglie se, nella generosa e santa crociata contro i delinquenti, la « nuova scuola » invochi, per conseguire l'intento, il soccorso di tutti gli espedienti che possano giovare a sterminarli. Nel quale apostolato certamente nessuno le negherebbe suffragio e plauso, massime se, prospettando la cosa ciascuno per conto proprio, e non per conto del mito sociale, ne scorgesse il beneficio, e massime se dalle dottrine propugnate derivassero non incoerenti vaniloquî ma serie e pratiche proposte.

Rimanendo però, frattanto, nel campo teorico, val la pena di formarsi un' idea esatta intorno all'originalità, concludenza ed importanza scientifica degli assunti escogitati.

Si fa rimprovero alla « scuola classica » di aver sino ad ora « ristretta la funzione della difesa sociale al solo ed esclu-

sivo ministero penale o difensivo », ed « escluso ogni altro mezzo di difesa sociale dai delitti che non siano le vere e proprie pene ».

Questo appunto mi fece fin dalle prime l'effetto che farebbe il redarguire, mi si passi la similitudine piuttosto volgare, un pizzicagnolo di non vendere che salumi od un fornaio di non vendere che pane, come se gli uomini non dovessero nutrirsi d'altro. Il pizzicagnolo ed il fornaio avrebbero ragione di rispondere: — ma noi provvediamo ad uno fra i mezzi alimentari, lasciando ad altri bottegai di somministrarne altri; ed anzi siamo in grado di specializzare così il nostro commercio perchè quegli altri bottegai provvedono i diversi altri commestibili necessarì od utili.

Così mi sembra, per lo meno, puerile quest'accusa rivolta ai cultori del diritto penale, di trattare unicamente, nella loro specialità scientifica, dei delitti, giuridicamente considerati, e delle corrispondenti sanzioni penali. Se essi venissero innanzi con la pretesa di ammannire la panacea contro la delinquenza, e poi tutta la loro bottega si riducesse agli strumenti della repressione, il mondo non aspetterebbe la critica dei « positivisti », per ridere loro sul viso, essendo ben noto a tutti che la penalità non è che uno, e neppure il più efficace, degli ordegni che possono socialmente opporsi al delitto, ossia all'intemperanza ed alla prepotenza dei facinorosi.

Tanto è vero che una pretesa così stolta non è e non è mai stata nel pensiero dei criminalisti, che se taluno di loro cercò ampliare la sfera delle proprie investigazioni per studiare da ogni verso il fenomeno delittuoso, onde opporvi sotto ogni aspetto le provvidenze sociali, trattò ben più al largo la questione ed oltrepassò di molto i ristretti confini della repressione. E se la memoria non mi inganna, contiamo, soltanto in Italia, un Beccaria, un Filangieri, un Pagano, un Romagnosi, un Carmignani, persone, credo, abbastanza note ed autorevoli, almeno nella

« scuola classica », le quali ànno dato saggi abbastanza memorabili del modo con cui la questione della delinquenza possa studiarsi da tutti i lati, e come vi si possano e debbano opporre « altri mezzi di *difesa sociale* che non siano le vere e proprie pene ». Che se alcuno di essi fu criminalista nel vero senso della parola, non può tuttavia affermarsi che, in tali più ampie ricerche versando, ei si contenesse nei limiti del diritto penale.

Il rimprovero che si fa agli studiosi, dovrebbe farsi anche alle leggi. Così dovrebbe darsi la baia al Codice penale, che non concerne altro che nozioni di delitti e commisurazioni di pene. Non è questo un « restringere la funzione della *difesa sociale* al solo ed esclusivo ministero penale o repressivo »? — E d'altronde, i cultori del diritto penale non sono che gli artefici o gli illustratori della relativa legislazione.

Perciò tornerebbe agevole obiettare che senza dubbio utile, necessario, urgente sia rivolgere la mente e l'opera, nella lotta contro il delitto, non tanto alla disciplina delle pene, quanto alle remore preventive, ma che non è codesta faccenda di giure punitivo, che appunto si restringe alla funzione repressiva, sibbene di altre scienze, leggi e discipline, alle quali anche il criminalista potrà recare il proprio contributo, per la famigliarità dei soggetti, pur tuttavia estranei al campo proprio de' suoi studî, e quindi meglio affidati alle cure di altri specialisti. Anzi è a credersi che l'averne alcuni fra i più celebrati criminalisti trattato, massime in addietro, sia dipeso dallo stato ancora rudimentale della scienza di polizia preventiva, che forse attende sempre un migliore e sistematico assetto ed una propria e separata sfera di azione.

Ma udiamo la dottrina dei « Nuovi orizzonti »:

« Or bene, qui sta appunto la prima *benemerenza* della scuola positiva, la quale insiste invece nella necessità *pratica*, suffragata dalla razionalità teorica, di riunire in un sistema solo tutti i differenti mezzi di prevenzione, di cui la *società* può

disporre contro le azioni antigiuridiche; e quindi, anzichè separare quasi irrevocabilmente i mezzi civili dai mezzi penali, i mezzi preventivi dai mezzi repressivi, li coordina e li organizza al comune intento della difesa sociale ».

È però ogni branca giuridica ed ogni istituto sociale devono convergere alla prevenzione della delinquenza: diritto civile e amministrazione, Governo e Parlamento, Stato e Chiesa, industria e commercio, arte e letteratura, fisica e chimica, meteorologia e ostetricia, tutto si deve fondere nel crogiuolo universale della criminologia, distruggendo le artificiali barriere che il classicismo à creato attorno al magistero repressivo. Cosa sono gli statuti personali, la famiglia, il matrimonio, le discipline che governano la proprietà, il possesso, le obbligazioni, le successioni, la prescrizione, l' usucapione, se non altrettante forme di reazione contro il delitto? E gli scambi, l' emigrazione, l' edilizia, le imposte, il mercato monetario, gli istituti di credito, la illuminazione notturna (!), il sistema di governo, la libertà di stampa, le riforme elettorali, l' arte fotografica, il telegrafo, le ferrovie, l' esercizio della medicina, la navigazione a vapore, i metodi di contabilità, il notariato, gli uffici d' anagrafe, i brefotrofi, il divorzio, l' esercito, i bagni pubblici, i giardini infantili.... (prendo a volo taluni soltanto degli esempi del caleidoscopio positivista), a cosa altro sono destinati se non a porre un argine contro la delinquenza?

« Quando un ministro presenta un progetto di legge, ad esempio, sulle tariffe doganali, sul divorzio, sulle ferrovie, sullo stipendio degli impiegati, sulle imposte, sulle industrie, sulla libertà di associazione, sulle riforme civili e commerciali, ecc. ecc., ben pochi, o quasi nessuno, pensano al contraccolpo, che codeste innovazioni potranno avere sulla vita criminale del popolo. » — Stolti! « Stanno discutendo, per tanti anni, un codice penale, e lasciano frattanto che la delinquenza passi allo stato cronico. È il caso davvero di ripetere, che *dum Romae consu-*

litur, Saguntum expugnatur. » — Dovrebbe il legislatore, invece che preoccuparsi dell' erario, dell'economia pubblica, del benessere famigliare, dei commerci, del buon servizio e dei diritti dei funzionarî e dei cittadini, quando à sottomano tutti quei soggetti, aver di mira unicamente, esclusivamente il rapporto che tali istituti, stabilimenti, principî, aziende, spettanze possono offrire col delitto; non dovrebbe avere innanzi agli occhi che contrabbandieri, seduttori, assassini, ladri, truffatori, falsarî, e simili, i quali dei dazi, delle strade ferrate, degli ufficî pubblici, dei balzelli, delle officine, dell' associazione, delle guarentigie legali non faranno che giovarsi per architettare misfatti e insidiare i beni e la vita del prossimo.

Per non ritornare all' analogia dei bottegai e dei commestibili, mi basterebbe forse ricorrere a quell' altra analogia, famigliare in dialettica « positivista », tratta dalle discipline sanitarie. Le quali tutte convergono bensì nell' intento di conservare, presidiare o ristaurare la salute del corpo, ma poi si distinguono e specializzano in patologia e clinica, medicina e chirurgia, farmacologia e igiene (senza dire delle più particolari specialità), stabilendosi delle sfere di azione e di competenza ben separate, che fra di loro certamente si coordinano ed ànno frequenti punti di contatto, che non impediscono neppure a qualche mente privilegiata di essere in più fra esse versata, ma che tuttavia non cessano dal costituire altrettanti rami di sapere e di indagini a sè stanti, e che anzi, più nettamente distinte ed autonome si svolgono, e più feconde, progressive e magistrali diventano. — Così dicasi dell' insegnamento e della coltura scientifica od artistica in generale. Anche quello e questa risultano da un complesso organico e coordinato di varî rami, di cui però ciascuno rivendica la propria individualità, e nel riconoscimento di questa vieppiù si rafforza e prospera.

Però le tesi non conviene mai apprezzarle nella loro for-

mola riassuntiva, ma, come il disposto delle leggi e le pronuncie dei magistrati, giova esaminarle nelle loro fonti e motivazioni.

Vediamo adunque come si giustifichi codesta *benemerita* fusione del giure civile e del penale, della prevenzione e della repressione; e potremo in pari tempo comprendere sin dove sia possibile il loro coordinamento.

Perchè « ad attuare la difesa sociale necessita tanto la prevenzione quanto la repressione ». — Preziosa scoperta, che non à mestieri d'essere illustrata.

Perchè, « nei primordî della loro evoluzione, diritto civile e diritto penale sono fondamentalmente identici, come sono identiche, nei loro primordî biologici, quelle che ora sono divenute specie diverse di animali ». — Mi sembra che la similitudine contenga del paradosso. Non è infatti un paradosso parlare d'*identità* delle *specie?* Come i soggetti si vengono specificando, il concetto d'identità naturalmente scompare. Ed è paradossale l'argomentazione, chè, accettandola in tutto il suo rigore, converrebbe risalire ben più in là d'una identità fra giure civile e penale, ma riportare addirittura l'uman genere all'età selvaggia; ben più ancora, disconoscere ogni umana franchigia e autonomia, per non ammettere che la sfera dell'animalità, della biologia generale, della fisica, della chimica, o che so io di più originario.

Perchè, infine, sempre nei riguardi del diritto civile e penale, « non esiste un limite reciso tra la frode civile e la frode penale », a ricercare il quale indarno si affaticano i giuristi; mentre « il fatto dimostra che *molte* azioni una volta punite nel codice penale, ora stanno solo nel codice civile, e *molti* che ora sono reati d'azione pubblica diverranno col tempo semplici collisioni civili ». — A parte il *molto,* gratuitamente affermato, ciò non mostra nient'altro, a parer mio, che nei rapporti sociali-giuridici, di conserva all'assoluto esiste il contingente,

insieme al costante vi è il mutabile, e che fra il civile ed il penale, il cui progressivo sviluppo scambievolmente si coordina, vi è quella parentela, quella vicenda di ufficî e di rapporti che da niuno è contestata e che naturalmente sussiste fra le diverse sfere giuridiche, rami dello stesso tronco.

« Ma una seconda benemerenza aggiunge la scuola positiva, ed è che essa propone e fa sua, perchè la organizza e la vivifica nel proprio sistema, la proposta di altri mezzi di difesa sociale, che, *repugnando* (?) ai principî teorici della scuola classica (!?), furono da essa combattuti come illegittimi (!?!) »; cioè i manicomî criminali. — E questa per verità è una benemerenza che deve aver costato pochi sudori alla « scuola positiva », per la *semplice* ragione che i manicomî criminali si trovavano già istituiti nel mondo civile, e *propugnati* in Italia dagli stessi « classici » (v. il discorso del ministro Mancini alla Camera, 14 aprile 1877), prima assai che la « nuova scuola » comparisse sull' orizzonte. Cosa poi abbia fatto la « scuola » suddetta per organizzarli e vivificarli, rimane a sapersi. — Anche questo è da noverarsi fra i non pochi casi in cui la « nuova scuola » attribuisce all' « altra scuola » quel che le talenta e vanta delle benemerenze a buon mercato, facendosi bella delle penne altrui.

Comunque sia, « il criminalista positivo, allora, non à che un *facile* segreto per ricondurre la sua scienza ad essere norma vera della vita: il segreto di lasciare le altezze nebulose della filosofia aprioristica, per ritemprarsi alla osservazione *semplice* dei fatti quotidiani ». E, allora, che cosa escogita il criminalista positivo? Non à che a farsi questa *umile* domanda: — « Un uomo prudente, che negli attriti continui della vita, voglia preservarsi con le forze *proprie* dagli *urti* nocivi alle condizioni di sua esistenza, quali precauzioni e difese dovrà prendere? » —

Ed ecco la risposta nel decalogo che i « Nuovi orizzonti » suggeriscono all' uomo prudente, il quale vuol reagire con le

forze proprie agli urti nocivi alle condizioni di sua esistenza: — non provocare i passanti; — diminuir loro le tentazioni di nuocere; — obbligare gli sgarbati o maligni a « rimuovere l'anormalità dei rapporti esterni »; — togliere ogni valore giuridico all'atto compiuto in proprio danno; — obbligare l'offensore a risarcire i danni; — infliggergli una restrizione della libertà personale; — e se la « buona lezione » non bastasse, oh, allora, a casi estremi rimedî estremi, « non stare a badare tanto », non esitare « ad uccidere l'incorreggibile e feroce aggressore », e se l'uccisione ripugnasse, « relegare l'offensore feroce e incorreggibile in un *castello* o in luoghi lontani o di là dai mari, in cerca di miglior fortuna ed anche di persone meno calme di lui e più facili a fargli passare per sempre la voglia di dar noia o di far male al prossimo », che passa per la via.

L'uomo prudente che in siffatto modo intende reagire con le forze *proprie* contro gli *urti* nocivi alle condizioni di sua esistenza fa questo « primo e *semplicissimo ragionamento* »: ed il criminalista « positivo » non à che da « attribuire alla società questo *semplicissimo* ragionamento », per risolvere il problema... difensivo. — Sicuro: la società sta all'individuo come un battello a vapore sta alla barca di un pescatore. *Ergo* la società non deve che far suo il ragionamento dell'« uomo prudente »; e quindi provvedere « alle gravi e *complicate* necessità dell'esistenza propria, seguendo quelle stesse linee fondamentali, che ogni individuo segue nelle piccole e *semplici* necessità della propria vita ».

Lascio pensare all'accorto lettore quanto sia serio attribuire alle provvidenze *proprie* di un « uomo prudente » l'uccidere uno « sgarbato viandante » o il relegarlo in un *castello* o il confinarlo oltre i mari (ciò che non avrebbe potuto fare neppure un potente feudatario dei tempi andati); per poi trasfondere, con una disinvoltura da vero « positivista », tali gratuite potestà dell'« uomo prudente », che provvede alle piccole e *semplici*

necessità della vita, nel consorzio civile, che intende alle gravi e *complicate* necessità dell'esistenza propria!

Ma questo non è che un saggio di « positivismo », perduto nei nuovi orizzonti della nuova scienza.

È fuori di dubbio, si ripeterà da ognuno, la necessità, l'opportunità, il dovere che incombe alla società, organizzata nello Stato, di provvedere alla tutela del diritto, ossia delle legittime esigenze di conservazione e di progressivo sviluppo dei consociati, mercè tutti quei mezzi, preventivi e repressivi, d'iniziativa privata e pubblica, personali e impersonali, diretti e indiretti, che all'uopo possono suffragare.

Non c'era quindi bisogno di tanti andirivieni per stabilire questo assioma. E chi l'impugna? E chi disconobbe all'autorità sociale il debito ed il diritto di giovarsi e di attuare tutti questi spedienti tutelari? E chi non riconosce così nelle statuizioni civili come nelle comminatorie penali (a parte i massacri e le relegazioni oltre i mari), nei provvedimenti amministrativi come nelle misure di polizia, negli istituti di assistenza come nelle guarentigie coercitive, diverse forme ma analoghe e coordinate manifestazioni ed espressioni di un identico ufficio sociale, della tutela del diritto e di assistenza dei singoli per parte dello Stato?

Se non che queste molteplici e varie funzioni di tutela e di assistenza non si propongono soltanto la protezione dei cittadini da quel supremo pericolo che li minaccia, che è il misfatto. L'organismo dello Stato non è una società di assicurazione contro la delinquenza, come sarebbe una società di assicurazione contro la grandine o contro l'incendio. Gli uomini non sono politicamente associati ed organizzati per la sola preoccupazione del delitto, come se ad ogni ora, ad ogni istante si parasse loro innanzi in ogni simile il fantasma di un assassino o di un ladro lì pronto a toglier ad essi la vita o la roba. La ragione primaria di questo cemento sociale-politico poggia per verità più in

alto, ed è ben più complessa. I vincoli di simpatia e di solidarietà, i rapporti di reciproco ausilio, l' interesse dello scambievole sviluppo e progresso, l' incremento generale della civiltà, sia pure da un aspetto tutto individuale ed egoista, sono i coefficienti precipui e più generali di tutti quei congegni ed istituti, nei quali si estrinsecano il governo, la legislazione e l' amministrazione di un paese, nelle singole e varie loro sfere di attività. Ciascuna delle quali deve naturalmente essere anche preoccupata dell' eventualità di un attacco criminoso (d' onde il vasto e indefinito campo d' azione del magistero penale), ma senza che questa cauta preveggenza e questo intervento sussidiario possano fare perder di vista la ragione essenziale di quei congegni ed istituti.

O che forse il legislatore *civile* nel regolare i principî fondamentali dello stato delle persone, nel fissare le guarentigie dei beni ed i presidî della proprietà, nello stabilire i modi per cui si rendono valide le obbligazioni e le disposizioni d' ultima volontà, non vide innanzi a sè che malfattori intenti a violare l' ordine delle famiglie, a spogliare altrui, a contraffare documenti e ad espilare eredità? Che forse le statuizioni del diritto privato, nei rapporti civili, commerciali, industriali, ànno per principale obiettivo di antivenire le frodi e le violenze, come se il consorzio umano non fosse che una masnada di ladroni e di banditi? Che insomma la disciplina dei rapporti giuridici fra i consociati non s' ispira che al terrore dei delinquenti?

Per poco, invece, che si esamini l' essenza della legislazione che regola questi rapporti, è agevole comprendere che l' obiettivo principale delle relative statuizioni è quello di attribuire riconoscimento pubblico alle azioni lecite e legittime dei consociati, nella presunzione, ben diversa, che essi agiscano in pieno e perfetto diritto; e mi parrebbe di sciupar tempo e spazio a dimostrare come le disposizioni, ad esempio, intorno alla celebrazione delle nozze, ai doveri scambievoli de' coniugi, de' geni-

tori e dei figli, alla stipulazione dei contratti, al godimento dei beni, ecc., non abbiano nulla, proprio nulla a vedere con la prevenzione della delinquenza.

Senza dubbio si potrà dire che dal miglior assetto di tutti questi rapporti e negozi dipenda il maggior benessere dei cittadini, d'onde il minor incentivo a delinquere. Ma questo è un corollario naturale, od un pensiero subordinato, e non costituirà mai un criterio precipuo pel legislatore che provvede in materia. Potrà anzi avvenire che lo sviluppo di certi istituti, il riconoscimento legale di certe facoltà, la larghezza nell'intendere certe libertà, disarmino da qualche lato la tutela privata di questo o quel diritto, e più facilmente lo espongano alle intemperanze de' protervi; ma ciò ancora non dissuaderebbe il legislatore dall'emanare le sue provvidenze, se la loro mercè sien più i benefizi che i consociati risentano dall'esercizio della loro libera attività, che i pericoli a cui si trovino esposti.

Voler identificare il giure civile col giure penale, che equivale a confondere il diritto privato col diritto pubblico, per sottoporre entrambi alla stessa ispirazione di una ipotetica difesa sociale, non può che essere l'effetto di una deficiente cognizione e dell'uno e dell'altro; è sempre la conseguenza di quella osservazione superficiale delle cose, che appunto contraddistingue il « positivismo » oggi di moda.

Si rappresentano le statuizioni civili come se tutte si esaurissero in una serie di cosidetti « mezzi riparatori », classificati in tre « varietà » distinte: — « rimozione dello stato antigiuridico — nullità degli atti non conformi a legge — risarcimento dei danni recati da questi atti ». Tale nomenclatura, tale classificazione fanno ancor meglio comprendere la vacuità del concetto.

Passi pel risarcimento dei danni, che è una specie di istituto intermedio fra la ragion civile e la penale, e può benanco considerarsi, e lo è già stato prima che i « positivisti » ce lo insegnas-

sero, quale un afforzamento o surrogato della repressione; ma le coazioni civili e le nullità degli atti (che sono talune soltanto e le estreme fra le sanzioni di diritto privato) non ànno affatto per coefficiente primario l'antigiuridicità, se così può chiamarsi, delle azioni umane. Ànno invece per solo presupposto la non conformità loro alle prescrizioni legali. E poichè molto è *forma* nei rapporti privati, così la *sostanza* degli atti può essere la più lecita, legittima o giuridica che dir si voglia, e nullameno gli atti potranno soggiacere alle nullità e coazioni che la legge attribuisce agli atti *non conformi* al suo disposto. Tanto è vero che quelle sanzioni colpiscono persino gli atti di ultima volontà, ossia di persone defunte.

E ciò che si dice nei riguardi del giure civile, va detto nei riguardi della *prevenzione indiretta* (chè la prevenzione *diretta,* in quanto incrimina fatti e vi commina pene, rientra, come altrove dimostrai, nel magistero penale). Il complesso dei provvedimenti d'ordine pubblico-amministrativo che intendono al *buon governo* delle varie sfere di attività umana e sociale, ed a cui appartengono tutte le statuizioni non aventi per obiettivo di regolare rapporti giuridici fra cittadini e cittadini o fra questi e lo Stato, ànno per vero e immediato intento il congruo assetto di quelle date sfere di attività, e solo mediatamente il loro effetto utile è altra fra le manifestazioni della « difesa sociale » (proseguiamo a chiamarla così) contro il delitto. Le norme che disciplinano (a parte delle comminatorie contravvenzionali) l'esazione delle imposte, l'istruzione pubblica, le ferrovie, i telegrafi, la posta, l'edilizia, la marina mercantile, le professioni liberali, le amministrazioni dello Stato, ecc., ecc., essenzialmente e primariamente si propongono il regolare andamento di quelle aziende; e solo subordinatamente possono essere informate dal pensiero del misfatto. Non è nell'ipotesi che i pubblici funzionarî, gli esercenti arti o professioni, i contribuenti od utenti

sieno malfattori in massa, nati od occasionali, che vengono stabilite le norme di quelli istituti; ma anzi, e così deve essere, nella presunzione, basata sul fatto, che in massa agiscano onestamente.

Laonde questa enciclopedia difensiva dal delitto non può essere che nella fantasia morbosa dei « positivisti », soverchiamente preoccupati del soggetto criminale, per cui non vedono intorno che insidie criminose e ceffi di malviventi.

Ma c' è di meglio.

Supposto pure che tutte le istituzioni sociali non avessero per intento che di corazzare i cittadini contro il delitto, non si giustificherebbe per questo tale atavistica identificazione di tante e disparate funzioni civili e legislative. Rimarrebbe sempre il distacco netto fra gli uffici di repressione, di natura porsonalmente afflittiva, e tutti gli altri ufficî civili e politici, che o non sono d' indole afflittiva, o non riguardano personalmente il cittadino. Per cui, se sia vero che il diritto penale deve proporsi quest' unico obietto: — quando e come, per opporre una remora al delitto, possa e debba assoggettarsi un consociato ad una privazione o diminuzione di diritti per un demerito sociale —, ci troviamo di fronte ad un ordine di ricerche e di istituti essenzialmente distinti e diversi dalle ricerche e dagli istituti che riguardano l' arte di buon governo e i rapporti di diritto civile.

Ritorniamo però là d' onde abbiamo preso le mosse.

Non è certamente il diritto penale l' unico e neppure il precipuo arsenale di strumenti che possono difendere la società (passi sempre la frase) dal delitto; ma è tale sistema di norme e di leggi che non può identificarsi o confondersi con qualsiasi altro sistema di leggi e di norme. Rifacendo la similitudine analogica: — non si nutre l' uomo di solo pane, ma non si può rimproverare al fornaio di non saper fare che pane, ben felice anche lui che altri industriali ed esercenti provvedano agli altri prodotti alimentari e mezzi di sostentamento.

Riassumendo, il più benevolo apprezzamento di questa panacea anticriminale si risolve sempre nel constatare il difetto di orientamento della « nuova scuola », che, proponendosi di trattare questioni di diritto penale, divaga nel mare magno della polizia e della sociologia.

Del resto, vi è ragione di credere che per qualche tempo, e forse per molto tempo ancora, i legislatori dei popoli civili, pur non trascurando, come ànno sempre fatto, e come potranno anche far meglio, di tenere in conto i pericoli criminosi, nel provvedere ai molteplici e svariati incumbenti dei rapporti sociali, proseguano ad aver precipuamente di mira il migliore e progressivo assetto di questi, nella giusta e fondata presunzione che la grande maggioranza degli uomini, per convinzione, per proposito o per ritegno, sia retta ed onesta.

CAPO IX.

Repressione.

Che in tutto non s'accordino gli apostoli della « nuova scuola », e che anzi in taluni punti essenziali dissentano, andando chi per una, chi per altra via, non sorprende; e neppure se ne può far loro carico, atteso lo stato d'infanzia della « scuola » suddetta, e stante benanco la diversa ispirazione scientifica prevalente nella rispettiva enciclopedia speculativa. Ciascun d'essi, d'altronde, si mostra molto remissivo, e tutti s'industriano di conciliare le proprie con le altrui vedute, e di completare alla meglio con vicendevoli richiami le rispettive deficenze.

Vi sono però dei punti sui quali l'accordo è completo; e non potrebbe essere altrimenti. Fra gli altri, principalissimo quello, naturalmente, secondo cui si proclama inefficace e derisorio, in modo fenomenale, l'attuale sistema repressivo. Laonde il primo tratto di *benemerenza* della « nuova scuola » starebbe appunto nell'aprir gli occhi a tante generazioni di ciechi, che da secoli ripongono, poveri illusi, sì bonaria fiducia nella usata penalità.

E si chiede alla statistica, la Pizia, come fu detto, dei tempi odierni, che riveli l'oracolo. Ed essa così risponderebbe: « la delinquenza va aumentando *nel suo complesso* ». — Prudente

riserva questa del « complesso », senza della quale la tesi non avrebbe neppur l' apparenza della verità, perchè, infatti, a considerare singolarmente le cifre dei varî reati o dei varî paesi, o delle varie provincie di un medesimo paese, il loro stesso valore numerico, preso assolutamente, non attesta già quell' aumento che si vorrebbe far credere. Per limitarsi ai soli dati cui attingono i « Nuovi orizzonti », la Francia, che possiede la serie statistica più estesa ed omogenea (oltre a mezzo secolo, in base alla medesima legislazione, quasi inalterata) offre nell'alta criminalità (affari giudicati dalle Corti d'assise), anzichè un incremento, una diminuzione non lieve (reati contro la proprietà, 4,226 nel 1826, 1,964 nel 1881) ovvero una quasi stazionarietà (reati contro le persone, 1,590 nel 1826, 1,659 nel 1881), che equivale ad una vera diminuzione, avuto riguardo all' incremento correlativo della popolazione: l' una cosa e l'altra non affievolite dalle vicende e dalla pratica in tema di ordinamento di competenza e di giudizî di rinvio; entrambi i risultati, invece, tanto più notevoli, in quanto si consideri l' assetto sempre migliore della polizia e degli strumenti di cui dispone, la progressiva diminuzione degli insuccessi istruttori, e l' impianto a mezzo periodo (1856) del casellario giudiziale, che, agevolando la constatazione della recidiva, in Francia veramente cresciuta assai, assicura alla giustizia la persecuzione di un maggior numero di rei. Analoghi sono i dati che ci presentano il Belgio (da 153 reati di sangue e 323 di lucro, nel 1840, a 101 e 80, nel 1880) e l' Inghilterra (da 2,016 contro le persone e 16,988 contro la proprietà, nel 1835, a 2,210 e 10,145, nel 1880). Nè dissimile è il confortevole risultato che, garbi o no alla « nuova scuola », da qualche anno a questa parte si è manifestato anche in Italia, com' ebbi occasione più addietro (Prefazione) di rilevare.

Tale movimento decrescente nell' alta criminalità, nei paesi di razza latina, e più specialmente in Italia, io comprendo be-

nissimo che i rappresentanti della « nuova scuola » si ostinino a contestare chiudendo gli occhi all'evidenza delle cifre, cercando con ogni cavillo statistico di far loro dire il rovescio di quello che aritmeticamente esprimono, ma non giungo a comprendere come, costretti in fine a riconoscerne la troppo elementare eloquenza, cerchino ancora di schermirsi dalle induzioni che logicamente ne discendono. Comprendo la prima riluttanza, imperocchè è naturale che si vedano colpiti in pieno petto da risultati statistici così opposti a quelli ch'essi avevano poco prima banditi con tanto fervore, per atterrire la gente e fare strada a' proprî assunti; ma non so persuadermi della disdegnosa noncuranza che ostentano per questa statistica dell'alta criminalità, ch'essi dicono tutta fittizia e unilaterale, alludendo ai criterî artificiali con cui sono distribuite le competenze giudiziali. Anzi aggiungono, adoperando una delle tante similitudini naturalistiche, che il voler attribuire tanta importanza all'alta criminalità, gli è come se, trattandosi di una statistica sanitaria, si tenesse conto soltanto delle morti apoplettiche o delle malattie acute, trascurando tutte le altre infermità che affliggono l'uman genere. — Contro di che basterebbe replicare avvertendo, in primo luogo, che per alta criminalità non s'intende per nulla una serie fittizia e incoerente di malefizî, sibbene una classe bene specifica e determinata di reati, quali sono fra i reati contro le persone e la proprietà gli omicidî qualificati, le grassazioni, estorsioni, rapine, ecc.; e, in secondo luogo, che non si vuole affatto limitare lo studio a questi reati, ma soltanto riconoscere in essi quella importanza che naturalmente reclama la loro particolare entità; mentre poi sarebbe, per converso, e ritorcendo la equivoca similitudine, una statistica sanitaria assai curiosa quella che ponesse in un sola rubrica tutte le varie e infinite malattie dell'umano organismo, congenite e acquisite, semplici ed epidemiche, gravi e lievi, per inferire lo stato sanitario di una popolazione dal numero, ad esempio, delle indigestioni

o delle infreddature, magari in tempo di carnevale. — E infine c'è un' altra osservazione che parmi sorprenda alquanto in contraddizione i « positivisti », e che io formolerò in un quesito: — come possono essi sostenere inconcludente o poco meno la statistica dell'alta criminalità, nelle cui fila pure van reclutando principalmente i soggetti de' loro studî tipici, ed a riguardo dei quali principalmente vengono escogitando quei nuovi sistemi penali di cui faremo tra breve la conoscenza?

Stornata l'alta criminalità, rimane tutta l'altra massa di reati, che anch' essa vuol considerarsi *in complesso*, per ottenere l'effetto statistico d' ingrandimento progressivo; complesso incoerente di reati d' ogni specie e di ogni entità, precisamente come si farebbe nella statistica sanitaria, fondendo insieme le malattie organiche e viscerali coi flemoni e coi dolori di ventre.

Nè basta: bisogna tener conto anche di un altro fatto, troppo notevole perchè non fosse avvertito dagli stessi ricercatori della « marea crescente »: « nell'aumento grande della minore criminalità una buona parte spetta soltanto alla creazione di nuovi delitti e nuove contravvenzioni per leggi successive ». (« Nuovi orizzonti »). — Inoltre non va trascurata la considerazione della crescente efficacia dell' azione investigatrice e giudiziaria, nonchè della formazione più regolare e completa delle tavole statistiche. E allora, per quanto si sappia che il lavoro dei tribunali minori in Francia sia triplicato nel corso di cinquant'anni, che duplicato esso sia nel Belgio e in Inghilterra nel periodo di quarant' anni, mentre poi si mantenne quasi stazionario in Italia negli ultimi quindici anni, vi è ragione di non precipitar troppo nell'attribuire a quelle cifre tutto il valore apparente ch' esse manifestano.

Fosse poi veramente reale, nella espressione *assoluta* delle cifre, la progressione numerica della delinquenza, convien procedere ad un' ulteriore indagine, sulla cui necessità ò altrove

insistito, svolgendo un fecondo pensiero messo innanzi per la prima volta, lo dico ben volontieri, dal Poletti. Convien cioè ricercare, come sempre, il valore *relativo* delle cifre stesse. Se, ad esempio, in quel periodo in cui si studia la criminalità la popolazione sia cresciuta come da 100 a 120, il trovarvi aumentati i delitti da 100 a 110 trarrà a conchiudere che in fatto la criminalità scemò, anzi che crescere, appunto perchè il movimento dei delitti, posto in rapporto col movimento della popolazione, in proporzione diminuì. Questo che io adduco ad esempio fu riconosciuto anche dai « positivisti ». — Ma non è soltanto la popolazione che à mestieri di essere presa in esame onde precisare il giusto valore delle cifre criminali. Tre altre serie di fattori concorrono all' uopo, e in gran parte corrispondono a quelle tre serie di elementi su cui, quali fattori della criminalità, ebbero tanto a discorrere gli alfieri della « nuova scuola »; cioè: 1.° le circostanze *individuali* o personali, che possono sensibilmente spostare le classi o masse della popolazione, che danno quel contingente particolare di rei e di reati; 2.° le cause *fisiche*, che contribuiscono ad accrescere gli stimoli od a diminuire i freni naturali dei delitti; 3.° le occasioni *sociali*, che alimentano gli smodati appetiti e moltiplicano gli spostati nella società. — Così, se nel periodo di cui si tratta crebbe incessantemente il numero degli operai nello sviluppo diuturno delle industrie, si verificò un costante eccesso nella popolazione maschile, nelle milizie fu reclutato e tenuto sotto le armi, sottratto al lavoro ed alla famiglia, un più grosso contingente, scemarono notevolmente i matrimonî (circostanze individuali); se il clima si fece più incostante, la temperatura più rigida, meno regolari le vicende delle stagioni, divennero scarsi e poco nutrienti i prodotti del suolo (cause fisiche); se lo sviluppo delle industrie e dei commerci crebbe le fonti dei guadagni e nello stesso tempo degli attriti sociali, si rese instabile o scorretta, e scomposta l' azione governativa, si avvi-

cendarono frequenti e gravi le crisi economiche, sociali, politiche, si accentuò il discredito dell'amministrazione e della polizia, ebbero assetto inopportuno e non confacente la famiglia, la proprietà, ed altri rapporti civili, infierirono guerre, epidemie ed altri disastri collettivi (occasioni sociali) — per rimanere sulle generali — ci troveremo di fronte ad elementi i quali, avendo influito indubbiamente sull'indirizzo dell'attività umana e sociale, dovranno spostare assai l'apprezzamento di quelle cifre, che, prese nella loro espressione assoluta e superficiale, ànno un significato, mentre coordinate alla considerazione di quelle cause, occasioni e circostanze, ne assumono evidentemente un altro.

Nè mi sembra che possano opporsi le obiezioni mosse all'assunto del Poletti, che, da un altro punto di vista prospettando la cosa, induceva esservi naturalmente un rapporto scambievole tra l'attività distruggitrice del delitto e quella conservatrice e produttiva in società, dal cui raffronto soltanto può emergere se la prima abbia tendenza a crescere od a diminuire: assunto che gioverebbe a confermare l'ipotesi da me posta innanzi, che le disposizioni biologiche dell'uomo siano bensì rivolte ad una determinata speciale attività, ma che si svolge poi per la china buona o cattiva, onesta o delittuosa, secondo le circostanze, le occasioni, l'ambiente. Non varrebbe cioè l'obiettare, come si è obiettato, che quei fattori della criminalità non ammettano una espressione matematica o che perciò non si possa comparare il valore di quelli col quantitativo di questa. — E chi vorrebbe e pretenderebbe mai calcolare con matematica precisione qualsiasi serie di fenomeni sociali? Che in tutto ciò che attiene a questi fatti e fenomeni è mai possibile un calcolo di cotal natura? E che, d'altronde, le stesse cifre della deliquenza apparente o legale corrispondono forse con esattezza matematica a quelle della delinquenza reale?

Ma a che pro vado io ricercando e giustificando criteri

scientifici per ottenere una più esatta e concludente, comunque approssimativa, valutazione del movimento della criminalità? È precisamente una delle tesi favorite, e del resto plausibilissima, sebbene non nuova, della « nuova scuola », che a determinare la delinquenza concorrano numerosi e svariati fattori, individuali, fisici e sociali, prospettati per lo più, è vero, unilateralmente, ma che nel loro complesso ne spiegano le modalità e l'andamento: nè basta, chè, sebbene la logica degli assunti antropologici zoppichi alquanto, si soggiunge « essere ai fattori sociali che spetta in prevalenza la causa dell'aumento o della diminuzione generale della criminalità » (« Nuovi orizzonti »). Ed è una cura assidua, d'altronde lodevolissima, più meritoria ancora se si preoccupasse meno della sintesi che dell'analisi, nel ricercare queste cause esterne che inducono al delitto, per conchiudere ancora « che il livello della delinquenza è determinato, anno per anno, dalle diverse condizioni dell'ambiente fisico e sociale, combinate ecc. »; ed è strano che poi si soggiunga (sempre nei « Nuovi orizzonti »): « La nostra ignoranza di moltissime leggi fisiche e psichiche e delle innumerevoli condizioni di fatto, ci impedirà di prevedere, in modo preciso, questo livello della criminalità (a proposito dell'obbiezione fondata sulla impossibilità della matematica espressione!); ma non per questo esso è meno l'effetto necessario ed *inevitabile* di un dato ambiente fisico e sociale ».

E però, vien fatto di ridomandare: quale rapporto adunque può esservi tra un dato sistema penale ed il movimento generale della criminalità? Se questo dipende da « una somma di ben altre cagioni, che non siano le facili pene scritte dai legislatori ed applicate dai giudici e dai carcerieri », quale serietà avrà l'accusa rivolta a tali « facili pene » di essere proprio desse la causa dell'ipotetico aumento? O che ricercando ed applicando un sistema di pene più « difficili » si otterrà un effetto diverso?

D'altronde, io penso che, se l'odierno sistema penale potesse chiamarsi responsabile dell'asserito incremento dei delitti, in Italia e fuori, poichè codesto sistema, infine, non è creazione di questi ultimi dieci, venti o al più cinquant'anni — qual'è il periodo statistico, più o meno breve, preso in esame — ma è quello stesso, corretto e riveduto, che governa la famiglia civile europea, massime nel continente, da qualche secolo a questa parte, sulle basi cioè dell'imputabilità morale, dell'ente reato, del delinquente uomo medio, della proporzione penale, ecc. ecc.; dato che le « facili pene » portassero il funesto risultato di far aumentare la delinquenza, od almeno di lasciar libero varco al progressivo suo aumento, dopo sì ostinata e secolare insistenza nel perfido sistema, noi ora dovremmo trovarci d'attorno assai più malfattori che galantuomini; anzi mi pare che, ammessa una progressione anche soltanto aritmetica, dovremmo ormai essere tutti delinquenti, o giù di lì.

Non solo però l'attuale sistema penale, secondo la « nuova scuola », sarebbe derisorio, aberrante e funesto nei riguardi della criminalità, ma addirittura le pene sarebbero la cosa più superflua del mondo. Ed eccone le ragioni.

In primo luogo, la pena è per sè stessa inefficace, dal punto di vista psicologico. — Perchè? — Perchè non può opporsi che ai « fattori occasionali » del delitto. Al quale scopo procedesi ad una nuova classificazione, non più dei delinquenti, ma degli uomini in generale: gli onesti per natura, i refrattarî per indole, gli oscillanti tra il vizio e la virtù. E passi anche codesta classificazione! — Ma se appunto nella falange di questi ultimi, gli oscillanti, si reclutano coloro che pur son chiamati i delinquenti « d'occasione », i quali vengono calcolati intorno al 60 %, ossia la maggioranza (ed infatti i pericolanti sono per certo la grande, la grandissima maggioranza), come può concludersi che psicologicamente le pene, per essi, pei quali la « scuola » ammette pure che abbiano « qualche utilità », come concludere che sieno addirittura inefficaci e derisorie?

Secondo argomento: — l'inefficacia della pena è dimostrata storicamente. — Questa disgraziata storia, da cui pure suol rifuggire l'odierno « positivismo », è invocata in soccorso della statistica. Or sapete in quale guisa? Per dimostrare come l'insevire della repressione, mediante le misure sommarie ed eccezionali o la ferocia delle pene, non abbia mai giovato a rattenere la fiumana della delinquenza. Strana argomentazione! Ma non è precisamente il rimprovero che movete alla « scuola classica », di propugnare la mitezza, la diminuzione delle pene? Non è precisamente perchè si è riconosciuto che l'aberrazione nella penalità à per logica conseguenza di aizzare anzichè rattenere i sentimenti perversi, antisociali, che dal Beccaria in poi si è invocata maggiore equità ed umanità nelle pene, sulla base proporzionale del delitto? — Indarno e puerilmente però si ricorre all'esempio dell'inefficace atrocità e sproporzione delle pene a rattenere i delitti, perchè è proprio contro queste esorbitanze che ànno fulminato il senno e l'eloquenza dei più insigni filosofi e giureconsulti, dimostrandone l'assurdità. Non è questo anzi, nei riguardi delle sanzioni capitali, uno dei precipui argomenti fatti valere dalla scuola abolizionista? — « Diritto penale, educazione, pedagogia si fondarono un tempo sull'idea di domare le *passioni* umane con la violenza brutale: il bastone regnava sovrano. Poi si comprese che questo otteneva gli effetti contrarî, perchè provocava la violenza o la ipocrisia, ed allora si *mitigò* d'assai il rigore dei castighi. Ora soltanto però si comincia a vedere nella pedagogia l'utilità di fondarsi unicamente sul libero gioco delle tendenze e delle leggi psicologiche, con l'effetto pratico di meglio regolare l'attività individuale. Allo stesso modo il magistero difensivo della società, ecc. » — Incredibile, ma vero: non è già un « classico » che faccia della sua consueta lirica svenevole; sono i « Nuovi orizzonti » che parlano.

Il curioso però si è che coloro stessi i quali tengono, in

questa circostanza, un linguaggio così savio, son poi i medesimi che ad ogni istante protestano contro quella ch'essi chiamano imbelle rilassatezza dell'odierna penalità, che invocano fulmini repressivi per ogni minuscola delinquenza, che prendono a gabbo quegli sciagurati « classici », i quali, spinti dal solito funesto sentimentalismo, vanno sempre più assottigliando la durata ed il rigore delle pene. — Ma la coerenza, lo abbiamo troppe volte veduto, non è il forte del « positivismo ».

Terzo argomento: — l'eventuale prestigio monitorio della pena è vinto dalla naturale imprevidenza umana o fondata e troppo fondata lusinga d'impunità. — Sono singolari gli esempi dati dell'imprevidenza: lo studente universitario che arrischia al giuoco gli ultimi avanzi della mesata; gli uomini che frequentano le prostitute; i popolani di Bilbao che durante l'epidemia colerica si procuravano la sciolta per ottenere soccorsi: il fatto di dodici, dico dodici, notai condannati nel capo a Ferrara per falso, nel lasso di oltre un secolo e mezzo (dal 1035 al 1190).... Non valeva però la pena di cacciarsi nei postriboli, di andare a Bilbao e di spigolare la storia di otto secoli or sono; la imprevidenza, fatale e provvida al tempo stesso, è un fatto troppo costànte, generale e notorio perchè occorra darne la prova. Ma che perciò? Esso porge la ragione dei molti che delinquono — a parte i molti altri che si rappresentano benissimo il pericolo della penale persecuzione, e pure, al momento di delinquere, soggiacciono alla prevalenza del motivo criminoso — ma non spiega perchè la immensa maggioranza dei cittadini non delinqua. E quanto alla possibile impunità, si comprende bene come la lusinga in essa diminuisca di assai l'efficacia del monito penale; ma d'altra parte, se la pena minacciata si presenti alla mente di chi si dispone a delinquere, non può dirsi che anche la probabilità di evitarla ne distrugga il prestigio, di fronte alla prospettata possibilità di sottostarvi. Siam tutti d'accordo, del resto, nel ritenere che più del-

l'entità della pena valga come freno efficace della delinquenza la sicurezza e prontezza nell'irrogarla. E non credo di esagerare affermando che, ove si potesse render positivamente certi i cittadini che ad ogni reato avesse da seguire inmancabile ed immediata la pena, quasi nulla o rarissima sarebbe la delinquenza, ridotta soltanto a pochi reati di impeto ed a più rari delinquenti istintivi. — Entrate in una scuola, nella quale il docente abbia fatto intendere che niuna mancanza o disattenzione passerebbe per lui inosservata, e rimarrete sorpresi della squisita disciplina che vi si osserva, per parte di quei medesimi alunni che, affidati ad altro maestro inabile a farsi rispettare, faranno il baccano più indiavolato del mondo.

Dicasi pertanto che la speranza d'impunità e la naturale imprevidenza degli uomini tolgono alla sanzione penale una parte della sua efficacia, ed è giustissimo; ma si urterebbe *in absurdum* affermando che tali prospettive o condizioni dell'animo umano la rendano assolutamente infruttuosa.

Si confonde, vien soggiunto, l'impressione che la pena può fare nell'animo delle classi sociali elevate e dirigenti, con quella che suol esercitare sulle classi infime, « onde proviene il maggior numero di delinquenti ». — Non precipitiamo con quest'ultima affermazione, come al solito, empirica. Anzitutto è da accertarsi, dato e concesso che le classi dirigenti diano il minor contributo ai processi penali, se ciò provenga da reale delinquenza minore, o se da maggiore accortezza o facilità di sfuggire alla giustizia investigatrice. In secondo luogo, assumendo per criterio, non il complesso, ma le diverse specie di reati, è molto a dubitarsi se le classi elevate contribuiscano il minor contingente alla delinquenza, sia pure presa nella sua espressione legale. È di una evidenza preadamitica che gli abbienti, ad esempio, saranno meno assai proclivi al furto dei proletari; ma la criminalità non si esaurisce tutta nel rubare, nè il furto per avventura costituisce il reato più infesto alla società. — E allora

questo preteso errore di calcolo psicologico è da mandarsi anch' esso a far compagnia alla « marea crescente della criminalità » e ad altre mariolerie empiriche, di cui mi sembra aver detto quel che meritavano.

E fa mestieri inviare pure allo stesso destino quell' altra affermazione gratuita che, a premessa di tutto questo discorso, i « positivisti » mettono in bocca, con la solita olimpica disinvoltura, a quelle mummie classiche che li ànno disgraziatamente preceduti nello studio del diritto penale.

Essi dicono, cioè, che questi sciagurati « classici » pongono « la loro fiducia esclusiva nella dinamica penale », insegnano che « la legge proibitiva penale deve considerarsi come la prima, la più grande, la legge sovrana delle leggi preventive », e che « l' aumento dei reati non può essere combattuto che da una repressione incessantemente energica »; che insomma codesti visionarî considerano la sanzione penale come la vera panacea contro la criminalità.

Chi supponesse codesti opinamenti corrispondere davvero ai dettami della così detta scuola classica, dovrebbe credere che i medesimi fossero stati colti in bocca ai loro più autorevoli rappresentanti, dal Beccaria al Carmignani, dal Romagnosi al Carrara. Ma cascherebbe invece dalle nuvole quando sapesse che tali concetti fossero stati tolti a prestito a queste ed uniche autorità scientifiche: il capo-divisione Musso, in un articoletto della *Rivista Europea,* il prefetto di Verona in una circolare ai funzionarî di p. s., due ministri francesi negli esordî alle pubblicazioni statistiche giudiziarie!....

Ma come? Se Beccaria, Filangieri, Pagano, Romagnosi, Rossi, Roberti, Nicolini, Carmignani, Giuliani, per rimanere solo in Italia e fra i maggiori, non ànno avuto che una voce sola per inculcare che la penalità non è che uno, nè il più efficace, dei baluardi che possono opporsi al delitto; che lo scopo intimidativo nel magistero repressivo non può assumersi

che in linea subordinata e complementare; che quando dalla sua sfera si voglia assorgere ad un intento veramente ed essenzialmente preventivo, devonsi intendere la mente e le cure a provvidenze di ben diverso carattere, — come si può mettere in conto di coloro che sinora passarono per maestri del giure penale questo madornale sproposito, per cui si attribuirebbe alla sanzione penale una efficacia che non è propria della sua genesi, della sua indole, delle sue spettanze?

Ritornerebbe in campo la questione sul concetto fondamentale e sulla sfera d'azione propria del diritto di punire. Ma e perchè io non mi sono quì proposto di sfoggiar dottrine, bensì soltanto di far la critica delle dottrine sedicenti « positive »; e perchè implicitamente ma abbastanza chiaramente emerse dal discorso fatto più addietro la giusta e pratica soluzione del quesito; mi basta l'aver avvertito come a torto siasi attribuita ai criminalisti la tesi della suprema efficacia preventiva della legge penale e delle pene. Le quali sarebbero e saranno sempre reclamate dallo Stato e dai consociati, per quanto si dimostri che in genere o in ispecie non ottengano o non siano per ottenere una larga prevenzione indiretta della delinquenza.

Che al legislatore incomba il debito di calcolare scrupolosamente l'efficacia preventiva delle sanzioni e comminatorie penali, nello istituirle e disciplinarle, non può cader dubbio; ma da ciò al proclamare che la penalità debba essere il tocca e sana del delitto, ci corre, e parecchio. E del pari, che qualche spicciolo cultore di queste discipline, qualche troppo zelante ed enfatico funzionario amministrativo, o qualche empirico ministro, abbia, ai dì che corrono, proclamata questa utopia, talvolta col lodevole intento di viepiù stimolare l'operosità dei subordinati, o con la seconda e non meno empirica mira di accrescere e raddoppiare l'energia repressiva, non è contestato. Ma come la scienza, che in questa parte s'impone anche al « positivismo », à dimostrato erronea aberrazione il

draconiano insevire della legge penale per opporre un argine allo straripare della delinquenza: così le corte od artificiose vedute di qualche scrittorello od amministratore non ànno nulla che fare coi dettami della dottrina.

Per tal modo i nostri « positivisti » ànno, come si direbbe, sfondata una porta aperta....., che io però mi affretterò a richiudere sui loro passi, poichè al di là non li potrei seguire che uscendo fuori dalle mie spettanze scientifiche, le quali mi richiamano allo studio esclusivo della dinamica fra il reato e la sua pena.

Ma poichè anche i « Nuovi orizzonti » della scienza criminale « non negano che le pene siano gli argini del delitto », e quindi ammettono che, in uno od altro modo, le pene, almeno per ora, debbano continuare a sussistere, sarà di qualche importanza, anche pei credenti nella fede positivista, vedere e sapere in che possano e debbano consistere codeste pene. In tale argomento il vangelo dei « Nuovi orizzonti » è muto, o quasi; sarà quindi necessario che io cerchi altrove il verbo positivista; quale appunto mi è dato di cogliere nella « Criminologia ».

Anche quivi non si risparmiano parole e frasi per mettere alla berlina l'odierno sistema penale, cui si vorrebbe sostituire un altro, tutto diverso, coordinato al concetto, tutto nuovo, come abbiamo veduto, del reato.

Eccoci però da capo al magistero dialettico dell'analogia ed anzi, nella tesi in disputa, di una doppia analogia. — Come in ogni aggregato sociale, famiglia, *club*, amministrazione, la violazione di una norma fondamentale di condotta relativa a quell'aggregato (si dice) è inesorabilmente colpita dall'esclusione od espulsione del tragressore dal medesimo; « così il potere sociale produrrebbe artificialmente una *selezione* analoga a quella che nell'ordine biologico producesi spontaneamente con la morte degli individui non adatti alle particolari

condizioni dell' ambiente in cui nacquero o furono trasportati ». Ora siccome, dato l' odierno assetto internazionale, non è possibile la semplice espulsione dell' individuo da una determinata società civile, così non vi è innanzi tutto che la *morte,* « il mezzo più semplice e più sicuro di eliminazione », di cui può rappresentare soltanto un succedaneo eccezionale la deportazione in regioni transatlantiche e deserte.

Non c' è che dire! La morte è certo il mezzo più semplice e più sicuro di *eliminazione,* il principio, codesto, e la formola a cui metterebbe capo il nuovo sistema penale.

Ma, in primo luogo, è vero che negli aggregati sociali minori, le offese alla morale loro relativa siano sempre colpite dall' espulsione? Cominciate appunto dalla famiglia, e vedrete quante e quante offese i genitori, i figliuoli, i coniugi, i fratelli subiscano senza ricorrere o ricorrendo in eccezionalissimi casi all' eroica misura dell' espulsione. Prendete una scuola, una confraternita, un sodalizio qualunque, e leggete nella cronaca rispettiva quante gravi mancanze si commettano prima di ricorrervi. Nelle pubbliche aziende e amministrazioni direte che si procede assai più rigorosamente: la differenza è ben naturale, perchè i rapporti di chi vi è addetto non intercedono tanto *fra lui ed i coimpiegati,* quanto invece *fra lui ed il pubblico.*

Lo scrittore si compiace dell' analogia biologica. Ma con ciò appunto si dà, come direbbesi, la zappa sui piedi. Se infatti nella biologia la selezione avviene naturalmente, perchè ciò naturalmente del pari non deve avvenire nella sociologia? Ed una selezione naturale in vero si compie anche nella società, con l' isolamento degli elementi non adatti, con la ripulsione ed avversione che trova chi non sa tenere un contegno corretto, con l' abbandono, la disistima, le catastrofi economiche che sogliono colpire chi in uno od altro modo si ribella ai principî della sociabilità. Se gli uomini vi aggiungono dell' artificio,

allora non siamo più nella sfera delle leggi naturali, e allora non corre più il paragone della biologia. E appunto artificiali sarebbero, dal punto di vista delle leggi naturali di causalità, di evoluzione e di selezione, quelle sanzioni eliminative, che, empiricamente modellandosi sulle medesime, pretendessero usurpare il magistero della natura, e per giunta in quella suprema espressione che a casi estremi suole applicare.

Ma l'opera della selezione naturale, si dice, è lenta; perchè non dovrà affrettarla il potere sociale, aiutando l'opera della natura? come fanno (siam sempre lì) i coltivatori con le piante, gli allevatori con gli animali? — Ebbene, nessuno contesta che anche nella umanità non si debba fare quanto sta in noi per migliorare la specie; e appunto molte provvidenze sociali tendono, esplicitamente o implicitamente, a questo scopo. Se tuttavia per gli allevatori e coltivatori si può assumere lo sviluppo e progresso della razza come fine primario ed ultimo delle loro sollecitudini, gli è perchè essi non appartengono nè alla fauna nè alla flora, se ne stanno fuori, e non intendono che a trarre il maggior profitto da quella specie che vanno allevando e coltivando. Mentre noi che provvediamo alle emergenze di questa nostra società umana, facciamo parte della medesima; epperciò non possiamo dimenticare, noi individui, che insieme alla lotta per l'esistenza e progresso del tutto, c'è in natura la lotta per l'esistenza e progresso del singolo, dal cui concorso scambievole risulta poi la selezione. Noi pertanto, potere sociale, comecchè preoccupati del miglioramento della specie, *avvenire*, dobbiamo esserlo più e in linea principale, senza dubbio per la natura e derivazione di tal potere, della conservazione e dello sviluppo degli individui, *presenti*. D'onde consegue che possiamo essere pieni di entusiasmo e di abnegazione per aiutare, o, meglio, secondare il miglioramento della razza; ma in ciò fare, temperatamente, subordinatamente, anche perchè la è cosa troppo complessa, per essere certi di venirne a capo, troppo

lunga, per poterne noi godere qualche frutto, non potremo prender norma da quello che noi facciamo per migliorare le specie vegetali o le razze animali. — Dove s'andrebbe, d'altronde, con questa sollecitudine eccessiva della razza, che cammina benino anche da sè, ò già fatto intendere.

Torna però opportuno richiamare una osservazione, più addietro fatta, che quando si parla di istituti giuridici, ed in ispecie degli istituti penali, si deve essenzialmente astrarre dal campo della sociologia, per contenersi invece principalmente nell'indagine dei rapporti intercedenti fra Stato e cittadini; e quindi abbandonare la vana pretesa di ricercare nelle sanzioni penali la panacea contro i disordini sociali, limitandosi a considerare l'efficacia loro preventiva in quel tanto che deve naturalmente scaturire dal coordinamento di esse con la retta nozione di quei rapporti, tenendo presente la legge generale di causalità, e lo studio diligente degli effetti psicologici che sono in grado di produrre.

Parlando adunque di leggi naturali, di leggi biologiche, di leggi sociologiche, i « positivisti » sono usciti un'altra volta di carreggiata, facendoci meglio comprendere come, nell'inesatta cognizione del contenuto del magistero repressivo, abbiano potuto escogitare quelle dottrine artificiali, che fanno appunto riscontro al carattere artificiale ingenuamente attribuito alla penalità.

A meno che non fosse proprio vero quello che ci son venuti dicendo sulle virginee stanze delle nostre fanciulle; nel qual caso.... ci vorrebbe una eliminazione del genere di quella che la leggenda dice applicata a Sodoma e Gomorra!

Ma non solo essi dicono che artificiale sarebbe la selezione propugnata; lo provano benanco, riconoscendo che nella maggior parte dei casi di applicabilità della pena di morte « la volontà del legislatore è sopraffatta dalla universale ripugnanza »; ciò che equivale a dire che il sentimento pubblico, della cui tutela

si vorrebbero far paladini con la violenta eliminazione, respinge e condanna la loro tesi. — Però in *alcuni* casi, soggiungono, la pena capitale non ripugna, e per *alcuni* più atroci misfatti l'opinione pubblica la reclama ed *in massima* l'approva. — A parte la considerazione, che dunque in via tutta eccezionale troverebbe presa il concetto dell'eliminazione, questo nuovo genere di apostolato patibolista non sa mettere innanzi nulla di meglio dei soliti volgari argomenti: il plauso della folla per talune condanne nel capo; i verdetti capitali dei giurati; la pratica perseverante degli anglosasssoni; il ristabilimento della pena di morte in Isvizzera. Ai quali argomenti fu già troppe volte risposto, che la rea folla conviene moralizzare e non secondare nei pravi, *momentanei,* istinti; che i giurati non devono farla da legislatori ma da giudici, mentre poi in taluni paesi, come in Italia, sanno bene quale sia l'effetto reale del loro verdetto; che gli anglosassoni saranno maestri in tutto meno che in diritto penale, e che d'altronde anch'essi procedono, lenti, com'è loro costume, ma costanti nel cammino gradatamente abolizionista; che infine è ben nota l'ispirazione della legge ristauratrice in Isvizzera del patibolo, il quale, del resto, per quanto mi consta, *non vi si è ancora rimesso realmente in funzione.* — Dimenticava un altro argomento: il suffragio delle donne per la pena di morte! Il qual suffragio non voglio contestare, ma non avrebbe dovuto aver peso per la « Criminologia », che ci à raccontato come esse, fanciulle, abbiano fatto.... quello che le pareti delle loro virginee stanze possono attestare.

Quì però siamo precipitati a piè pari nell'eterna questione della pena di morte. Ritiriamoci presto, tanto più che essa entrò ormai in tale fase che non più agli abolizionisti, sebbene ai restauratori può soltanto interessare risuscitarla. Ed è strano che i « positivisti » (lo noto di passaggio, anche per debito di giustizia verso alcuno di essi) abbiano vedute così difformi in proposito. Tutti d'accordo nell'affermare, frementi di

santo zelo per la causa della sicurezza sociale, che in nome dell'eliminazione, come regola sovrana della penalità, la pena di morte sia legittima, anzi che sia la regina delle pene; ma nella pratica, poi, taluni (i più coerenti, del resto) vorrebbero applicarla su vasta scala, e far la testa a centomila messi in fila; taluni altri si contenterebbero di un moderato macello, per non urtar troppo il sentimento comune; e taluni, infine, confessano che sarebbe un bel sogno, ma un sogno e nient'altro, avere ancora lo spettacolo della forca e ripristinare il boia nel ruolo dei pubblici funzionari, ma sarebbe ancora un andar contro corrente richiamando in onore una sanzione condannata dalla civiltà e dal sentire universale. E siccome sembra che l'opinione di questi ultimi, la più prudente, sia la più fondata, riesce davvero edificante in fede « positivista » questa dottrina, che astrattamente afferma una cosa *doversi* fare, ma che poi in pratica riconosce *non potersi* eseguire!

Potremmo adunque abbandonare alla sua sorte il concetto generale di questo principio dell'eliminazione, persuasi quì pure e di bel nuovo, in linea pregiudiziale, che la conservazione della « molecola individuale » non metterà *mai* « in pericolo quella dell'organismo sociale ». Ci vuol altro che te, diremo come a Renzo del Manzoni, povero untorello, per esporre a pericolo la società!

Giovi però andare sino in fondo alla dottrina eliminista. La quale, riprendendo, in altra delle sue tante lezioni, una tesi che abbiamo già esaminata, così ragiona: — l'esperienza e l'osservazione dimostrano che si danno « due classi di delinquenti, nell'una delle quali gli impulsi al delitto risiedono nella *vita interna* dell'individuo, mentre nell'altra vengono dal *di fuori*, trovando, per una *debolezza psichica*, predisposto l'individuo ad accoglierli ». Di quì un duplice modo o sistema di eliminazione. « L'individuo che, non avendo alcun istinto morale, è perpetuamente, in qualsiasi condizione di cose, disposto

al delitto, deve essere soppresso dalla società, perchè mancano fra lui e gli altri uomini tutti quei vincoli di simpatia che rendono possibile la convivenza. Viceversa, se il reo, mutate le condizioni di cose, che sopraffacevano il suo debole carattere, può divenire idoneo all'ambiente nuovo e rifatto, la società deve porgergliene il mezzo. »

Come si fa presto a edificare le teorie!

Ora, per verità, se anche le cose stessero proprio in quei semplici termini con cui ci vengono presentate ed asserite, neppur allora potrebbero sembrar serie le conclusioni della « nuova scuola », ossia di quella lezione di essa che si sostanzia nella « Criminologia ». Ammettete pure, infatti, che si possa realmente *provare* la inadattabilità di un uomo all'ambiente sociale, e non riescirete ancora a persuadervi come perciò lo si debba impiccare. Ricorre subito alla mente un argomento di ripugnanza per siffatta aberrazione. Chi più inadattabile del pazzo cronico, dell'ozioso, dell'ubbriaco confermato? E chi mai, fuori degli odierni « positivisti », penserebbe di fare una carneficina di questi disgraziati?....

Ma poi, d'onde potremo desumere la prova di questa inadattabilità, dipendente dalla *vita interna* degli individui? — Siamo naturalmente di bel nuovo alle prese con l'antropologia. E questa, lo abbiamo già veduto, non è in caso, almeno per ora, di darci notizie sicure sulla *vita interna* degli uomini. Neppur tuttavia i « positivisti » opinano che valga la pena di ricorrere all'antropologia.

Premettono bensì che dal fatto non possa desumersi tutta l'indole del delinquente (ed anch'io sarei con loro); ma solo per mostra; perchè dopo essersi imbattuti in quella reazione del sentimento sociale che si riferisce al delitto e non al delinquente, mettono in bocca alla società questa curiosa lavata di capo verso il delinquente: « Invano mi dici tu, *parricida* (per la *specie di reato* commesso), che io non ò a temere nulla perchè tu non puoi

commettere un secondo *parricidio;* non *puoi* tu forse fare tutto ciò che, dopo un simile *misfatto,* si può imaginare di più *orribile?* Se la pietà verso il tuo genitore non à potuto frenare la tua ira o la tua cupidigia, quale altro freno posso io credere che valga per te? Tu non puoi ispirarmi alcuna fiducia (sfido io!). Ciascuno, dalla sola tua presenza, sentirà minacciata la sua vita, la sua proprietà, il suo onore, la sua tranquilità. La tua anomalia (!?) è troppo grande perchè tu possa *godere* del sentimento di simpatia che lega tutti gli uomini, appunto perchè questa simpatia tu non sei atto a sentirla. Gli uomini non vedono più in te il loro simile; fra te e gli altri è rotto ogni vincolo. Tu devi dunque essere soppresso. »

« Questo discorso è strettamente logico », soggiunge lo scrittore; e nessuno certo avrebbe messo in dubbio ch' egli non ne fosse persuaso. Ma è piuttosto da mettersi in dubbio, prima, che il legislatore, con l' infliggere al parricida la massima pena, abbia fatto e faccia questo ragionamento; poi, e più ancora, che un uomo di buon senso, per giunta « positivista », pretenda desumere dalla *entità* del reato l' indole del delinquente.

Per lo che ci sembrava più logica la premessa, troppo presto obliata, per cui giustamente si afferma che il fatto obiettivo è insufficiente a denotare il carattere del reo.

Se fosse altrimenti, i « positivisti » rimarrebbero alquanto imbarazzati innanzi al ricordo storico, da essi medesimi ingenuamente accennato, di tante migliaia di *convicts* (che non erano per certo in odore di santità) mandati a popolare le lande allora inospiti dell' Australia, fra cui avvenivano assai raramente gravi delitti; sebbene si affrettino a notare che in patria gli *assassini* (non i rei-nati!) venivano consegnati alla forca.

Ma, vedete incoerenza!, a poche pagine di distanza si legge che, « quando vi à il vero *delitto* naturale, non vi à mai *cer-*

tezza che il suo autore non possa commetterne altri ». Potenza di dialettica! E anche senza una previa delinquenza, potrà aversi mai questa certezza? E d'altronde, se il solo aver commesso un delitto è prova di *anormalità*, a che pro l'indagine subietiva sull'indole del delinquente? E infine, se dal delitto si dovesse desumere codesta indole, a che pro quella famosa classificazione dei delinquenti?

Dico il vero che la mia mente non giunge ad orizzontarsi in questo labirinto.

Rifacendomi ora a considerare la nuova dottrina in sè stessa, « l'effetto *proprio*, *esclusivo* dei mezzi eliminativi » dovrebbe essere adunque quello di produrre « un miglioramento della razza, in quanto nascerà un numero sempre minore di persone proclivi alla delinquenza ». E ciò pel grande principio e fenomeno della « eredità psicologica ».

Eliminazione-selezione: ecco il motto del porgramma « criminologico », la base fondamentale della panacea rigeneratrice! « Non punire i figli dei delinquenti (come faceva l'antichità), ma impedire che nascano; produrre con la morte dei delinquenti o con l'isolamento perpetuo del loro sesso un'*artificiale* selezione, da cui sarebbe migliorata moralmente la razza... Il patibolo, a cui in ogni anno si conducevano migliaia di malfattori, à impedito che la criminalità sia ai nostri giorni più largamente diffusa nella nostra popolazione. Chi può dire che sarebbe oggi l'umanità se questa selezione non fosse stata mai fatta; se i delinquenti avessero potuto prolificare, se avessimo fra noi la progenie innumerevole di tutti i *ladri* ed assassini dei secoli passati?.... Ogni sosta nel *progresso* è un regresso, e le generazioni future potranno amaramente rimproverare alla nostra di aver lasciato germogliare i semi infetti che conveniva estirpare e che avranno prodotto una nuova e più numerosa progenie di delinquenti. »

Ci vuol davvero del coraggio.... scientifico per attribuire ai macelli di due o tre secoli fa la diminuzione (non è più aumento!) della criminalità, o non piuttosto la mitezza dei costumi e del comune sentire, nei tempi odierni. È ben noto come, dal settecento in poi, almeno, le esecuzioni capitali sieno andate notevolmente scemando, al punto di trovarle ridotte ad eccezioni nella seconda metà del secolo passato. È noto del pari che, da una parte, molte carneficine aveano per obiettivo piuttosto le vittime dell' intolleranza religiosa e del dispotismo politico, che non i veri e proprî delinquenti; e che, dall' altra parte, questi godevano dell' impunità assai più che oggi, in cui pure il 60 % sfugge all' azione della giustizia, non godano. Arrogi che in quei calamitosi tempi è dubbio se la stoffa del delinquente fosse più nei governanti o negli sciagurati che capitavan loro fra le ugne. E mi si dica come possa sostenersi che la ferocia arbitraria e sconsiderata di quell' informe giustizia punitiva abbia potuto influire, a due o tre secoli di distanza, a soffocare i germi criminali e ad operare l' *artificiale* selezione cui si allude!

A taluno parrà anche poco fondata l' affermazione che oggi si abbia, in confronto ai secoli passati, una diminuzione quantitativa nella delinquenza. La statistica allora non esisteva, e non ce ne può dar nuova. La storia, le tradizioni... Ohimè! La storia e le tradizioni non ci posson dire se allora si viveva più malsicuri (e non si sa, torno a dire, se per tema più de' malviventi o de' potenti) che oggi non si viva. Se oggi s' impiccassero tutti i malfattori, quelli soltanto scoperti e convinti, che nel medio-evo sarebbero incorsi nell' estremo supplizio, io credo che il boia non avrebbe meno da fare di allora. Anzi!... Potrà dirsi invece che nelle classi dirigenti, per amore o per forza, siansi ammansati gli animi, ingentiliti i costumi, ossia precisamente in quelle classi che davano il maggior contingente alla violenza ed alla ferocia. Laonde dovrebbe soggiungersi che gli annali

storici della pubblica immoralità provino precisamente il contrario di ciò che l'antropologia pretenderebbe stabilire in base all' eredità psicologica.

A proposito della qual legge ereditaria, non sarò certamente io che la vorrò impugnare; ma non saranno neppure i signori « positivisti » in grado di potercene dimostrare l' universalità e neppure il prevalente impero, sciorinando quei tre o quattro esempî, con soverchia insistenza ripetuti, di qualche famiglia che attraverso una certa serie di generazioni si tramandò uniformità o analogia di carattere, d' indole, di capacità intellettuale. Pur accettando, col beneficio d' inventario, l' esattezza di questi esempî (nei quali rimane poi a sapere se più abbiano influito l' azione ereditaria o l' educazione, l' esempio, l' ambiente famigliare o in ogni modo più intimo), chiunque sarebbe in caso di opporvi esempî sopra esempî che attestano il contrario. Certo, ch' esista il fenomeno, inconcusso, della trasmissione psichica ereditaria, non v' è a dubitare: quello che rimane a dimostrarsi è la proporzione e il limite di questa proporzione, quando si vede ogni giorno fior di canaglia uscir fuori da un ceppo di gente costantemente onesta, e fior di galantuomini germogliare da un tronco corrotto nella midolla. Il torto è sempre nell' esagerazione e nell' unilateralità, e, aggiungo pure, nell' incoerenza. Mentre infatti si disputa, e si disputerà per un pezzo, se nell' umana attività agiscano più i fattori sociali degli individuali, o quelli fisici più di tutti, è poco serio, per lo meno, di dare sì preminente importanza alla legge dell' eredità. D'altronde, gli stessi « positivisti » riconoscono bene che nella razza umana l' *innato* è ben poca cosa di fronte all' *acquisito;* e allora, se ciò che principalmente si trasmette per eredità sono le « modificazioni acquisite », qualcuno bisogna bene che se le procuri o le subisca tali modificazioni; e quindi, di fronte all' eredità, vi sono e vi devono essere altre forze ed influenze concorrenti o controperanti. Perlochè mi sembra, appunto, anche incoerente,

dopo aver riconosciuto che le « *modificazioni* acquisite si trasmettono ereditariamente », l'affermare poi che « i sentimenti morali sono al tempo medesimo *creati* e trasmessi dall'eredità ».

Però io ò ragione di ritenere che, se oggi possiam credere di star meglio in fatto di sicurezza pubblica, ciò si debba non mica alla benemerenza del carnefice che avrebbe impedito ai ladri ed agli assassini di prolificare (dato e concesso che la forca li abbia colti in istato di castità!), ma piuttosto alle circostanze dell' ambiente fisico e morale, della civiltà in genere, che ànno *modificato* il sentimento comune, le tendenze, i costumi, individuali e collettivi. E quanto ai ladri, mi permetterò di citare lo stesso autore della « Criminologia », che, alla sua volta citando il Filangieri, nota come l'aberrazione delle sanzioni penali a loro riguardo producesse, fra gli altri disastrosi effetti, quello ancora di favorirne l' impunità.

Se fosse così assoluta, come si afferma, questa famosa legge dell'eredità, con l'andar costantemente scemando delle esecuzioni capitali, siccome avvenne da oltre un secolo a questa parte (tolte le vittime delle dominazioni straniere e del dispotismo, — che non ànno impedito l'incessante moltiplicarsi dei ribelli alle une ed all'altro!), la delinquenza avrebbe dovuto offrire, anzi, un movimento inverso a quello che le si attribuisce; meno che non si potesse provare che nel frattempo i malfattori, prima o dopo di aver delinquito, non abbiano... prolificato. — E, notisi bene, si afferma dai più autorevoli fra i nostri « antropologi » che *i delinquenti sono straordinariamente fecondi.*

V'è però negli stessi annali della criminalità e della repressione una prova luminosa e della inerzia della legge ereditaria e dell'inefficacia pratica dei mezzi eliminativi. Ce la somministrano la Francia, la Spagna, l'Inghilterra sopratutto, che per tanti anni ànno mandato oltre l'oceano i loro delin-

quenti in massa, e quelli che non erano deportati impiccavano. Domandate loro qual reale beneficio abbiano risentito da codesto sistema eliminativo, la cui dottrina à le parvenze della novità, ma la cui pratica è vecchia assai. Se avessi voglia di correre il palio delle metafore scientifiche, direi che il fatto della crescente o almeno persistente delinquenza in quei paesi, nonostante il duplice sistema eliminativo applicato in larga misura, riveli una nuova legge sociologica, la cui scoperta dovrebbe far epoca negli annali del positivismo, la legge della *capillarità* criminale, per cui, come nel regno dei liquidi, quanto contingente di malfattori si manda fuori, altrettanto torna dentro.

Lasciando però che i sociologi si sbizzariscano con le metafore, sembra a me che, per quanto versati in sociologia, si possa e si debba riconoscere come i fatti, l'esperienza, la storia, dimostrino abbastanza chiaramente, essere il delitto un fenomeno di tal natura che più assai si coordini alle circostanze dell'ambiente, fisico e morale, alle influenze esterne e sociali, di quello che non vada attribuito alle condizioni biologiche e psichiche dell'individuo, innate o acquisite, ed ereditariamente trasmesse.

Quando vedo, per esempio, che i supplizi del paganesimo e dell'inquisizione, e le stragi delle rivoluzioni e delle reazioni, del dispotismo e dei popolari furori, non valsero e non valgono a diradare le fila degli apostoli del cristianesimo e della libertà di coscienza, della libertà e del progresso civile e politico; quando vedo, per opera degli stessi « positivisti », riscontrarsi nei fenomeni coevi dell'ambiente le cause determinanti il movimento di ogni fenomeno sociale, e quindi anche della delinquenza; quando vedo le vicende della criminalità spostarsi di epoca in epoca, da popolo a popolo, da terra a terra: io davvero non so come si possa ostinarsi ad assegnare una primaria importanza ai fattori individuali della criminalità.

Questo assunto mi fa l'effetto di un paradosso, come se si dicesse che le pietre di un edificio si sono andate a collocare a posto e vi si mantengono per le loro insite forze di coesione e di gravità. Certo queste pietre non starebbero là ferme e compatte se non fossero governate da tali forze; ma solo la mano dell'operaio e la mente dell'architetto ànno potuto allinearle e disporle per modo che dal loro assieme bene studiato emergano la compagine ed il disegno dell'edificio.

Così è del delitto. E mi permetto di metter fuori, io pure, (svolgendo un pensiero già accennato) quella ipotesi che a me sembra più ragionevole, verosimile e sperimentale intorno al modo con cui si svolge il fenomeno criminoso. — Occorrono per certo attitudini e predisposizioni individuali perchè l'uomo possa delinquere, attitudini e disposizioni ora innate ed ora acquisite. Per commettere truffe ci vuole astuzia, destrezza in generale pel furto, sangue freddo per solito nei reati di sangue, sensualità nei reati contro il pudore, ardimento nei reati politici, ecc., ecc. Ma questa non è che la forza latente, l'energia potenziale, che non funziona sinchè le occasioni e l'ambiente non agiscano come stimoli e come cause determinanti: occasioni ed ambiente che possono avviare quell'energia specifica per una buona come per una cattiva strada. In circostanze favorevoli quelle medesime attitudini sono mosse ad un'operosità lecita, buona, utile; in condizioni sfavorevoli fanno capo al delitto. Direi, per rimanere ancora in carreggiata « positivista », che avviene come di una macchina o di uno strumento qualsiasi, una trebbiatrice, per esempio, od un pianoforte. Trebbiatrice e pianoforte, più singolarmente specializzando la meccanica industriale o artistica, non ànno capacità diretta che a battere il grano od a riprodurre armonie musicali. Ma secondo la qualità del prodotto che vi si riporrà o la valentìa delle dita che poseranno sulla tastiera, ricaveremo buono o cattivo grano, piacevoli concerti o strazianti disaccordi. — E senza ricorrere alle macchine, pren-

diamo qualsiasi organismo animale o vegetale: quanto sono diversi i rispettivi modi di sviluppo e di vita e di attività, ciascuno nella rispettiva specie, razza o famiglia, in corrispondenza sempre alle diverse condizioni di ambiente, di nutrizione, di attività, ecc.!

Nella stessa guisa mi sembra avvenga rispetto alle diverse capacità psichiche individuali. — Se la ventura avesse dato una educazione savia, un ambiente onesto a quell'uomo scaltro, agile, coraggioso, risoluto, sarebbe divenuto, anzichè delinquente, un abile commerciante, un bravo operaio, un valoroso soldato, un uomo di Stato. Se quell'intemerato cittadino avesse avuto invece la disgrazia di vivere, abbandonato a sè stesso, in un ambiente corrotto, con l'esempio diuturno dell'ozio, del vizio, del malcostume, chi sa se non finirebbe i suoi giorni fra le mura di un ergastolo. E poi, quanti e quanti vanno per la maggiore, ossequiati, rispettati, onorati, ed ànno sulla coscienza delle peccata che farebbero arrossire un galeotto! E quanti e quanti gaudenti portano il marchio della pubblica disistima per azioni turpi o almeno immorali e indelicate commesse, che non li ànno tratti sul banco de' giudicabili solo perchè c'è stata per loro una buona stella sotto forma, magari, di un'alta e indebita protezione, o del loro stato sociale, o della loro astuzia, o del loro danaro!

La mia sarà pure una teoria campata in aria, secondo la quale considero la massa dei delinquenti come una massa di *spostati,* a cui non la natura, ma la società fu matrigna. Mi sembra però che si presenti più verosimile di quella secondo cui la delinquenza sarebbe una specie di generazione spontanea dell'attività individuale. Basta un fatto solo, parmi, ma generale, universale, a provarne la fondatezza: il fatto che la popolazione detenuta (come già ebbi occasione di avvertire) commette reati assai raramente e assai difficilmente. — Si dirà: perchè si trova rigorosamente sorvegliata, invigilata, intimi-

dita. Niente affatto; e basta, per convincersene, fare un giro attraverso i nostri stabilimenti giudiziarî e penali. — Si dirà: perchè manca l'obiettivo di delinquere. Non è vero neppur questo: ai reati più comuni non si rifiutano le circostanze della detenzione. — E allora perchè? Per la *semplice* (lo dirò anch' io una volta) ragione, che nel carcere le occasioni offerte dalle ineguaglianze, dagli attriti, dalle passioni umane e sociali son minori o quasi nulle; e quindi, in mancanza della causa occasionale o determinante esterna, la causa efficiente interna non agisce. — Ne volete di più? Data l'occasione propizia, i malfattori ànno provato di essere uomini d'ordine e vigili custodi delle buone norme civili. Altro che inversione del senso morale e giuridico!

E così ritornerebbe in campo la questione del tipo, sempre ipotetico, però non già per identificare una data specie di delinquenti, ma una data specie di uomini dotati di certe determinate attitudini, che si svolgeranno in bene o in male secondo le circostanze.

Se adunque il delitto è un fenomeno sociale, un portato dell' ambiente, potrete sopprimerne quanto vorrete le manifestazioni, e avrete fatti scomparire gli effetti, non distolte le cause. La statistica ci rivela una legge costante di compensazione fra l'intensità e l'estensione della delinquenza; e controperando alla prima, vedremo rivalersi la seconda.

Poi rimane a considerarsi l'influenza psichica che la repressione, disciplinata dal solo apprezzamento dell' indole soggettiva del delinquente, eserciterebbe sulla massa dei consociati, buoni e malvagi, tentennanti e corrotti, sotto forma di prevenzione o d' intimidazione.

Qui però si rivela in tutta la sua poco attraente nudità l'empirismo della dottrina dell' eliminazione.

Gli stessi « positivisti » riconoscono che la sanzione penale,

come minaccia e come realtà, à e deve avere un ufficio essenzialmente preventivo e intimidativo; e con ciò riconoscono la funzione psicologica; e con ciò devono riconoscere, condannando essi stessi le proprie dottrine, una disposizione psichica nel delinquente a subirla. Ebbene, io domando: avete calcolato l'effetto psichico che possa esercitare sulle moltitudini una pena essenzialmente eliminativa? Ossia, avete calcolato quale prestigio morale avrà una pena che si prefigge come primario intento quello di mettere fuori dell'agone gli individui *disadatti* al consorzio sociale?

Ò compulsato anche qui con molta diligenza i responsi della « nuova scuola », ma non mi è riescito di trovare, al solito, che una nuda affermazione: che cioè i mezzi eliminativi « rappresentano pel reo un male ed un dolore », e devono quindi produrre per naturale risultato l'effetto preventivo e intimidativo. Ma allora qualsiasi sistema penale, purchè importi, e naturalmente importerà, un male ed un dolore, otterrà lo stesso risultato! O dunque lo studio di tale risultato non avrà mestieri di alcuna sollecitudine e particolare analisi? E non si ricorda più la critica, unanime del resto, che si è mossa alle pene o derisorie o aberranti, appunto in considerazione dell' effetto preventivo o intimidativo nullo od opposto che ne consegue?

A parte però la questione della pena di morte, il cui argomento abolizionista più decisivo e più pratico sta precisamente negli effetti psichici aberranti, funesti, che fanno seguito all' esecuzione (argomento che i « positivisti » naturalmente non si sono neppur degnati di discutere), guardata in generale la dinamica obiettiva della penalità, da quello stesso punto di vista da cui si sono collocati i « positivisti », mi sembra abbastanza chiaro che, se il reato si concepisce come un'offesa al *sentimento*, una lesione delle norme di condotta comunemente riconosciute ed apprese, il criterio

fondamentale per definire e commisurare le sanzioni penali non possa e non debba desumersi che dalla qualità e dalla quantità di tale offesa, di tale lesione, in corrispondenza della quale armon izzeranno e il risentimento opinativo dei consociati, e la soddisfazione pel reagente repressivo applicato, e la coazione psicologica che dalla sanzione stessa deve riflettersi fra i consociati.

M' arresto sgomento di questa dialettica, per tema di vedermi accusato di apriorismo, e riprendo il bastone del pellegrino « positivista ».

In altre parole, mi sembra che, quando si è detto essere obiettivo del reato il senso morale, il sistema di reazione da escogitarsi dovrebbe avere essenzialmente per iscopo di appagare questo senso morale, neutralizzando l' effetto opposto. Ora, eliminare l'agente del reato è presto detto, e ben si evince che potrà soddisfare un sentimento di vendetta, di rappresaglia, di espiazione, ed anche, se vuolsi, di egoistica sicurezza; ma non avrà alcuna relazione con le rappresentazioni del senso morale, ritenuto altruistico per giunta, di giustizia, di probità, di pietà, di umanità, o che altro voglia dirsi. Ammettasi pure che eliminazione equivalga a selezione: ciò potrà render paghi i consociati nei riguardi del delinquente, ma non li soddisferà nei riguardi del reato. A che pro allora indagare l' elemento obiettivo del reato? Si poteva asserire del pari che il reato offende gli dei od il firmamento, se poi dovevasi giungere alla conclusione che nel disciplinare le pene dovesse prescindersi dall' apprezzamento di tale offesa.

Dire adunque che i mezzi eliminativi ànno per naturale corollario l' effetto preventivo e intimidativo, è come guardar le cose di questo mondo dall' alto di un aereostato; chè se le si guardano un po' da presso, non si può a meno di scorgere come l' effetto preventivo e intimidativo della pena non possa conseguirsi che in base a criterî desunti dall' obiettività del fatto,

che si persegue, e dallo studio intrinseco della sanzione che si applica. Qualora invece per fondamento della penalità si assuma l'indole soggettiva del delinquente, da eliminarsi in via assoluta o in via relativa, non si potranno attingere criterî obiettivi di prevenzione. L'indole di un ladro di porri potrà essere più istintivamente perversa di quella di un parricida; e allora questo si potrebbe mandare in viaggio al Congo, e quello al patibolo. Bel magistero preventivo che ne conseguirebbe!

Le cose che ò notate sin qui calzano a pennello per quel tale « criterio positivo della penalità » che dovrebbe, a detta dei « positivisti », informare i diversi modi e gradi di eliminazione, e che si farebbe consistere nella « temibilità » del delinquente.

Non più obiettività giuridica, non più danno, non più allarme, non più dovere violato, non più controspinta, non più coazione psicologica — queste sono tutte fisime metafisiche ed errori grossolani. L'importanza del diritto o del dovere, l'entità del danno, la misura dell'allarme non si potranno mai stabilire assolutamente *in abstracto*: i principî della controspinta e della coazione sono di carattere individuale e non collettivo. D'altronde, in molte delinquenze, nel conato ad esempio, non c'è danno, non c'è diritto leso (!); e la controspinta trarrebbe ad aberrazioni che offenderebbero la pubblica morale. — La « temibilità » del delinquente: questo il vero criterio « positivo » della penalità. « Non più la ricerca di una quantità misurata di *male* da infliggersi all'autore di un dato delitto, bensì quella di un *freno* adatto alla specialità della sua natura. »

E come determinare la *temibilità* del delinquente? La domanda è davvero puerile; e la risposta *semplicissima*.

Prendete la *vita precedente* del reo, i suoi *caratteri fisio-*

logici e psichici, e poi aggiungetevi i suoi *sentimenti ereditarî* e quelli *acquisiti;* tenete conto ancora della *quantità del danno,* del *modo di esecuzione* del reato; sommate e mescolate; ciò che vi risulterà sarà appunto la sua temibilità. — La conclusione? — Che « il mezzo penale dev' essere determinato dalla *possibilità* di adattamento del reo, cioè a dire dall'esame delle condizioni d' ambiente in cui può *presumersi* ch' egli cessi di essere temibile ».

Vi sembra che quest' ordine di ricerche e di analisi sia troppo complesso e malagevole? — Quanto siete ingenui! — Facciamo il caso di un piccolo mariuolo imputato di furto, ed applicando il sistema, si farà (sulle orme della « Criminologia ») il seguente ragionamento: « È egli un ozioso? È temibile se persiste nell' ozio. È egli stato traviato da cattivi compagni? È temibile se non muta compagnia. À egli infine *nel suo sangue* l' eredità di vagabondi, pazzi o beoni, con le note antropologiche del reo istintivo? È *forse* perpetuamente temibile..... E la conclusione è *immediata;* il rimedio *naturalmente* indicato: nel primo caso la coercizione al lavoro; nel secondo la relegazione; nel terzo la reclusione; — in tutti i casi, niuna determinazione preventiva della durata. »

Ecco: per cominciare dalla coda del ragionamento, mi sembra che, in coerenza alle premesse, almeno nel terzo caso, si dovesse applicare la forca, ossia il mezzo eliminativo per eccellenza; altrimenti, se non si applica nel caso massimo di temibilità del reo, rivelata dai segni antropologici e dall' eredità di beone o di vagabondo nel sangue, non saprei quando si dovesse applicare, e tutto l' apostolato in suo favore sarebbe accademicamente sciupato. E come sarebbe edificante e soddisfacente per la pace dei consociati veder ogni mattina penzolar dalla forca uno sciagurato che, magari, non avesse che detta una impertinenza ad un birro o rubato una manata di spighe dal campo, ma che fosse progenie di vagabondi e di beoni o di

poveri pazzarelli! In poco tempo la razza sarebbe migliorata, e noi avremmo, di qui ad un secolo forse, la entusiastica riconoscenza dei posteri..... meno gli osti e i liquoristi.

Quando però si pensa che, a stabilire antropologicamente la nota caratteristica del reo istintivo, la scienza è così incerta e malsicura; e che non riescirà così facile e sollecito ricostruire l'albero genealogico di ogni imputato, per ricercare nei magnanimi lombi l'eredità, massime se vuol darsi un certo peso anche all'atavismo; parrebbe prudente di tenersi per ora in un riserbo non meno magnanimo, rimandando agli stessi posteri, che ne sapranno più di noi, l'assumere quelle ricerche a base del sistema penale. Tranne che, incertezza per incertezza, dato che la *possibile* concludenza dell'indagine sia base sufficiente per fondare l'*eventuale* incorreggibilità del reo, si ritengano metafisici questi scrupoli, che nessun postulato *positivo* autorizza. Forca più, forca meno, come nella notte di S. Bartolomeo, Dio distinguerà i suoi.

Se non proseguo in quest'ordine d'idee, gli è perchè temo di essere imbrancato anch'io nella « nuova scuola ». Lo che però non mi terrebbe dal soggiungere, caparbio com'io sono, che se il terreno della *possibilità* è base sufficiente per determinare il mezzo penale, ossia eliminativo, più adatto, non vedrei neppur ragione di far tante sottili distinzioni fra eredità o non eredità, fra note o non note, e far sciupare tanto tempo a' giudici, periti e burocratici. Posto che, « quando vi à il vero delitto naturale, *non vi è mai certezza* che il suo autore non possa commetterne altri », siamo sempre nel caso di un reo « *forse* perpetuamente temibile », io andrei per le spiccie, *semplificherei* ancora la dinamica penale, istituendo una vera e perfetta perequazione di tutti i delinquenti dinanzi al magistero della eliminazione assoluta.

Anche il secondo caso in cui si troverebbe il piccolo mariuolo sorprende per la sua *semplicità* paradossale. Delinquenza

per cattiva compagnia porta a relegazione *senza limiti di tempo!* In dottrina « positiva » la soluzione mi parrebbe dovesse essere diversa. Se il reo delinquì per l'esempio e lo stimolo dei cattivi compagni, non si dovrebbe pensare che ad eliminare l'ambiente della cattiva compagnia, e dargli una compagnia buona e morigerata, con provvedimento che potrebbe anche chiamarsi....... sostitutivo penale. Dalla abietta taverna lo si dovrebbe trasportarlo al geniale *restaurant;* dal sozzo acquavitaio al refrigerante *caffè;* dalla cenciosa stamberga all' istruttivo *club;* e via dicendo. — Tale dovrebb' essere la logica soluzione, se la temibilità dipende dalla cattiva compagnia.

Quanto infine riguarda il caso dell' ozio, siamo perfettamente d' accordo rispetto al rimedio da applicarsi. Importa soltanto avvertire che, applicando la coercizione al lavoro (che non sarebbe una invenzione della « nuova scuola »), non si tratterebbe affatto di eliminare il reo, ma di eliminare l' ozio, ossia la causa del reato.

Ma poi non sarà così presto detto e stabilito, allo stato della scienza, da quale causa primaria sia determinata la delinquenza di un individuo, se piuttosto dall' ozio o dall'ambiente, dal carattere individuale o dalle vicende fisiche o sociali.

Si soggiunge: « ma forse che tutte queste circostanze non si esaminano quotidianamente nei tribunali »? — È vero: meno che pei dati antropologici, anche oggi un giudice oculato, togato o popolare, di proposito o intuitivamente, tien conto della vita precedente del reo, dei suoi sentimenti, ereditarî od acquisiti, dei modi di esecuzione del reato: ciò che attesta anche una volta come poi nella scienza e nella pratica odierna l' obietto della repressione non sia tutto quell' ente astratto che si vorrebbe far supporre. Ma altra cosa è, giova ripeterlo, tenerne conto in linea subordinata e complementare, altra cosa sarebbe elevare questi apprezzamenti al grado di criterio sovrano della responsabilità e penalità. — E perciò siamo ancora da

bilità, non condanni alla stessa sorte anche la responsabilità......

Tuttavia è d'uopo riconoscere che i « Nuovi orizzonti », fatti accorti che questo criterio della temibilità è troppo deficiente, e, preso in astratto, troppo esclusivamente subiettivo, non potendo rinnegarlo per ispirito di solidarietà scientifica, provvidero a rafforzarlo alcun poco con le norme desunte dalla « qualità più o meno antisociale dell' *atto* », che risulterebbe da due elementi: 1.° elemento del *diritto violato;* 2.° elemento dei *motivi determinanti* all' azione.

È strano che i « Nuovi orizzonti », così ripugnanti ad ammettere la sussistenza distinta dell' ente « reato », suggeriscano un criterio *reale* di punibilità, in contraddizione alla « Criminologia », che, prendendo le mosse dalla considerazione primaria di quell' ente sciagurato, esclude, in astratto, ogni criterio che non sia essenzialmente *personale*. Ma è questa un' altra riprova della coerenza e dell' armonia delle dottrine « positiviste ».

Or l' autore dei « Nuovi orizzonti » non dice per qual modo ed in qual misura debba calcolarsi questo secondo criterio, forse riserbando ad altra delle opere d' « imminente pubblicazione » la spiegazione dell' oracolo. Comunque sia, per quanto si possa attribuirgli un carattere meramente complementare, e per quanto questo criterio sbuchi fuori lì all' impensata, senza capo nè coda, fa intendere in quale imbarazzo lasciasse gli stessi dottori della « nuova scuola » il principio della temibilità, attinto esclusivamente alla considerazione del delinquente. Se i « Nuovi orizzonti » rinnegano, in massima, ogni entità obiettiva del reato, son troppo preoccupati del magistero preventivo per non accorgersi che la penalità adeguata soltanto alle esigenze individuali del reo lascierebbe allo scoperto tutto quell' ufficio che il Bentham chiamava di prevenzione generale e indiretta. Onde si trova « naturale il dire

che la pena si deve commisurare a quel pericolo *futuro*, che il delitto commesso lascia ragionevolmente determinare, per l'allarme destato e per la diversa sua riproducibilità ».

Io non metterei pegno che in un'ulteriore evoluzione delle dottrine « positiviste », e procedendo nell'applicare i mezzi eliminativi, in primo luogo (giacchè per ora non si può farlo verso i delinquenti) alle medesime, non si dia il benservito anche a quest'altro criterio penale, come già si fece di altri assunti, appena si vide che in certo qual modo riconsacravano le aborrite dottrine « classiche ». Ma frattanto, siamo in dovere di tenerne conto, per convincerci che il principio della temibilità non è davvero così pacifico, in fede positiva, come da taluno si crederebbe.

Se poi si proceda ad analizzare questo secondo criterio, desunto dalla qualità dell'*atto*, reca sorpresa che lo stesso risulti combinato di due elementi, che non presentano verun addentellato con le dottrine « positiviste ». *Diritto* violato?! Ma che roba è questa in un sistema di principî e di norme in cui non si tratta che di una dinamica di azioni e di reazioni, di fattori fisici e sociologici, di delinquenti? *Motivi* determinanti?! Ma quali motivi apprezzabili possono avere i pazzi (delinquenti!)? Quale ricerca di motivi può coordinarsi all'esclusione di ogni indagine di morale imputabilità?

Non insisto sulla questione di coerenza, poichè i « Nuovi orizzonti » ammoniscono che in questa faccenda non si tratta per ora che di « accennare soltanto allo *scheletro* di esse (teoriche), che pur gettando il *fondamento* primo (lo scheletro), non sarà tuttavia che un *germe* (il fondamento), a cui anche altri daranno l'adeguato *sviluppo* (del germe) ».

Prendendo tuttavia il *germe* quale ci viene presentato, sembra ch'esso ci fornisca la critica più valida di quel famoso principio della temibilità, perchè appunto ci dimostra come alla mente, non certo ottusa, degli stessi positivisti s'imponga

la ineluttabile necessità di fare il suo posto all'obiettività giuridica del reato (lasciamo per un istante la questione dei motivi).

E allora siamo da capo. Se l'elemento obiettivo del reato deve entrare in scena, ed anzi deve da esso prendersi le mosse (si ricordi il dialogo surriportato della società col parricida), ritorniamo alle vecchie aborrite dottrine. Il diritto leso è sempre il perno della funzione repressiva. Faremo questione sull'apprezzamento, subordinato o prevalente, da darsi ai caratteri antropologici del reo, ma non potremo prescindere da quel caposaldo.

E quanto ai limiti di questo apprezzamento, mi sembra che ci si possa sbrigare con un esempio, tanto per tenersi in esercizio di dialettica « positiva ».

Supponete che da una parte vi sia un cacciatore di frodo e dall'altra un omicida. Entrambi violano ossia ledono un diritto, e quindi entrambi vanno soggetti a penalità. Ma il cacciatore è un cattivo soggetto, collerico, impetuoso, e che per giunta porta il marchio del prognatismo e delle orecchie ad ansa, à la scrittura gladiolata e non arrossisce a guardarlo fisso negli occhi; mentre l'omicida à una faccia angelica, simmetrico il capo, non è tatuato, non compone versi nè disegna geroglifici, ed arrossisce sino alla fronte mostrandogli la fotografia di una donna ignuda. — Che faremo? Manderemo sulla forca il cacciatore di frodo e applicheremo una multa di cinque lire all'omicida? No, si affretterebbe a rispondere l'apostolo della « Criminologia », che apostroferebbe così l'omicidiario: — Invano tu mi dici, omicida, che io non ò a temere nulla perchè nelle tue vene non scorre il sangue del reo-nato o del pazzo-morale. Se la pietà verso il tuo simile non à potuto frenare la tua ira o la tua cupidigia, quale altro freno posso io credere che valga per te? Tu non puoi ispirarmi alcuna fiducia. Ciascuno, dalla sola tua presenza, sentirà minacciata la sua vita,

la sua proprietà, il suo onore, la sua tranquillità. Ecc. ecc. — Tutto questo discorso, di pura fonte « positivista » e solo adattato alla circostanza, si fonda evidentemente sulla considerazione dell'obiettività del fatto, da cui essenzialmente si deduce..... la temibilità del reo, senza verun riguardo all'esame soggettivo, somatico, antropologico, psicologico del medesimo. — E la conseguenza? La conseguenza, che a nessuno verrà mai in mente di dannare al capestro il cacciatore di frodo, per quanto antropologicamente infamato, siccome nessuno si sognerebbe, ai dì che corrono, di applicare un'ammenda di cinque lire al colpevole di omicidio volontario.

Con ciò stesso poi i nuovi sapienti mostrano praticamente di avere più fiducia nel criterio giuridico della responsabilità e della conseguente penalità di quello che non vorrebbero far credere.

Ànno un bel dire che « la gravità assoluta dei delitti non può determinarsi in modo assoluto ». Che mai di più assoluto del diritto, consacrato dall'evoluzione del tempo, dal consenso dei popoli e dalla volontà specifica de' legislatori? Potrà e dovrà variare il grado d'importanza che si attribuisca alle sue diverse esigenze di tutela, ma sostanzialmente, nella sua generale nozione, e formalmente, in un dato momento storico, rappresenterà un criterio positivo, concreto, assoluto, di fronte al quale l'obiettività del reato potrà stabilirsi con le norme più rigorose. Non sarà mica la suscettività individuale dei singoli, l'estimazione che ciascuno di questi possa formarsi dell'immoralità intrinseca di un fatto, ma il concetto che la comune dei consociati può e deve avere del bene preso di mira, aggredito dal reato, quale si rappresenta mercè la volontà collettiva della legge.

È per lo meno puerile il dire: « qual'è mai il rapporto *visibile* fra un falso in atto pubblico ed una bancarotta fraudolenta, fra una concussione ed un infanticidio, fra una diffamazione o calunnia ed uno stupro »? — Nulla certo di *vi-*

sibile, come nulla senza dubbio di visibile fra i varî gradi di eliminazione e di temibilità; ma tutto quel che si può desiderare di razionalmente e concretamente perspicuo nella differenza che intercede tra la fede pubblica e la lealtà dei traffici, tra la pubblica pecunia e la vita umana, tra l'onore delle persone e la continenza sensuale, tra cotali diverse spettanze giuridiche, cioè, compromesse da quei varî delitti. Nè io pretenderò che i « positivisti » si rendano ragione della diversa dignità ed entità di quelle spettanze; ma neppure essi potranno impugnare con un *semplice* punto interrogativo che la comune degli uomini non attribuisca maggior importanza alla vita che al pudore, alla fede pubblica che alla proprietà, e via dicendo.

Però la stessa « Criminologia » non solo tempera, ma ripudia quel criterio teorico della temibilità, messo lì per mostra. All'atto pratico, infatti, anzichè prescindere dagli altri fattori, soggettivi ed oggettivi, del reato, li ricolloca al loro posto preminente, al punto di attingere esclusivamente da essi i criterî qualitativi e quantitativi della repressione. — A convincersene, basta scorrere le esemplificazioni dei casi in cui si tratta bensì di stabilire il « tipo del delinquente *istintivo* », ma questo, come altrove, si desume dalla sola considerazione degli elementi *giuridici* del reato. Fra tali casi si comprendono : « l'omicidio (diritto individuale alla vita) commesso per (scopo) odio indeterminato contro gli uomini (diritto collettivo dell'umanità) »; « l'omicidio (c. s.) commesso allo scopo (!) di furto (diritto di proprietà), ovvero di ottenere un vantaggio, come una eredità (id.), o la liberazione da un debito (id.), od una condizione desiderata, ed a cui l'esistenza della vittima faceva ostacolo, come l'uxoricidio per esser libero di sposare altra donna, l'uccisione di chi occupa un posto ambito per potergli succedere (vi par poco?), ecc.; l'omicidio che accompagna lo stupro », ecc. ecc. — « In tutti questi casi (nota l'autore) il *movente* del reato è dunque ciò

che indica la *categoria* del delinquente;.... il reo deve *per ciò solo* considerarsi come istintivo, ancorchè non sia possibile scoprire i caratteri di una speciale forma nosologica. » — Nè ciò bastasse, quando giunge all' « epilogo » di tutte queste belle trovate, il « nuovo » legislatore decreta: « Sarà ordinata la morte dei seguenti rei: *a)* l'autore di qualsiasi *omicidio* (ente reato!) volontario (imputabilità morale!), il cui *movente* non sia stato di vendicare una ingiuria fattagli, ecc. ».

Ma sul serio: a parte la questione della pena da applicarsi (in caso di morte, il legislatore « positivista » dispone che « a richiesta del condannato, gli potrà essere data facoltà di scegliere il genere di morte...., e adoperarne da sè l'istrumento.... » — come al Giappone!), non ripiombiamo in pieno « classicismo »? Le odierne dottrine e legislazioni procederanno con un po' più di ponderazione nel discernere caso da caso, obiettivo da obiettivo, e nel distinguere alquanto i varî scopi e modi con cui si possa commettere un reato, per quanto sempre gravissimo. Ma in fondo le nozioni ed i criterî son quelli stessi. E allora che c'entra l'antropologia?

La differenza sta qui soltanto: che per le vecchie dottrine la considerazione del modo e del movente, ossia dello scopo, è assunta primariamente per fissare la gravità del reato, in rapporto alla dignità ed importanza del diritto leso ed alla entità dell'allarme sociale prodotto, collocando in linea subordinata, sebbene ineccepibile, la considerazione personale del reo; mentre la « nuova scuola » vorrebbe assumere il fatto come semplice *prova* della natura del reo. Siccome poi sarebbe in siffatta guisa attribuito al fatto un significato esclusivo ed assoluto (e notisi che il « positivismo », di concetti assoluti non vorrebbe saperne!) agli effetti di quella prova e di quella natura, così, precipitando di assurdo in assurdo, escluderebbe appunto qualsiasi apprezzamento, sia pure in linea subordinata, delle circostanze e condizioni veramente personali dell'agente. « In questi casi la sola

indicazione del movente del delitto o del modo *in* cui fu eseguito *basta* ad *indicarci* il tipo del delinquente istintivo, *senza che sia neppur necessario ricercare i fatti della vita precedente del reo*.... Così, per quanto riguarda il movente, l'omicidio commesso per odio indeterminato contro gli uomini, *non può attribuirsi* che ad un delinquente di tale specie, OVVERO ad uno affetto da imbecillità o pazzia. »

Ma, infine, risalendo anche ai principi, non è la stessa dottrina « positivista » che proclama essere il delitto la violazione di quelle norme, la cui immoralità « è universalmente sentita »?

A consolidare questo universale sentimento porge un esempio edificante ancora la « Criminologia », allorchè, a costo di urtare nel colmo dell'incoerenza, rifiutando il criterio della coazione psicologica, si commuove al ricordo di SETTANTADUEMILA oziosi, vagabondi e mendicanti impiccati durante il regno di Enrico VIII in Inghilterra. SETTANTADUEMILA impiccati! Lo dice Marx sulla fede di Hollingshed... Premette l'autore, con la solita imperturbabilità, che, « dal punto di vista della selezione, quei *settantaduemila* impiccati hanno *senza dubbio* epurato la razza anglosassone (?!) »; ma si affretta a soggiungere: « ciò nondimeno i nostri sentimenti più intimi protestano contro l'uccisione *legale (sic)* di chi non è convinto d'altra *colpa* se non di ozio o mendicità ».

Ed ora, ammainando le vele e lasciando i settantaduemila impiccati di Enrico VIII a tener compagnia alle infamate pareti delle virginee stanze ed ai duemilacinquecento feti sgozzati dalla Voisin sul ventre gravido di una prostituta, parmi non aver avuto tutto il torto quando osservava da principio che il paradosso del punto di partenza preconizzava il paradosso del punto di arrivo. E convien però dire che, a parte le incoerenze nei particolari, ciò torna ad encomio della « nuova scuola », logica, nella trama delle sue dottrine, sino al punto di non sgomentarsi delle più evidenti assurdità a cui quelle conducono.

Ma come arbitrarie sono le premesse, così doveano naturalmente e logicamente essere arbitrarie le conclusioni; e per converso, l'erroneità di queste vieppiù risalta dall'erroneità di quelle. Laonde, la prima confutazione del principio eliminativo e del criterio della temibilità si trova nello sproposito di quei due assunti preliminari da noi vagliati, della difesa sociale, quale scopo essenziale del magistero penale, e della persona del reo, quale primario suo obietto. Sfatati codesti assunti, avrebbe dovuto sembrare affatto superfluo esaminare intrinsecamente la mancanza di serietà scientifica di quel principio e di quel criterio.

Guardando però anche agli effetti pratici del sistema penale, come abbiamo veduto che la società non si dissolve, non s'arresta, ma cammina sempre innanzi, nella sua compagine generale non solo, ma anche nel suo organismo civile e politico, sebbene il magistero penale sia infeudato a quelle barbogie dottrine classiche, che si fondano sull'imputabilità morale e sulla proporzione penale; così vi sarebbe ragione di credere che a togliere le miserie ed i guai che, sotto forma di delinquenza, travagliano non l'ente sociale ma i consociati, gli uomini, gli individui, i soli esposti agli assalti del delitto, neppure approderebbe lo sterminio dei delinquenti, che i « positivisti » propugnano sotto forma di eliminazione.

Prima di tutto questi delinquenti bisogna poterli avere in mano, scoprirli, convincerli; e la « nuova scuola », come vedremo nell'ultimo capitolo, si presterebbe, coi soliti mezzi sbrigativi, ad ottenere un maggior numero di *condannati,* non di *rei convinti.* Che se, non la maggioranza, siccome avviene oggidì, ma anche solo un piccolo drappello vi si sottraesse, con la fecondità straordinaria che gli antropologi attribuiscono ai delinquenti, sarebbe il caso di vederli moltiplicare in breve ora, a somiglianza dei pesci e dei microbi.

In secondo luogo, poichè la delinquenza è un prodotto di tutte le età, ed anzi è il retaggio dell'età adulta, s'avrebbe un

bel fare ad impiccare o deportare o relegare a perpetuità gli sciagurati che ci capitassero fra mani: essi avranno già prolificato a esuberanza, massime laggiù nei bassi strati sociali, ove non c'è bisogno di cacciar l'occhio indiscreto attraverso le pareti delle virginee stanze per iscoprire i facili costumi dei maschi e delle femmine.

E allora mi pare non vi sia che un rimedio: spingere cioè alle sue ultime, d'altronde troppo logiche e ineluttabili, conseguenze il principio eliminativo, se vuolsi ottenere davvero una selezione seria, efficace, che valga a migliorare la razza ed assicurarci la riconoscenza dei posteri. Il delinquente, cioè, non bisogna aspettarlo alla sbarra del giudice, dove ci viene così di rado e così malvolentieri, e quando à già sgozzato Dio sa quante vittime e spogliato Dio sa quanti patrimonî; bisogna andarlo a scovare in mezzo al brulicame umano prima che abbia dato sfogo a' suoi pravi istinti, bisogna anzi andarlo a cercare in fasce, meglio ancora, colpirlo nell'utero materno. Chi sa che i due mila cinquecento feti sgozzati dalla Voisin non siano stati feti di delinquenti!

Logico corollario del principio eliminativo, e, dirò meglio, il vero ed unico mezzo per assicurargli una seria applicazione, non potrebbe essere che questo: cogliere e sterminare tutti i soggetti, grandi e piccoli, adulti e neonati, e possibilmente anche soltanto concepiti, i quali presentassero i caratteri del delinquente già entrato in funzione, o solo in potenza. E siccome tutte le anomalie organiche, tutte le forme degenerative si danno la mano, e se non fondono i tipi in un medesimo soggetto, contribuiscono all'avvicendarsi dei tipi nelle generazioni successive, così la strage, la deportazione o la reclusione dovrebbe estendersi a tutti gli individui ciechi, sordi, storpi, gobbi, guerci, nani, rachitici, ecc. ecc. A maggior ragione dovrebbe spiegarsi estrema serietà verso questi sciagurati, imperocchè l'antropologia non sarebbe per verità ancora in grado, come abbiamo

veduto, di farci conoscere quando propriamente si abbiano quei famosi caratteri del tipo criminale, e ritenendosi ancora allo stadio dei « primi approcci », à mestieri che l'azione della polizia e della giustizia, classicamente camuffate, la pongano esse sulle traccie del delinquente. — E la sociologia potrebbe quì prendere anche il sopravvento sull'antropologia, e con la consueta sua dialettica apostrofare così il suo soggetto: — tu presenti degli *indizi* antropologici del delinquente-nato; io quindi non posso avere la *certezza* che tu non sia o non sia per essere delinquente; e per conseguenza, in nome della difesa sociale e della omonima responsabilità, ti elimino, ecc. —

Per siffatto modo noi rientreremmo, senz'accorgercene, e per magistero di pura logica, nel dominio della prevenzione, e ci riconvinceremmo ancora della necessità di rifonderla con la repressione, sempre animati da quel santo zelo di sterminare i delinquenti. D'onde ci sarebbe agevole risalire ad un ordine di provvedimenti, da porsi in mazzo coi sostitutivi penali, per operare una selezione più completa e sollevarci da un soverchio dispendio personalmente eliminativo; i quali potrebbero cominciare anch'essi da una salutare eliminazione di tutte quelle istituzioni filantropiche, caritatevoli, di assistenza sociale, messe lì apposta per alimentare dei parassiti sociali, degli elementi deleterî, che portano in fronte i caratteri degenerativi ed in corpo il seme di pazzi, di epilettici, di delinquenti, e finire con una severa censura delle nascite, dei matrimonî, dei costumi... Giù gli spedali, giù le opere pie, giù la beneficenza di ogni specie; e che non si permetta ad uomo e donna di conoscersi sessualmente se non dopo essere stati debitamente bollati da un ufficio, che chiameremo di *selezione preventiva sociale!*

Sino a che però non sia possibile questo sorprendente assetto antropo-sociologico della civile società (e credo dovremo attendere qualche secolo, anche per rendere omaggio a quell' altro principio cosmico dell'evoluzione lenta e graduale), il sistema

eliminativo, ristretto nei limiti della penalità, sarebbe una superfetazione, meglio ancora, una ingenuità; e sarebbe anche una incoerenza — questa volta riflettente un punto supremo delle dottrine « positiviste » — non potendo essere coordinato ai congegni di quell' assetto.

Laonde possiamo continuare, almeno per ora, a mantenerci fedeli alle dottrine comunemente ricevute ed ai principî repressivi, se non in tutte le loro applicazioni, che oggidì prevalgono. Secondo i quali qualche effetto utile sembra che ottenga anche la pena proporzionata al delitto e adeguata all' imputabilità dell' agente, ed in corrispondenza a cui società, Stato e diritto pur sussistono e si svolgono normalmente, e meglio si svolgeranno e più la criminalità sarà rattenuta, quanto più e meglio riceveranno retta e coordinata applicazione; senza contare che una temperata e ragionevole eliminazione si ottiene pure col sistema vigente, con le pene di lunga durata e con la naturale maggiore mortalità negli ergastoli.

Questi effetti utili non saranno tutti e sempre raggiunti. E che perciò? La stessa meccanica, come fu ben osservato, deplora nientemeno che il 40 % di effetto perduto. Così dicasi della medicina, per ritornare agli argomenti analogici: non tutti gli ammalati guariscono; anzi.... in gran parte muoiono, anche perchè, sembra, *morituri sumus.* Lo stesso deve ripetersi per conto nostro: non tutti i benefizî che si attendono dal magistero punitivo si raggiungono, e il delitto deve pur dare il suo contributo. Ma come gli insuccessi della medicina non le tolgono il suo prestigio e la sua ragion d' essere, così, e a più forte rigore, deve avvenire rispetto alla penalità. E dico a più forte rigore, perchè anche la ricaduta del delinquente odierno non prova l' inefficacia della sanzione penale verso il possibile delinquente dell' indomani; e perchè i consociati in fine non possono chiedere allo Stato, e per esso alle provvidenze penali, che un affidamento di *probabilità,* e non di certezza, che i loro

diritti non sieno manomessi, di contro alla *possibilità*, e non alla certezza, dell'attacco, e conforme al carattere relativo delle funzioni dello Stato e di tutti i fatti sociali.

E chiuderò con una giudiziosa considerazione del Poletti: « La legge penale, del resto, non è fatta in vista dei soli delinquenti; essa è universale, si rivolge a tutti, traccia per tutti una linea di condotta giuridica e determina quali azioni implicano una violazione di diritto, onde tutti se ne abbiano ad astenere, salvo a confermare il divieto con le sue sanzioni. Con che il magistero penale si chiarisce per uno dei più validi fattori del civile consorzio, in quanto contribuisce ad elevare l'idea della personalità con la coscienza dell'imputabilità dei proprî atti. »

CAPO X.

Delinquenti-pazzi.

Se l' assunto del criterio penale primario della temibilità del delinquente è un' incoerenza di fronte alla nozione obiettiva del reato ed alla dottrina enciclopedica della prevenzione, il voler ricondurre nella sfera del magistero penale il trattamento amministrativo dei folli è *semplicemente* un' assurdità.

Ò tenuto di proposito in serbo questo punto delle dottrine in esame, parendomi che valesse proprio la pena di consacrargli un capitolo a sè. Non già perchè sia questione che richieda un particolare studio di analisi e di critica, ma perchè è una delle prove più classiche, direi così, del daltonismo scientifico che caratterizza le dottrine sedicenti « positive ».

I miei contraditori adunque asseriscono che il pazzo non meno del savio debba sottostare alle sanzioni penali; laonde nel classificare i malfattori, dal punto di vista soggettivo, non ànno indugiato a collocare in prima linea i « delinquenti *pazzi* ». — Strana nomenclatura, osservò taluno, che esprime di per sè stessa un assurdo, di fronte alla dottrina comune, che nella pazzia riconosce la prima e più incontroversa ragione di escludere ogni imputabilità e responsabilità, e quindi ogni carattere di delinquenza. — Or vediamo gli argomenti su cui si pretende fondare questa tesi abbastanza originale.

Primo: — « sarebbe *ingiusto* far due pesi e due misure: negare la responsabilità de' folli, ed affermare quella di uomini privi per eredità o per traviata educazione di quegli istinti morali, senza i quali gli impulsi criminosi non ànno alcun freno ».

Secondo: — la riluttanza dei giuristi a riconoscere la sussistenza di talune forme di mania o monomania, indotta dal « sentimento di una necessità di difesa sociale contro il delinquente, sia qualsivoglia la causa del suo delitto ».

Terzo: — niuno contesta che il malfattore pazzo sia rinchiuso in un manicomio, anche a perpetuità; e tale reclusione partecipa dello stesso carattere di quella che si infligge al malfattore sano, sempre un *male* in sè stessa, sebbene in entrambi i casi a fin di bene.

Quarto: — ammesso pure che la pena pei pazzi non abbia effetto utile nei riguardi preventivi indiretti, « essa non cesserà di esser tale.... quando raggiunga il suo scopo diretto, la eliminazione degli individui disadatti alla vita sociale ».

Ora il primo argomento è per lo meno da mettersi in aspettativa, finchè non sia scientificamente pacifico che l'eredità e la educazione possano neutralizzare ogni iniziativa psichica individuale. Allo stato *odierno* delle cognizioni, se non si può impugnare l'influenza derivante dall'eredità e dall'educazione sull'attività e sulla condotta degli uomini, mancano dati e criterî concreti per determinare il grado di quella influenza, e *nulla* ci autorizza a ritenere che all'educazione ed all'eredità si possa attribuire *ogni* momento di quella condotta ed attività. L'argomento, quindi, per ora si può serbare, ben tappato, per farlo valere quando la scienza giungerà a dimostrare essere veramente così decisiva e verificabile la influenza di quelle due cause. Ed anche allora, se la scienza sia da tanto, ci si troverà di fronte ad un dilemma: — o la forza ereditaria à la potenza di imporsi su tutti gli stimoli ad agire, e deve di necessità dirimere ogni influenza educatrice; — o la forza educativa possiede siffatta virtù,

e in tal caso l' eredità subisce una piena sconfitta. Sono due forze che, elevate alla massima potenza, scambievolmente si elidono.

Il secondo argomento non vale il primo, ma gli sta dappresso. — S' insinua che i giuristi siano restii ad accettare certe perizie sullo stato mentale di alcuni malfattori, che si proclamano pazzi, così come un pretesto per non sottrarli alla pena, convinti che lo siano, ma persuasi al tempo stesso che si devano punire. Non saprei però d' onde si possa desumere questa.... classica perfidia! Io comprendo che i proseliti della « nuova scuola » vedano, sia pure in buona fede, un folle in qualunque delinquente, per modo che, parodiando il detto di non so qual bargello che esclamava: datemi una riga di chi volete, ed io avrò tanto in mano per farlo impiccare, sieu nel caso di ripetere in altri termini: datemi un aneddoto, il ritratto, la geneologia, un autografo, i connotati, l' angolo facciale, ovvero il colore del pelo o la lunghezza degli arti di un uomo, ed io vi dimostrerò ch' è un delinquente-nato o pazzo. Io comprendo perfettamente che vi siano oggidì psichiatri e antropologi, che in base al rendiconto del processo e alla fotografia sentenziano sullo stato di mente di una persona che non ànno nè esaminata nè misurata e neppure veduta (come avvenne per la Zerbini, pei Tozzi e per tanti altri). Io comprendo insomma che vi siano uomini di scienza, così assorbiti nella contemplazione della pazzia, da giudicarne affetto ogni individuo che nelle sue idee e nelle sue azioni per poco si discosti dalla monotona uniformità del volgo alto e basso, per modo da affibbiare la triste nomea di matti alle più spiccate personalificazioni dell' arte e della scienza, della libertà e del patriottismo. Ma, poichè su questi sommari giudizî i pareri degli stessi dotti, psichiatri e antropologi, sono alquanto discordi, e molto controverse sono le dottrine sulla essenza, sussistenza e diagnosi della pazzia, devono essi consentire, con buona pace, che i giuristi, pur senza ombra di preconcetti e senza

artifici o pretesti, non siano così facili a prestar loro fede, ed anzi sempre più scettici diventino quanto più precipitati e sconclusionati e impugnati si addimostrino i loro assunti. — Che se anche essi, i nuovi sapienti, giungessero ad insinuare il dubbio, sullo stato mentale di alcuni soggetti, nell' animo dei giuristi, questi dovrebbero nullameno, in coscienza, rigettare quelli assunti che sì poco si accordano con la coscienza pubblica, col sentimento comune, il cui magistero gli stessi « positivisti » riconoscono coefficiente primario della moralità sociale e della efficacia repressiva.

Poche parole sul terzo argomento. Esso fa piena prova, direbbe un giusdicente, della ostinazione nel voler chiamare le cose al rovescio del senso che esprimono. Innanzi tutto niuno *oggidì* si sogna di attribuire alla pena il carattere di un *male* inflitto al colpevole, oggi che l' espiazione come principio primario è fuori di combattimento. E poi, se non v' à chi contesti l' opportunità, anzi la necessità di tener ben custoditi i pazzi pericolosi, ciò è assai lontano dal pensiero di volere per siffatto modo applicar loro una pena. — Si osserva che il *manicomio criminale*, « che ardentemente s' invoca da ogni parte » (senza dubbio, e prima assai che i « positivisti » ce lo insegnassero!), è anch' esso un carcere, « perchè l' uscirne non dipende dalla volontà del recluso, bensì ecc. ecc. ». — Strana considerazione! Ma allora è una pena anche il letto dell' infermo, è una pena l' assisa del soldato, è una pena l' imposta del contribuente...., perchè d' indole coattiva, ed il sottrarvisi non dipende dall' ammalato, dal coscritto, dal cittadino!

Viene finalmente l' argomento a rima obbligata dell' *eliminazione*. Anche di questo mi sbrigo presto. — Non è evidentemente che una petizione di principio: — la pena deve essere di natura essenzialmente eliminativa; il manicomio elimina; dunque i pazzi che vi sono rinchiusi sono con ciò assoggettati a pena. Lo stesso ragionamento si potrebbe applicare (e fu applicato in

fatto nei giornali della domenica) agli scorpioni, ai serpenti a sonagli e a tutti gli animali malefici, nocivi od altrimenti pericolosi, che si ammazzano, per difesa più o meno sociale, ossia si eliminano. D'onde nuovi e più vasti orizzonti nel campo del diritto penale, che potrebbe estendere le sue indefinite spettanze alle bestie, ed anche alle piante e ad altre cose (quando, ad esempio, si sgombra una frana, si argina un torrente, si abbatte un muro pericolante, ecc. ecc.).

Ma se il pazzo è estremamente pericoloso per gli stessi guardiani ed assistenti, o è incurabile, la semplice reclusione sarebbe un mezzo eliminativo da burla, una mistificazione. E allora? Oh! i nostri « positivisti » non si perdono di animo, e con un coraggio leonino soggiungono: — impiccate anche il pazzo! — « *Io non vedrei* alcuna ragione (scrive l'autore della « Criminologia ») di distinguere l'una specie dall'altra innanzi alla ghigliottina (*pardon:* si tratta di mannaia e non di forca). » Mi meraviglio anzi che non siasi argomentato, in fatto di eguaglianza, da quella che lo Statuto sancisce e guarentisce innanzi alla legge.

Per esser giusti, bisogna avvertire che le due specie fra le quali lo scrittore non iscorge divario son quelle del reo-pazzo e del reo-nato, che in questo riguardo fa le spese del paragone. E del reo-nato ò già detto quanto basta.

Conviene soggiungere ancora che, dopo aver proceduto ad una più o meno arbitraria eliminazione di alcune forme di pazzia, l'autore si limita ad invocare e giustificare il patibolo soltanto per i così detti *imbecilli morali.*

Comunque sia, anche così limitata la tesi (certo onde renderla, per ora, meno repugnante), avea ben ragione di osservare il Gabelli, che il fatto, se mai possibile, di impiccare i pazzi basterebbe da solo a renderci celebri.

Quale edificazione, quale prestigio educativo, quale effetto salutare produrrebbe sulla massa dei cittadini (chè gli stessi

« positivisti » riconoscono formata di savî o poco meno) lo spettacolo commovente di un pazzarello, di un imbecille, di un idiota penzoloni dal capestro! Come sarebbero riconoscenti e soddisfatti i consociati nel sapere che il carnefice li à sbarazzati da un infelice loro simile, colpevole di aver.... smarrito il lume dell' intelletto! Che consolazione per noi tutti che, a mente sana, potremmo viver sicuri di non toccar la soglia di una prigione, e che, se la sventura ci rendesse domani dementi, potremmo finire i nostri giorni o vederli finire dai nostri cari sul patibolo!

Mi sembra, inoltre, che quando il delitto si fa consistere in una *immoralità*, in una *offesa* del sentimento pubblico (come insegna la « Criminologia »), o quando per determinarne la giuridica responsabilità si assumono per coefficienti primarî e indeclinabili, l' elemento del *diritto violato* e quello dei *motivi determinanti* all' azione, mi sembra, dico, che parlare di responsabilità penale nel pazzo, e in conseguenza di pena ad esso applicabile sia, per lo meno, una contraddizione in termini. Io domando qual concetto mai di moralità, o viceversa, quale idea di offesa o di violazione, quale serietà di motivi si possano attribuire ad un disgraziato le cui facoltà psichiche sieno inferme per disordine o arresto di sviluppo! Io domando (per valermi della solita argomentazione « positivista ») se mai nessuno pensò di dolersi, di risentirsi per un atto brutale o villano ricevuto da un pazzo! E se individualmente il singolo non si adonta, come mai potrà adontarsene l' ente sociale?

Le stesse dottrine che io combatto (in ciò deferenti del resto a quelle della « ve chia scuola ») ne ammoniscono che sarebbe un assurdo porre sulla stessa linea le azioni del pazzo e quelle del savio, dal punto di vista dell' effetto giuridico-sociale ch' è nella loro natura di produrre. Altrimenti, torno a dire, converrebbe collocare alla stessa stregua le azioni dello scorpione, del serpente a sonagli, della frana che precipita, del torrente che straripa e del muro pericolante, le quali pure ci rappresentano un pericolo, cagionano un pregiudizio, ingenerano un allarme.

E se adunque nelle azioni dei pazzi sfugge l'elemento delittuoso, quel tale elemento che reclama le provvidenze penali, è qualcosa.... che non à senso il parlare di sanzioni penali da infliggersi ai folli. Farà comodo, ripeto, comprendere anche questi tra i delinquenti, stante l'imbroglio causato da quel famigerato tipo di delinquente-nato, che non vien fatto di costituire e discernere come tipo a sè; ma non potrà, allo stato della scienza attuale, e quindi per qualche tempo ancora, che esilarare lo spirito la sola idea che si possano *punire* i folli. La storia registra, è vero, quasi leggenda, il fatto di principi e di leggi che infliggevano pene agli animali, alle cose, ed anche alle onde del mare; siccome narra della nequizia od ignoranza di tempi in cui i poveri alienati si mettevano in ceppi, si dannavano al fuoco, si percuotevano, si cacciavano come invasi dal demonio; ma il risuscitar qualcosa di simile ai dì nostri non può esser frutto davvero che di atavismo o di.... inversione del senso giuridico.

D'altronde (mi si usi venia se spendo ancora qualche parola in argomento) i « positivisti » medesimi son d'accordo nel prefiggere alla pena uno scopo preventivo, la funzione di quella tale controspinta o coazione psicologica che appunto le spetta nei riguardi di tutti gli altri consociati proclivi al delitto od esposti alle sue tentazioni. Ed è dunque serio far entrare i pazzi in questa dinamica di spinte e di motivi?

Tuttavia, soggiungono, i pazzi pur si debbono, in un modo o nell'altro, con questa o quella logica, per consenso universale, segregare e rinchiudere in appositi ospizi, quando le circostanze del fatto o della persona non consentano più discreti affidamenti. — Sapevamcelo! Ma che forse noi contestiamo la convenienza, la necessità di provvidenze siffatte? Niuno impugna che il pazzo pericoloso si debba mettere sotto custodia in un manicomio; e, se si tratta di certi fatti e di certe forme di pazzia, in un manicomio criminale. Però questa non è e non sarà mai faccenda di magistero penale.

E qui sta appunto il nodo della questione. I savi si mandano in prigione, i matti in manicomio. L'una cosa non varrà mai l'altra; e il confonderle insieme non può che dipendere dal non essere edotti della più elementare ragione della pena e della sua finalità. — I savi, quando delinquono, si mandano in prigione per effetto di una sanzione propria del *diritto penale;* i pazzi, specialmente quando sono pericolosi, si chiudono in un asilo per effetto di un provvedimento di *diritto amministrativo e civile,* di buon governo, di assistenza e di tutela al tempo stesso. Sarà opportuno, necessario anzi, che anche un tale provvedimento sia emesso dal magistrato, civile o penale, secondo i casi; ma se anche esso sia emesso, per economia di procedura, dal magistrato penale, non cesserà mai di appartenere a quella sfera di rapporti affatto distinta dalla sfera dei rapporti penali.

Dopo di che parmi aver risolta anche la seconda tesi che mi era proposta, e che non mi sarei mai imaginato dovesse un uomo, non dico di scienza, ma di senso comune, proporsi e discutere.

O tempora!

CAPO XI.

Processo.

Mentre i dotti si affaticano e contendono intorno alla maggiore o minore efficacia di una formalità tutelare, intorno alla tempestività o confacenza di un atto, all'apprezzamento delle prove, all'estensione dei poteri giudiziali per conseguire il pari trattamento delle parti in processo; mentre da ogni lato si chiedono guarentigie, controllì, restrizione di arbitrî e ampliamento di libertà, di oralità, di pubblicità, di contradittorio; mentre i legislatori dei popoli più civili gareggiano nel dare sempre maggiore sviluppo ai principî del sistema accusatorio; dai « nuovi orizzonti » della scienza e dagli oracoli della « criminologia » si leva una rauca voce che mette in canzonatura tutto questo indirizzo progressivo della dottrina e della legislazione, e vorrebbe far retrocedere questa e quella di quattro o cinque secoli.

Ma che oralità, ma che pubblicità, ma che contradittorio, ma che pari trattamento fra le parti, ma che accusa, ma che difesa, ma che presunzione di innocenza: son tutte cabale codeste inventate da quei dottrinarî di « classici » ad uso e consumo dei signori malfattori; sono esagerazioni di un individualismo malinteso; sono fisime accademiche, il cui risultato non può essere e non è che uno solo: disarmare sempre più la « difesa so-

ciale ». — Parlare di diritti nell' imputato, di rispetto alla sua libertà individuale, attribuirgli una presunzione d' innocenza, provvederlo di un patrono, consentirgli la discussione delle prove: sono ingenuità da collegiali, che l' interesse della società e per essa della repressione, al lume del più comune *buon senso*, fa apparire, per lo meno, ridicole.

Cosa volete di più paradossale della « presunzione d' innocenza » nell' imputato? La regola — *in dubio pro reo* — dev' essere un' abile invenzione di un astuto delinquente camuffato da legislatore. Passi rispetto al periodo istruttorio; ma quando la causa è giunta al dibattimento, e l' istruzione à resa *evidente* la prova, voler insistere ancora in quella presunzione, è proprio un prendere a gabbo la giustizia. Così pure, ad es., presumere che l' autore di un tentativo, nell' incertezza del divisamento, mirasse al delitto minore (col processo, veramente, ciò à poca attinenza); concedere la libertà provvisoria ad un condannato nelle more del giudizio d' appello o di cassazione; computare a favore del reo le schede bianche od illeggibili dei giurati; assolvere l' accusato in caso di parità di voti; dare facoltà alla Corte di sospendere un verdetto di condanna, a semplice maggioranza, e non di assoluzione; sul gravame del solo imputato, vietare che i giudici di secondo grado e di rinvio aumentino la pena; ammettere la revisione dei giudicati di condanna e non di quelli assolutori: son cose dell' altro mondo. Ma che più? Non è forse un' esorbitanza concedere un difensore al reo? — « Può imaginarsi maggiore assurdità di quella che ogni ladruncolo di mestiere debba avere il suo togato paladino, dal quale debba essere difeso, anche suo malgrado? » Il *buon senso* non può ammettere che una difesa facoltativa, esclusi poi sempre i casi di scoperta in flagranza e di confessione. — Nella stessa guisa si renderebbe inutile l' assistenza del p. m. all' udienza. Fornite le prove, « egli potrebbe *abbandonare* l' accusato al giudice; invece di un' *accusa* nel pubblico

giudizio si avrebbe il *parere* di un magistrato relatore; i testimoni sarebbero poscia invitati a ratificare le loro dichiarazioni, e dopo ciò avrebbe la parola l'accusato.... ». — Insomma, un ritorno puro e semplice all'inquisizione, che « fu *innegabilmente* un *progresso*, in quanto riconosceva la vera essenza della procedura, cioè una indagine critica ed *imparziale* della *verità*, ciò che è appunto l'obietto del processo razionale e legittimo ».

Su per giù, con lo stesso linguaggio, un secolo fa, s'impugnavano le dottrine di Beccaria e di Filangieri, e si erano sino allora giustificate e per un pezzo ancora si giustificarono dipoi la tortura, lo scritto, il segreto, l'onnipotenza del fisco e del giudice nel processo, e tutte insomma le enormità dell'inquisizione, che la « nuova scuola » vorrebbe, se non in tutto, almeno in parte ristaurare. Anche allora si diceva che senza sostenere in carcere il giudicabile non si poteva procedere, che senza assoggettarlo ai tormenti non v'era modo di fargli confessare il delitto e rivelare i complici, e che la confessione del reo doveva essere la precipua meta dell'istruttoria; che la scoperta della verità e la convinzione dei malfattori non erano possibili se non a patto di una paziente, minuta e solitaria indagine ed analisi da compiersi dal giudice nel segreto del suo gabinetto, fuori di ogni ingerenza indiscreta di profani, di interessati e di malintenzionati, con la sola guida della sua coscienza, essendo poi sufficiente guarentigia il documento delle tavole processuali. Ed a quella brava gente non passava neppur per la mente che nell'ordinare le istituzioni procedurali potessero proporsi altri intenti che non fosse la convinzione, in qualsiasi modo conseguibile, del reo, e che all'uopo non approdassero tutte le iniquità con cui si opprimeva il giudicabile, tutti i poteri che si attribuivano al magistrato, di cui si ostentava la spassionata neutralità.

Ò sotto gli occhi le « Osservazioni critiche di Calimaco

Limi sul libro intitolato: Dei delitti e delle pene », in cui si giustifica la tortura allo scopo di ottenere la denuncia dei complici: « 1.° perchè importa al *ben pubblico* di rilevare i correi, giusta la massima generalmente approvata, che importa alla repubblica che sieno conosciuti i malvagi; 2.° perchè essa è usata per giusta cagione, cioè con chi *colpevolmente* ricusa di svelare i complici alla giustizia de' tribunali competenti... ; 3.° perchè dà in mano del reo il sottrarsi dalla tortura collo scoprire i complici, nè può incolpare se non sè stesso per conto di quel che soffre; 4.° circa il pericolo di mentire, o sia di accusar falsamente, ciascuno sa che la deposizione del reo non serve a' magistrati se non d' indizio per cui procedersi ad altre prove ». — Mi sorprende che i maestri della « nuova scuola » non abbiano completato la serie de' loro assunti risollevando a dignità scientifica anche la tortura, che potrebbero propugnare con gli stessi argomenti del Limi, i quali si coordinano perfettamente con gli altri assunti inquisitorî. Chi à mai negato che almeno nove su dieci degli sciagurati sottoposti ai tormenti non confessassero il delitto, vero o supposto? — E, per stare in carattere antropologico, ed allontanare ogni scrupolo, si potrebbe richiamare in vigore quell' editto medioevale, che l' « Uomo delinquente » si compiace ricordare, ove si prescriveva: « nel caso di sospetto sopra l' uno o l' altro dei due individui, si applichi la tortura al più deforme ».

Il risveglio politico e i ravvivati sentimenti di umanità ispirarono le prime proteste contro le aberrazioni del sistema inquisitorio: finchè lo stesso raziocinio procedurale, informato ad una logica più illuminata e confortato anche dall' esperienza, convinse pure di due cose: — l' una, che, anche nei soli riguardi repressivi, il procedimento non dovesse proporsi di convincere e condannare un *imputato,* purchè fosse, il primo che alla giustizia capitasse tra mani, lasciando poi impunito e libero il vero *colpevole;* — l' altra, che le strettoie, gli arbitrî, le brutalità usate

verso il giudicabile, anche fosse veramente colpevole, non erano i mezzi più confacenti per ottenerne la convinzione, e, quel che più importa, per raggiungere gli effetti socialmente più salutari della condanna e della pena. — E allora, ammaestrata anche dall'esempio delle istituzioni secolari di un paese, l'Inghilterra, celebrato per senno pratico, in cui l'amministrazione della giustizia s'informava e s'informa ad un sistema affatto diverso, si cominciò a smettere la tortura, a temperare la regola ed i rigori della detenzione preventiva, a scemare il monopolio e l'arbitrio dei magistrati, a celebrare i giudizî in contradittorio, in pubblico, oralmente, e ad ammettere queste e quelle forme, queste e quelle provvidenze tutelari per l'imputato. Anche i profani si poterono persuadere che i processi andavano innanzi del pari, che anzi camminavano meglio, e che il concorso più operoso delle parti, una polizia più oculata ed una azione giudiziale più rapida, senza le pastoie inquisitorie, valgono a conseguire la più facile e sicura scoverta e convinzione de' rei. — Ed oggi la scienza, maturati gli studi, incoraggiata dall'indirizzo più razionale e liberale della cosa pubblica, con l'occhio sempre fisso non in illusorî miraggi, ma nell'esempio vivo e parlante e dell'Inghilterra e della Nord-America, pur tenendo presenti le tradizioni, i costumi, le condizioni locali di ciascun paese, aspira ad ulteriori svolgimenti del principio accusatorio, che non incontra più le artificiose preoccupazioni politiche di una volta, e che offre, dallo stesso punto di vista repressivo, i benefizî di una giustizia più spedita, più efficace, più economica, più benevisa e rispettata dal popolo.

Se però non sembrano alla « nuova scuola » che puerili ingenuità, bricconate liberalesche, le odierne aspirazioni a qualche temperamento, almeno, del segreto istruttorio, per sostenere che « la imparzialità del giudice istruttore *supplisce* alla contradizione delle parti, *con grande economia* di tempo e di lavoro »; un maggior freno (non l'abolizione, che niuno à chiesto) della

detenzione preventiva, ritenendosi invece già troppo larga la legge attuale; ed altre invocate riforme non le sembrano che vaneggiamenti dottrinarî; — convien dire che le sien rimasti perfettamente ignoti i cardini più elementari, su cui poggia il procedimento penale in un popolo civile.

Come nei riguardi del diritto materiale i « positivisti » non vedono nei delinquenti che folli o semifolli od altrimenti degli esseri anomali o degenerati, persino quando si tratti di reati involontarî; così nei giudicabili essi non iscorgono che dei malfattori, convinti prima di essere giudicati. La è però anche questa seconda, al pari della prima, una fissazione, conseguenza di quel sacro furore da cui sono accesi contro i delinquenti, che loro non permette di scorgere se non un solo dei lati, degli intenti del processo penale.

Affermare infatti e ribadire che l' indirizzo dell' attuale sistema processuale rappresenta « un aumento continuo delle guarentigie *individuali* contro il *potere sociale* »; nella presunzione d' innocenza, non assoluta (badisi bene) ma relativa, non raffigurare, anche qui, che una « reazione individualista »; scambiare il verdetto di non colpabilità, solo contrapposto a quello di condanna, per « dichiarazione di completa innocenza », per chiedere la restaurazione dell' inquisitorio *non consta;* dire che il controllo della difesa nell' istruzione dei processi « sarebbe una inutile complicazione », chè solo « per mezzo del più rigoroso segreto può essere garantita la sincerità dell' istruzione »; giungere ad insegnare che le due parti dell' accusa e della difesa non siano che una superfetazione, una « artificiosa rassomiglianza » co' giudizî civili, ed insieme un avanzo dei tempi barbarici, « in cui un giudizio avea l' aspetto d' una vera lotta »; impugnare infine la necessità del patrocinio difensionale: — tuttociò, per quanto dommaticamente gettato là alle turbe, fa ben comprendere come, l' indagine storica non entrando nelle simpatie dei nuovi sapienti, non abbiano essi adeguata con-

tezza delle vicende per cui da un secolo a questa parte passò il processo penale. Preoccupati a fondere nel facile e comodo crogiuolo di una fatua sociologia tutte le discipline giuridiche, non sospettarono nemmeno che il penale procedimento avesse orizzonti assai più vasti che non quelli a prima vista apparisceenti, per cui s'intenderebbe rivolto ad un solo ed unico obietto: la « persecuzione dei malfattori ». E poichè il considerare quest' unico obietto rispondeva alla vocazione scientifica cui si sono con tanto ardore consacrati, non hanno neppur vagamente intraveduto che le guarantigie del processo penale potessero avere profonda radice nella costituzione politica dei popoli.

Nel giudicabile non iscorgendo che un colpevole, le norme protettrici che lo riguardano non sono per essi che il portato di un morboso individualismo: e perciò non ravvisano nel ministero della difesa che un interesse tutto privato e particolare al reo, cui la società è affatto estranea. E allo stesso modo che, offuscato l'intelletto dalla sacra fiamma della « difesa sociale », negli istituti civili e amministrativi ed economici non vedono — veri miopi! — che baluardi contro la criminalità e nei cittadini che pazzi o malviventi, così nelle larghezze difensionali e nelle guarentigie dell'innocenza non iscorgono che tranelli tesi alla giustizia, nelle cautele istruttorie ragioni d'impunità, nella libertà individuale del giudicabile perenne minaccia alla pubblica sicurezza.

Qui pure la scienza e le argomentazioni della « nuova scuola » si danno la mano alle dottrine professate dagli antichi pratici, ed alle disposizioni delle vecchie Ordinanze e Prammatiche e Costituzioni. Dal cui ricorso ci rende ormai sicuri la laboriosa conquista di quel progresso civile e scientifico, che da una parte ci mostra nel penale procedimento un sistema di leggi dirette non solo alla persecuzione dei malfattori ma sì ancora e in pari tempo alla salvaguardia di altri interessi sociali, che i « positivisti » conosceranno col tempo, purchè

abbiano la degnazione, sbollitto il furore criminalofobo, di studiare i capolavori della materia, da Filangieri e Pagano ad Hélie e Glaser; e che dall'altra parte ci fa edotti, col soccorso della stessa esperienza, come i misteri e i terrori inquisitori sien molto lungi dal rendere più efficace l'azione giudiziaria, in confronto ad un sistema leale, generoso, pubblico di procedura.

Rimanendo nella sfera degli intenti repressivi, non giova certo ad impugnare le scarse garanzie che le odierne leggi consentono, la narrazione di questo o quell'aneddoto, di questo o quel singolo scandalo a cui gli istituti processuali, come sono fra noi ordinati, dettero luogo. Qui si narra delle « più belle fanciulle di un villaggio presso Napoli », che per due anni si lasciarono.... sposare dai più prepotenti per paura di essere sfregiate, in causa della.... libertà provvisoria concessa ad un reo di simili fatti: là di un ladro di 500 mila lire, che, in causa di quella stessa libertà, aspetta, per mettersi in salvo, la condanna correzionale della Corte d'assise; poi di un ladro abituale, che, in seguito ad una condanna ingiusta, uscì a dire: « vada per le altre volte che la facciamo franca e non ci scoprono »; ove di un fattarello raccolto nella cronaca dei giornali, ove di un discorso udito nella sala d'aspetto di una stazione ferroviaria. E gli aneddoti poi si moltiplicano e divengono più ameni e piccanti quando si tratta di mettere alla berlina quei poveri giurati (di cui mi occuperò più innanzi); e se li passano e ripassano, e fanno a chi li sa meglio e più comicamente narrare: i giurati che per *eccesso di difesa* intendono la difesa esuberante e prolissa dell'avvocato; i giurati che assolvono il reo pel numero di testi a discarico; e poi i soliti errori ortografici, i soliti abusi della forza irresistibile, ecc. ecc.

Questo sistema di critica aneddotica, che, come abbiamo già veduto, è uno dei tanti titoli per cui va celebrata la « nuova scuola », ed infiora tutta la dialettica positivista, serve egregia-

mente, in mancanza di meglio, a colpire la imaginazione dei lettori e a far breccia sul corto intelletto dei profani.

Ma, per tacere di certi esempi incredibili, massime quando non risulti d' onde sien desunti, è davvero con qualche aneddoto (sebbene ogni volta si abbia l' avvertenza di soggiungere che « cento e cento altri esempi simili potrebbero recarsi »!) che si può discutere ed impugnare una istituzione? Ammettiamo che sien veri quei pochi casi spiccioli, inconvenienti od anche scandali che si voglian chiamare, i quali ci si vengono narrando: le ragazze che si lasciano sposare dai prepotenti, il ladro di mezzo milione che fugge, i giurati che scrivono *maggioranza* con un *g* solo, o che assolvono un reo confesso di furto perchè non fece tutto il bottino che poteva fare, ed un altro perchè assistito da parecchi testi a difesa...; ma e che perciò? Pretenderebbesi forse che le cose umane e le istituzioni civili, per quanto confacenti e progredite, potessero andare esenti da errori e guai e improntitudini? O che si dovrebbero, ad esempio, abolire i cassieri, perchè parecchi di essi, da tempo immemorabile, sogliono portar via la cassa; si dovrebbero licenziare i domestici e le serve, perchè ne è proverbiale l' infedeltà; si dovrebbero mandare a spasso governi e parlamenti, repubbliche e principati, perchè, non già la cronaca dei giornali, ma la storia documentata dei tempi passati e presenti registra non pochi abusi e delitti dei reggitori e prepotenze degli uni e degli altri; si dovrebbe insomma, per dirla con Beccaria, sopprimere l'acqua perchè sommerge, il fuoco perchè incendia? E, quel che più interesserebbe nella tesi in disputa, si dovrebbero abolire gli stessi magistrati togati, perchè anche tra di essi non fanno talora difetto gli ignoranti, i poltroni od i corrotti?

Rimarrebbe poi a stabilirsi se quei tali inconvenienti, quando non sieno ipotetici e meramente aneddotici, debbansi riferire alla essenza e peculiarità di quel tale istituto che si prende in esame, ed a cui sembrano, superficialmente sogguar-

dati, riferirsi; o non piuttosto ad altre circostanze estrinseche od intrinseche del processo, o a tutto l'assieme del processo, qual'è fra noi ordinato. Se il timore dello sfregio per due anni costrinse le belle ragazze di quel tal villaggio a lasciarsi sposare dai prepotenti, avvenne ciò per effetto della libertà provvisoria accordata agli sfregiatori, o non perchè le involute lungherie del nostro procedimento permettono che una causa si trascini da Erode a Pilato per due e più anni? Se i giurati pronunciano tanti verdetti assolutorî (e sono del resto inferiori di numero alle sentenze di proscioglimento dei giudici ufficiali, messi insieme entrambi i gradi di giurisdizione correzionale), dipende ciò da balordaggine dei giudici popolari, o non piuttosto, le molte volte, dal giudizio tardivo, dalle affaticanti lungaggini del dibattimento, dall'imperizia degli accusatori, o, più spesso ancora, dall'informe elaborazione del processo istruttorio? Al qual proposito leggo nella « Criminologia », « esser molto raro che sia *rimandato* alle Assise un imputato contro cui la prova sia scarsa o insufficiente ». Non sono « positivista » nè figlio di « positivista » per cimentarmi al opporre qualche caso recente, molto recente e molto notorio; mi limito ad appellarmi a quanti sono esperti di giudizî criminali, e che sapranno vagliare la gratuita affermazione.

Del resto, ormai lo sanno anche gli idioti, che il nostro meccanismo procedurale è quello che di più antiquato, di più illogico, di più inefficace si possa imaginare. Ma non mica per quelle scarse e monche guarentigie dell'orale giudizio e per quelle eccezionali concessioni che si fanno all'imputato nel periodo istruttorio; sibbene per la prolissità e discontinuità degli atti, per le interminabili complicazioni e formalità, e più di tutto appunto per tutta quella zavorra inquisitoria che ingombra ancora il nostro procedimento, isolando dal concorso efficace dei cittadini e rendendo impotente la polizia giudiziaria, a cui manca uniformità d'indirizzo ed un vigoroso impulso, e che in quella

vece costringe le parti in udienza a valersi di artificiosi e defatigatorî spedienti ed insinua nei giudici la diffidenza, che è la peggiore consigliera della giustizia. Non sono, no, le soverchie larghezze consentite al reo ed alla difesa, la causa di tutti quelli insuccessi giudiziali che pur troppo si lamentano; tanto è vero che il maggior numero di essi riguarda non il periodo accusatorio ma l' inquisitorio. Non è la libertà normale o provvisoria che si concede all' imputato quella che disorienta i procedimenti; tanto è vero che le cause ove figurano detenuti non sono in media le più fortunate. Nè infine è ormai più permesso sostenere sul serio che le franchigie accordate al giudicabile sieno a detrimento della persecuzione dei malfattori; tanto è vero che l' impotenza delle antiche processure, a base più rigidamente inquisitoria, era ben più colossale che oggi non sia; tanto è vero che nei paesi ove le franchigie sono tradizionalmente assai maggiori, l' azione giudiziale riesce ben più efficace della nostra.

Concludiamo che, se qualcosa e molto v' è ancora a deplorare in Italia, non è già l' abbondanza delle guarentigie difensionali, che sono provvidenziali a tutti gli effetti, ma la loro deficienza, per modo che fra gli Stati civili dell' Europa il nostro è ancora quasi alla coda di tutti, e nello stesso tempo che conta il maggior numero di detenuti preventivi, conta pure il maggior contingente di sconfitte processuali. E concludiamo ancora che, se l' esperienza ed il consenso universale degli odierni legislatori convengono nel ritenere il sistema accusatorio come quello che meglio d' ogni altro guarentisce la più sicura e pronta scoperta della verità, il peggiore si è quello che, barcamenandosi tra il vecchio ed il nuovo, incapace di resistere alla corrente della scienza e della libertà, ma pauroso della luce, timido, sopraffatto dai pregiudizî, si tiene sempre aggrappato all' antico scoglio, come se rimpiangesse l' artifizio delle prove legali ed i servizî della tortura, fin quasi a ritogliere con una mano ciò che con

l'altra concede, nella pretesa poi che sopra un tronco fracido e tarlato possa dar buoni frutti l'innesto di giovani e vigorosi germogli.

Così è, in particolare, di uno fra i più liberali e democratici istituti giudiziari, la giuria, ossia il concorso dell'elemento popolare nei giudizî penali. Si pretenderebbe che, innestata sul tronco della nostra procedura inquisitoria, con le lunghe e disgregate istruttorie, con la celebrazione dei giudizi a distanza di mesi e di anni dal tempo del reato, quando le prove sono deperite o indebolite e grandemente è scemato l'interesse della repressione, con le frequenti sorprese, le incoerenze e le lungaggini dei dibattimenti, con le conseguenti naturali intemperanze delle parti, col trattamento diffidente e spesso indecoroso che si fa subire ai giurati, si pretenderebbe, dico, che codesto istituto funzionasse a perfezione, che i verdetti popolari fossero sempre corretti, spassionati, ineccepibili, e per giunta sempre condennatori.

Questa a me pare una suprema ingenuità; siccome ingenui mi parvero quei nostri legislatori che in buona fede credettero, dodici anni or sono, di ovviare a tutti gli inconvenienti che si lamentavano nei giudizî d'Assise, riformando l'organico della giuria. Ed era invece naturale che la legge dell'8 giugno 1874 rimanesse a questo riguardo quasi priva di effetto, appunto perchè gli inconvenienti non dipendevano principalmente dalla scelta, formazione e funzione dei giurati, ma da ben altro di più essenziale e fondamentale. Allo stesso modo due anni dopo, nel 1876, si è creduto che, stringendo i freni per gli oziosi, vagabondi e sospetti ammoniti, da una parte, e per gli autori di ribellione, oltraggio, ecc., dall'altra, nei riguardi del carcere preventivo, si rafforzasse, da un lato, la polizia giudiziaria, e, dall'altro, il magistero repressivo verso que' malviventi. E fu, come doveva essere, delusione completa.

Tale è la sorte riserbata alle cose di questo mondo, quando le si vogliono governare empiricamente; e peggio ancora avverrebbe se si abbandonassero i congegni del procedimento in mano dei nuovi terroristi del magistero penale.

Del resto, l'esperienza e la statistica dimostrano ogni dì più che, ad onta di tutto ciò, l'istituto della giuria non procede così perfidamente come si vorrebbe far credere da taluno; ed io ò la compiacenza di notare ogni anno, attendendo alla consueta Rassegna dei Discorsi d'apertura, come fra gli stessi rappresentanti del P. M. vada continuamente ingrossando la schiera dei suoi men sospetti fautori ed estimatori. Come una rosa non fa primavera, allo stesso modo qualche verdetto inconsulto non vale a screditare il giurì, senza dire che non rare volte i verdetti che si battezzano per inconsulti, massime dagli assenti, realmente non lo sono: — e potrebbe fra gli altri allegarsi quello famoso della Zerbini, la di cui assoluzione deve attribuirsi a ben altro, e in ispecie all'informe istruttoria della causa, che a cecità o a maltalento dei giurati o ad intimidazione della piazza da essi subita. E i verdetti della giuria ànno poi il torto di essere troppo in evidenza, per la natura delle cause in cui essa pronuncia; chè se del pari lo sieno talora le sentenze dei giudici togati, non è difficile l'imbattersi in aberrazioni simili a quelle che si dovettero deplorare in alcuni recenti clamorosi processi.

Comunque sia, era naturale che anche contro i giurati, ed anzi precipuamente contro di essi, appuntassero i loro strali i nostri positivisti.

Ma che ne dissero?

Dissero, ossia ripeterono, che è il giudizio della « cieca sorte », che è un « malaugurato ricorso delle età barbariche », che è una « pianta esotica », che è l'ignoranza fatta sovrana, che è un peso insopportabile ai cittadini, che la corruzione regna su tutta la linea, così che gli accusati abbienti non avrebbero che

a patteggiare a quattrini la loro assoluzione, e infatti « in alcune parti d'Italia l'ufficio di giurato si considera come un ufficio lucroso » (altro allora che subirlo come un peso!), e gli accusati ricchi van sempre assolti (!), che i giurati non fanno che assolvere, e che perciò sono colpiti dalla piena sfiducia dei magistrati; anzi « niuna fiducia si à nei giudizî popolari »: insomma, « da una parte la disonestà, dall'altra l'ignoranza ». Queste cose dissero o ripeterono, con la salsa degli aneddoti più o meno piccanti, di cui ò già fatto parola.

Ma nè di questi aneddoti, nè di quelli argomenti io mi occuperò, perchè in parte manifestano da sè medesimi la loro inconcludenza e puerilità, ed in parte ebbero già più efficace ed autorevole confutazione di quella che io potrei fare. D'altronde sono argomenti che non rientrano, come tanti altri!, nel campo antropologico o psicologico o sociologico, e quindi non interessano i sommi principî della « nuova scuola ».

È nondimeno giustizia riconoscere che l'autore dei « Nuovi orizzonti », mirando sempre a battere una via più larga e più originale, che non gli altri suoi compagni in « positivismo », acuì il non comune intelletto in cerca di altri meno volgari argomenti, invocando pure il soccorso de' postulati psicologici e sociologici.

Prima però di mettere in tavola questa nuova dialettica, nemmeno i « Nuovi orizzonti » disdegnarono ricorrere agli arnesi vecchi, non aggiungendovi altro di nuovo che la solita fosforescenza della forma. E quindi ribadirono: che in un reggimento liberale anche il magistrato togato deve essere indipendente; che il giudizio morale dei giurati si risolve in un arbitrio offensivo per la legge; che il monosillabo giudiziario contraddice al principio della responsabilità costituzionale di tutti i poteri; che il sistema dell'intima convinzione sostituisce il sentimento alla ragione, la quale soltanto dovrebbe giudicare; che il giurì porta all'esagerazione e ad un pernicioso

esclusivismo del principio dell'oralità; che infine il verdetto dei giurati è il verdetto degli incapaci, ossia degli ignoranti, a cui si pretende affidare invano il giudizio di un mero fatto, inseparabile dal diritto, o dai giurati non apprezzabile che alla stregua di un volgare ed erroneo senso comune.

E qui sarebbe agevole rispondere con le prove e le ragioni già prima dedotte in contrario, se la stessa dialettica « positivista » non ne porgesse la migliore confutazione. Infatti, — lasciando da parte la questione dell'indipendenza dei magistrati, che non è sempre guarentita, neppure in un governo costituzionale (da non confondersi con un governo democratico), massime se gerarchicamente organizzati, — impugnare il giurì perchè si afferma mercè un *giudizio morale* sulla colpabilità del reo e sull'incriminabilità del fatto, è precisamente un contradire a quel principio, come al solito, esagerato dai « positivisti », che « l'immensa varietà della natura umana non si potrà mai inquadrare in altrettanti articoli, più o meno casistici, di un codice penale ». E si vogliono condannare i giurati, perchè, nella insindacabile sovranità del loro apprezzamento, possono temperare gli errori della legge, che, badisi bene, non può riformarsi ad ogni istante? E sono gli avversari delle formole astratte, sintetiche, giuridiche, cui basta poi l'animo di soggiungere che « nelle condizioni presenti della scienza e della pratica legislativa non può essere che assai raro ed eccezionale il caso di un fatto umano, così disforme da ogni altro, da non potersi regolare con la logica interpretazione delle norme già stabilite »?

Un'altra contradizione poi parmi si riscontri nell'impugnare il giurì perchè giudica col sentimento, dopo avere questo assegnato ad obiettivo del reato. Del resto, che il giurì giudichi col sentimento non è neppur vero nel fatto; ed è men vero nella logica attribuita alla stessa legge, invocando il cui disposto si scambia, secondo il solito, una cosa per un'altra, ossia il sentimento, che può informare il giudizio, col criterio del

giudizio stesso, mentre la legge domanda al giurato ch'egli si pronunci a norma della sua « intima convinzione »: e se dice *convinzione*, dice cosa che si riferisce non al sentimento, bensì al raziocinio, che solo può indurla. E quanto al sentimento che informi e preordini la convinzione, la stessa psicologia dimostra ch'esso è inseparabile da ogni giudizio, come l'istinto dalla volontà, da qualsiasi più sereno e pensato giudizio, dal giudizio di ogni più dotto e intemerato magistrato. Chiunque abbia familiari le cose forensi sa che i giudici sogliono spesso apprezzare, più che il diritto dei litiganti, la moralità delle cause. E per ciò che riflette il disposto della legge, oh! ritengan pure i candidi « Nuovi orizzonti » che il giusdicente sa ben trovare, al caso, il modo di piegarlo a quello che il suo giudizio morale e la sua intima convinzione gli suggeriscono! — Con ciò rispondo anche alla tesi della responsabilità (di qual genere, e con quali sanzioni?) del giudice che motiva la sentenza, in confronto al giurato che non motiva il verdetto.

Passo oltre alla questione dell'oralità, perchè mi pare di aver detto abbastanza dell'atavismo inquisitorio, da noverarsi fra le *benemerenze* di cui tanto si compiace la « nuova scuola », per cui si afferma (mi par di sognare!) come l'imputato abbia, nell'istruttoria scritta, « tutti i mezzi di dimostrare la propria innocenza prima del pubblico giudizio ». Chi non sa che i magistrati istruttori non possono prosciogliere l'imputato, fuori dei casi di fatto o reato non sussistente e di azione estinta, che per *insufficienza* d'indizi? E quindi, non la *certezza* della *prova*, ma la *sufficienza* degli *indizi* (e quante volte campati in aria!) obbliga la Sezione d'accusa al rinvio.

Ma veniamo ai sillogismi con cui i « Nuovi orizzonti » vorrebbero rimettere a nuovo il rancido e ormai sconfitto argomento della proverbiale incapacità dei privati cittadini a fungere da giudici penali.

Si comincia con l'osservare essere « norma universale della

vita pubblica e privata, che gli uffici debbano, dietro una scelta illuminata, affidarsi ai capaci »; e invece il sistema del giurì affiderebbe l' ufficio del giudicare al popolo in massa ed alla sorte, cioè al caso, che presiede anche alle funzioni proprie del giurì. — Questo è però un giuocare di equivoci. Mentre è ben noto che per essere giurato si richiedono determinati requisiti e condizioni, non solo, ma la formazione delle liste è subordinata a ripetuti processi di revisione e di epurazione, senza contare in fine il diritto di ricusa semplice e motivata. Laonde si potrà non approvare la sufficienza di talune condizioni, di qualche congegno, in base alla legge vigente, ma non si potrà dire che, in massima, l' istituto sia abbandonato al caso.

Fossero però anche tutti i prescelti capaci, si prosegue, ciò non significa che, nel suo complesso, il giurì risulti capace, « perchè nei fatti psicologici la riunione degli individui non dà mai un risultato eguale alla somma di ciascuno di loro ». — Ed eccoci ancora al paradosso! — Certo io non impugno che « dall' aggregazione di individui di buon senso si possa avere un' assemblea che non lo sia », e ciò senza ricorrere agli addotti fenomeni delle chimiche combinazioni; ma fra la *possibilità* e la *realtà* concreta corre il rapporto che intercede fra l' *eccezione* e la *regola*. La quale, al contrario, c'insegna che parecchie persone riunite insieme, ma *varie* per capacità intellettuale, per attitudini, per interessi, per carattere, compongono, appunto per tale *varietà*, un tutto omogeneo, in cui le diverse individualità e attitudini si fondono e scambievolmente si temperano e si completano. Anche questo è un fenomeno psicologico, ma, diversamente dal primo, si manifesta di comune ricorrenza ed è universalmente ammesso. — Quando infatti a taluno od a parecchi sorge l' idea di un' impresa difficile od è sentito il bisogno di una matura risoluzione, quei pochi o quei molti, per quanto abbiano estrema fiducia e stima in questi o quegli, non sogliono commettergli il definitivo divisamento, ma cominciano o col

riunirsi tutti insieme o col dare mandato ad alcuni perchè si riuniscano a consiglio, e tutti vivono tanto più tranquilli e fiduciosi quanto più esauriente sia stata la discussione del consiglio stesso, e quanto più varî siano stati gli assunti e gli interessi dibattuti. Ciò appunto perchè, come dall'attrito dei corpi, direbbero i « positivisti », scaturisce la luce, così dallo scambio delle idee emana la verità. Altrimenti, cosa starebbero a fare tanti corpi collegiali, in cui si estrinseca la essenza di tutte le istituzioni sociali, passate e presenti, rappresentative o meno, a cominciare dal Governo e dal Parlamento? Non dovremmo mandare a carte quarantotto tutta questa roba, se fosse vero, nella generalità dei casi, che è poi quella che fa legge, il detto: *senatores boni viri, senatus autem mala bestia?* Non sarebbe questa la condanna della stessa magistratura togata, di natura sua, almeno per ora, collegiale; essa che si contrappone al giudice popolare?

Ma l'argomento piuttosto si ritorcerebbe appunto contro la magistratura ufficiale, tecnica; poichè, se è vero quel detto antico, e se « il popolo lo presente quando di certi *gruppi* sociali dice che, presi gli individui uno per uno sono galantuomini, messi insieme sono birbanti », ciò significa che il pericolo di « fermentazione degli elementi deleteri » sta in ragione diretta della omogeneità degli elementi, ossia dell'essere tutti *senatores* i congregati, tutti componenti lo stesso *gruppo* sociale. Laddove invece la giurìa, essendo una riunione di elementi eterogenei, rappresentanti dei varî gruppi ed aggregati sociali, deve offrire, al contrario, una maggiore resistenza alla « fermentazione ». E quindi i nostri contradittori si sarebbero dati, precisamente, la zappa sui piedi; e noi dovremo esser loro grati, in fondo, di averci somministrato un argomento *psicologico* in favore del giudice popolare.

L'altro motivo da cui si pretende desumere la incapacità specifica dei giurati a giudicare, cioè la *impossibilità* di separare

il fatto dal diritto, fu ormai vagliato ampiamente dalla scienza, e la pratica attestò, per bocca degli stessi rappresentanti del P. M., quanto sogliano essere savî apprezzatori del fatto, sia pure *taluna volta* commisto al diritto, i giudici popolari. I quali, appunto perchè vivono nel fitto della vita sociale, di dove sorge il reato, ed escono dai diversi strati in cui questo può commettersi o può direttamente interessare, recano nel giudizio i più illuminati criteri, di umana e reale, e non artificiale, derivazione. E contro queste notorie ed autorevoli attestazioni i « Nuovi orizzonti » non sanno recar di meglio che il testo di una dichiarazione fatta stampare da un bell'umore, il quale, per sottrarsi all'onere dell'ufficio di giurato, ostentava certi scaltri scrupoli di coscienza, protestando ch'egli avrebbe « assolto sempre ed in ogni caso gli imputati »!

Ma l'argomento, anzi gli argomenti più originali, sociologici, « positivi » per eccellenza, stanno in fine: — *in cauda venenum!*

« Niuna variazione stabile e proficua, si dice, è possibile nel corpo vegetale ed animale (e *quindi* nel corpo sociale) senza una lenta e continuata ed opportuna preparazione di forze organiche latenti e di circostanze esterne »; e però « niuna istituzione sociale è veramente utile e durevole, quando non sia il portato naturale, cioè necessario, di un complesso di cause organiche e psichiche, nate da lungo tempo e nei meati più riposti della vita di un popolo ». *Ideo*, il giurì « non è nato nel continente europeo....., ma vi fu trapiantato per un *semplice* tratto di penna del legislatore »; e quindi non è vitale, ma, quale una « falsa membrana », è destinato a perire o per atrofia o per un altro *semplice* tratto di penna. »

È la solita dialettica, mirabile per semplicità e per disinvoltura. Se tutti quei colossi di pensatori e di giureconsulti di razza latina e teutonica, che ànno consacrato l'ingegno e l'opera laboriosa, facendo risuonare dalla loro voce eloquente le aule

legislative e riempiendo le biblioteche di loro dotte carte, in pro della magistratura popolare, potessero risorgere, da quale stupore non sarebbero presi udendo che tutto ciò si chiama un *tratto di penna?* E quale sorpresa non coglierebbe, non già noi, che siamo avvezzi a ben altro, ma le due o tre generazioni che ci àn preceduto, alla notizia che con un altro *tratto di penna* si starebbe per cancellare una istituzione nel continente omai secolare? — E questo in nome di una legge, si dice, che governa le piante e le bestie, e che quindi deve governare il corpo sociale.

Io però non metto dubbio che le bestie e le piante soggiacciano a legge siffatta, sebbene niuno abbia veduto co' proprî occhi, per quanto ne sappia, nè a prodursi le variazioni summentovate ne' loro organismi, nè, meno ancora, il processo di lenta e continua preparazione che le abbia operate: e sebbene l'esperienza dimostri che non la formazione di nuovi organi, ma l'acclimatazione dei vegetali e degli animali sia ben possibile (ciò che più torna al nostro caso) in luoghi ed ambienti diversi da quelli loro originari, sino al punto di poterne così diffonder la coltura da far credere che sempre vi abbiano avuto stanza.

Ma lasciando stare le piante e le bestie, tutt'al più osservando che se àvvi evoluzione nelle cose e negli enti, deve riconoscersi evoluzione benanco nelle leggi che progressivamente li governano, io mi limito a notare due cose. — La prima, che innanzi assai di svolgersi il magistrato popolare in Inghilterra, da cui venne più modernamente importato fra noi, ed anche in epoche contemporanee, esso fiorì sotto una od altra forma, nel continente, cominciando dall'antica Grecia, e poi a Roma, e poi nell'epoca barbarica, e poi nei comuni italiani, nel feudalismo, per finire agli Stati svizzeri ed ai principati germanici; ed a chi mi opponesse le interruzioni qua e là avvenute, risponderei che interruzioni anche secolari ma parziali non

hanno peso nella storia indefinita di un continente. — La seconda, che, se la legge indotta dal mondo fisico e biologico avesse un assoluto valore, bisognerebbe, egualmente con un *tratto di penna,* dare il ben servito a non poche ed anche più importanti istituzioni, che d'un tratto o quasi si introdussero nella vita civile dei popoli, quasi senza che prima apparisse averne questi avuto sentore. Volgiamo l'occhio indietro d'un secolo, e guardiamo quante e quali profonde innovazioni si sieno operate nella società europea, nei costumi pubblici e nelle costituzioni dei varî Stati. Si direbbe che il continente europeo non si riconosce più da quello che era cent'anni fa; ed io, per non far cosa superflua, risparmio al mio paziente lettore la rassegna di tutte le prodigiose modificazioni, chiamiamole così, che si sono operate nell'ordinamento politico, nella vita privata, nell'economia pubblica, nei rapporti fra i singoli e fra le nazioni, lo sviluppo dei traffici, le scoperte della scienza, i trionfi dell'umana ragione. Mi limiterò a notare, per stare a tempi più prossimi ed a vicende nostrane, che soltanto in Italia, dal '59 in poi, cioè all'epoca stessa in cui fu inaugurato il giurì, abbiamo veduto, *con un tratto di penna,* scomparire, come per incanto, principati, ed affidarsi al popolo nientemeno che il potere legislativo, nei comizî e nel Parlamento, di cui prima non vi era traccia. Nè varrebbe dire che il Parlamento già funzionasse in Piemonte, poichè ivi pure funzionava il giurì, ed entrambi avevano una vita di dieci anni, ed entrambi ci venivano, di seconda mano, dall'Inghilterra.

Dunque la legge degli organi vegetali ed animali ci porterebbe a ripudiare tutte le maggiori conquiste della libertà, che per solito pare si strappino d'un tratto al dispotismo di pochi o di molti, sebbene, a considerare più intimamente le cose, esse si trovino di lunga mano predisposte.

Mi si dirà: ma badate, anche il Parlamento non è un organo che funzioni a dovere, e così tutte le istituzioni instau-

rate di botto e senza sufficiente preparazione. Ne convengo; siccome convengo che, senza ricorrere alla botanica ed alla zoologia, il solo buon senso insegni che le innovazioni più fortunate son quelle che procedono per lenta e quasi inavvertita elaborazione, che trovano il terreno già adatto a riceverle; sebbene sieno poi quelle che fanno sorgere più presto il desiderio o il bisogno di nuove riforme. Ma da ciò al ritenere inapplicabili e non vitali istituzioni d'impianto affatto nuovo, ci corre, e parecchio. Prima di tutto, questa estemporaneità può essere affatto apparente, mentre invece le cause che le ànno fatte nascere erano latenti « da lungo tempo e nei meati più riposti della vita del popolo ». In secondo luogo, l'istituzione sarebbe forse incoerente se la si considerasse per sè stessa e in confronto a quella congenere che preesisteva, ma la sua naturalezza e necessità invece si coordina ad altre istituzioni coeve, e rappresenta quindi « un organo nuovo reclamato dalla novità di relativa funzione » di altri organi: il caso appunto del giurì. In terzo ed ultimo luogo, se il passaggio da un organo all'altro sia in realtà troppo brusco e subitaneo e non convenientemente predisposto, quando però s'imponga per la ridetta necessità di coordinamento, allora avverrà questo solo, che, invece del processo di preparazione, deficiente, sarà necessario operare un processo di adattamento, più o meno lungo e scabroso, ogni istante del quale però segnerà un punto, un grado di stabilità, finchè l'adattamento sarà completo: sempre il caso, fortunatamente superato e comprovato dai fatti, della giurìa.

Di questo vecchio argomento, adunque, rimesso a nuovo dall'odierna sociologia, che caratterizza per esotica importazione il giurì, oggi appunto in cui è universalmente riconosciuto il magistero degli studî di legislazione comparata, che sono uno dei maggiori coefficienti di progresso degli istituti civili, in uno Stato che non voglia votarsi all'immobilità del particolarismo, di questo rancido argomento, dico, non se ne può

far nulla. Nella stessa sociologia trova la sua confutazione. Se le nuove penne di cui l'à vestito l'odierno « positivismo » possono servire a qualcosa, servono soltanto a dimostrare l'incoerenza di quelle stesse dottrine, contro le quali facilmente l'argomento si ritorce. Infatti fanno sorridere costoro che vorrebbero opporre alla giuria la legge naturale, che per ogni variazione stabile e proficua esige « lenta e continua ed opportuna preparazione », essi che vorrebbero rimescolare la scienza da capo a fondo, di punto in bianco..... E fra la giuria nei rapporti politico-giuridici, e la « nuova scuola » nei rapporti scientifici, c'è questa differenza, che la prima con quelli si trova perfettamente coordinata, al punto di esserne un indeclinabile corollario: mentre la seconda con questi si trova nel dissidio e nella incoerenza che abbiamo avuto troppe occasioni di constatare.

E quanto al rimprovero di essere istituzione esotica, non confacente all'assetto civile in genere del continente, oltre a quello che già notai, non dispiacerà ai « positivisti biologi » che io loro ricordi (del resto, per loro esclusivo uso e consumo!) i benefici risultati che nella fauna e nella flora procedono da opportuni incrociamenti di razza e di specie.

L'altro argomento sociologico si basa sul considerare « che la evoluzione sociale si attua per un continuo passaggio dall'omogeneo all'eterogeneo, e che quindi non si frazionano e moltiplicano gli organi od istituti se non col frazionarsi e moltiplicarsi delle funzioni sociali ». Come si vede, anche i « positivisti » non ischerzano quando si tratta di stabilire dei principî assoluti, di cui fanno tanto carico ai vecchi teorici. — Ma qui taluno potrebbe soggiungere che il giurì, importando una combinazione dell'elemento popolare con l'elemento ufficiale, segna appunto il suddetto passaggio dall'omogeneo all'eterogeneo. — Fandonie, rispondono; e udite come ragionano: « si verifica la *evoluzione* quando il passaggio dall'omogeneo

all' eterogeneo attui, al tempo stesso, una integrazione col rassodare l'unità organica degli elementi; ma quando, per deviazione dalle leggi normali della natura organica, esso attui una disintegrazione, col nuocere a quella unità, deve finire invece con la *dissoluzione* ». — Se questa non è metafisica, io non saprei con qual nome chiamarla; e siccome in questo vespaio di evoluzioni e dissoluzioni, integrazioni e disintegrazioni, attuazioni e deviazioni non mi raccapezzo, così mi rassegno ad ammettere che il giurì appartenga alla patologia sociale, sebbene....... oda gli stessi « positivisti » proclamare, per parare il colpo, che in Inghilterra è tutt' altro, ivi la combinazione della giuria con la magistratura presentando, « per la mirabile cooperazione dei giudici e dei giurati alla sentenza, quella unità organica onde risulta il processo d' integrazione ». — O allora?

Ma veniamo al nerbo della questione fisio-sociologica, che sta nel tirare in campo un' altra legge di natura, quella della « specializzazione delle funzioni », che trae di conseguenza la « specializzazione degli organi ». Ad ogni funzione il suo organo; così è nella zoologia, s' intende; così dev' essere nella sociologia. « Ora, contro questa legge va direttamente il giurì, che impone ad uno stesso individuo funzioni così diverse e lontane dalle sue abituali. »

Chi non vede tuttavia che questo troppo azzardato giuoco di metafore giunge qui al colmo dell'assurdo? — Ammetto benissimo che, in massima, anche nella società le funzioni diverse esigano diversità di organi che vi accudiscano. Questo è fuori di dubbio. Laonde fra i caposaldi dell' ordinamento politico e amministrativo dei popoli stanno da secoli i principi della divisione dei poteri e della incompatibilità degli uffici, come nell' economia industriale è canone fondamentale la divisione del lavoro. Ciò sempre però con le dovute riserve e coi dovuti temperamenti, portati di necessità dallo stato di evoluzione *in itinere*, e cioè dallo stato d' imperfezione presente, che vuol

lasciare campo al progresso avvenire. La cosa è tanto evidente che persino nell'organico della giurìa la legge prevede non poche ragioni d'incompatibilità assoluta e relativa, fra le quali alcune appunto dispensano od escludono parecchi cittadini dall'ufficio di giurato perchè investiti di altri uffici con quello incompatibili, appunto perchè le funzioni non si devono, in massima, accumulare, sebbene separare, ossia disintegrare.

Ma quando quegli uffici pubblici affidati allo stesso individuo non sussistono, come si può parlare di assoluta incompatibilità, di inidoneità fondata sulla legge di specializzazione delle funzioni?

I termini del confronto e dell'applicazione mancano per due modi: perchè l'individuo essendo sprovveduto di altre pubbliche analoghe funzioni, non si saprebbe ove trovare il cumulo in esso di più e diverse funzioni, che non esistono; perchè, anche essendo investito l'individuo di altra pubblica carica, la *transitorietà* e la *non tecnicità* (siamo sempre da capo) dell'ufficio di giurato non costituirebbero mai in chi lo esercita l'organo *speciale* di una funzione.

Se per funzione sociale s'intende ogni genere di attività, allora anche il mangiar e bere, il vestir panni, e più in sù le cure della famiglia, l'amministrazione del patrimonio, la coltura di un fondo, di un'arte bella, di una scienza, dovrebbero considerarsi come funzioni incompatibili con qualsiasi pubblico ufficio. Ma, se l'ufficio di giurato fosse una di quelle tali funzioni che vogliono essere specializzate, alla stessa stregua converrebbe trattare altri uffici analoghi, che pur sono affidati o concessi ai cittadini, indipendentemente, per regola, dall'esercizio di altri uffici, come, ad esempio, l'ufficio di arbitro e di perito, negli stessi rapporti giudiziari, quello di consigliere comunale o provinciale, e sinanco quello di legislatore. Onde si ebbe ad osservare, a proposito dell'incapacità presunta del giurato, che siffatta presunzione è un'altra incoerenza in quei

paesi ove non solo le attribuzioni di applicare la legge ma la potestà di compilarla è commessa ai privati cittadini. E poichè quest' ultima considerazione s'attaglia anche alla tesi della specializzazione degli organi, i « positivisti » fecero la parte del sordo-astuto, che intende, quando gli torna, una cosa per l'altra, scambiando l'ufficio di deputato col diritto di elettorato, il primo e non il secondo importando naturalmente l'esercizio di una funzione, contro la quale non si saprebbe in qual guisa opporre la legge della specializzazione.

Dicasi adunque che, quì pure senza mestieri di ricorrere a metafore o analogie e senza astrazioni sociologiche, il principio di specializzazione o disintegrazione, o meglio d'incompatibilità, è perfettamente e secolarmente riconosciuto, e viene gradualmente applicato; ma nel suo giusto senso, nel senso cioè di considerare il concorso delle funzioni in una sfera identica o analoga di attività, e non in sfere di attività diverse. Così come, trattandosi di economia, non farebbe torto alla divisione del lavoro l'essere un industriale od un operaio occupato pure nelle ore libere in educare i figliuoli o nell'erudirsi in un ramo del sapere, allo stesso modo la specializzazione delle pubbliche funzioni non ne risente se il commerciante od il professionista la faccia anche da legislatore o da giudice.

E quanto all'attitudine maggiore che un organo acquista applicandosi sempre ad una stessa funzione, e non ad altre, che pur in massima è osservazione vera, benchè vecchia, è agevole rispondere: — che per la funzione di giurato non occorre affatto una *speciale* attitudine, bastando un certo discernimento ed una normale capacità di raziocinio, onde essere in grado di adempierla congruamente; — che, oltre all'*attitudine*, si forma anche l'*abitudine* in colui che insiste troppo a lungo ed esclusivamente in una funzione; — che quindi nel magistrato permanente si forma l'abitudine del condannare, la quale è più esiziale alla giustizia ed alla *società* che non sarebbe, non dirò

l'abitudine, ma la proclività ad assolvere (poichè la condanna dell' innocente include già naturalmente l' impunità del colpevole, e per di più espone i consociati al pericolo delle condanne ingiuste), e perciò è una vera provvidenza che il giudice non abbia formato nè abitudini nè attitudini.

Ma convien dire che la sociologia fisiologica sia una scienza matrigna, o almeno una scienza che prende a gabbo i suoi cultori. Essi la invocano ad ogni passo, le si prostrano innanzi, l'adornano d' ogni sorta di fronzoli; e quella fa loro la burletta senza ritegno: dianzi a proposito della pretestata legge di lenta e cadenzata evoluzione; adesso a proposito della disintegrazione degli organi e delle funzioni. Infatti non può che mettere di buon umore il pensare che si combatta il giurì in nome della specializzazione degli organi e del loro adattamento in ordine alle diverse e singole funzioni, da coloro che nella scienza, di cui si professano organi, e pel cui tramite ci vengono a raccontare tutte quelle belle cose, non riconoscono il processo di specializzazione o disintegrazione, e meno ancora lo riconoscono nei varì rami dell' attività giuridica dello Stato. Confessiamo che ci vuole proprio una disinvoltura tutta « positivista » per rimproverare altrui la violata disintegrazione degli organi in corrispondenza alla disintegrazione delle funzioni, quando ci si basa su dottrine che, per quell' atavismo su cui ò intrattenuto ormai abbastanza il lettore, mirano alla fusione o confusione di tutto l' umano sapere, fisico e metafisico, dalla antropologia alla politica, dalla biologia al diritto, per costruire una enciclopedia fisio-psico-sociologica, in cui le più diverse e disparate funzioni scientifiche sono compiute da un unico organo. Sarà potente quanto vogliate quest' organo, ma fungerà sempre con la più flagrante violazione di quella tal legge di specializzazione. Un medico che come tale fa scuola di giurisprudenza, un sociologo che disserta in fisiologia, un giurista che sale in cattedra di sociologia.... altro che un cittadino che siede come giurato! — E, notiamo bene, nella

scienza si tratta di funzioni appartenenti allo stesso ciclo di attività, e per le quali si richiede qualcosa più della semplice attitudine. — Lo stesso dicasi riguardo agli assunti enciclopedici dei « positivisti », secondo i quali abbiamo veduto come discipline civili e penali faccian tutt' uno, e scomparisca ogni limite differenziale fra polizia e repressione, fra sociologia e diritto, siccome, nelle fondamenta, non si fa divario fra un branco di animali ed una società di uomini civili, anzi, tra l' organismo fisico e la compagine sociale.

Non diremo dunque che la sociologia « positiva » è una scienza burlona?

Del resto è anche il caso di soggiungere: tanto chiasso per nulla. Imperocchè gli stessi « Nuovi orizzonti » riconoscono esser « innegabile che il giurì rende omaggio alla sovranità del popolo » — nientemeno! —; che « nella giuria potrebbesi inoltre ammettere la virtualità di preservare la libertà civile e politica dagli abusi e dagli attentati » — anche ciò parmi sia qualche cosa! —; e che infine « può eziandio il giurì rafforzare il sentimento della uguaglianza e della dignità nei cittadini,.... e può agevolare e spandere la educazione politica del popolo ». Se non erro, ce n' è abbastanza! — Così stando le cose, sembrerebbe che tutte le dimostrazioni sull' essenza dell' intima convinzione o del giudizio morale, sul più e sul meno della capacità, delle funzioni, degli organi, al confronto siano cianciafruscole — se quel popolo, quella libertà, quella eguaglianza e dignità dei cittadini devono aver qualche valore. E sebbene infine si concluda che, cionostante, il voto scientifico sarebbe per l' assoluta abolizione del giurì; tuttavia, prudentemente prevedendo la « grande difficoltà che il voto scientifico sia *per ora*, in Italia, *esaudito* », si giunge all' ultima definitiva conclusione di lasciar press' a poco le cose come stanno, limitandosi soltanto a sottrarre al giurì i rei confessi. — La quale prudente conclusione fa onore al senno pratico dei « positivisti ».

e ci lascia tranquilli che almeno *per ora* non saranno per opera loro disturbati gli ordini della giurisdizione criminale: e quanto al *poi*, ci penseranno i posteri.

Se non che la discussione sui pregi e difetti della giuria in confronto alla magistratura, oltre a rimanere così in un campo puramente accademico, era addirittura superflua, dal momento che si affaccia in linea pregiudiziale un altro *voto scientifico*, secondo la « nuova scuola », che porterebbe a questa conclusione ancora più radicale: « nè giurati, nè magistrati »; ossia: « nè giudici popolari, nè giudici giuristi ».

« Il giudizio penale non diventerà una cosa praticamente utile e rispondente allo scopo che quando esso si muti in un esame psichico del delinquente.... Ciò che i giudici dovranno conoscere *profondamente* saranno i caratteri psicologici ed antropologici che distinguono l' una dall' altra classe di delinquenti. Essi dovranno essere versati, inoltre, nelle statistiche criminali e nelle discipline carcerarie.... Gli uomini chiamati a giudicare, coerentemente al moderno indirizzo scientifico, dovrebbero possedere le cognizioni che si riferiscono allo studio naturale dell' uomo delinquente. Essi dovrebbero formare un ordine di funzionarî affatto distinti da quelli che giudicano le controversie civili. » Per le questioni relative alla esistenza di un veleno, alle conseguenze di una ferita, alla manifestazione della pazzia, si costituirebbe un giurì tecnico di chimici, di chirurgi (!), di alienisti: « ma il suo còmpito dovrebbe essere limitato alla definizione del punto controverso, intorno a cui la sua decisione sarebbe inoppugnabile ». « Il magistrato, non più giurista, ma statista, sociologo, psicologo ed antropologo, farebbe il resto. »

In verità tutto ciò à per obiettivo il futuro, e per avventura un futuro molto remoto. Laonde anche qui deve tenersi in conto il prudente riserbo della « nuova scuola », abbando-

nando la cosa all' apprezzamento, anch' esso molto prudente, dei posteri.

D'altronde, allo stato della scienza, dato e concesso che l' odierna antropologia-criminale sia una scienza, è alquanto azzardato anche soltanto coltivare l' *ideale* di quel magistrato psico-antropo-sociologo, che dovrebbe sostituirsi al magistrato giurista. Mentre infatti gli stessi cultori di quella scienza convengono ch' essa si trova in uno stato meramente preparatorio e rudimentale, non sembra veramente serio vagheggiarne un' applicazione, comunque lontana, per opera degli stessi ministri della giustizia sociale.

Ma il curioso si è che uno dei vantaggi che apporterebbe il nuovo, anzi originale, sistema di giudizi consisterebbe nello sbarazzarci degli attuali bizantinismi processuali. « Non più gare di astuzia, non più logomachie; non più giudizî strappati alla commozione degli affetti, anzichè determinati dal retto e calmo raziocinio; non più effugî procedurali, che fanno dipendere la dichiarazione d' innocenza o il differimento della condanna di un accusato più dall' abilità avvocatesca che dalla realtà viva e parlante ed ottundono la fiducia popolare nell' amministrazione della giustizia, ecc. Ma sì, invece, discussione esclusivamente scientifica sui sintomi presentati dal delinquente, sulle circostanze precedenti, concomitanti e susseguenti del fatto e sul loro significato antropologico; ecc. (« Nuovi orizz. »). »

Or se le cose avessero a procedere come i « positivisti » credono o vogliano far credere, se cioè con un calcolo aritmetico di quei tali indizî antropologici si potesse fissare il carattere specifico del delinquente, e se col « taglio netto » di quella famosa classificazione, supposto che una sola classificazione fosse concordemente accolta, si potesse stabilire il tipo cui appartenesse il soggetto in esame, quel sistema originale di discussione e di giudizio potrebbe correre sino ad un certo punto, per una fase del giudizio sostituendo ai giurati gli

antropologi sotto la toga del P. M., dei difensori e dei giudici. Ma, pur accettando come oro di coppella tutte le induzioni antropologiche che oggi si mettono innanzi, e ammettendo la possibilità di una classificazione *a priori* dei delinquenti a base antropologica o statistica, per poi applicarvi quell'altro sistema penale a base eliminativa, in qual labirinto di indagini, di apprezzamenti, di discussioni si dovrebbero cacciare i rappresentanti.... antropologici dell'accusa e della difesa! Poniamoci pure nei termini della più elevata « discussione esclusivamente scientifica », e facciamoci un quadro di quelli che si chiamano i « *sintomi* del delinquente »; e poi aggiungiamo la disamina delle « circostanze *precedenti, concomitanti* e *susseguenti* del fatto »; non basta, ma ancora del loro « *significato* antropologico ». Che baraonda di dati, di osservazioni, di congetture! Sarebbe già molto se tutto si risolvesse nell'esame craniometrico: stabilire se il soggetto sia brachicefalo o dolicocefalo o platicefalo, e poi la capacità e la circonferenza cranica, l'altezza e il diametro mandibolare, l'angolo facciale e bizigomatico; e poi quel terribile indice cefalico, e le protuberanze e assimmetrie craniche e i più varî e controversi caratteri degenerativi. E questa non sarebbe che una minima parte delle ricerche necessarie a farsi; vien poi l'esame fisionomico, così eloquente, con tutti i suoi annessi e connessi relativi al colore dell'iride, all'espressione della pupilla, alle dimensioni e alla forma della bocca, dei labbri, delle orecchie, alla disposizione delle medesime, del naso e dei capelli. E non siamo ancora a nulla: vengono i dati sul peso, sulla pelle, sul pelo, sulla statura, sulla forza muscolare, sulla lunghezza degli arti, sulle funzioni vascolari, visive, genitali..... —; sulla sensibilità dolorifica e affettiva; sul linguaggio, sulla scrittura, sulla intelligenza, sulla memoria. E c'è dell'altro ancora; perchè restano a mettersi in sodo quelle famose circostanze precedenti, concomitanti e susseguenti, che porteranno a ricostruire tutta la vita non solo

dell'individuo, ma anche della sua famiglia, e poi anche dei suoi antenati e de' suoi congiunti e degli antenati de' suoi congiunti e dei figli dei figli, dal punto di vista fisico e dal punto di vista morale. Nè tutto è finito, dovendosi ancora scrutare e vagliare le circostanze dell'ambiente fisico e sociale, del clima, della temperatura, della stagione, dell'atmosfera, dei costumi, della produzione agricola e industriale, della statistica sanitaria, criminale, ecc., ecc. E se tutto ciò verrete intrecciando con la ricerca analitica e sintetica del « significato antropologico », prima di giungere a trovare la nicchia ove collocare quello sciagurato giudicabile, dato e concesso sempre che una ben distinta classificazione dei delinquenti sia universalmente accetta, ce ne vorrà del bello!

E riflettendo alle incomplete se non scarse cognizioni che si possedono in materia, ed alle opinioni varie, molteplici, controverse che si professano, io mi permetto di dubitare seriamente se col nuovo sistema si eviterebbero quelle gare di astuzia, quelle logomachie, quelli effugi processuali che oggidì si deplorano; e vorrei anche accettare col beneficio dell'inventario quell'altra affermazione, che col nuovo sistema si accrescerebbe la fiducia popolare nell'amministrazione della giustizia.

Per formarsi una idea di ciò che avverrebbe col nuovo sistema basta aver presente ciò che oggi avviene nelle discussioni tecniche fra i periti calligrafi, chimici, patologi, ostetrici, ecc., di fronte a questioni meno imprecise e meno indefinite, ed in base a scienze che ànno una vita molto più lunga e a dottrine molto più stabilite che non sieno la vita e le dottrine dell' antropologia

Ad ogni modo, per attuare siffatto sistema originale di amministrare giustizia, bisognerebbe rifare da cima a fondo la coltura scientifica di tutta la famiglia giudiziaria, compresi anche i cancellieri, perchè fossero in grado di stendere a dovere i processi verbali. Ossia bisognerebbe crearne una seconda di

queste famiglie (che dovrebbe prendere il nome di antropologica); dappoichè, prima di giungere alla discussione.... a sistema nuovo, sui « sintomi del delinquente », converrebbe compiere il giudizio sulla esistenza del fatto e sul rapporto di causalità rispetto al giudicabile: « Prima e fondamentale ricerca sarà ancora e sempre la constatazione se l' imputato sia realmente l' autore del fatto sottoposto a giudizio, con la determinazione dei moventi e delle circostanze del fatto stesso. E qui, come ora, si svolgerà il dibattito fra l' accusa e la difesa, qui risiedendo la condizione prima di tutto il giudizio. » — Quindi, due magistrature, l' una giuridica e l' altra antropologica, per essere naturalmente coerenti alla legge di differenziazione degli organi in armonia alle diverse funzioni, e doppio ordine di pubblici ministeri e di avvocati....

Basta: io finirei col perder la testa se continuassi in questa discussione. Per fortuna la « nuova scuola » non si fa illusioni sull' attuabilità, per ora, del suo sistema, e lo riguarda come un ideale lontano, riservandolo per un avvenire più o meno remoto. Per lo che vi sarà tempo di formare questa seconda famiglia giudiziaria, a cui d' altronde la scienza fatta più matura agevolerà il còmpito.... E se la scienza su cui quel sistema si fonda rimarrà in piedi, chi sa quali risorse troveranno i posteri per fargli strada. Meno male che è un positivismo... ideale!

CONCLUSIONE

Mi manca la « serena fede » degli apostoli e dei riformatori per poter presumere di aver compiuto la più efficace e la più esauriente critica delle dottrine che passano sotto il nome di « nuova scuola », o « scuola positiva », o « scuola antropologica » del diritto penale. Più che alle dottrine per sè stesse, del resto, lo ripeto, ò mirato al metodo d' indagine ed al sistema dialettico, onde sono state escogitate, lasciando che di quelle faccia miglior giustizia il tempo, sbollite queste fisime di voler ridurre ogni studio, nelle scienze morali, giuridiche e sociali, alla ricerca dell' identità e dell' analogia coi fenomeni del mondo fisico, e di pretendere che le faccende umane e sociali si possan valutare esclusivamente col metro, col calcolo e con la stadera. E mi terrò pago se avrò contribuito ad affrettare la riconquista piena e incontrastata della sana logica scientifica, ossequente alla osservazione sperimentale, premurosa nel giovarsi del più assiduo scambio di uffici fra le varie branche dell' umano sapere, riluttante ad ogni preconcetto aprioristico e intenta a sottoporre ogni assunto alla riprova dei fatti ed all'esame della ragion positiva; ma sollecita ancora di studiare i problemi che le sono affidati da tutti i lati, in tutti i rapporti, e di rendersi edotta di tutte le fonti e di tutti gli elementi d' indagine che a ciascun ordine di fenomeni e di speculazioni sono particolari.

Che se la mia critica non avesse colpito nel segno, a sfatare gli assunti in discorso, basterebbe porli al saggio della pratica applicazione. — Restaurare la forca, estendendola ai pazzi; infliggere le pene capitali e perpetue ai delinquenti abituali, anche nei più minuscoli reati; abolire ogni rapporto essenziale fra pena e delitto per surrogarvi in linea principale quello fra pena e delinquente, antropologicamente notomizzato; distruggere ogni distinzione fra dolo e colpa, fra delitto tentato e consumato, fra correo e complice, fra reato e reato; non riconoscere nella pena che una dinamica di reazione ed un mezzo di eliminazione, da graduarsi secondo i dati craniometrici, la fisonomia, la reazione vasale, la scrittura e l' albero genealogico; ristabilire l'inquisizione processuale, abolendo l' oralità, il contradittorio, la pubblicità dei giudizî, il patrocinio difensionale, il pari trattamento fra le parti, la presunzione d' innocenza, la libertà provvisoria, ripristinando il « non consta », e sostituendo ai giurisperiti i periti antropologi — tutte queste mi paion cose che troveranno finchè vogliasi dei propugnatori convinti e coraggiosi, per quanto eccentrici, ma che non persuaderanno mai il buon senso popolare, almeno in un paese civile. Mi paion sogni, ai dì che corrono, da mettersi a fascio con quelli di coloro che ancora vagheggiano la ristaurazione del potere temporale dei papi, della censura della stampa, del dispotismo delle monarchie.

E non a caso ò tirato in campo il paragone dei rapporti politici; imperocchè chiunque sia per poco versato nelle discipline giuridiche sa che il giure penale e più ancora la procedura son rami del diritto pubblico, e però partecipano e devono essenzialmente partecipare dell' indirizzo e dei canoni fondamentali di questo. Laonde, se nel diritto pubblico sien poste le pietre angolari della personalità umana e civile indistruttibile, della eguaglianza politica di tutti i cittadini, della libertà individuale, della separazione dei poteri, eccetera, non sarà troppo agevole, parmi, farvi abbarbicare norme e istituti, che, col pre-

testo della salute pubblica, sovvertano quelle franchigie che il popolo si è conquistato con tanti e secolari sforzi e sacrificî.

I campioni della « nuova scuola » si stringeranno sdegnosamente nelle spalle, mormorando che questi sono rettoricumi, sentimentalismi isterici, che nulla ànno a vedere con l'azione repressiva, la quale à di contro non già dei cittadini rispettabili e degli uomini che ànno coscienza della loro personalità civile, ma dei malfattori, dei tristi, degli assassini, dei ladri, dei falsarî e simile canaglia, di cui importa disfarsi quanto più e meglio si possa, a presidio dei galantuomini che vanno pei fatti loro e che vogliono ed ànno diritto di vivere in pace. Ma, se i signori « positivisti » avranno la degnazione di riflettere un po' più, e di dar ascolto non solo al loro sentimento ed al loro baldo ingegno, bensì ancora a ciò che altri pensatori abbastanza rispettabili ànno lasciato scritto e che la storia delle vicende umane e sociali à registrato, non tarderanno a persuadersi che con la collera, col terrore, coi giudizî sommarî, con le aberrazioni penali, con la forca e col bastone nè si governano le plebi nè si debellano i malfattori. E se meglio si renderanno edotti del contenuto del diritto penale e degli annali giudiziarî, si convinceranno pure che la giustizia punitiva non si esaurisce tutta nella persecuzione dei ladri, degli assassini, ecc., che non sempre dai più volgari e abietti malefizî torna facile discernere quelli che sono più o meno scusabili, nè sul banco degli accusati seggono sempre degli esseri malvagi e pervertiti; e che perciò, in presenza di queste circostanze, interessa altresì al mondo de' galantuomini e de' fortunati mortali, che ànno la testa simmetrica e la tempera sensibile, andar cauti, anche più che oggi non si faccia, nel disciplinare e comminare le sanzioni penali, nel regolare le forme e le norme del processo.

Tuttavia convien essere giusti, e riconoscere che gli stessi propugnatori delle nuove dottrine non si dissimulano le difficoltà

pratiche di applicarle, almeno per adesso. E parve se ne persuadesse anche un recente Congresso, che s' intitolò dall' « antropologia criminale », il quale, « convinto della difficoltà di rivolgere delle *raccomandazioni* ai Corpi legislativi », e « riconoscendo che le idee *sufficientemente maturate* possono soltanto penetrare nella vita pratica, e soltanto in virtù delle loro proprie forze », esauriva tutto lo studio di applicazione dei nuovi postulati scientifici nel diritto positivo col far voti perchè le « legislazioni *future tengano conto,* nella loro *evoluzione progressiva,* dei *principî* della scuola d' antropologia criminale »!!

Più esplicitamente ancora conchiude l'autore della « Criminologia »: « Mentre nel campo scientifico il nostro sistema non importa già una riforma, bensì una mutazione *ab imis fundamentis,* viceversa, nel campo pratico, noi limitiamo per ora le nostre domande a qualche *esperimento.* Proposte così moderate ed *oneste* non possono essere combattute che da pregiudizî aprioristici. » — E dopo tutto quel po' po' di rimescolamento dottrinale, antropologico e sociologico, le proposte moderate ed oneste, rispetto al codice penale, si limitano a chiedere di « sospendere ogni riforma che importi una mitigazione della penalità », opponendosi con tutte le forze all'approvazione del Progetto Zanardelli-Savelli, che sarebbe la rovina morale dell' Italia (!); e se proprio il Progetto dovesse discutersi e approvarsi, modificare alcune disposizioni col mantenimento della pena di morte, con l' istituzione dei manicomî criminali pei folli, col rendere più severa l'applicazione delle pene ordinarie, meno benigna la valutazione delle attenuanti, più grave quella della recidiva, condannando il recidivo per la quarta volta alla reclusione per tempo indeterminato, col ridurre a diciott' anni la maggiorità penale, escludendo da ogni beneficio i minorenni colpevoli dei più « atroci misfatti », e istituendo le colonie agricole pei delinquenti minorenni in genere.

Ma intrattenersi ora su queste proposte sarebbe ozioso e

intempestivo: — ozioso, rispetto ai rigori penali in genere, ed alla pena di morte in particolare, poichè mi sembra di essermene sufficientemente occupato, e quanto ai primi ò fatto anche tesoro della stessa critica « positivista »; — intempestivo, rispetto alle altre, che sono proprio estranee (salvo forse la reclusione a tempo indeterminato pel recidivo) alle dottrine della « nuova scuola » (di cui quindi non rappresenterebero verun *esperimento),* ed in parte potrebbero considerarsi anche proposte *oneste,* che ognuno sarebbe in grado di fare, ed anzi parecchi ànno già fatto, senza essere ascritti alla « scuola » sullodata.

Nemmeno sulle altre proposte riguardanti la procedura (maggiore estensione del carcere preventivo e diminuzione dei càsi di libertà provvisoria, restrizione dei poteri giudiziali, ristabilimento del « non consta », soppressione di ogni beneficio in pro del giudicabile appellante o ricorrente in cassazione, reso sempre obbligatorio il risarcimento dei danni, anche senza istanza di parte!), l'esecuzione delle pene (divieto di amnistiare per reati comuni e di graziare condannati a morte, massime se recidivi), la legge di pubblica sicurezza (polizia delle bettole, repressione dell'ubbriachezza, divieto di accesso alle aule giudiziarie pei minorenni, censura dei teatri e della stampa, disciplina dei manicomî comuni e istituzione di quelli criminali) ed il sistema penitenziario (segregazione cellulare per le carceri preventive e correzionali, istituzione delle compagnie di lavoro per gli oziosi e pei giovani delinquenti, relegazione a tempo indeterminato dei liberati dal carcere pericolosi e incorreggibili), credo di dovermi soffermare; perchè dovrei ripetere il già detto: — o che non ànno che vedere nè con l'antropologia, nè con la psicologia, nè con la sociologia, i tre rami di sapere cui la « nuova scuola », attinge; — o che possono formare ed anzi ànno già formato argomento di discussione scientifica o pratica per parte dei giuristi più ortodossi.

Così dicasi di altre proposizioni e voti, cui nè io nè altri

negherebbero ragionevole fondamento e pratica attuabilità, ed anche esplicita e piena adesione; perchè appunto scaturiscono da quella logica comune e da quell'apprezzamento razionale degli istituti penali che s'informano ai dettami della scienza prevalente. È il magistero della scienza acquisita e dell'eredità psicologica che s'impone, e a cui tenta indarno ribellarsi la mente umana, per quanto smarrita in erronee argomentazioni.

Che, nella sterilità pratica delle dottrine a base antropologica e sociologica, giovi alla « nuova scuola » porre in evidenza taluno di siffatti assunti, ben si comprende: ma non possono essere che i profani alla scienza ed alla legislazione coloro che li riguardano quali scoperte ad essa dovute. Infatti, già da tempo stabiliti in America ed in Inghilterra sono i manicomi criminali e le colonie pei minorenni, gli uni e le altre da lunga pezza propugnati in Italia; la prodigalità delle grazie e delle amnistie ebbe non pochi e severi censori tra i più classici cultori della penalità; le aule del Parlamento risuonarono troppe volte di perorazioni in pro' di freni agli abusi degli alcoolici, e c'è mezza Europa che dette mano da lustri alla polizia, alla fiscalità, ed alla repressione più rigide in materia; la riforma penitenziaria, in tutti i suoi particolari, è da oltre un trentennio, almeno, all'ordine del giorno, e i compilatori del nostro nuovo Codice penale vi spesero attorno le più assidue cure; ed io stesso da più anni ò fatto soggetto di particolari studi e proposte l'istituzione dell'assegnazione al lavoro obbligatorio per gli oziosi e vagabondi, in surrogazione delle pene derisorie e aberranti che oggi loro si comminano.

Molto chiasso si è fatto da ultimo anche intorno alla refezione dei danni, come complemento o surrogato penale, che fornì argomento ad una fra le poche conclusioni formolate nel summenzionato Congresso antropologico. Ma anche questo assunto, oltre a non avere attinenza speciale con le tesi e ipotesi fondamentali della « nuova scuola », è ben poco di nuovo e

d'originale; poichè è cosa universalmente saputa ed insegnata che l'indennizzo trova la sua ragione non nel solo riconoscimento di un diritto privato, bensì ancora nell'essere un valido ausilio della repressione; onde l'ammissione della parte civile in giudizio penale è consigliata, oltre che per economia di giudizi, anche per viepiù afforzare l'azione repressiva. È ormai un secolo che Geremia Bentham scriveva: « La *soddisfazione* è necessaria per far cessare il male di primo ordine (la lesione giuridica, il danno immediato, ecc.), per ristabilire le cose nello stato in cui esse erano prima del delitto, per rimettere l'uomo che à sofferto nella condizione legittima in cui egli sarebbe se la legge non fosse stata violata.... L'esempio del delitto commesso, più o meno pubblico, eccita maggiore o minore apprensione. Ogni spettatore vi scorge l'eventualità di soffrirne alla sua volta. Vuolsi che tale sentimento di timore svanisca? Fa mestieri che il delitto sia costantemente susseguito dalla *soddisfazione* come dalla pena. S'esso fosse seguito dalla pena senza la *soddisfazione*, quanti colpevoli puniti, altrettante prove si avrebbero che la pena è inefficace: e quindi altrettanto allarme incombente alla società. » — Romagnosi, Rossi, Roberti, Giuliani, Carrara, e tanti altri insistettero sullo stesso assunto. Carrara ritiene espressamente che « il delitto è un fatto civilmente obbligatorio per ministero di legge » (§ 558), e dichiara anche « utile e doverosa la riparazione *sussidiaria* introdotta da qualche legislazione ». Ad esempio, il Codice leopoldino (anch'esso di un secolo fa) all'art. 46 istituiva una pubblica cassa, destinata a raccogliere le ammende inflitte ai delinquenti, per risarcire i lesi dal danno sofferto a causa di un delitto commesso da persona insolvente. La quale istituzione sarebbe assai più pratica e sollecita che non l'obbligo imposto ai condannati, per solito insolventi, sia pure disponendo che una quota del profitto de' lavori carcerari (che non giungerà così presto!) sia devoluta al leso, come, fra gli altri, opinava anche il Giuliani,

come suggeriscono, del resto saviamente, non pochi scrittori odierni (Tissot, Bonneville, ecc.), come trovasi statuito in qualche legislazione (Codice spagnuolo, art. 114), e come il De Falco proponeva nel suo primo schema di Codice penale (art. 55). — Se non che la sanzione satisfatoria del Bentham non si esaurisce tutta nel gretto risarcimento del danno, non rare volte invalutabile o economicamente inesistente, e che, troppo favorito dalla legge, potrebbe facilmente ottenere un effetto demoralizzatore: egli la intendeva in più sensi (pecuniaria, in natura, attestatoria, onoraria, vendicativa, sostitutiva), dal cui complesso soltanto può emergere la confacenza di quell'obbligo universale e costante di infliggerla al reo. E se, anche senza ricorrere a Bentham, i « positivisti » si fossero soltanto eruditi delle tradizioni latine e della legislazione germanica, e di quanto dispone l'art. 73 dello stesso codice sardo, avrebbero trovato un germe da sviluppare (riparazione dell'offesa, indipendentemente dal danno — la *Busse* tedesca), forse meno esplorato che non sia il risarcimento dei danni.

Ci siamo del pari imbattuti talvolta, scorrendo le teorie della « nuova scuola », in osservazioni e proposizioni, che, intese in un senso limitato, ragionevole, subordinato ad altre considerazioni, non possono che essere universalmente ritenute per vere. Così non può da veruno impugnarsi che senza determinate disposizioni organiche e psichiche l'uomo non agisca in quel determinato modo, e che l'eredità non vi abbia la sua parte nel costituirle; che tra gli effetti utili della pena, massime se perpetua o di lunga durata, non siavi pur quello di eliminare il reo, in uno od altro modo. Ma i filosofi della « nuova scuola » ànno il torto appunto di aver attribuito un valore assoluto a quello che à soltanto un valore relativo, di aver guardato da uno o da pochi lati soltanto i problemi che interessano la penalità. Onde vennero fuori degli assunti che possono essere ammirabili per la loro *semplicità*, e che per tale semplicità

possono abbagliare i profani e i frettolosi di salire in cattedra, ma che un tal pregio non devono se non alle vedute *unilaterali* e superficiali, intorno a problemi che sono invece d' indole involuta e complessa.

Quei concetti altresì di conservazione, di reazione, di responsabilità, di classificazione, di rei istintivi e incorreggibili, di prevenzione, di repressione individuale, di custodia dei pazzi, veri e giusti se rettamente intesi ed opportunamente coordinati agli altri molteplici e complessi elementi e congegni della dinamica penale, presi isolatamente, considerati superficialmente, esagerati nel loro significato e nei corollari che ne possono discendere, son divenuti nelle mani dei « positivisti » fonti di assurdità e di paradossi, fra cui si sono perduti di vista gli scopi, i limiti, le spettanze proprie della scienza che si pretendeva rinnovare *ab imis*. Tali sono gli errori per cui si sarebbe insegnato che la ragione del diritto di punire si esaurisce tutta nella nozione di una iperbolica difesa sociale, che il delinquente e non il delitto è l' obietto primario della repressione, che la responsabilità penale deve prescindere dall' imputabilità morale, che diritto penale, diritto civile e polizia preventiva devono formare un solo ed inscindibile tutto, che i delinquenti sono per regola esseri anormali, diversi dagli altri uomini, col seguito di quelle ipotesi che ne spiegano poi l' anormalità, e che si possono e si devono con esattezza matematica dimostrare e classificare; e quindi i corollarî, che la pena non deve avere che un ufficio di eliminazione e di selezione, da disciplinarsi e commisurarsi secondo la temibilità del reo, sano o pazzo, autore di reati gravi o lievi; che nel processo penale convien ritornare al metodo inquisitorio, fiancheggiato anch' esso dall' antropologia, rimettendo in onore il fine sommo di scoprire i malfattori, anzichè quello di scoprire la verità.

Ma frammezzo a tutti questi errori di osservazione e di calcolo, d' induzione e di deduzione, di apprezzamento e di ri-

ferimento, ce n'è uno che sopra tutti eccelle, che fa l'ufficio di comun denominatore, che è come la trama su cui tutte le dottrine terroriste, eliministe, selezioniste, della « nuova scuola » sono intessute; quello, cioè, per cui si assume essere il diritto penale un capitolo della sociologia. Gia abbastanza ne ò ragionato, ma l'insistere nell'avvertirlo, parmi debba sopratutto giovare a snebbiare la mente di coloro che si sono lasciati più o meno illudere dalla fosforoscenza positivista.

Del resto, non io solo, nè per il primo, sono a rilevare codesto enorme equivoco. Esso non isfuggì neppure a taluno fra coloro stessi che pur dichiararono di aderire in genere alle nuove dottrine: fra gli altri, il Garraud in Francia, il Liszt in Germania; e notandolo, lasciano credere alquanto dubbia o poco salda la loro adesione. Così il Liszt, acuto pensatore ed operoso scrittore, esordiva uno de' suoi ultimi contributi agli studî di sociologia: « Il diritto penale, prendendo le espressioni nel loro vero senso, deve conservare il posto di scienza giuridica autonoma che gli spetta, sino ad oggi, senza contrasto. Allato e fuori del diritto penale propriamente detto, si colloca la nozione del reato e della pena considerati quali manifestazioni reali della vita. Sotto il quale aspetto, nuove distinzioni ricorrono. » E prende quindi a distinguere anche fra di loro la biologia criminale, da ripartirsi ancora in antropologia e psicologia criminale, e la sociologia che comprende pure la statistica penale: secondo cioè che considerano reato e pena quali manifestazioni della *vita individuale* o della *vita sociale;* conchiudendo, nel riepilogo: « La sociologia criminale è una disciplina autonoma dalle scienze penali; una disciplina, che rientra nella vasta sfera delle scienze sociali, pur conservando intimi rapporti con le scienze giuridiche ».

E ben sussistano i rapporti, ben venga l'intimità, e con la sociologia, e con la biologia, e con tutti i rami del sapere, che possono far luce intorno ai soggetti ed alle loro proprietà

che interessano il magistero penale, purchè sia luce vera, serena, aperta, che si possa accogliere senza esitanze, senza preconcetti, e col beneficio della libera discussione. Io non domando di meglio (e credo che in fondo non domandino di più Garrand e Liszt). Ogni ramo dello scibile umano tanto più prospera e progredisce, quanto più è sollecito di chiedere aiuto e cooperazione agli altri rami.

Quanto però dobbiamo esser solleciti di procurarci lumi e assistenza assidua da queste altre discipline, pieni di rispetto, di deferenza e di fiducia nei loro postulati, altrettanto dobbiamo essere gelosi dell'autonomia della nostra scienza, che non è e non potrà mai essere suddita nè ancella dell'antropologia o della psicologia o della sociologia. Nelle regioni del sapere dev'essere come nelle sfere della politica: alleanza, relazioni cordiali, intime, scambio di servizî e di uflicî, ripeto; non sudditanza e dedizione.

Ed a me pare anzi di scorgere molta analogia fra l'indirizzo di quella filosofia naturalistica, che s'infeuda alle scienze fisiche, e l'indirizzo di quella politica, che, nei riguardi internazionali, non riconosce diritti d'indipendenza, di umanità e di nazionalità, e, nei riguardi interni, disconosce i diritti della personalità dell'uomo e del cittadino. Starei sino per credere che, all'occasione, i seguaci dell'odierno « positivismo » darebbero dei punti agli scettici in diplomazia ed agli autoritarî in politica. E non vedo lontano il giorno in cui, applicando la filosofia « positiva » al diritto delle genti ed al diritto costituzionale, come ora si fa al diritto penale, udremo dare dei visionarî, degli arcadi e dei dottrinarî a quanti propugnarono e propugnano la redenzione politica e l'autonomia dei popoli, le libertà e le franchigie civili, sostenendosi che non si tratta più di sapere se un dato assetto degli ordini costituzionali ed internazionali sia più o meno confacente alla maggior tutela e prosperità degli uomini o dei popoli *presenti*, ma invece ed

esclusivamente se quegli ordini abbiano un' influenza, e quale, sul miglioramento della razza nell'*avvenire*, mercè l'opera di una artificiale selezione. Me ne porge frattanto lusinga la guerra mossa alle garanzie processuali ed il marchio di delinquenti o di pazzi apposto ai martiri dell'indipendenza nazionale ed alle più nobili incarnazioni del patriottismo. — Sogni però, torno a dire, data la compagine e la saldezza dell' odierno assetto civile e politico!

Dalle quali cose parmi si riaffermi non solo l' erroneità dei singoli assunti propugnati sotto il nome di dottrine positiviste nel diritto penale, non solo la mancanza di carattere scientifico nel metodo seguìto per escogitarli, ma l' inammissibilità in linea pregiudiziale di una qualsiasi « scuola », nuova o vecchia, plasmata sulla antropologia o imbrancata nella sociologia, sperimentale o metafisica, che pretenda contrapporsi a quell' unica scuola possibile in diritto penale, che è la scuola giuridica.

INDICE